CONFERENZE
ECCLESIASTICHE
OVERO

DISSERTAZIONI SUGLI AUTORI, I CONCILJ E LA DISCIPLINA DE' PRIMI SECOLI DELLA CHIESA.

OPERA DELLO ABATE SIGNOR

GIACOMO GIUSEPPE DUGUET

TRADOTTA DAL FRANCESE

TOMO SETTIMO.

NAPOLI MDCCLXXXVIII.

PRESSO GIUSEPPE DI BISOGNO.
A SPESE DI GAETANO FICO.

Con licenza de' Superiori.

CONFERENZE

ECCLESIASTICHE

OVERO

DISSERTAZIONI SUGLI AUTORI, I CONCILJ E LA DISCIPLINA DE' PRIMI SECOLI DELLA CHIESA.

DISSERTAZIONE XXXIX.

Sopra i Canoni V. VI. VII. VIII. e IX. del Concilio d'Ancira. Si pone ad esame qua' peccati fossero alla pubblica penitenza sommessi; e se tutti quelli che son mortali, sien di tal numero.

Tutti questi Canoni stabiliscono la penitenza di coloro che colla idolatria si fosser macchiati, o offerendo sacrifizj, o a' festini degl' Idolatri assistendo.

Quì sarebbe il luogo di esaminar con riflessione le stazioni e le sì celebri classi della penitenza. Ma io ho già stabilito di trattar questa materia allorachè spiegherò i Canoni del

Concilio di Nicea. Quì farò pago di porre ad esame una questione, la quale v' ha assai rapporto, e la quale a giudizio de' dotti è importante del pari e difficile. Questa è di saper qua' peccati fossero alla pubblica penitenza sommessi, e se tutti quelli che son mortali, fossero di tal numero.

Ma avanti di entrare in tal quistione, primamente avverto, che qualunque la decision possa esserne, non possa essere contraria a ciò che nella dissertazion precedente ho mostrato della dilazion dell' assoluzione, e della penitenza che dee precederla; perciocchè, o sia in segreto o sia in pubblico, l' ordine era lo stesso, e le stesse eran le ragioni da doverlo osservare. Secondamente avverto non mettersi in dubbio, che siavi stata una confession segreta per tutti i peccati che fan perdere la giustizia, comechè si ponga ad esame se le soddisfazioni per ta' peccati imposte, in pubblico si facessero.

E per dover dare anche maggior chiarezza a tutto ciò che io dirò, son d' avviso dover cominciare dallo stabilir la distinzione de' peccati mortali, da quelli che chiamiam veniali; affinchè più certamente si vegga, se tutt' i peccati del primo genere fossero alla pubblica penitenza sommessi. Ma io dichiaro, che allorachè favello di pubblica penitenza, non intendo tutte le classi di quella: perciocchè non reputo, che elle fossero tra gli Occidentali assai distinte: ed il Papa Felice III. è il primo e quasi il solo che nella sua VII. lettera ne ragioni. Io dunque per pubblica penitenza intendo

la

la separazion dagli altri fedeli, i quali a' sacramenti erano ammessi, e l' umiliazione d' esser posto al grado de' pubblici penitenti . Appresso aver sulla questione a ta' termini ridotta, proposto il sentimento che il meglio fondato mi sembra, e appresso aver ribattuto quello del Padre Morino, che è contrario, risponderò in ultimo luogo alle difficoltà che vi si potrebbero opporre.

§. I.

Della distinzion de' peccati in mortali e in veniali.

S. Agostino tra tutti i Padri è quegli di cui è necessario comprender bene il pensiere sulla distinzion de' peccati in mortali e in veniali. Ed ecco assai luoghi i più precisi ed i più espressi dove egli ne ragiona.

Nel Trattato XLI. sopra S. Giovanni, spiegando per occasione quelle parole di S. Paolo: *Oportet Episcopum esse sine crimine* (1), egli osserva non dir l' Apostolo, che debba un Vescovo esser da peccati esente, ma sì ben da delitti: *Non ait, Si quis sine peccato est: hoc enim si diceret, omnis homo reprobaretur, nullus ordinaretur; sed ait, Si quis sine crimine est; sicuti est homicidium, adulterium, aliqua immun-*

 di-

(1) *Tit. I. 7.*

ditia fornicationis, furtum, fraus, sacrilegium, et cætera hujusmodi. Cum cœperit ea non habere homo (debet autem non habere omnis Christianus homo), incipit caput erigere ad libertatem... Prima libertas est, carere criminibus (1). Adunque i delitti, secondo S. Agostino, sono tutti i peccati da cui ogni buon cristiano è esente: e tutti quelli che non son di tal numero, sono i peccati di cui niuno interamente è scevero. Per conseguente tutti i peccati che fan perdere la giustizia cristiana, e che noi chiamiam mortali, per distinguergli da quelli che non la fan perdere, cui chiamiam veniali, sono, a giudizio di S. Agostino, delitti.

Parimente nel libro XIV. *De Civitate Dei*, dice questo Santo, che lo esser senza delitto, sia il menare una vita assai innocente: *Nunc vero satis bene vivitur, si sine crimine: sine peccato autem qui se vivere existimat, non id agit, ut peccatum non habeat, sed ut veniam non accipiat* (2). Nel vero se egli sotto il nome di delitto non intendesse ogni sorta di peccati mortali, come potrebbe egli dire, che il non commetterne, sia vivere assai puramente ed assai innocentemente?

Tutti gli uomini cadono in alcuna colpa, così egli dice nel LXIV. capo del suo Enchiridio: ma ta' colpe, egli aggiugne, assai diverse esser possono. *Interest quidem quantum: ne-*

(1) *S. Aug. Tract. 41. in Joann. n. 10.*
(2) *Id. lib. 14. de Civitate Dei c. 9. n. 4.*

neque enim quia peccatum est omne crimen, ideò crimen est etiam omne peccatum. Itaque sanctorum hominum vitam, quandiu in hac mortali vivitur, inveniri posse dicimus sine crimine. Peccatum autem si dixerimus quia non habemus, ut ait tantus Apostolus, nosmetipsos seducimus (1).

Se per la voce di delitto non avesse S. Agostino inteso ogni sorta di peccati mortali, avrebbe avuto assai mala opinion de' Santi; da che avrebbe avvisato, che essi non potessero in questa vita almen da alcuni di que' peccati essere esenti.

Ma nulla è più chiaro di ciò che egli dice nell' Omelia CCCXCIII. *Certus sum quia homo baptisatus, si vitam, non audeo dicere, sine peccato, (quis enim sine peccato?) sed vitam sine crimine duxerit, et talia peccata habuerit, quae quotidie dimittuntur in oratione dicenti, Dimitte nobis debita nostra, etc. quando diem finierit, vitam non finit, sed transit de vita in vitam, de laboriosa ad quietam, de misera ad beatam* (2). Da che è certo, che questo Padre sotto il nome di delitto comprenda tutti i peccati che possono gli uomini dal regno de' cieli escludere; avvegnachè egli assicuri la salute eterna a coloro che dopo il battesimo non ne abbian commesso.

Nel sermone CLXXXI. egli si val d' una espressione men soggetta ad equivoco. Imperocchè oppone i peccati inevitabili nelle persone

 da

(1) *Id. Enchirid. c. 64. n. 17.*
(2) *Id. Serm. 393.*

da bene a quelli che l' anima ad un ſol colpo uccidono, e da cui egli afferma dovere un criſtiano di buona ſperanza eſſere eſente: *Non autem quia dico quod non poſſumus hic eſſe ſine peccato, homicidia facere debemus, aut adulteria, vel cætera mortifera peccata, quæ uno ictu perimunt: Talia non facit bonæ fidei et bonæ ſpei chriſtianus: ſed illa ſola quæ quotidiano orationis penicillo terguntur* (1).

Nel ſermone LXXXII. egli ta' peccati appella delitti capitali. E comechè ſembri, che sì fatte voci non convengano altro che a' peccati enormi, e le cui circoſtanze ſieno aſſai gravi, nondimeno è chiaro, che elle in tal luogo tutti i peccati mortali ſignifichino. *Quamvis ſervi et amici Dei*, egli dice, *capitalia crimina vitaverint, et multa opera bona fecerint, tamen ſine peccatis eos fuiſſe non credimus* (2). Ciocchè egli dice ne' capitoli LXX. e LXXI. dell' Enchiridio, è quaſi ſomigliante: *Sane cavendum eſt, ne quiſquam exiſtimet infanda illa crimina, qualia qui agunt regnum Dei non poſſidebunt, quotidie perpetranda, et eleemosynis quotidie redimenda . . . De quotidianis autem brevibus levibuſque peccatis, ſine quibus hæc vita non ducitur, quotidiana fidelium oratio ſatisfacit* (3). Nel vero S. Agoſtino in queſti due luoghi altro che due ſorte di peccati non riconoſce: ciò ſono

(1) *Id. Serm.* 181. *n.* 8.
(2) *Id. Serm. olim.* 82. *de temp. nunc* 15. *in App. n.* 4.
(3) *Id. Enchirid. c.* 70. *et* 71. *n.* 19.

fono quelli che i fervi e gli amici di Dio a niun patto commettono, e per li quali dal regno di Dio fi viene efclufo; e quelli che fono nel corfo di quefta vita inevitabili, ma che poffono colla limofina e colla preghiera effere cancellati. Or quefti ultimi fon certamente i peccati che da noi veniali fi appellano. Tutti gli altri adunque riduconfi a quelli, a cui diamo il nome di mortali, qualunque altro fia il nome che quefto fanto lor rende.

Finalmente nel libro della perfezion della giuftizia, egli i peccati mortali appella delitti degni della dannazione; e gli oppone a quelli cui egli fteffo chiama veniali: *Ingredi fine macula non abfurde etiam ille dicitur, non qui jam perfectus eft, fed qui ad ipfam perfectionem irreprehenfibiliter currit, carens criminibus damnabilibus, atque ipfa peccata venialia non negligens mundare eleemosynis* (1). Dove è chiaro, che ta' delitti, oppofti a' peccati veniali, fieno in general tutti i mortali. Altrimente converrebbe dire avervi de' peccati mortali, i quali non impedifcano di correre nella via della perfezione, d'effere irreprenfibile, e di vivere fenza macchia; il che in niuna maniera può dirfi. Donde io inferifco non aver S. Agoftino altro che quefte due claffi di peccati riconofciuto.

§. II.

(1) *Id. de perfect. juftit. c. 9. n. 20.*

§. II.

Che tutti i peccati mortali sieno anticamente stati alla pubblica penitenza sommessi.

Supponendo come certa la distinzion de' peccati in mortali e in veniali, cui pur ora abbiamo stabilito, e' non sembra men certo, che tutti quelli che d'alcun peccato mortale eran colpevoli, fossero alla pubblica penitenza sommessi. Io comincio a mostrarlo da S. Agostino stesso, da che egli è sopra ciò vie più chiaro che ciascun altro degli antichi: ma tosto si vedrà tutti gli altri esser con lui d'accordo.

Questo santo Dottore nella lettera CCLXV. a Seleuciana distingue tre sorte di peccati e tre sorte di penitenze che vi han rapporto. I primi sono avanti il battesimo: e questi con quel sacramento vengon rimessi. Gli altri son dopo il battesimo: e se questi sien del numero de' mortali, vengono colla pubblica penitenza purificati: ma se sien veniali, colle buone opere vengon rimessi, e colla umiltà con cui nella orazion dominicale a Dio se ne dimanda perdono: *Agunt homines ante baptismum pœnitentiam de suis prioribus peccatis, ita tamen ut etiam baptisentur . . . Agunt etiam homines pœnitentiam, si post baptismum ita peccaverint, ut excommunicari, et postea reconciliari mereantur; sicut in omnibus Ecclesiis illi qui proprie pœnitentes appellantur . . . Est etiam pœnitentia bonorum et humilium fidelium pene quotidiana, in qua pecto-ra*

ra tundimus, dicentes: Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Neque enim ea nobis dimitti volumus quæ dimissa non dubitamus in baptismo, sed illa utique quæ humanæ fragilitati, quamvis parva, tamen crebra subrepunt (1).

In questo passo primamente si scorge, che i peccati i quali si purificano coll' ultima sorta di penitenza, non sieno altro che i peccati veniali: e che se tutti i peccati mortali alla seconda specie di penitenza sottoposti non fossero, converrebbe dire, che potessero quelli senza il ministero delle chiavi esser rimessi. Secondamente si ravvisa, che questa seconda specie di penitenza sia certamente la pubblica, siccome i più ciechi posson vederlo; conciossiachè gli stessi termini di che S. Agostino si vale, sembrino assai forti a coloro che del linguaggio degli antichi assai cognizione non hanno, e' quali ignorano, che la voce *excommunicari* significhi la scomunica de' penitenti, di cui altrove abbiam ragionato. Terzamente si osserva, che, secondo S. Agostino, tal fosse l' uso di tutte le Chiese, *sicut agunt in omnibus Ecclesiis illi qui proprie pœnitentes appellantur*. Or ben si sa qual credenza meritino i Padri allorachè ci attestano, che la Chiesa cattolica il tale o il tal costume osservi.

Lo stesso Santo nel sermone CCCLII., dove

(1) *S. Aug. Epist.* 265. *n.* 7. 8.

ve egli intende, non solamente d' instruire il suo popolo, ma eziandio d' instruirlo colla santa Scrittura, così gli favella: *Triplex consideratio agendæ pœnitentiæ in sacra Scriptura invenitur. Nam neque ad baptismum Christi, in quo omnia peccata delentur, quisquam bene accedit, nisi agendo pœnitentiam de vita pristina. Nemo enim eligit vitam novam, nisi quem veteris pœnitet* (1). Ecco la prima sorta di penitenza: e S. Agostino con un gran numero di passi la stabilisce. Ora ecco la seconda: *Admonemur etiam de altera loqui pœnitentia. Triplicem quippe ejus considerationem in sancta Scriptura esse proposui. Illa prima competentium est, et ad baptisandum venire sitientium: hanc de scripturis sanctis ostendi. Est alia quippe quotidiana. Et ubi illam ostendimus pœnitentiam quotidianam? Non habeo ubi melius ostendam, quam in oratione quotidiana* (2). Questa è la penitenza de' giusti. E ciò alcuna difficultà non patisce.

Venghiamo alla terza sorta di penitenza: *Restat pœnitentiæ tertium genus; unde aliquid breviter dicam .... Est pœnitentia gravior atque luctuosior, in qua proprie vocantur in Ecclesia pœnitentes, remoti etiam a sacramento altaris participando, ne accipiendo indigne, judicium sibi manducent et bibant. Illa ergo pœnitentia luctuosa est* (3). Di poi S. Agostino paragona ta' peni-

(1) *Id. Serm.* 352. *n.* 2.
(2) *Ibid. n.* 7.
(3) *Ibid. n.* 8.

nitenti a Lazzaro uscente dalla tomba per la potestà del Figliuolo di Dio: e dichiara a riguardo di ta' penitenti appunto aver la Chiesa ricevuto da Gesu' Cristo la potestà di legare e di sciogliere: *Elevatus est Lazarus, processit de tumulo, et ligatus erat, sicut sunt homines in confessione peccati agentes pœnitentiam. Jam processerunt a morte; nam non confiterentur, nisi procederent . . . sed quid Dominus Ecclesiæ suæ? Quæ solveritis, inquit, in terra, soluta erunt et in cælo* (1). Ecco come egli colla Scrittura giustifica questa terza sorta di penitenza. Ed egli è d' una estrema importanza osservare, che a questa appunto egli adatti quelle parole del Figliuolo di Dio, *Quæ solveritis etc.* Nel vero se altri pretenda, che molti peccati mortali fossero dalla pubblica penitenza esenti; oltre che S. Agostino a tal pretensione è contrario, apresi con ciò una via a dover sostenere, che vi fosser peccati mortali i quali senza il ministero della Chiesa e senza la potestà delle chiavi venisser rimessi.

Ma ecco di avvantaggio alcuna cosa più forte. *Tres sunt actiones pœnitentiæ*, dice S. Agostino al suo popolo, *quas mecum vestra eruditio recognoscit. Sunt enim usitatæ in Ecclesia Dei, et diligenter attendentibus notæ* (2). Qui dunque una cosa a tutti nota proponesi; e per conseguente si propon la dottrina e la condot-

ta

(1) *Ibid.*

(2) *Idem Hom.* 351. *n.* 2.

ta di tutta la Chiesa. Egli prosiegue, indicando la prima specie di penitenza: *Una est quæ novum hominem parturit, donec per baptismum salutare omnium præteritorum fiat ablutio peccatorum . . . Omnis enim qui jam arbiter voluntatis suæ constitutus est, cum accedit ad Sacramenta fidelium, nisi eum pœniteat vitæ veteris, novam non potest inchoare* (1). Quindi passa alla seconda specie di penitenza: *Altera vero pœnitentia est, cujus actio per totam istam vitam, qua in carne mortali degimus, perpetua supplicationis humilitate subeunda est* (2).

S. Agostino quì chiaramente afferma la prima penitenza essere per tutti i peccati che han preceduto il battesimo. Riguardo alla seconda, egli è chiaro, che ella non sia per li peccati mortali commessi dopo il battesimo, e che altro non sia che quella de' Santi i quali sospiran l'altra vita nelle miserie di questa, e i quali ciascun dì si purificano dalle menome macchie che sono inevitabili ne' più vigilanti e ne' più perfetti. Ma perchè non se ne dubiti, facciasi attenzione a questi due motivi di tal penitenza: *Primo, quia nemo vitam æternam, incorruptibilem, immortalemque desiderat, nisi eum vitæ hujus temporalis, corruptibilis, mortalisque pœniteat* (3). S. Agostino spiega e distende questa pri-

(1) *Ibid.*
(2) *Ibid. n. 3.*
(3) *Ibid.*

prima ragione d' una maniera assai sensibile verso la fine del n. 4., dove arreca altresì la seconda ragione: *Non solum propter ipsam vitæ hujus mortalitatem et ignorantiam, et propter diei malitiam . . . sed etiam propter ipsum pulverem mundi hujus, qui per itinera consulendi, consulentium pedibus adhærescit, et damna quæ in ipsa negotiosissima dispensationis actione contingunt, quæ Dominus præstet ut cum lucris majoribus compensentur, quotidianam debemus habere pœnitentiam* (1). Chi non iscorge esser questa penitenza così perfetta, che assai giusti vi abbiano i quali di tal numero di penitenti esser non possano?

Finalmente ecco la terza specie. *Tertia actio est pœnitentiæ*, dice il santo Dottore, *quæ pro illis peccatis subeunda est, quæ legis decalogus continet, et de quibus Apostolus ait, Quoniam qui talia agunt, regnum Dei non possidebunt. In hac ergo pœnitentia majorem quisque in se severitatem debet exercere, ut a se ipso judicatus, non judicetur a Domino; sicut idem Apostolus ait: Si enim nos judicaremus, a Domino non judicaremur. Ascendat itaque homo adversum se tribunal mentis suæ, si timet illud quod oportet nos exhiberi ante tribunal Christi; ut illud recipiat unusquisque quod per corpus gessit, sive bonum, sive malum. Constituat se ante faciem suam, ne hoc ei postea fiat. Nam minatur hoc Deus peccatori, dicens: Arguam te,*

(1) *Ibid. n. 4.*

te , et ſtatuam te ante faciem tuam (1) .

Ho arrecato queſto teſto a lungo , da che contiene quaſi tante pruove , quante ne ſon le parole , che tutti i peccati che ci chiudon la porta del cielo , tutti quelli che noi dobbiamo in queſto mondo punire per tema, che Iddio non gli puniſca eternamente nell' altro , tutti quelli di cui dovremo render conto dinanzi al tribunale del ſovrano e terribil Giudice , tutti quelli che abbiam commeſſo nel corſo di queſta vita , tutti quelli che Iddio ci rinfaccerà nel gran dì del giudizio ſe colle noſtre lagrime non gli abbiam cancellati , tutti quelli in fine di cui abbiamo la vergogna e la confuſione ſchivato , in vece di dovernela anzi avere a fin di eſpiargli , erano ſommeſſi alla pubblica penitenza , di cui non ha dubbio , che S. Agoſtino in queſto luogo ragioni .

Finiamo . *Atque ita* , proſiegue il Santo , *conſtituto in corde judicio adſit accuſatrix cogitatio, teſtis conſcientia , carnifex timor . Inde quidam ſanguis animæ confitentis per lacrymas profluat . Poſtremo ab ipſa mente talis ſententia proferatur , ut ſe indignum homo judicet participatione corporis et ſanguinis Domini : ut qui ſeparari a regno cælorum timet per ultimam ſententiam ſummi Judicis , per eccleſiaſticam diſciplinam a ſacramento cæleſtis panis interim ſeparetur . Verſetur ante oculos imago futuri judicii , ut cum alii ac-* ce-

(1) *Ibid. n.* 7.

cedunt ad altare Dei, quo ipse non accedit, cogitet quam sit contremiscenda illa pœna, qua, percipientibus aliis vitam æternam, alii in mortem præcipitantur æternam (1). Dove si può chiarissimamente osservare, che tutti i peccati mortali meritavan la scomunica, e che tale scomunica sia la pubblica penitenza.

Questa osservazione serve a dovere spiegare un'altra pruova tratta dal libro della fede e de' costumi, dove lo stesso Padre i peccati che commettonsi dopo il battesimo in tre classi divisa; la cui prima tutti quelli comprende che meritano la scomunica, val quanto dire, siccome egli stesso lo spiegà, la pubblica penitenza. *Nisi essent*, egli dice, *quædam ita gravia, ut etiam excommunicatione plectenda sint, non diceret Apostolus: Congregatis vobis et meo spiritu tradere ejusmodi hominem Satanæ in interitum carnis, ut spiritus salvus sit in die Domini Jesu. Unde etiam dicit: Ne lugeam multos qui ante peccaverunt, et non egerunt pœnitentiam super immunditiam et fornicationem quam gesserunt. Item, nisi essent quædam non ea humilitate pœnitentiæ sananda, qualis in Ecclesia datur eis qui proprie pœnitentes vocantur, sed quibusdam correptionum medicamentis, non diceret ipse Dominus: Corripe eum inter te et ipsum solum: et si te audierit, lucratus es fratrem tuum. Postremo nisi essent quædam sine quibus hæc vita*

(1) *Ibid.*

non agitur, non quotidianam medelam poneret in oratione quam docuit (1).

Due cose in questo passo son chiare. La prima, che la scomunica con cui quì si dice, che doveano i gravi peccati esser puniti, altro che la pubblica penitenza non sia. La seconda, che tali gravi peccati sien tutti i mortali, i quali vengon chiamati *gravia*, per rapporto a' veniali. Imperocchè negar non si può, che quelli di cui S. Agostino nella seconda e nella terza classe favella, possano essere senza il ministero della Chiesa espiati.

E' egli vero, che il Padre Morino (2) ha spiegato la correzion fraterna, di cui quivi favellasi, della segreta penitenza de' peccati mortali. Ma oltre che questa spiegazione è pericolosa, da che il Figliuolo di Dio ha raccomandato la correzion fraterna a tutti, così a' laici che a' Sacerdoti; ed oltre che inudita cosa è, che il luogo della Scrittura, il qual ne fa un espresso comandamento, sia stato spiegato della remission de' peccati mortali; egli è oltracciò assai agevole il distruggere cotal congettura. Imperocchè non è ella altrimenti fondata che sopra ciò che i peccati del primo ordine sieno appellati *gravia*, e che sembri non potersi ciò intendere altro che de' tre capitali: laddove noi abbiam ravvisato, che tutti i peccati mortali sieno da S. Agostino con tal nome chia-

(1) *Id. de fid. et oper. c. 26. n.* 48.
(2) *Morin. lib.* 5. *c.* 1. *et* 31.

chiamati, e sopra tutto allorachè egli a' peccati veniali de' giusti gli oppone, siccome qui fa.

Ma per dover davvantaggio dissipare il sospetto di questo valente uomo, e per dovere un' altra pruova aggiugnere, che tutti i peccati giudicati mortali fosser colla penitenza espiati, egli è sufficiente mostrare, che S. Agostino abbiagli tutti giudicati degni della scomunica. Imperocchè negar non si può, che la scomunica non sia lo stesso che la pubblica penitenza. Ciò si è ormai osservato in quelle parole della lettera CCLXV. *Agunt etiam homines pœnitentiam, si post baptismum ita peccaverint, ut excommunicari, et postea reconciliari mereantur, sicut in omnibus Ecclesiis illi qui proprie pœnitentes appellantur* (1). Si può eziandio chiarissimamente ciò ravvisare nel XIX. capo del libro della fede e delle opere, dove egli in tal guisa ragiona contro l'error di coloro i quali confessavan sì bene dovere i tre peccati canonici essere alla pubblica penitenza sottoposti, ma avvisavano poter gli altri per via delle limosine esser rimessi, benchè non se ne facesse penitenza: *Qui opinantur cætera eleemosynis facile compensari; tria tamen mortifera esse non dubitant et excommunicationibus punienda, donec pœnitentia humiliore sanentur, impudicitiam, idololatriam, homicidium* (2). Egli è nel vero evidente 1. che tali persone non esentavan gli altri

B 2 pec-

(1) *S. Aug. Epist. 265. n. 7.*
(2) *Id. de fid. et oper. c. 19. n. 34.*

peccati dalla pubblica penitenza, se non perchè non gli giudicavan mortali; 2. che non ricorrevano ad alcuna penitenza segreta, ma alle limosine ed agli altri mezzi indipendenti dalle chiavi e dal ministero della Chiesa. Ciò di passaggio sia detto.

Ritorno al mio principal soggetto, e dico esser sì vero, che abbia S. Agostino tutti i peccati mortali giudicati degni della scomunica, che nella lettera CLIII. per dovergli da' veniali distinguere, di questa espressione si vale: *Etiamsi non tale sit quod a divinis removeri compellat altaribus* (1). E nel sermone CCCLI. per dire, che niun debbasi glorificare del non commetter peccati mortali, in tal guisa si esprime: *Ne quis . . . tamen superbire audeat, si nihil committat unde ab altaris communione separetur* (2).

S. Agostino avea tali espressioni tolto in presto da S. Cipriano nella spiegazion della quarta dimanda della orazion Dominicale, dove egli dice: *Nunc panem dari nobis quotidie postulamus; ne qui in Christo sumus, et Eucharistiam quotidie ad cibum salutis accipimus, intercedente aliquo graviore delicto, dum abstenti et non communicantes a cælesti pane prohibemur, a Christi corpore separemur* (3). Or S. Agostino nel IV. capo del libro *de bono perseverantiæ* spiega quel-

(1) *Id. Epist.* 153.
(2) *Id. Serm.* 351. *n.* 4.
(3) *S. Cypr. de orat. Dom. p.* 209.

quelle parole, *intercedente aliquo graviore delicto*, d' un peccato mortale.

Finalmente questo Padre nel I. libro del Simbolo ammirevolmente rafferma tutto ciò che finora abbiam detto, con queste parole che sono della maggiore evidenza: *Tenete viam bonam in præceptis Dei, ut baptismum custodiatis usque in finem. Non vobis dico quia sine peccato hic vivetis; sed sunt venialia, sine quibus vita ista non est... semel abluimur baptismate, quotidie abluimur oratione. Sed nolite illa committere, pro quibus necesse est ut a Christi corpore separemini; quod absit a vobis. Illi enim quos videtis agere pœnitentiam, scelera commiserunt, aut adulteria aut aliqua facta immania; inde agunt pœnitentiam. Nam si levia peccata ipsorum essent, ad hæc quotidiana oratio delenda sufficeret. Ergo tribus modis dimittuntur peccata in Ecclesia, in baptismate, in oratione, in humilitate majore pœnitentiæ* (1). Alla evidenza di cotal pruova non si può nulla aggiugnere.

(1) *Id. de Symbol. c. 7. et 8. n. 14. 15.*

§. III.

Confutazion del ſentimento del Padre Morino ſopra i peccati mortali, che erano anticamente alla pubblica penitenza ſommeſſi.

Il Padre Morino pretende, che per lo ſpazio de' quattro primi ſecoli i ſoli tre celebri peccati, della idolatria, dell' omicidio e dell' adulterio foſſero alla pubblica penitenza ſoggetti. Egli in chiari termini lo afferma nel V. libro della ſua dotta opera ſulla penitenza al capo II. n. 18.: e ſi forza di moſtrarlo in tutto quel capo, e nel precedente altresì. Nondimeno nel IV. capo egli confeſſa, che anche nel IV. ſecolo furon condannati a pubblica penitenza alcuni altri peccati, cui i Padri della Chieſa ſiccome enormiſſimi giudicavano: ma pretende, che queſti foſſero peccati eſteriori e corporali. Dal numero 6. fino al 10. egli ſi da inutilmente la briga di ſpiegare un paſſo di S. Ceſario d' Arles, cui egli reputa eſſere di S. Agoſtino, il quale in grave imbarazzo lo mette. Nel capitolo V. egli afferma, che nel progreſſo del tempo furon ſottopoſti alla pubblica penitenza tutti i delitti cui le leggi colla morte punivano. Nel XXXI. e' tal materia ripiglia, e ſi sforza di dover moſtrare, con vie maggior ordine che non avea fatto innanzi, che per li peccati mortali che della prima claſſe non erano, una ſegreta penitenza vi aveva.

Le convincenti pruove che ho già tratte da S. Ago-

S. Agoſtino, mi dan luogo di ſupporre, che ſe la diſciplina della Chieſa ſi è ſopra tal punto cangiata, ciò abbia dovuto avvenire alcuni anni appreſſo al tempo in cui quel Santo Dottore ſcrivea. Imperocchè qualunque sforzi faccia il Padre Morino per doverlo mettere nel ſuo partito, egli il truova ſempre nel ſuo cammino. Una ſola difficoltà alquanto conſiderevole vi s' incontra; e lo snodamento erane ſtato recato alla pagina 159. della Tradizion della Chieſa ſulla penitenza, impreſſa nel 1644., val quanto dire ſette anni avanti l' opera del Padre Morino, la quale nel 1651. uſcì alla luce.

Dunque per doverci aſſicurare ſe il cangiamento di che ſi tratta ſia in effetti accaduto, fa d' uopo eſaminar ſe gli antichi abbian detto, che i peccati mortali, da cui vien l' anima ad un ſol colpo uccisa, e i quali le fan perdere lo Spirito ſanto e la giuſtizia, foſſero eſpiati per via d' alcun' altra penitenza dalla pubblica diverſa. Il Padre Morino confeſſa, che Tertulliano nel libro della penitenza altro che della pubblica non favella. *Tam frequens et fervens Tertullianus*, così egli dice, *in exhortatione ad publicam confeſſionem et pœnitentiam, ut privatæ pœnitentiæ oblitus videatur, et difficillimum sit ex eo secretam pœnitentiam aſtruere, quæ publice imperata non sit et publicæ conjuncta* (1). Noi dunque non abbiamo altro a dover fare che

 rav-

(1) *Morin. lib. 5. de pœnit. c. 12. n. 1.*

ravvisar quali sieno i peccati, cui questo Scrittore alla pubblica penitenza sommette.

Ora Tertulliano nel III. capo del libro della penitenza, tutti i peccati in corporali e spirituali divide: *Perstringere non pigebit delictorum quædam esse carnalia, idest corporalia, quædam vero spiritalia* (1). E appresso in questi termini tal divisione egli giustifica: *Quod delictum omne aut agitur, aut cogitatur; ut corporale sit quod in facto est; quia factum, ut corpus, et videri et contingi habet: spiritale vero, quod in animo est, quia spiritus neque videtur, neque tenetur*. Non può la divisione esser più generale. Ella fino i peccati di pensiero e di desiderio comprende: e tuttavia Tertulliano per gli uni e per gli altri una stessa penitenza riconosce. *Omnibus ergo delictis*, nel IV. capo egli dice, *seu carne, seu spiritu, seu facto, seu voluntate commissis, qui pœnam per judicium destinavit, idem et veniam per pœnitentiam spopondit* (2).

Il Padre Morino (3) confessa, che Tertulliano in questo luogo della pubblica penitenza favella: ed egli il mostra altresì, perciocchè ne ha mestieri per far vedere, che anche i peccati segreti erano con tal sorta di penitenza puniti. Ora essendomi questa parte conceduta, io ho pur tutto il resto; avvegnachè Tertulliano affer-

(1) *Tertull. de pœnit. c.* 3.
(2) *Ibid. c.* 4.
(3) *Morin. lib.* 5. *c.* 12. *n.* 1. *et* 2.

fermi eſſer la pubblica penitenza preſcritta per tutti i peccati che meritano la morte eterna, *qui pœnam per judicium deſtinavit etc.* E vuolſi bene oſſervare ciocchè de' peccati di penſiero particolarmente egli dice: *Quid quod voluntas facti origo eſt? . . . Cum ergo facti origo eſt, non tanto potior ad pœnam eſt, quanto principalis ad culpam? Quæ ne tunc quidem liberatur, cum aliqua difficultas perpetrationem ejus intercipit. Ipſa enim ſibi imputatur, nec excuſari poterit per illam perficiendi infelicitatem, operata quod ſuum fuerat* (1).

Nel VII. capo dopo aver favellato della cura del demonio nel tentare i fedeli che han ricevuto il battesimo, *obſervat, oppugnat, obſidet*, dove è ben chiaro, che sì fatte tentazioni non ſolamente i tre celebri peccati riſguardino, ma in general tutti quelli che poſſono far perdere la grazia e l' innocenza; dopo ciò, dico, aggiugne eſſer la miſericordia di Dio così grande, che abbia egli voluto ſtabilir la penitenza per guarir le mortali ferite appreſſo il batteſimo. Or ſi vedrà qual penitenza ſia queſta: *Hæc igitur venena ejus providens Deus, clauſa licet ignoſcentiæ janua, et intinctionis ſera obſtructa, aliquid adhuc permiſit patere. Collocavit in veſtibulo pœnitentiam ſecundam, quæ pulſantibus patefaciat, ſed jam ſemel, quia jam ſecundo; ſed amplius numquam, quia proxime fruſtra* (2).

Tut-

(1) *Tertull. de pœnit. c.* 3.
(2) *Ibid. c.* 7.

Tutti convengono, e 'l Padre Morino più che alcun altro, che questa penitenza, la quale una sola volta accordavasi, sia senza dubbio la pubblica. Tuttavia tal penitenza è il rimedio di tutti i peccati appresso il battesimo, ed è il solo. Donde procede, che questo autore nel capitolo IX. anche di tal penitenza dica queste parole: *Hujus pœnitentiæ secundæ et unius quanto in arcto negotium est, tanto operosior probatio est* (1). Non fa altro mestieri che leggere tutto intero tal capitolo, dove egli fa la descrizion degli esercizj della pubblica penitenza, ed anche il seguente dove egli ribatte le ragioni di coloro cui il timor d' una confusione e d' una pubblica umiliazione tratteneva dal dovervisi sommettere, per esser persuaso, che Tertulliano non riconosceva altre vie per dovere espiare i delitti o i peccati che meritano una eterna pena. Ciò apparisce anche assai chiaramente in quello che egli dice al principio del XII. capo: *Si de exomologesi retractas, gehennam in corpore considera, quam tibi exomologesis extinguet; et pœnæ prius magnitudinem imaginare, et de remedii adeptione non dubites* (2). Questa è una ragione che non è particolar per coloro i quali abbiano alcuno de' tre delitti commesso: ella è per tutti coloro che ne han commesso di quelli che meritano l' inferno. Tutti adunque alla pubblica penitenza eran soggetti. For-

(1) *Ibid. c.* 9.
(2) *Ibid. c.* 12.

Forse Tertulliano divenuto Montanista men chiaramente favellerà. Ma chi è che metta in dubbio doversi aver più riguardo a ciò che egli scriveva per edificar la Chiesa, che a ciocchè poscia egli scrisse per combatterla e per infamarla? Contuttociò nulla havvi a temere. Solamente avverto, che nel libro della purità, dove egli proccura di togliere alla Chiesa la potestà di rimettere i peccati, egli sovente e in due essenziali punti si contraddice; e che solamente coloro i quali non han mai tentato di legare il di lui sistema, non ne abbian potuto osservar la confusione e 'l disordine. Essendo così io mi dichiaro, che non imprendo a doverlo con se stesso accordare: ma sostengo, che egli fa chiaramente per me, anche allora che contraddicesi: e questo è ciò che or si verrà esaminando.

Nel II. capo di quel libro, due sorte di peccati, e due sorte di penitenze egli distingue: *Causas pœnitentiæ delicta condicimus. Hæc dividimus in duos exitus. Alia erunt remissibilia, alia irremissibilia. Secundum quod nemini dubium est alia castigationem mereri, alia damnationem. Omne delictum aut venia expungit, aut pœna ex damnatione* (1). Lo stesso egli ripete nel progresso: e favellane altresì nel IV. capo, e verso la fine del XIII. in questi termini: *Salva illa pœnitentiæ specie post fidem, quæ aut levio-*

ri-

(1) *Id. de pudicit. c. 2.*

ribus delictis veniam ab Episcopo consequi potest, aut majoribus et irremissibilibus a Deo solo (1).

Per questi peccati remissibili, e cui Tertulliano appella minori, il Padre Morino intende i peccati mortali meno orribili e men gravi che i tre capitali. Questo è il fondamento del suo sistema nel II. capo del V. libro, e nel XXXI. dello stesso libro, dal numero 24. insino al fine: ed io convengo avervi in ciò alcuna verisimiglianza. Imperocchè Tertulliano nel capitolo IX. mette tra que' piccioli peccati una collera ingiusta e alquanto lunga, uno sdegno sospinto fino a dare alcuni colpi, gl'imprudenti e temerarj giuramenti, i mancamenti di parola, e le menzogne di necessità. E nel capo VII. dove egli più chiaramente favella, mette tra que' peccati del second' ordine lo avere assistito agli spettacoli del Circo, del Teatro, dello Stadio e dell' Arena; lo aver contribuito alla idolatria d' altrui, lo aver consultato gl' indovini, e l' essersi contro i proprj Pastori ribellato. Ora il Padre Morino nel capitolo XXXI. n. 24. 25. e 27. è d' accordo, che la penitenza per tali peccati altra non fosse che la pubblica. E in effetti le parole di Tertulliano sembrano convincenti: *Ob tale quid extra gregem datus est ...., debet requiri atque revocari* (2). Dopo ciò è assai facile la conseguenza, che

(1) *Ibid. c.* 18.
(2) *Ibid. c.* 7.

che tutti i peccati mortali, anche quelli del secondo' ordine, venisser colla pubblica penitenza guariti.

Ma, dice il Padre Morino, ciò tra' Montanisti non praticavasi. Tale è la questione: ed io sostengo, che tra' Cattolici era del pari; conciossiachè non sembri, che essi abbiano in ciò rimproverato agli eretici la lor singularità e la loro durezza; nè che quelli abbian rimproverato a' Cattolici la lor mollezza e la loro indulgenza; e conciossiachè per contrario sembri, che Tertulliano in tal punto la lor condotta appruovi.

Che se d' un' altra maniera pongasi quest' autore ad esame, ed un altro torno gli si voglia dare, siccome bene si può, io avrò ancora lo stesso vantaggio. Imperocchè secondo il Padre Morino nel libro V. al capitolo XXXI. n. 24. e 27. la Chiesa metteva in pubblica penitenza tutti coloro che eran colpevoli de' peccati, cui irremisibili i Montanisti credevano. E avanti di doverne chiare pruove addurre, debbo avvertire esser potuto accadere, che Tertulliano alcuni di que' peccati tra' veniali abbia posto. Ma ciò non fa nulla; avvegnachè egli non credessegli mortali, da che in tal grado mettevagli. In effetti al capitolo XIX. del libro *de pudicitia*, e' tutti gli chiama *delicta quotidianae incursionis, quibus omnes sumus obnoxii . . . ut si nulla sit venia istorum, nemini salus competat* (1). E nel VII. egli afferma, che tali pec-ca-

(1) *Ibid. c. 19.*

cati non uccidono l'anima; e che coloro che gli commettono, sono persone smarrite come la pecora del Vangelo, ma non già sono morte: *Quia et ovis non moriendo, sed errando, et drachma non intereundo, sed latitando perierunt. . . . . Bene interpretaberis parabolam, viventem adhuc revocans peccatorem* (1). E nel progresso egli assai si estende per dover mostrare, che se il peccator fosse morto, e' non si potrebbe far più nella Chiesa rientrare.

Ciò supposto, certa cosa è, che Tertulliano nel capitolo XIX. pone altri peccati diversi da' tre enormi tra gl' irremissibili. *Sunt contraria istis*, egli dice, *ut graviora et exitiosa, quæ veniam non capiant, homicidium, idololatria, fraus, negatio, blasphemia, utique et mœchia, et fornicatio, et si qua alia violatio templi Dei* (2). Dove egli è certo, che per la voce *fraus* egli intenda il latrocinio, siccome egli stesso nel I. capo del libro dell' idolatria lo spiega. Ed aggiugne un carattere comune a tutti gli altri peccati irremissibili, cui egli non nomina; e questo è che niun possa commettergli senza perdere la qualità di figliuolo di Dio: *Hæc non admittet omnino qui natus ex Deo fuerit; non futurus Dei filius, si admiserit* (3). Il che a tutti i peccati mortali assolutamente conviene.

Nel capo XVIII. egli dice niuna ecclesiasti-ca

(1) *Ibid. c. 7.*
(2) *Ibid. c. 19.*
(3) *Id. de Idololatr. c. 1.*

ta comunione doversi tener con coloro di cui S. Paolo nella prima lettera a' Corintj favella: *Communicationem ecclesiasticam causis ejusmodi negandam* (1). Ora S. Paolo vieta a' Corintj di dover mangiare con peccatori colpevoli anche d'altri delitti che que' tre celebri non sono: *Si is qui frater nominatur, est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax* (2). Adunque l' avarizia, l' atroce maldicenza, l' ebbrezza e la rapina eran delitti che i Montanisti non perdonavano. E ciò è ben chiaro dalla replica di Tertulliano alla risposta de' Cattolici, che ciò de' peccatori impenitenti intendevasi: perciocchè egli tosto soggiugne tal soluzione non avere niun fondamento nella Scrittura, avvegnachè S. Paolo non abbia detto non doversi ricever coloro che di tali peccati fosser colpevoli, se innanzi non avessero colla testa terso le scarpe e le calze de' fedeli, *nisi postquam caligas fratrum volutando detersérint*: motto insipido; ma che indica la pubblica penitenza, senza cui coloro che eran caduti in alcuni di que' peccati, non erano nella Chiesa ricevuti.

Finalmente nel capo XVI. egli novera tra' peccati cui gli uomini perdonar non possono, tutti quelli di cui S. Paolo dice, che coloro che gli commettono, non debbano a niun patto il regno di Dio possedere; il che tutti i peccati mor-

(1) *Id. de pudicit. c.* 18.
(2) 1. *Cor. V.* 11.

mortali comprende. Ed egli è noto, che in questo luogo i ladroni, gli avari, i maldicenti, gli ubbriachi e i rapitori delle sostanze d'altrui, del pari che gli adulteri e gli abbominevoli vi son nominati. E da che S. Paolo aggiugne: *Et hæc quidem fuistis: sed abluti estis, sed sanctificati estis*; Tertulliano inferisce non potersi cotali peccati rimettere fuorchè nel battesimo, e appresso ciò essere irremisibili: *Quanto delicta ista ante lavacrum accepta facit, tanto post lavacrum irremissibilia constituit* (1). Avendo adunque il Padre Morino siccome una certa massima stabilito, che nella Chiesa faceasi pubblica penitenza per tutti i peccati che i Montanisti reputavano irremisibili, egli ne siegue, che per tutti i peccati mortali quella si facesse; concossiachè i Montanisti avvisassero tutti i peccati mortali essere irremisibili, e concossiachè se alcuni ne rimettessero, non gli giudicasser mortali.

Origene men ci dovrà occupare: ma egli non ci sarà men favorevole. Nella XV. Omelia sul XXV. capo del Levitico, spiegando egli allegoricamente ciocchè quivi sta detto delle case poste nella città, le quali non poteano dopo l'anno della vendita essere riscattate, e delle case poste nelle ville, cui era sempre permesso riscattare al tempo del Giubbileo; in tal guisa de' peccati mortali e de' veniali, e della pe-

(1) *Ibid. c.* 16.

penitenza degli uni e degli altri favella : *Si nos aliqua culpa moralis invenerit , quæ non in crimine mortali , non in blasphemia fidei , sed vel in sermonis vel in morum vitio consistat ; hoc est vendidisse domum quæ in agro est . . . Hæc ergo venditio et hujuscemodi culpa semper potest reparari , nec aliquando tibi interdicitur de commissis hujusmodi pænitudinem agere . In gravioribus enim criminibus semel tantum pænitentiæ conceditur locus : ista vero communia , quæ frequenter incurrimus , semper pænitentiam recipiunt , et sine intermissione redimuntur* (1) .

La division de' peccati in veniali , i quali sovente accadono , i quali possono sempre essere perdonati , e di cui deesi far sempre penitenza ; e in mortali , i quali uccidon l'anima , i quali sono di una estrema gravezza , e i quali non debbonsi a niun patto commettere , o i quali non debbonsi più commettere appresso la penitenza ; tal divisione ; dico , non può più chiara essere nè più retta . La penitenza de' peccati mortali , la quale una sola volta concedesi , altro che la pubblica penitenza esser non può . Tutti i savj ne convengono . Il Padre Morino , ed il Padre Petavio in particolare non ne han dubbio ; l'uno nel V. libro della penitenza al capitolo XXXI. n. 22. , e l'altro nelle sue note sopra S. Epifanio (2) .

(1) *Origen. Hom.* 15. *in cap.* 25. *Levitic. tom.* 2. *pag.* 262. *n.* 2.

(2) *Pag.* 239.

Ma ammirevol coſa è, che queſti due grandi uomini non abbiano un groſſiero errore oſſervato nel paſſo d'Origene tale che eſſi l'han citato; perciocchè amendue han letto, *mortalis*, in vece di *moralis*. Ciò ha dato ad amendue occaſion di diſtinguere due ſpecie di peccati mortali, di cui gli uni foſſero alla pubblica penitenza ſoggetti, e gli altri colla ſegreta veniſſer purificati. L' errore dalla parte de' copiſti o degli ſtampatori fu agevole, da che non conſiſte che nell' aggiunta d' una ſola lettera; e v' ha chi ſoſtiene avervi delle edizioni dove quella lettera non ſi truova. (Veggaſi la pagina 255. e 256. della Frequente comunione.) Comecchè di ciò ſia, sì fatto errore è almen manifeſto; da che una evidente contraddizion v' ha in queſte parole, *culpa mortalis, quæ non in crimine mortali conſiſtat*; avvegnachè ſia impoſſibile moſtrar, che alcuno antico abbia poſto differenza tra *culpa mortalis* e *crimen mortale*. Davvantaggio Origene ſpiega egli ſteſſo che coſa ſia *culpa moralis* con quelle parole, *quæ vel in ſermonis vel in morum vitio conſiſtat*. Finalmente ella ſarebbe una ſtrana morale, chiamar peccati mortali, *iſta communia quæ frequenter incurrimus*, e di tali peccati affermare, che *ſine intermiſſione redimuntur*. Ora riſtabilendo queſto paſſo della guiſa che noi lo abbiam citato, toglieſi al Padre Morino il ſuo cavallo di battaglia, e ſenza difeſa egli rimane.

Quanto a S. Cipriano, io confeſſo, che non avendo egli ſcritto che per gli urgenti biſo-

sogni della sua Chiesa, la qual dalle persecuzioni al di fuori e al di dentro era afflitta, e dalle turbolenze cagionate da alcuni rilassati Sacerdoti, e dalla impazienza de' penitenti, e dalla poco esattezza de' Martiri; quindi non ha egli d'altre cose favellato, che delle differenti specie d'idolatria, e della necessità di doverne far penitenza. Ma deesi altresì convenire, che egli della pubblica penitenza sempre favelli, e che non dia il menomo motivo, che possa far giudicare avervene alcun'altra per gli altri delitti avuta: e ciò sarebbe sufficiente.

Nondimeno ecco alcuna cosa di più positivo. 1. Nel Trattato *de Lapsis* egli dice doversi far penitenza secondo le regole della Chiesa per li peccati di pensiero; ed uno esempio ne arreca: *Quanto et fide majores et timore meliores sunt qui, quamvis nullo sacrificii aut libelli facinore constricti, quoniam tamen de hoc vel cogitaverunt, hoc ipsum quod Sacerdotes Dei dolenter et simpliciter confitentes exomologesim conscientiæ faciunt, animi sui pondus exponunt, salutarem medelam parvis licet et modicis vulneribus exquirunt* (1). Con questo esempio egli esorta a far pubblica penitenza coloro che son colpevoli d'aver preso attestati da' Magistrati, o d'essersi fatti scrivere sopra i loro registri come se stati fossero della religion degl' Imperadori. Adunque ridicola cosa sarebbe il dover

 quel-

(1) S. Cypr. de Lapf. p. 190.

quelle parole d' una segreta penitenza intendere: e per conseguente la pubblica penitenza anche fino a' peccati di pensiero estendevasi.

2. Lo stesso Padre in due delle sue lettere afferma, che faceasi in pubblico penitenza per peccati assai minori della idolatria, e i quali l'onor di Dio direttamente non risguardavano. *Cum in minoribus delictis*, egli dice nella lettera XI., *exomologesis fiat*, *inspecta vita ejus qui agit pœnitentiam*, *nec ad communicationem venire quis possit*, *nisi prius illi ab Episcopo et Clero manus fuerit imposita*; *quanto magis in his gravissimis* (1)? Della stessa espressione egli si val nella lettera IX. *Cum in minoribus peccatis etc.* (2). Con che è certo, che egli non intenda l'adulterio e gli altri delitti d' impurità, da che questi eran da lui giudicati più gravi e più orribili, che quello de' Libellatici: *Quanto multo et gravior et pejor sit mœchi quam libellatici causa*, *cum hic necessitate*, *ille voluntate peccaverit* (3); e da che egli assicura, che i suoi antecessori tanto orrore ne concepivano, che avean per sempre negato la riconciliazione a coloro che n' eran colpevoli: *Dandam pacem mœchis non putaverunt*, *et in totum pœnitentiæ locum contra adulteria clauserunt* (4). Meno ancora per quelle parole *minoribus delictis* può inten-

(1) *Id. Epist.* 11. *p.* 21.
(2) *Id. Epist.* 9. *p.* 18.
(3) *Id. Epist.* 52. *p.* 72.
(4) *Ibid.*

tendersi l'omicidio; avvegnachè non apparisca, che anche a tal delitto fosse stata fatta grazia, e avvegnachè questo fosse, anche al tempo di S. Gregorio di Nissa, condannato a ventisette anni di penitenza.

Ora egli è chiaro imprima, che tali minori peccati venivano espiati colla pubblica penitenza espressa con quelle parole: *Pœnitentia agatur justo tempore, et exomologesis fiat, inspectà vita ejus qui agit pœnitentiam*. Donde siegue, che altri peccati vi aveano minori de' tre gran delitti, i quali alla pubblica penitenza erano sottoposti. Secondamente men chiaro non è, che chiunque avesse meritato d'essere dall' altare e da' santi misteri separato, e per conseguente chiunque d'alcun peccato mortale fosse colpevole, non poteva essere rimesso nella comunion del corpo di Gesu' Cristo e de' suoi fedeli, fuorchè per via della pubblica imposizion delle mani del Vescovo: *Nec ad communicationem venire quis possit, nisi prius illi ab Episcopo et Clero manus fuerit imposita*. Adunque, secondo S. Cipriano, tutti i peccati mortali eran colla pubblica penitenza espiati.

I Vescovi di Spagna nel Concilio d'Elvira un gran numero di pruove della stessa cosa ne somministrano. Nel Canone XX. essi scomunicano i laici i quali prestassero ad usura dopo la proibizione lor fattane: nè questi tali potevano dopo ciò essere riconciliati fuorchè per via della pubblica penitenza (1). Nel Canone L. scomuni-

(1) *Conc. Eliberit. Can. 20. Conc. tom. 1. p. 973.*

nicano coloro che co' Giudei mangerebbero (1). Il Canone LIV. condanna a tre anni di penitenza i padri e le madri che dopo avere le lor figliuole in matrimonio promesse, rivocassero la lor parola: *Qui fidem fregerint sponsaliorum* (2). Il Canone LXXIII. condanna ad una penitenza lunga quanto la vita, e senza speranza d' assoluzione, i delatori che avessero accusato altrui d' alcun delitto meritevol di morte; e che fosse stato in effetti con tal pena punito. E perchè altri non dica, come fa il Padre Morino (3), essere ciò stato solamente a cagion dell' omicidio stabilito, ecco ciocchè siegue: *Si levior causa fuerit, intra quinquennium accipere poterit communionem* (4). Per disposizion del Canone LXXIV. doveano i falsi testimonj per cinque anni far penitenza (5): e per disposizion del Canone LXXIX. i fedeli che giuocavano a' dadi, almen per un anno far la doveano: *Si emendatus cessaverit, post annum poterit reconciliari communioni* (6). Ecco assai esempj di peccati mortali alla pubblica penitenza soggetti, che non sono del numero de' tre enormi, a cui il Padre Morino quella vuol limitare.

Il

(1) *Ibid. Can.* 50. *p.* 976.
(2) *Ibid. Can.* 54.
(3) *Lib.* 5. *c.* 2. *n.* 15.
(4) *Ibid. Can.* 73. *p.* 978.
(5) *Ibid. Can.* 74.
(6) *Ibid. Can.* 79. *p.* 979.

Il I. Concilio d' Arles al Canone XIV. condanna coloro che falsamente i lor fratelli accusassero, a dovere per tutto il resto de' loro giorni far penitenza: *Qui falso recusant fratres suos, placuit eos usque ad exitum non communicare* (1). E sicuramente il Padre Morino si è ingannato limitando ciò nel luogo che ho citato di sopra, alle deposizioni che poteano far condannare alcun uomo alla morte; avvegnachè il motivo perchè fu quel Concilio raunato, che era lo scisma de' Donatisti, ed il XIII. Canone dove sono scoperte e condannate le lor calunnie contro Ceciliano e contro Felice ordinatore di lui, faccian chiaramente vedere, che nel Canone XIV. si tratti de' Donatisti, il cui disegno non era di far morire Ceciliano nè i di lui ordinatori, ma di fargli solamente deporre.

S. Basilio mette i ladroni in pubblica penitenza (2). Ed egli è uno ingannarsi all' estremo il rispondere, che ciò s' intenda di coloro che rubbano a mano armata e nella disposizion di uccidere. Perciocchè tali ladroni eran come gli omicidi puniti; secondochè apparisce dalla lettera canonica di S. Gregorio di Nissa: laddove S. Basilio un solo anno di penitenza a quelli impone, se essi confessino il lor delitto avanti di doverne esser convinti. E S. Gregorio Taumaturgo (3) avanti di lui aveva nel II. Ca-

(1) *Conc. Arelat. I. Can.* 14. *ibid. p.* 1428.
(2) *S. Basil. Epist.* 217. *Can.* 61. *tom.* 3. *p.* 327.
(3) *S. Greg. Thaumat. Can.* 2. *p.* 38.

Canone condannato il ladroneccio, cui alcune persone avean fatto, ritenendo presso di se le bagaglie che i barbari aveano involato, e che per alcuna occasione avean lasciato.

Per dover tornare a S. Basilio, egli ne' Canoni LXIV. e LXXXII. mette gli spergiuri a penitenza (1); e nel Canone LXVI. vi mette coloro che scavan le tombe, τυμβωρύχους (2). E' egli vero, che il Padre Morino (3) sostiene essere lo spergiuro una specie d' apostasia, e la ricerca delle tombe una specie di fornicazione. Ma quanto al primo articolo, egli è prendere un atto di religione per la rinunzia alla religione: e quanto al secondo, io confesso, che il Padre Morino aveane trovato una picciola occasione nella lettera di S. Gregorio di Nissa, il quale afferma il tempo della penitenza di tali persone esser lo stesso che quello della penitenza de' fornicatori. Ma ciò non è sufficiente per doverne inferire, che il lor peccato sia una sorta di fornicazione, *quod quasi fornicatio videatur*, siccome il Padre Morino si esprime.

Questo savio uomo mi somministra anche contro se stesso una pruova che a S. Basilio ha rapporto: Imperocchè egli dice, che gli antichi Canoni, e in particolar gli Apostolici e quelli di S. Basilio, comandino di mettere in pubblica penitenza i laici colpevoli degli stessi peccati

---

(1) *S. Basil. Can.* 64. *et* 82. *p.* 327. 330.
(2) *Ibid. Can.* 66. *p.* 327.
(3) *Lib.* 5. *c.* 2. *n.* 13. 14.

cati per cui erano i Cherici o depoſti o delle lor funzioni ſoſpeſi. *Demonſtravimus*, egli dice, *Canones antiquos propter idem crimen laicum in pœnitentiam retrudere*, *et clericum ab officio deponere* (1). Or certa coſa è, che i Cherici eran depoſti o ſoſpeſi anche per altri peccati diverſi da' tre di cui ſi tratta. Gli ſteſſi termini de' Canoni ſon generali, e ſembrano eſtenderſi a tutti i peccati mortali. *Si quis*, dice il LXXVI. Canone del Concilio d' Elvira, *Diaconum ſe permiſerit ordinari, et poſtea fuerit detectus in crimine mortis quod aliquando commiſerit; ſi ſponte fuerit confeſſus, placuit eum, acta legitima pœnitentia, poſt triennium accipere communionem. Quod si alius detexerit, poſt quinquennium, acta pœnitentia, accipere communionem laicam debere* (2). Il IV. Canone del I. Concilio di Valenza nel 73[illegible]. della ſteſſa guiſa ſi eſprime: *Quicumque ſub ordinatione vel Diaconatus, vel Presbyterii, vel Epiſcopatus, mortali crimine dixerint ſe eſſe pollutos, a ſupradictis ordinationibus removendos, reos ſcilicet vel rei confeſſione, vel mendacio falſitatis* (3).

Venghiamo a S. Ambrogio. Egli ne'due libri della penitenza altro che della pubblica non favella;e nondimeno favellane come del ſol rimedio di tutti i peccati commeſſi dopo il batteſimo. Donde procede, che nel II. libro al capo XI. egli affer-

(1) *Morin. lib.* 5. *c.* 11. *n.* 1.
(2) *Conc. Elliberit. Can.* 76. *Conc. tom.* 1. *p.* 976.
(3) *Conc. Valent. I. Can.* 4. *Conc. tom.* 2. *p.* 905.

afferma, che se il Figliuolo di Dio non avesse tal rimedio stabilito, non potrebbe reputarsi strano, che fino all'estremo si differisse il battesimo: *Bona ergo pœnitentia, quæ si non esset, omnes ad senectutem differrent ablutionis gratiam* (1). E comechè chiara cosa sia, che egli favelli della pubblica penitenza, ecco pur nello stesso capo di che doverne i più ostinati convincere: *Melius est ergo tunc quiescere, cum exercere non queas opera pœnitentiæ, ne in ipsa pœnitentia fiat quod postea indigeat pœnitentia. Quæ si semel fuerit usurpata, nec jure celebrata, nec prioris fructum obtinet, et aufert usum posterioris* (2).

Difficil cosa è trovar nulla di più espresso, che queste parole dello stesso Padre nel capitolo XVI. del I. libro: *Si quis occulta crimina habens, propter Christum tamen studiose pœnitentiam egerit, quomodo ista recipit, si ei communio non refunditur? Volo veniam reus speret, petat eam lacrymis, petat gemitibus, petat populi totius fletibus . . . teneat pedes brachiis, osculetur osculis, lavet fletibus* (3). Egli è anche da recar meraviglia, che S. Ambrogio invitando i peccatori alla pubblica penitenza, non faccia parola fuorchè di coloro che abbian segreti peccati commesso. Ma egli da quelle parole del Figliuolo di Dio, che *coloro che abbandoneranno qualche cosa per lo suo servigio, fin da questa vita*

(1) *S. Ambr. lib. 2. de pœnit. c. 11. n. 98.*
(2) *Ibid. n. 104.*
(3) *Id. lib. 1. c. 16. n. 90.*

vita un' abbondevol ricompensa ne riceveranno, vuol moſtrare, che i peccatori fin da queſta vita debbano eſſere riconciliati. E perchè i pubblici peccatori, o ſien coloro che erano ſtati convinti, a mal grado di loro in pubblica penitenza eran poſti, egli a fin di rendere la cauſa vie più favorevole, favella di coloro che volontariamente l' abbracciavano, ed i cui peccati noti non erano.

La pruova che ſi può trarre dal capitolo IX. del II. libro, aſſai rincalzante mi ſembra. Quivi S. Ambrogio delle falſe penitenze ragiona. *Eos qui pœnitentiam agunt*, egli dice, *hoc ſolum pœnitere non debet, ne ipſius pœnitentiæ agant pœnitentiam. Nam plerique futuri ſupplicii metu, peccatorum ſuorum conſcii, pœnitentiam petunt; et cum acceperint, publicæ ſupplicationis revocantur pudore. Hi videntur malorum petiiſſe pœnitentiam, agere bonorum* (1). Queſte parole, *publicæ ſupplicationis*, la pubblica penitenza chiaramente diſegnano: e queſte altre, *futuri ſupplicii metu*, non men chiaramente indicano tutti i peccati che meritano la dannazione eterna, e per conſeguente tutti quelli che chiamiam mortali.

Ma io non ſo ſe altri poſſa reſiſtere a ciò che dice queſto Padre nel X. capo dello ſteſſo libro: *An quiſquam ferat, ut erubeſcat Deum rogare, qui non erubeſcis rogare hominem? Et pu-*

(1) *Ibid. lib. 2. c. 9. n. 86.*

pudeat te Deo supplicare quem non lates; cum te non pudeat peccata tua homini quem lateas, confiteri? An testes precationis et conscios refugis, cum si homini satisfaciendum sit, multos necesse est ambias, obsecres ut dignentur intervenire? .. Hoc ergo in Ecclesia facere fastidis, ut Deo supplices, ut patrocinium tibi ad obsecrandum sanctæ plebis requiras, ubi nihil est quod pudori esse debeat, nisi non fateri, cum omnes simus peccatores; ubi ille laudabilior, qui humilior; ille justior, qui sibi abjectior (1). Egli è più che certo, che S. Ambrogio anche quì della pubblica penitenza favelli. Ma chi è che ravvisi, che egli i soli tre gran delitti vi sottoponga? Non è egli per contrario ben chiaro, che le di lui ragioni sieno egualmente per tutti coloro che ne han commesso de'mortali, e che debbono a Dio soddisfare, ed a cui fa d'uopo sforzarsi di dover la giustizia di lui colle proprie lagrime, e con quelle della Chiesa placare?

Tuttavia se altri non sia che semplicemente commosso da ciocchè finora ho detto, ecco con che doverne torre per forza il consenso. *Merito reprehenduntur*, così egli dice un poco più sotto nello stesso capo, *qui sæpius agendam pœnitentiam putant, quia luxuriantur in Christo. Nam si vere agerent pœnitentiam, iterandam postea non putarent; quia sicut unum baptisma, ita una pœnitentia, quæ tamen publice agitur* (2). Io reputo

(1) *Ibid. c.* 10. *n.* 91.
(2) *Ibid. n.* 95.

to, che appresso ciò non si metterà in dubbio, che S. Ambrogio della pubblica penitenza ragioni. Ma veggiamo quali peccati egli vi sommetta: *Nam quotidiani nos debet pœnitere peccati: sed hæc delictorum leviorum, illa graviorum.* Ciò è decisivo. E per dover mostrare, che per que' peccati, cui egli oppone alle colpe leggiere e di ciascun dì, egli intenda tutti quegli che fan perdere l' innocenza del battesimo, e cui fa d' uopo colla penitenza espiare, immediatamente appresso aggiugne: *Facilius autem inveni qui innocentiam servaverint, quam qui congrue egerint pœnitentiam.*

Che se noi ci facciamo più sopra di S. Ambrogio, potremo far lo stesso ragionamento sopra quel passo d' Erma: *Quoniam cogitationes præcordiorum novit Deus, et scit infirmitatem hominum, et multiplicem nequitiam Diaboli, quæ molitur aliquid sinistri servis Dei, et maligne insidiatur illis, misericors Dominus misertus est figmenti sui, et posuit pœnitentiam istam . . . Et ideo dico tibi, quod post vocationem illam magnam et sanctam, si quis tentatus fuerit a Diabolo, et peccaverit, unam pœnitentiam habet. Si autem subinde peccet et pœnitentiam agat, non proderit homini talia agenti* (1). Non vi ha qui alcuna distinzion di peccati più o men gravi; e certamente della pubblica penitenza si tratta.

S. Clemente d'Alessandria anche generalmente so-

(1) *Hermas lib. 2. mand. 4. n. 3. pag. 90.*

ſopra queſta penitenza ſi eſprime per tutti i peccati che ſan perdere l' innocenza del batteſimo. *Dedit ergo*, egli dice, *cum ſit multæ miſericordiæ, iis etiam qui fide ſuſcepta in peccatum incidunt, ſecundam pœnitentiam, quam si quis poſt vocationem tentatus, coactus, et callide circumventus fuerit, unam adhuc pœnitentiam, alterius pœnitentiæ neſciam, accipiat*: μίαν ἔτι μετάνοιαν ἀμετανόητον λάβῃ (1).

Dopo avere al cominciamento di queſta Diſſertazione tante pruove arrecato del ſentimento di S. Agoſtino, o piuttoſto della pratica della Chieſa al ſuo tempo, non avviſo, che altri ancora ne dubiti, overo, ſe ciò ſia così, che io poſſa con alcuna coſa di più forte altrui convincerne. Tutte le dimoſtrazioni ſarebbero inutili, ſe le prime ſtate ſon ſenza effetto. Quindi ſolamente a fin di raccogliere ciocchè rinvienſi di più eſpreſſo nelle opere di quel Santo, io aggiungo ciò che ſiegue. 1. Egli non riconoſce altro uſo della poteſtà delle chiavi fuorchè nella pubblica penitenza. *Agite pœnitentiam*, egli dice a' mariti che il ſagramento abbiano profanato, *qualis agitur in Eccleſia, ut oret pro vobis Eccleſia. Nemo ſibi dicat, Occulte ago, apud Deum ago, novit Deus qui mihi ignoſcat, quia in corde meo ago. Ergo sine cauſa dictum eſt, Quæ ſolveris in terra, ſoluta erunt in cælo? Ergo sine cauſa ſunt cla-*

(1) *S. Clement. Alex. lib. 2. Stromat. p.* 585.

claves datæ Ecclesiæ Dei ? Frustramus Evangelium, *frustramus verba Christi* (1).

E' vero, che degli adulteri egli favella. Ma sopra ciò appunto io mi fondo: perciocchè dubitar non si può, che egli alla pubblica penitenza non gli conforti; e intanto a tal sorta di penitenza egli riferisce ciocchè nella Scrittura vien detto della potestà di legare e di sciogliere. Così nel sermone CCLXXVIII. dopo aver detto del battesimo, *omnia præterita conversis dimittuntur*, quanto alla penitenza egli aggiugne: *Cæterum autem hujus vitæ sunt quædam gravia et mortifera, quæ nisi per vehementissimam molestiam humiliationis cordis, et contritionis spiritus, et tribulationis pœnitentiæ non relaxantur. Hæc dimittuntur per claves Ecclesiæ* (2). E per dovere anche più chiaramente mostrare, che egli fuori di questa non riconosceva altra penitenza con che la Chiesa esercitasse la sua potestà di legare e di sciogliere, quasi subito aggiugne: *Sunt autem peccata levia et minuta, quæ devitari omnino non possunt, sed multitudine premunt* (3). Ecco i soli peccati che senza il ministero della Chiesa, e per conseguente senza gli esercizj della pubblica penitenza vengon rimessi.

2. Egli nel capo LXXXII. dell' Enchiridio, favellando della penitenza che nella Chiesa cristiana si fa per li peccati mortali, altra fuorchè

(1) S. *Aug. Homil.* 392. *n.* 3.
(2) *Id. Serm.* 278. *n.* 12.
(3) *Ibid.*

chè la pubblica non ne riconosce. *Ipsa pœnitentia*, egli dice, *quando digna causa est secundum morem Ecclesiæ cur agatur, plerumque infirmitate non agitur; quia et pudor timor est displicendi, dum plus delectat hominum existimatio, quam justitia, qua se quisque humiliat pœnitendo* (1). Certa cosa è, che di tutti i peccati mortali egli favella; perciocchè si tratta della seconda maniera d' espiare i peccati cui egli ne' capitoli LXX. LXXI. e LXXVIII. aveva a' veniali opposto. E dalle parole che egli adopera non è men certo, che anche della pubblica penitenza egli ragioni.

3. Tutti convengono, che allorachè la Chiesa metteva i peccatori in penitenza a mal grado di loro, ciò si debba della pubblica intendere. Ora da S. Agostino appare, che la Chiesa vi metteva tutti i peccatori i cui delitti eran reputati mortali e degni degli eterni supplizj; laddove alcuni riguardi lo zelo della Chiesa non arrestassero. *Sic nostris temporibus*, così egli dice nel libro che testè ho citato, favellando de' delitti delle città abbominevoli, *ita multa mala, etsi non talia in apertam consuetudinem jam venerunt, ut pro his non solum excommunicare aliquem laicum non audeamus, sed nec clericum degradare*: (il che non si può intendere de' tre peccati capitali). *Unde cum exponerem ante aliquot annos epistolam ad* Ga-

(1) *Id. Enchirid. c.* 82. *n.* 22.

Galatas, in eo ipso loco ubi ait Apostolus: Timeo vos, ne forte sine causa laboraverim in vobis; exclamare compulsus sum: Væ peccatis hominum, quæ sola inusitata exhorrescimus; usitata vero, pro quibus abluendis Filii Dei sanguis effusus est, quamvis tam magna sint, ut omnino claudi contra se faciant regnum Dei, sæpe videndo omnia tolerare, sæpe tolerando nonnulla etiam facere cogimur. Atque utinam, o Domine, non omnia quæ non potuerimus prohibere faciamus! (1) Adunque se i Vescovi fossero stati i padroni, e se i colpevoli in sì gran numero stati non fossero, sarebbero stati posti in pubblica penitenza tutti coloro che commettean peccati mortali, benchè essi medesimi non se ne accusassero.

Ed affinchè altri non dica, che quelli sarebbero stati altrimente trattati, se da se stessi accusati si fossero, e che si sarebbe creduto sufficiente di loro imporre una segreta penitenza, io non ho altro a dovere arrecare che ciocchè dice quel santo Dottore nel Sermone CCCLI. *Nemo arbitretur, fratres, propterea se consilium salutiferæ hujus debere pœnitentiæ contemnere, quia multos forte advertit, et novit ad Sacramenta altaris accedere, quorum talia crimina non ignorat. Multi enim corriguntur, ut Petrus: multi tolerantur, ut Judas: multi nesciuntur, donec veniat Dominus, qui illuminet abscondita tenebrarum... Nam plerique propterea nolunt alios accusare, dum se*

(1) *Ibid. c. 80. n. 21.*

se per illos cupiunt excusare. Plerique autem boni christiani propterea tacent, et sufferunt aliorum peccata quæ noverunt, quia documentis sæpè deseruntur, et ea quæ ipsi sciunt, judicibus ecclesiasticis probare non possunt... Nos vero a communione prohibere quemquam non possumus, (quamvis hæc prohibitio nondum sit mortalis, sed medicinalis) nisi aut sponte confessum, aut in aliquo sive seculari sive ecclesiastico judicio nominatum atque convictum (1). Egli è sufficiente osservare, che S. Agostino quì favella de' peccati di cui avea già favellato nel capo II., dove cita il novero che ne fa l' Apostolo nella lettera a' Galati: *Manifesta sunt opera carnis, etc.* (2): perciocchè una sì chiara e sì forte pruova risultane, che tutto ciò che aggiugnerebbesi, debole sembrerebbe ed oscuro.

Gennadio nel Trattato de' dogmi ecclesiastici, al pari di S. Agostino è espresso: ed egli è da stupire, che il Padre Morino (3) abbia creduto in lui ravvisare il suo sentimento. Ecco l' intero passo: da che quel Padre ne ha soppresso le prime parole che gli recavan noia. *Quotidie*, dice Gennadio, *Eucharistiæ communionem percipere, nec laudo, nec vitupero. Omnibus tamen Dominicis diebus communicandum suadeo et hortor, si tamen mens in affectu peccandi non sit. Nam habentem adhuc voluntatem peccandi, gra-*

(1) *Id. Serm.* 351. *n.* 10.
(2) *Galat. V.* 19.
(3) *Lib.* 5. *c.* 2. *n.* 10.

gravari magis dico Eucharistiæ perceptione, quam purificari. Et ideo quamvis quis peccato mordeatur, peccandi non habeat de cætero voluntatem, et communicaturus satisfaciat lacrymis et orationibus, et confidens de Domini miseratione qui peccata pie confessioni donare consuevit, accedat ad Eucharistiam intrepidus et securus (1).

S. Francesco di Sales nella II. parte della Filotea al capitolo XX. si fonda sopra questo luogo, cui egli credeva essere di S. Agostino, siccome al suo tempo comunemente credevasi, per dare alle anime sante questo eccellente avviso, di dover essere senza attacco e senza affezione a' peccati veniali per potersi ogni Domenica comunicare. Ed egli è certo, che quivi Gennadio non favella che de' peccati veniali, e della obbligazion d' essere nel proponimento di correggersi, e di soddisfarvi per via di preghiere e di santi gemiti, avanti di ricevere l' Eucaristia, di cui sì fatte colpe, comechè leggiere, ritardano l' attività, e l' effetto impediscono. Il proseguimento n' è una pruova; perciocchè ecco come Gennadio si spiega: *Sed hoc de illo dico, quem capitalia et mortalia crimina post baptismum commissa premunt, hortor prius publica pœnitentia satisfacere, et ita Sacerdotis judicio reconciliatum communioni sociari, si vult non ad judicium et condemnationem sui Eucha-*

(1) *Gennad. Tract. de dogm. eccles. c. 23. apud Aug. in Append. tom. 8. p. 78.*

charistiam percipere (1). Ciò non ha mestieri di alcuna glossa.

Tuttavia il Padre Morino per li peccati che Gennadio appella *mortalia* intende i tre capitali; e per quelle parole, *quamvis peccato mordeatur*, intende i mortali meno enormi. Ma oltrechè egli è far torto a Gennadio, o più tosto alla Chiesa cattolica, i cui sentimenti e la pratica pretende questo autor riferire, lo attribuirgli tal pensamento, che un uomo che ciascuna settimana cade in peccati mortali, debba senza timore, *intrepidus et securus*, a' terribili misteri appressarsi: oltrechè de' soli veniali può dirsi, che vi si cade, benchè non si abbia la volontà di cadervi, perciocchè sono in generale nelle più perfette persone inevitabili; laddove la prima libertà cristiana, secondo S. Agostino, si è di non commetter peccati mortali, *Prima libertas est carere criminibus* (2): oltre a ciò, dico, il fondamento sopra cui il Padre Morino appoggia il suo avviso, è d' altra parte vacillante; avvegnachè altro non sia che il passo d' Origene nella XV. Omelia sul XXV. Capo del Levitico, dove io ho mostrato avervi errore.

Ciocchè siegue sembrerà forse ad alcune persone poco illuminate essermi contrario: *Sed et secreta satisfactione solvi mortalia crimina non negamus; sed mutato prius seculari habitu, et confesso*

(1) *Ibid.*
(2) *S. Aug. Tract. 41. in Joann. n. 9.*

fesso religionis studio per vitæ correctionem, et jugi, imo perpetuo luctu (1). Ma ciò per l'opposito è una rafferma di quello che ho detto; avvegnachè la Chiesa al tempo di Gennadio non conoscesse per li delitti altra segreta penitenza che quella che ne' monasteri faceasi. Ed essendo così questa eccezione rafferma la regola, e merita una grande attenzione. Ma quanto al Padre Morino, egli meno che alcun altro può sopra queste ultime parole di Gennadio fondarsi, egli, dico, che per le parole di *delitti mortali*, i tre celebri delitti intende.

S. Cesario d'Arles nell' Omelia VIII. tratta questa materia con un lume e con una profondità ammirevole. Egli comincia dal distinguere i peccati mortali, cui chiama delitti capitali, da' veniali, cui piccioli peccati appella. *Quæ sint minuta peccata, vel quæ crimina capitalia* (2). Appresso egli fa di ta' peccati capitali il novero: *Breviter dicemus quæ illa sint: Sacrilegium, homicidium, adulterium, falsum testimonium, furtum, rapina, superbia, invidia, avaritia, et, si longo tempore teneatur, iracundia, ebrietas si assidua sit, et detractio in eorum numero computatur*. Ora egli è chiaro, che ciò tutti i peccati mortali comprende. E in effetti S. Cesario attribuisce per comun carattere a tutti tali peccati l'essere degni dello inferno, e il non potere essere col fuoco del Purgatorio purifica-

(1) *Gennad. supr.*
(2) *S. Cesar. Arelat. Homil. 8.*

ti: *Quicumque enim aliqua de iſtis peccatis in ſe dominari cognoverit, . . . illo tranſitorio igne, de quo ait Apoſtolus, purgari non poterit, ſed æterna illum flamma ſine ullo remedio cruciabit* (1): il che ſuppone, che altri non ne faccia penitenza in queſta vita.

Ma ciocchè vie più chiaramente moſtra, che per ta' delitti capitali S. Ceſario tutti i mortali intenda, ſi è l'oppoſizione che egli fa di tali peccati con quelli che egli chiama *minuta peccata*, e i quali altro che veniali non ſono, ſecondochè appare dal lungo novero che egli nè fa, e da queſto comun contraſſegno che a eſſi tutti egli rende, di non uccidere l'anima, ma di farla men bella, e meno accetta agli occhi di Dio: *Quibus peccatis, licet occidi animam non credamus, tamen ita eam velut quibuſdam puſtulis et quaſi horrenda ſcabie replente deformem faciunt, ut eam ad amplexus illius cæleſtis Sponſi, aut vix, aut cum grandi confuſione venire permittant* (2). E per farli anche meglio dagli altri diſcernere, d' eſſi egli dice, che i più gran Santi non abbian potuto eſſerne eſenti: *A quibus non ſolum populus chriſtianus, ſed etiam nullus Sanctorum, immunis eſſe potuit aliquando, aut poterit*.

Dopo tal diſtinzione de' peccati mortali e veniali, S. Ceſario paſſa a' rimedj degli uni e degli altri: e dice, che i veniali colle limoſine,

(1) *Ibid.*
(2) *Ibid.*

ne, col perdon de' nemici, colle lunghe preghiere e co' digiuni si espiino: ma altrimenti de' mortali favella: *His operibus, et his similibus minuta peccata quotidie remittuntur. Pro capitalibus vero criminibus, non hoc solum sufficit; sed addendae sunt lacrymae et rugitus, et gemitus, continuata et longo tempore procrastinata jejunia, largiores eleemosinae . . . erogandae, ultro nosipsos a communione Ecclesiae removentes, in luctu et tristitia multo tempore permanentes, et poenitentiam etiam publice agentes; quia justum est ut qui cum multorum destructione se perdidit, cum multorum aedificatione se redimat* (1). Che se questa conchiusione paresse ad alcuno opposta al sentimento che io sostengo, io il rimanderei al Padre Morino, (2) il qual mostra non doversi queste ultime parole de' soli peccati pubblici e a tutti noti intendere. Ma d' altra parte egli è impossibile, che alcuna conseguenza contro di me se ne tragga.

S. Isidoro di Seviglia dice in poche parole tutto ciò che sopra questa materia può dirsi: *Poenitentia juxta qualitatem delictorum agenda est. Nam sicut levia peccata occulta oratione delentur, ita gravia coram Ecclesia per poenitentiam et satisfactionem remittuntur* (3). Tali peccati che per via di preghiere e di segreti gemiti si cancellano, e che son chiamati da questo Santo pec-

(1) *Ibid.*
(2) *Lib. 5. c. 21. n. 17.*
(3) *S. Isidor. Hispal. in exhort. ad poenit.*

cati leggieri, sicurissimamente non sono peccati qui Dio giudica sì gravi che lor prepari l' eterna pena a tutti i peccati mortali dovuta. Quelli adunque cui questo stesso Santo appella gravi, sono di questa seconda specie, e per conseguente, secondo lui, alla pubblica penitenza soggetti.

Non è già, che io assolutamente nieghi, che abbjano alcuna volta i Padri chiamato *peccati men grandi* certi peccati assai considerevoli, in paragon degli enormi delitti. Così S. Cipriano nella lettera LII. ad Antoniano mostra, che il peccato de' Libellatici era assai minor di quello de' Cristiani che aveano offerto sacrifizj agl' idoli, o che partecipato vi aveano: *Nec tu existimes, frater carissime, sicut quibusdam videtur, Libellaticos cum sacrificatis aequari oportere; quando inter ipsos etiam qui sacrificaverunt et conditio frequenter et causa diversa sit* (1).

Ma comechè tali peccati fossero meno orribili, e meno enormi, se la Chiesa giudicavagli mortali, pur come gli altri alla pubblica penitenza, ma per men tempo, gli sommetteva, secondochè S. Cipriano nel Trattato *de Lapsis* lo afferma: *Hoc eo proficit, ut sit minor culpa, non ut innocens conscientia. Facilius potest ad veniam criminis pervenire. Non est tamen immunis a crimine. Nec cesset in agenda poenitentia, atque in Domini misericordia deprecanda; ne*

(1) S. Cypr. Epist. 52. p. 70.

ne quod minus esse in qualitate delicti videtur, in neglecta satisfactione cumuletur (1).

Verisimilmente il Papa Innocenzo I. nella lettera XXV. a Decenzio, de' peccati minori in tal senso vuol favellare: *De pœnitentibus autem qui, sive ex gravioribus commissis, sive ex levioribus pœnitentiam gerunt, si nulla interveniat ægritudo, quinta feria ante Pascha eis remittendum Romanæ Ecclesiæ consuetudo demonstrat* (2). Egli nel vero in due ordini i peccati mortali distingue: ma tutti alla pubblica penitenza sommettegli. E questa è una novella pruova del sentimento che io sostengo, ed una pruova che mi par senza replica.

§. IV.

Risposta alle difficultà che si possono opporre al sentimento che si è stabilito sulla pubblica penitenza per tutti i peccati mortali.

Comechè le pruove con cui abbiamo stabilito tutti i peccati mortali essere anticamente alla pubblica penitenza soggetti, sieno in sì gran numero e d'un sì gran peso che sembri impossibile di non arrendervisi; tuttavia vi si possono opporre alcune considerevoli difficoltà, cui non

(1) *Id. de Lapsis p.* 190.

(2) *Innocent. I. Epist.* 25. *ad Decent. c.* 7. *n.* 10. *p.* 862.

non bisogna lasciar senza risposta. Comincio dalle meno intrigate.

Primamente a tutti i passi di S. Agostino si può opporre ciocchè egli dice nel Sermone CCCLI., dove egli favellando di coloro che abbiano dopo il battesimo commesso peccati mortali, alcuni soli tra essi alla pubblica penitenza conforta: *Id agat quod non solum illi prosit ad recipiendam salutem, sed etiam cæteris ad exemplum. Ut si peccatum ejus non solum in gravi ejus malo, sed etiam in tanto scandalo aliorum est, atque hoc expedire utilitati Ecclesiæ videtur Antistiti, in notitia multorum, vel etiam totius plebis agere pœnitentiam non recuset, non resistat, non lethalis et mortiferæ plagæ per pudorem addat timorem* (1).

In effetti il Padre Morino questo passo arreca: ma egli era sì valente, che non avrebbe potuto volerne inferire, siccome alcuno sarebbe, che la pubblica penitenza altro che per li pubblici peccati destinata non fosse. Per contrario egli nel V. libro il più che può a questa spiegazione l'oppone (2): e dal capo XVI. egli mostra, che i peccati canonici, benchè segreti, erano alla pubblica penitenza soggetti. Ma l'uso che egli fa di questo passo, si è per dover mostrare, che la pubblica penitenza per li soli gran peccati era stabilita; avvegnachè S. Agostino avendo innanzi di assai peccati mor-

(1) *S. Aug. Homil.* 351. *n.* 9.
(2) *Lib.* 5. *c.* 4. *n.* 14. 15. 16. 17.

mortali favellato, qui alcuni soli alla pubblica penitenza sommettane. Or veggasi se tal conseguenza sia ben dedotta.

S. Agostino in questa Omelia tre sorte di penitenza distingue: ciò sono, avanti il battesimo per tutti i precedenti peccati: appresso il battesimo per li peccati di ciascun dì, o sieno i peccati de' giusti, in una parola per li peccati veniali: e finalmente per li peccati mortali, di cui nel capo IX. egli favella: *Tertia actio est pœnitentiæ, quæ pro illis peccatis subeunda est, quæ legis Decalogus continet* (1). E per mostrare qual penitenza egli intenda, dice dover quella cominciare dalla separazion dalla Eucaristia: *Ut qui separari a Regno cælorum timet per ultimam sententiam summi Judicis, per ecclesiasticam disciplinam a sacramento cælestis panis interim separetur.*

Il capitolo seguente contiene il novero che fa S. Paolo a' Galati, de' peccati mortali, tra' cui ve ne ha molti che non sono altro che nello spirito, comechè e' gli appelli le opere dell' uom carnale, *manifesta sunt opera carnis* (2): ma l' Apostolo mette alla lor testa l' impurità e i criminosi piaceri. Ed ecco ciocchè S. Agostino immediatamente appresso a questo passo aggiugne: *Judicet ergo seipsum homo in istis voluntate, dum potest, et mores convertat in melius . . . Et cum ipse in se protulerit severissimæ me-*

(1) S. Aug. sup. n. 7.
(2) Galat. V. 19.

medicinæ sententiam, veniat ad Antistites, per quos illi in Ecclesia claves ministrantur; et tanquam bonus jam incipiens esse filius, . . . a Præpositis Sacramentorum accipiat satisfactionis suæ modum, ut in offerendo sacrificio cordis contribulati devotus et supplex, id agat etc. (1). Dove è chiaro, che per tutti coloro i quali han commesso alcuni de' delitti di cui favella S. Paolo, egli altro non riconosce che la severissima o pubblica penitenza: ma egli distingue tali peccati in pubblici overo notorj ed in segreti: ed esorta coloro che ne han commesso de' pubblici ad una specie di penitenza anche vie più pubblica che la comune; secondochè appare dalle parole che ne abbiamo arrecate, e da quelle che seguono: *Quid est enim infelicius, quid perversius, quam de ipso vulnere, quod latere non potest, non erubescere, et de ligatura illius erubescere?* (2) E tutto ciò viene ammirevolmente spiegato dal Canone XXXII. del III. Concilio di Cartagine, a cui S. Agostino assistette: *Cujuscumque pœnitentis publicum et vulgatissimum crimen est, quod universa Ecclesia noverit, ante absidem manus ei imponantur* (3): val quanto dire davanti a quel luogo, che noi chiamiamo il Coro, e per conseguente davanti a tutto il popolo.

Secondamente. Si può fondare un'altra difficol-

(1) *S. Aug. ibid. n. 9.*
(2) *Ibid.*
(3) *Conc. Carthag. 3. Can. 32. Conc. tom. 2. p. 1171.*

ficoltà sopra queste parole di S. Leone nella lettera a Rustico di Narbona: *Si convivio solo Gentilium, et escis immolatitiis usi sunt, possunt jejuniis et manus impositione purgari, ut deinceps ab idolothytis abstinentes, sacramentorum Christi possint esse participes.. Si autem aut idola adoraverunt, aut homicidiis vel fornicationibus contaminati sunt, ad communionem eos, nisi per pœnitentiam publicam, non oportet admitti* (1). Il Padre Morino (2) pretende esser chiaro, che S.Leone in questo luogo i soli tre celebri peccati alla pubblica penitenza sommetta, e che per li peccati mortali d'una segreta penitenza egli favelli.

Ma mi rincresce, che un sì savio uomo abbia tal pruova adoperato; da che non ha egli potuto ciò fare senza obliar lo stato della questione. 1. Egli in cento luoghi conviene, che gli antichi mettevano in pubblica penitenza i tre peccati, e le specie loro diverse, siccome quelli che un necessario rapporto vi aveano. Si possono in particolare ravvisar tutti i ragionamenti che egli fa nel II. capo del libro che ora ho citato: essi son tutti sopra ciò fondati. Ora il mangiar carni immolate a' demonj è una specie d'idolatria, il cui rapporto è sì naturale e sì necessario al delitto capitale, che nulla riferiscasi all'idolatria, se tal delitto non vi si riferisce.

Co-

(1) *S. Leo Epist. 2. ad Rustic. c. 19. p. 109.*
(2) *Lib. 5. c. 31. n. 13.*

Così il Concilio d' Ancira nel IV. Canone mette per sei anni in pubblica penitenza coloro che tali impure carni abbian mangiato; siccome nel V. Canone vi mette per quattro anni coloro che avesser mostrato un sì gran dolore per essere a ciò stati costretti, che si fosser vestiti a bruno, e durante il desinare non avesser fatto altro che piangere: *Qui cum veste lugubri accesserunt et accumbentes comederunt, interea toto accubitus tempore lacrymas fundentes* (1). S. Cipriano altresì nel Trattato *de Lapsis* favella di coloro che avean sacrificato a' demonj, e di coloro che avean mangiato delle carni che erano state a quelli offerte, siccome di persone egualmente colpevoli d' idolatria: *A diaboli aris revertentes ad Sanctum Domini sordidis et infectis nidore manibus accedunt* (2). Ecco ciocchè risguarda i primi. *Mortiferos idolorum cibos adhuc pene ructantes, exhalantibus etiam nunc scelus suum faucibus, et contagia funesta redolentibus, Domini corpus invadunt.* Ecco ciocchè a' secondi appartiene.

Appresso favella S. Cipriano di assai miracolose punizioni di coloro, che aveano apostatato: ed ecco ciocchè egli dice d' una femmina, la quale essendo dopo la sua infedeltà dal maligno spirito stata invasata, si tagliò co' denti la lingua: *Laniavit dentibus linguam, qua fuerat vel pasta impie vel locuta. Postquam sceleratus cibus sum-*

---

(1) *Conc. Ancyr. Can.* 5. *Conc. tom.* I. *p.* 1458.
(2) *S. Cypr. de Lapsis p.* 186.

sumtus est, in perniciem suam rabies oris armata est (1). Ben tutti sanno ciocchè egli dice di quella fanciulla, la quale essendo dalla tavola de' Demonj a quella di Gesu' Cristo condotta, resistette sì lungo tempo al Diacono che le offeriva il calice, e finalmente con gran singhiozzi la divina Eucaristia rigettò. *In corpore atque ore violato Eucharistia permanere non potuit. Sanctificatus in Domini sanguine potus, de pollutis visceribus erupit* (2). Adunque il Padre Morino per dover sostenere il suo sentimento, non poteva trovare un esempio men proprio di quello che egli propone.

2. Per dover rendere concludente la pruova che egli trae dal passo di S. Leone, sarebbe mestieri, che lo aver mangiato carni immolate fosse certamente stato un peccato mortale in coloro di cui quegli favella. Ora ciò non è che una cosa solamente verisimile: perciocchè ecco le parole della consultazion di S. Rustico: *De his qui parvuli quidem baptisati, a Gentilibus capti sunt, et cum illis gentiliter convixerunt, cum ad Romaniam adhuc juvenes venerint, si communionem petierint, quid erit observandum?* (3) A ciò S. Leone risponde esser mestieri distinguer coloro che avean solamente mangiato insieme co' barbari delle carni immolate agl' idoli, da coloro cui il malvagio esem-pio

(1) Ibid. p. 189.
(2) Ibid.
(3) S. Leo. sup.

pio di que' pagani avea condotti o ad adorar gl' idoli, o a commettere omicidj e fornicazioni. Egli mette questi ultimi alla pubblica penitenza, ma non vi mette gli altri. Questo è un certo segno, che egli non reputava aver quelli commesso un peccato mortale, in mangiando delle carni immolate. Ed egli è chiaro, che in tali circostanze, ciò appena un venial peccato esser poteva.

Non si potrà di ciò dubitare, se si paragoni ciocchè abbiamo ora arrecato con quello che dice questo santo Papa nella lettera a Niceta d' Aquileia, dove egli mette in pubblica penitenza coloro che avean mangiato carni profanate col sacrifizio, comechè non lo avessero volontariamente fatto, per lo solo motivo che essi di età matura e di ragione eran forniti. *De his Christianis qui inter eos a quibus fuerant captivati, immolatitiis cibis asseruntur esse polluti, consultationi caritatis tuæ hoc respondendum esse credidimus, ut pœnitentiæ satisfactione purgentur, quæ non tam temporis longitudine, quam cordis compunctione pensanda est. . . cum hujusmodi cibus pro metu aut indigentia, non pro religionis veneratione sit sumtus* (1).

Farebbe anche mestieri, per dover rendere più solida la pruova, che l' imposizion delle mani, di cui S. Leone nello allegato passo favella, fosse di certo il sagramento della peniten-

(1) *Id. Epist. 129. ad Nicetam c. 5. p. 341.*

tenza. E questa è una cosa non solamente dubbiosa, ma verisimilmente anche falsa. Imperocchè egli è noto, che le preghiere della Chiesa eran sovente dalla imposizion delle mani accompagnate. Ed e' v' han forti congetture, che quella si adoperasse riguardo a que' giovani, di cui si tratta, solamente per dovere dar loro vie più orrore dell' idolatria, e per dovergli con una specie d' esorcismo o sia d' invocazione purificar del commercio che essi co' misteri e co' servi de' demonj avevano a lor mal grado avuto. Finalmente questa pruova non varrebbe se non intantochè l' imposizion delle mani, la qual ne fa tutta la forza, fosse stata fatta in segreto. Ora egli è certo al contrario, che ella faceasi in pubblico, della guisa che tutte le ecclesiastiche imposizioni delle mani. E ciocchè S. Leone riguardo a que' fanciulli determina, è assolutamente lo stesso che ciocchè stabilisce il Papa Felice III. riguardo a' fanciulli che erano stati avanti l' età della pubertà dagli Ariani ribattezzati: *Pueris autem . . . seu clericis, sive laicis, aut etiam similibus puellis, quibus ignorantia suffragatur ætatis, aliquandiu sub manus impositione detentis, reddenda communio est; nec eorum expectanda pœnitentia, quos excipit a coercitione censura* (1). Questo è un Papa dello stesso secolo che S. Leone; le parole sono le stesse; e le cose quasi diverse non sono.

(1) *Felix III. Epist. 7. Conc. tom. 4. p. 1076.*

Terzamente. S. Paciano può somministrare una difficultà per altra via pur forte. Questo Santo nella esortazione alla penitenza, in quattro parti il suo ragionamento divisa. Promette di mostrar nella prima, quali sieno i peccati che debbano essere colla pubblica penitenza espiati: *Primum, ut de modo criminum edisseram, ne quis existimet omnibus omnino peccatis summum discrimen impositum* (1). Nella seconda, qual sia l' accecamento di coloro, cui una malvagia vergogna impedisce di dovere innanzi agli uomini far penitenza de' peccati che essi non possono agli occhi di Dio nascondere. Nella terza, qual sia la disgrazia di coloro, che le lor colpe confessano, ma che non si posson risolvere a doverle punire. E nella quarta, quali sieno i castighi che Iddio agl' impenitenti prepara.

Ecco come nella prima parte egli entra: *Primum igitur, de modo peccantium retractemus, sedulo requirentes quæ sint peccata, quæ crimina; ne quis existimet propter innumera delicta, quorum fraudibus nullus immunis est, me omne hominum genus indiscreta pænitendi lege constringere* (2). Appresso a che egli fa il novero degl' incomodi precetti delle legge di Mosè; e dice, che il Figliuolo di Dio avendoci da quelle penose cerimonie esentato, e da quella infinita moltitudine di peccati che erano anche alle più esatte persone inevitabili, fu contento di doverci alcu-

(1) S. Pacian. exhort. ad pænit. Bibl. Patr. tom. 4. p. 315.
(2) Ibid.

cuni capitali punti vietare: *Hæc illa libertas, quod non omnibus adſtringimur quibus veteres tenebantur; ſed donata, ut ita dixerim, ſylva delictorum, et remediorum indulgentia deſtinata, in pauca concluſi ſumus et neceſſaria, quæ et ſervare facillimum eſſet credentibus et cavere... Quæ ſint autem iſta, videamus* (1).

Di poi egli ta' capitali punti ricerca, e reputa trovargli tutti in quelle parole della lettera che gli Apoſtoli dal Concilio di Geruſalemme ſcriſſero a' fedeli d' Antiochia, poſta nel XV. capo degli Atti, cui egli in tal guiſa arreca: *Neceſſe eſt ut abſtineatis vos ab idolothytis et ſanguine, et fornicatione* (ſupprimendo quelle parole, *et ſuffocato*, le quali avrebbero potuto fargli conoſcere il vero ſenſo di tal paſſo). E ſoggiugne: *Hæc eſt novi teſtamenti tota concluſio. Deſpectus in multis Spiritus Sanctus, hæc nobis capitalis periculi conditione ligavit. Reliqua peccata meliorum operum compenſatione curantur. Hæc vero tria crimina, ut baſiliſci alicujus afflatus, ut veneni calix, ut lethalis arundo metuenda ſunt. Non enim vitiare animam, ſed intercipere noverunt. Quare tenacitas humanitate redimetur, convitium ſatisfactione penſabitur, triſtitia jucunditate, aſperitas lenitate, gravitate levitas, honeſtate perverſitas, et quæcumque contrariis emendata proficiunt. Quid vero faciet contemtor Dei? Quid aget ſanguinarius? Quod remedium capiet*

 for-

(1) *Ibid.*

fornicator? . . . . *Ista sunt capitalia*, *fratres*, *ista mortalia* (1). E dopo avere esagerato l'enormità di sì fatti delitti, a questa prima parte con tali parole pon fine: *Accipite remedium*, *si desperare cœpistis*, *si miseros vos agnoscitis*, *si timetis*. Ecco la difficoltà in tutta la sua forza.

Ma comechè io confessi potervi in ciò essere difficoltà riguardo ad un' altra questione, pur sostengo non esservene la menoma ombra riguardo a questa che io tratto. Perciocchè 1. la questione si è, se vi fosse una segreta penitenza per li peccati riconosciuti certamente per mortali. Ora ciò non solamente S. Paciano nol dice, ma eziandio in tutte le quattro parti del suo ragionamento egli altra penitenza non riconosce per dover guarire le mortali ferite de' peccatori, fuorchè la pubblica, i cui esercizj in tal guisa descrive: *Flere in conspectu Ecclesiæ*, *perditam vitam sordida veste lugere*, . . . *tenere pauperum manus*, *viduas obsecrare*, *Presbyteris advolvi*, *exoratricem Ecclesiam deprecari*, *omnia prius tentare quam pereas* (2).

2. Chiara cosa è, che egli i tre peccati che nomina, non per altra ragione alla pubblica penitenza sommetta, che perchè quelli soli egli giudica indubitabilmente mortali. Ciò appare 1. dalla distinzione in peccati e in delitti, *quæ sint peccata*, *quæ crimina*, val quanto dire in mortali e in veniali: 2. dal carattere che

(1) *Ibid.*
(2) *Ibid. p.* 317.

che egli attribuisce a' peccati che non sono delitti, *quorum fraudibus nullus immunis est*, che niun siane esente: 3. dalla opposizion de' delitti sotto il Vangelo con quelli sotto l' antica legge; mettendo tutti quelli del Vangelo alla pubblica penitenza, e facendo consistere la libertà della nuova legge, non già nella esenzion della pubblica penitenza, ma nella esenzion delle colpe cerimoniali: *Hæc illa libertas, quod non omnibus adstringimur quibus veteres tenebantur: donata sylva delictorum in pauca conclusi sumus*: 4. da queste decisive parole, *hæc novi Testamenti tota conclusio*: 5. dalla ragion che egli rende della necessità di dovere que' tre delitti colla pubblica penitenza espiare; la quale si è, che quelli non solamente corrompon l' anima, ma che altresì la uccidono, *non enim vitiare animam, sed intercipere noverunt*. Essendo così può sì bene recar meraviglia, che S. Paciano non abbia altro che que' tre peccati per mortali tenuto, e che sia stato del numero di coloro, il cui sentimento vien da S. Agostino nel XIX. capo del libro della fede e delle opere condannato: ma affermar non si può aver lui avvisato, che alcun peccato mortale per via d' una penitenza segreta si espiasse.

3. S. Paciano riconosce la necessità del ministero della Chiesa e della potestà delle chiavi per li soli peccati alla pubblica penitenza soggetti: e per quelli che egli n' esenta, assicura esser rimessi colle buone opere, e colla pratica delle contrarie virtudi: *Reliqua peccata meliorum operum compensatione curantur*...

Quare tenacitas humanitate redimetur, convitium satisfactione pensabitur. Per conseguente nulla è sì lungi dal pensamento e dalle espressioni di S. Paciano, che quella segreta penitenza, di cui il Padre Morino ci aveva assicurato che questo Santo sì chiaramente favellasse.

4. Finalmente certa cosa è aver questo Santo tenuto i tre peccati canonici, siccome generi assai estesi: ed egli ha potuto lor dare una sì fatta estensione, che non vi avesse niun peccato certamente mortale, il qual non vi si potesse ridurre, fino a' peccati d' intenzione e di pensiero. Ecco come egli ne ragiona: *Multi etiam animo in hæc peccata ceciderunt. Multi sanguinis rei, multi idolis mancipati, multi adulteri. Addo etiam non solas manus in homicidio plecti, sed et omne consilium quod alterius animam impegit in mortem* (1). Ciò comprende tutti i peccati di scandalo, allorachè fassi morir l' anima d' alcun altro per via d' un mal consiglio. Ed egli prosiegue: *Nec eos tantum qui thura mensis adolevere profanis, sed omnem prorsus libidinem extra uxorium thorum et complexus licitos evagantem, reatu mortis adstringi. Hæc quicumque post fidem fecerit, Dei faciem non videbit.* Qui si scorge, che egli attribuisca a tutti cotali peccati siccome un effetto che particolare lor sia, e che agli altri peccati non convenga, di far l' anima morire, *reatu mortis adstringi*, e d'

(1) *Ibid. p.* 316.

e d'impedire a chiunque di veder Dio, *hæc quicumque post fidem fecerit, Dei faciem non videbit.* Convien dunque affermare, che egli abbia a que' tre generi ridotto tutti i peccati cui reputò mortali; da che essi han tutti lo stesso effetto, e da che v'ha contraddizione in credergli tali, e non giudicargli degni dello inferno. Ciò anche più chiaramente apparrebbe, se tal passo fosse intero. Ma vi han due parti che mancano, di cui l'una è essenziale, e l'altra si può agevolmente supplire.

Ma una convincente pruova, che il disegno di S. Paciano fosse di dovere a que' tre generi tutti i delitti ridurre, si è che de' peccati cui egli afferma potersi colle buone opere espiare, non ve ne ha niuno che sia certamente mortale: essi son quasi tutti peccati di persone dabbene. E posciachè egli è a tutti permesso di ridurre a certi capi i peccati che fan perdere la giustizia, quel Santo che aveva Tertulliano assai letto, l'ordine e 'l divisamento di lui seguì. Il qual divisamento ben può avere il vizio di non essere esatto, e d'essere imperfetto: ma ciò alla giornata interviene; e niuna conseguenza se ne può trarre contro il sentimento che io difendo.

Quartamente. Si dice, che S. Gregorio di Nissa solamente i tre peccati canonici metta in pubblica penitenza, e che gli altri peccati mortali alla segreta penitenza destini. Ma questi sono due punti che assolutamente io niego. Imperocchè 1. questo santo Dottore nella lettera canonica a Letoio di Melitene, per dover de-

terminare quali sieno i peccati mortali, non ha niun riguardo a' tre peccati enormi, ma sì bene alle tre parti dell' anima, ciò son la ragione, il principio delle passioni del desiderio, ed il principio delle passioni della resistenza e della fuga: *τὸ τὲ λογικὸν, καὶ τὸ ἐπιθυμητικον, καὶ τὸ θυμοειδὲς; Ratio, concupiscentia, et ira* (1). E' egli vero, che in questa divisione i tre gran delitti egli truova: ma ve ne truova eziandio assai altri che degni della pubblica penitenza egli giudica, e le cui canoniche pene nel V. Canone arreca: come sono il ladroneccio, la ricerca de' sepolchri e il sagrilegio, che sono tre conseguenze dell' avarizia. Le risposte del Padre Morino riguardo a questi tre peccati, sono state arrecate più innanzi e ribattute.

Ma, si ripiglia, S. Gregorio di Nissa afferma, che l'usura e gl' ingiusti contratti, che sono alcuni altri rami dell' avarizia, non eran puniti, e che tale impunità avea l' avarizia tra gli Ecclesiastici del pari che tra' fedeli assai comune renduta: *Hæc morbi species inconsiderata et absque ulla ejus cura prætermissa est. Quo fit ut hic morbus valde in Ecclesia redundet* (2). Eravi dunque una segreta penitenza per dover questo male guarire.

Anzi io quest' altra conseguenza ne dedurrò: dunque altro non v' era che la pubblica penitenza; avvegnachè i peccati che sottoposti non v' era-

(1) *S. Greg. Nyss. Epist. ad Letoium tom. 2. p. 115.*
(2) *Ibid. p. 121.*

v'erano, fossero, secondo S. Gregorio di Nissa, impuniti e senza rimedio. Ma questo Padre d'un segreto rimedio favella, dice il Padre Morino, il qual cita queste parole di S. Gregorio: *De his, quoniam id a Patribus prætermissum est, sufficere existimo publica doctrinæ ratione, ea, quomodo fieri potest, curare* (1). E' questa dunque un'assoluzione ed una penitenza segreta? Ed è egli possibile, che si prenda la predicazion della parola di Dio per una cosa sì stranamente lontana?

Soggiugnesi, che S. Gregorio di Nissa, favellando de' peccati il cui principio è l'appetito irascibile, affermi non aver gli antichi determinato la penitenza altro che per lo solo omicidio, comechè la Scrittura assai altri peccati di questo genere condanni: *Placuit nostris Patribus non nimium accurate agere, nec plurimum in eo studii ponere, ut omnia quæ ex ira nascerentur delicta curarent; quamvis Scriptura non solum vulnus prohibeat, sed etiam omne convitium, vel maledictum, et si quid aliud ejusmodi ira efficit. Sed adversus cædis crimen pœnarum cautione præviderunt* (2). Ma indarno io vo cercando in queste parole alcune vestigia della penitenza segreta. E ben lungi dal rinvenirvene, io truovo, che i peccati dell'ira, i quali per via della pubblica penitenza non espiavansi, era-

(1) *Ibid.*
(2) *Ibid. p.* 119.

erano stati dagli antichi trascurati. Ciò sembra incredibile: ma ecco lo snodamento.

Una picciola attenzione è richiesta per iscorgere, che il disegno di S. Gregorio di Nissa sia di far sapere con tutto l' ordinario divisamento, quali fossero i peccati, sopra cui era stabilito il tempo della penitenza, o per via del costume, o per via de' Canoni; e quali fossero quelli sopra cui nè il tempo, nè le particolari circostanze n' erano state determinate da' Padri, i quali non avevan voluto in un sì minuto divisamento per tutti i peccati discendere: *Placuit nostris Patribus, in aliis quidem non nimium accurate agere, nec plurimum in eo studii ponere.* Ora ciò non fa nulla per la segreta penitenza; perciocchè tutti i peccati mortali venivan colla pubblica espiati: e i Vescovi, alla cui prudenza gli stessi Canoni de' Concilj lasciavano di dover giudicare se fosse a proposito o di prolungare, o di scemare il tempo della penitenza; tali Vescovi, dico, avevano allora la libertà di mettere i peccatori in penitenza per un tal tempo e in una tal classe che avesser giudicato a proposito, della guisa che l' aveano essi avuta avantichè avessero i Canoni per gli altri delitti ciò stabilito.

Due convincenti pruove questa risposta rafermeranno. 1. S. Basilio essendo consultato da S. Anfilochio sulla penitenza de' rattori, gli risponde così: *De his qui rapiunt, canonem quidem antiquum non habemus, sed propriam sententiam proferimus; ut ipsi et qui una cum ipsis rapiunt,*

piunt, tribus annis ſint extra preces (1). E' non dubitavaſi, poſciachè quello era un delitto, che non ſi doveſſe colla pubblica penitenza eſpiare. Ma S. Anfilochio non ne trovava nulla negli antichi Canoni: e S. Baſilio nè pur nulla trovandovene, dice ſopra tal ſoggetto il ſuo ſentimento: *Canonem antiquum non habemus, ſed propriam ſententiam proferimus*. Se queſto foſſe ſtato un peccato eſente dalla pubblica penitenza, ſecondochè il Padre Morino (2) il ſostiene, e ſe una regola general foſſe ſtata, che i peccati le cui penitenze non erano indicate ne' Canoni, ſtati ne foſſero eſenti, ſiccome eziandio quel Padre (3) il ſoſtiene, il dubbio di S. Anfilochio e la deciſion di S. Baſilio non ſolamente ſtrani, ma ridicoli ancora ſarebbero.

2. Lo ſteſſo S. Baſilio nel Canone LXXX, altri lumi ancor ci darà. *Patres*, egli dice, *polygamiam ſilentio prætermiſere, ut belluinam, penituſque ab hominum genere alienam. Ea autem nobis videtur peccatum eſſe fornicatione majus; et ideo conſentaneum eſt, ut ii Canonibus ſubjiciantur* (4). Egli appreſſo condanna coloro che foſſero di tal peccato colpevoli, a quattro anni di penitenza, uno nel grado de' piagnenti, e tre in quello de' proſteſi. La poligamia non era ancora da' Canoni ſtata punita: S. Baſilio per la

(1) *S. Baſil. Epiſt.* 199. *Can.* 30. *tom.* 3. *p.* 295.
(2) *Lib.* 5. *c.* 2. *n.* 14.
(3) *Ibid.*
(4) *Id. Epiſt.* 217. *Can.* 80. *p.* 329.

la prima volta alla penitenza sommettela. Dunque, avanti di ciò, ella era dalla pubblica penitenza esente. Ma chi non iscorge la falsità di tal ragionamento, cui il Padre Morino sì sovente adopera nel capitolo che testè ho citato? Tuttavia vuolsi osservare, che allorachè la penitenza de' peccati era o dal costume, o da' Canoni determinata, i Vescovi avean maggiore autorità per doversi a tali disordini opporre. E però S. Gregorio di Nissa afferma, che l' usura e l'avarizia tante stragi faceano: e però S. Basilio non impone, che quattro anni di penitenza ad un delitto che egli giudica vie più grande che quello della fornicazione, il qual con sette anni di penitenza era punito; secondochè appare dal LIX. Canone di S. Basilio.

Quintamente. Il Padre Morino (1) cita il IV. Canone del Concilio di Neocesarea, per ischiarire un certo passo che egli reputa essere di S. Cesario d' Arles, e da cui egli vien forte imbarazzato. *Si quis mulierem concupiscens*, dicono i Padri di quel Concilio, *proposuerit* συγκαθευδῆσαι μετ' αὐτῆς; *ejus autem desiderium ad opus non venerit, videtur esse a gratia liberatus* (2). Io non arrecherò tutto ciò che dice quel Padre in questa occasione: perciocchè le mie risposte tutte le difficoltà troncheranno.

Rispondo adunque imprima essere questo Cano-

(1) *Lib. 5. c. 4. n. 10.*

(2) *Conc. Neocæsar. Can. 4. tom. 1. p. 1402.*

none al Padre Morino per due ragioni inutile: la prima, perciocchè egli non può negare, che Tertulliano, S. Cipriano, S. Paciano, non abbian messo i peccati di pensiero alla pubblica penitenza: e la seconda, perciocche il Concilio di Neocesarea non solamente non mette in pubblica penitenza colui che sia colpevole d' un malvagio disegno, ma eziandio niuna segreta soddisfazione da lui esige.

Secondamente rispondo, che nell' ignoranza in che noi siamo delle circostanze di tal peccato, si può supporre altro non esser ciò stato che una indeliberata ed imperfetta volontà, ed a cui la grazia aveva il pieno consenso impedito: overo che avendo i Padri riguardo alla misericordia che Iddio avea fatta a colui di cui si tratta, di non compiere il suo malvagio desiderio, avessero avvisato non doverlo sommettere alle stesse pene de' fornicatori, e dovere esser contenti di tenerlo alcun tempo nella consistenza. E ciò sembrami il più ragionevole.

E non dubito, che anche altri debba volere entrar nel mio sentimento, laddove facciasi riflessione 1. che questo caso fu proposto a' Padri del Concilio di Neocesarea, e che per conseguente tal fosse il costume di mettere queste sorte di peccati alla canonica penitenza: altrimenti non si sarebbe sopra ciò consultato: 2. che non poteva essere il dubbio, se quegli che era in tal caso avesse peccato, e se meritasse penitenza, da che l' una e l' altra cosa era chiara; ma sì bene se egli dovesse esser punito come coloro che aveano compiuto il delitto, dal che

che Iddio avea colui preservato. Donde siegue la risposta del Concilio non potere essere, che egli non avesse peccato, nè che egli non dovesse far penitenza, ne che dovesse farla in segreto; ma che dovesse essere esente da' penosi esercizj della prostrazione, e che solamente per alcun tempo dovesse essere de' santi misteri privato.

DISSERTAZIONE XL.

Sopra il X. Canone del Concilio d' Ancira, attenente al celibato degli ordini maggiori.

NOn troviamo nella Chiesa Greca alcuna Costituzione più antica del X. Canone del Concilio d' Ancira attenente al celibato degli ordini maggiori. Senonchè egli è questo Canone assai chiaro e preciso. *Diaconi quicumque ordinantur*, dicono i Padri di questo Concilio, *si in ipsa ordinatione protestati sunt et dixerunt oportere se uxores ducere, cum non possint sic manere: hi si postmodum uxores duxerint*, *μετά ταῦτα γαμήσαντες*, *sint in ministerio; eo quod Episcopus hoc eis concesserit. Si autem tacuerint, et in ordinatione, ut ita manerent, suscepti sunt, postea ad nuptias venerint, ii a Diaconatu cessent* (1).
Non

(1) *Conc. Ancyr. Can.* 10. *ibid. p.* 1459.

Non si può mettere in dubbio, che i Sacerdoti e i Vescovi di cui in questo Canone non si fa motto, non fossero anche più che i Diaconi alla continenza obbligati: l' eccezion de' Diaconi ordinati contro lor voglia, e malgrado delle lor proteſtazioni, è una conferma della regola generale, di non ammettere negli ordini sacri altro che continenti. L' ingiustizia, e l' error degli ultimi eretici hanno obbligato i Cattolici a dover con una nuova applicazione esaminar tal punto di disciplina. E pochi di tali punti vi sono dove il possesso e 'l dritto della Chiesa sien più chiaramente apparsi, e dove la temerità e la mala fede degli eretici si sien fatte più apertamente conoscere. Io considererò tal punto 1. in rapporto a' tempi Apostolici, 2. in rapporto alle Chiese Orientali, 3. in rapporto alle Chiese Occidentali.

§. I.

Del celibato degli ordini maggiori in rapporto a' tempi Apostolici.

Se nulla di nuovo posso io dire sopra questo primo articolo, proccurerò almeno d' essere esatto. E sul principio non si può mettere in dubbio, che S. Pietro stato sia maritato, da che nel Vangelo della di lui suocera vien fatta parola. Ma nulla dicendo la Scrittura degli altri Apostoli, tal silenzio è forse una pruova che essi a niun patto stati sien maritati. *Petrum solum*, dice Tertulliano, *invenio maritum per socrum*. Mo-

Monogamum præsumo per Ecclesiam . . . Cæteros, cum maritos non invenio, aut spadones intelligam necesse est, aut continentes (1). E S. Girolamo colla sua autorità la stessa congettura sostiene: *Excepto Apostolo Petro, non est manifeste relatum de aliis Apostolis quod uxores habuerint; et cum de uno scriptum sit, ac de cæteris tacitum, intelligere debemus sine uxoribus eos fuisse, de quibus nihil tale Scriptura significet* (2).

E' egli vero, che S. Ignazio nella lettera a' Filadelfj afferma di S. Paolo e di alcuni altri Apostoli, ciocchè la Scrittura del solo S. Pietro afferma. *Non ut vituperem reliquos beatos viros,* egli dice, *quod in conjugio versati fuerint, horum nunc memini* (egli aveva innanzi della virginità ragionato). *Opto enim ut dignus Deo repertus, in regno ad horum pedes inveniar, sicut Abrahæ . . . sicut Petri et Pauli, et aliorum Apostolorum, qui in nuptiis versati sunt:* ὡς Πέτρου καὶ Παύλου καὶ τῶν ἄλλων ἀποστόλων, τῶν γάμοις προσομιλησάντων (3).

S. Clemente prete d'Alessandria nel III. libro de' suoi Stromati citato da Eusebio (4), dice lo stesso di S. Paolo e di S. Filippo. *An forte*, egli dice, *Apostolos improbabunt? Petrus enim et Philippus liberos ex legitimis nuptiis procrearunt: Philippus etiam filias viris copulavit*. S. Cle-

(1) *Tertull. de Monogam. c.* 8.
(2) *S. Hieron. lib.* 1. *cont. Jovinian. tom.* 4. *p.* 167.
(3) *S. Ignat. interp. Epist. ad Philadel. n.* 4. *p.* 80.
(4) *Euseb. lib.* 5. *c.* 30.

Paulus quoque in quadam epistola suam ipsius conjugem compellare non veretur; qua tamen ideo secum minime circumduxit, ut expeditior ministerium suum obiret (1).

La lettera di cui questo Santo fa motto, è quella di S. Paolo a' Filippesi, in cui queste parole alquanto oscure si leggono: *Evodiam rogo et Synichen deprecor idipsum sapere in Domino: etiam rogo et te, germane compar, adjuva illas quæ mecum laboraverunt in Evangelio* (2). Dove sembra, che S. Paolo diriga le sue parole ad una femmina, a cui ne raccomanda delle altre, ed a cui da il nome di σύζυγος, o sia di *conjux*.

S. Grisostomo nell' Omelia XIII. sopra la lettera a' Filippesi, sì fatta spiegazione rigetta. Ma io non so se S. Basilio, il qual favella di tutti gli Apostoli come se stati fosser maritati del pari che S. Pietro, abbia avuto altra ragione per non eccettuarne S. Paolo nel sermone *de renuntiatione seculi*, dove de' Santi maritati in tal guisa favella: *Qualis erat in veteri Testamento Abraham . . . Erat quoque ejusmodi Petrus in novo Testamento, ac cæteri Apostoli*: ἐν δὲ τῇ νέα διαθήκῃ οἷος Πέτρος ἦν, καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀποστόλων (3).

Di queste autorità la più grande sarebbe quel-

 la

(1) *S. Clement. Alexandr. lib. 3. Strom. p.* 448.
(2) *Philipp. IV.* 3.
(3) *S. Basil. Serm. Ascet. de renuntiat. secul. tom.* 2. *p.* 203.

la di S. Ignazio, se le parole che abbiam citate foſſer di lui. Ma elle non ſi rinvengono nella vera lettera di quel Santo martire a' Filadelfj; e ſono della mano dell' interpolatore.

Quanto a S. Clemente d'Aleſſandria, poſciachè egli non fondaſi che ſopra un male inteſo paſſo, ben poſſiamo, ſenza mancar di riſpetto a un sì grand'uomo, niun riguardo avervi. E ſenza dubbio nè S. Clemente nè S. Baſilio eran sì bene informati dello ſtato di S. Paolo, come lo ſteſſo Apoſtolo ne lo era. Ora ecco ciocchè egli ce ne fa ſapere nella I. lettera a' Corinti: *Volo enim omnes vos eſſe ſicut meipſum; ſed unuſquiſque proprium ſuum donum habet ex Deo, alius quidem ſic, alius vero ſic. Dico autem non nuptis, et viduis: bonum eſt illis ſi ſic permaneant, ſicut et ego* (1). Il che non laſcia niun luogo a dubitare, che quello Apoſtolo nel celibato viveſſe.

Quanto a S. Filippo; non è S. Clemente d'Aleſſandria il ſolo che affermi lui eſſere ſtato maritato. Papia Veſcovo di Gerapoli lo afferma altresì, ſecondo Euſebio: e Policrate Veſcovo d'Efeſo delle di lui figliuole favella nella lettera al Papa Vittore, arrecata dal medeſimo Iſtorico nello ſteſſo libro al capo XXXI. Ma queſti antichi autori han confuſo il Diacono Filippo coll' Apoſtolo: perciocchè del Diacono ſi ragiona nel XXI. capo degli Atti: *Veni-*

(1) 1. *Cor. VII.* 7. 8.

nimus Cesaream, et intrantes domum Philippi Evangelistæ, qui erat unus de septem, mansimus apud eum. Huic autem erant quatuor filiæ virgines prophetantes (1). S. Isidoro di Damiata nella lettera CCCCXLVII. del primo libro mostra questo error degli antichi. E perchè altri non dica, che S.Filippo morto a Gerapoli, altro che tre figliuole non avea, Gajo antico autore, nel Dialogo contro Proculo, favella di quattro, al riferir d' Eusebio (2).

S.Epifanio nell'eresia LXXVIII. la quale è degli Antidicomarianiti, favella di S.Andrea, di S. Matteo e di S.Bartolomeo, come se stati fossero maritati. *Cur non Petro potius, vel Andreæ, vel Mattheo, Bartholomeove commendat? Nimirum Joanni propter virginitatem hoc tribuit* (3). E' favella di Gesu' Cristo affidante per preferenza la sua santa madre all' Apostolo S.Giovanni. Ma S.Epifanio era dagli Apostolici tempi assai lontano; talchè non può obbligarci a doverlo senza niuna pruova seguire. Ed e' mi sembra essere S. Girolamo vie maggiormente esatto, non facendo il paragon di S. Giovanni che col solo S. Pietro: *Quod Petrus, qui uxorem habuerat, interrogare non audet, illum rogat ut interroget. . . Uterque cucurrit ad sepulcrum, sed ille prævenit. . . Solus virgo virginem agnoscit, et dicit Petro: Dominus est. . . Petrus A-*

F 2 po-

(1) *Act. XXI. 8.*
(2) *Euseb. lib. 3. c. 31.*
(3) *S. Epiph. hæres. 78. n. 10. tom. I. p. 1042.*

postolus tantum; Joannes et Apostolus et Evangelista, et Propheta ... Et ut brevi sermone multa comprehendam, doceamque cujus privilegii sit Joannes, imo in Joanne virginitas: a Domino virgine mater virgo virgini discipulo commendatur (1).

Adunque il più sicuro partito si è d' affermar con questo Padre e con Tertulliano, che il solo S. Pietro vi abbia il cui matrimonio sia certo: e l' esempio degli antichi, i quali si sono per certo ingannati, mettendo S. Paolo e S. Filippo nel numero degli Apostoli maritati, dee trattenerci dallo asserir nulla riguardo agli altri. Ma comechè di ciò sia, certa cosa è, che quegli Apostoli ch' eran maritati avanti la lor vocazione all' Apostolato, divenner discepoli, e poscia maestri della continenza, divenendo i discepoli del Figliuolo di Dio, e i maestri delle nazioni. *Ut ex superfluo interim concedam*, dice S. Girolamo, *habuerunt uxores, sed quas eo tempore acceperant, quo Evangelium nesciebant. Qui assumpti postea in Apostolatum, relinquunt officium conjugale. Nam cum Petrus ex persona Apostolorum dicit ad Dominum: Ecce nos reliquimus omnia, et secuti sumus te; respondit ei Dominus: Amen dico vobis quoniam nemo est qui dimiserit domum, aut parentes, aut fratres, aut uxorem, aut filios propter regnum Dei, qui non recipiat multo plura in seculo isto* (2).

S. Isi-

(1) *S. Hieron. lib. 1. cont. Jovinian. tom. 7. part. 2. p. 168. 169.*

(2) *Ibid. p. 167.*

S. Isidoro di Damiata pruova lo stesso con questa eccellente ragione: *Non quod* (*Apostoli*) *qui virginitatem suadebant, et castitatem prædicabant, ac virginum choros moderabantur, cum mulieribus consuetudinem haberent. Quis enim eos virginitatem suadentes tulisset, si quidem ipsimet in voluptatum cœno sese volutantes deprehensi fuissent* (1)? Ed assai retto mi sembra quel ragionamento di Tertulliano, che avendo il Figliuolo di Dio sovente accusato i Farisei ed i Dottori della legge d' insegnar cose che essi non praticavano, contro il buon senso stato sarebbe, che i suoi discepoli avesser tutti alla continenza, ed alla purità confortato, facendo essi medesimi uso del matrimonio. *Si Christus reprobat Scribas et Pharisæos*, egli dice, *sedentes in cathedra Moysi, nec facientes quæ docerent; quale est ut et ipse super cathedram suam collocaret, qui sanctitatem carnis præcipere magis, non etiam obire meminissent, quam illis omnibus modis insinuarat et docendam et agendam, imprimis de suo exemplo, tunc de cæteris argumentis* (2).

In effetti non dovean forse tutti gli Apostoli poter dire come S. Paolo: *Siate miei imitatori, come io il sono di* Gesu' Cristo? E avvegnachè doveano essi servir di modello a' più perfetti, non era egli di giustizia, ed anche di necessità, che non fosser costretti a dovere arrossire di aver meno virtude che i lor disce-

 poli

(1) *S. Isidor. Pelusiota lib. 3. Epist.* 179.
(2) *Tertull. de monogam. c.* 8.

poli, e di render falso nella moral Cristiana quel detto del Figliuolo di Dio, che basta a' discepoli d' essere ciò che è il lor maestro? *Hoc volo, hoc desidero, ut imitatores mei sitis, sicut et ego Christi. Ille virgo de virgine, de incorrupta incorruptus. Nos quia homines sumus, et nativitatem Salvatoris non possumus imitari, imitemur saltem conversationem. Illud divinitatis est et beatitudinis, hoc humanæ conditionis est et laboris. Volo omnes homines similes mei esse; ut, dum mei similes sunt, similes fiant et Christi, cujus ego similis sum* (1). Così S. Girolamo fa quel grande Apostolo favellare; o più tosto così spiega ciocchè egli dice nella I. lettera a' Corinti: *Volo vos esse omnes sicut meipsum* (2). E certamente questo Padre ha ben ragion d' affermare nella lettera XXX. a Pammachio, la quale è un' apologia in pro de' suoi libri contro Gioviniano, che gli Apostoli abbiano colla loro virginità, o colla lor continenza imitato la divina purità del Figliuolo di Dio, e della Vergin sua madre; e che di quindi abbiano gli ordini gerarchici della Chiesa ricevuto il modello e 'l precetto del celibato: *Christus virgo, virgo Maria, utrique sexu virginitatis dedicavere principia. Apostoli vel virgines, vel post nuptias continentes. Episcopi, Presbyteri, Diaconi, aut virgines eliguntur, aut vidui*

(1) S. Hieron. loc. cit. p. 155.
(2) 1. Cor. VII.

dui, aut certe post sacerdotium in æternum pudici (1). Ma noi non ponghiamo ancora quest' ultima parte ad esame.

Gli eretici, per mostrar, che alcuni Apostoli non solamente eran maritati, ma che conducevano eziandio conesso seco le loro mogli, fondansi sopra quel passo di S. Paolo: *Numquid non habemus potestatem manducandi et bibendi? Numquid non habemus potestatem mulierem sororem circumducendi, sicut et cæteri Apostoli, et fratres Domini et Cephas* (2)? Ma S. Agostino fa vedere questa interpretazione esser falsa. *Fideles mulieres*, egli dice, *habentes terrenam substantiam, ibant cum eis* (*Apostolis*) *et ministrabant eis de substantia sua* (3). Appresso egli arreca le parole di S. Paolo, e condanna la spiegazione che loro attribuiscono i nemici del celibato: *Hoc quidem non intelligentes, non sororem mulierem, sed uxorem interpretati sunt. Fefellit eos verbi græci ambiguitas, quod et uxor et mulier eodem verbo græce dicitur. Quamquam hoc ita posuerit Apostolus, ut falli non debuerint, quia neque mulierem tantummodo ait, sed sororem mulierem; neque ducendi, sed circumducendi. Verumtamen alios interpretes non fefellit hæc ambiguitas.*

S. Isidoro di Damiata nella lettera CLXXVI. del III. libro, è dello stesso avviso. E S. Gi-

(1) *S. Hieron. Epist. 30. tom. 4. part. 2. p. 242.*
(2) *1. Cor. IX. 4. et 5.*
(3) *S. Aug. de opere monog. c. 4. n. 5.*

rolamo nel primo libro contro Gioviniano mostra non poterfi altrimenti spiegare ciocchè dice S. Paolo, senza fare alle sue parole una estrema violenza: *Ex quo apparet eum de aliis sanctis dixisse mulieribus, quæ juxta morem Judaicum magistris de sua substantia ministrabant, sicut legimus ipsi quoque Domino factitatum. Nam et ordo verborum hoc significat, numquid &c. Ubi de comedendo et bibendo, ac de administratione sumtuum præmittitur, et de mulieribus sororibus infertur, perspicuum est non uxores debere intelligi, sed eas, ut diximus, quæ de sua substantia ministrabant* (1).

Tertulliano per via d' un ragionamento del tutto somigliante la stessa cosa dimostra: *Non uxores demonstrat ab Apostolis circumductas, quas et qui non habent, potestatem tamen manducandi et bibendi habent; sed simpliciter mulieres, quæ illis, eodem instituto, quo et Dominum comitantes, ministrabant* (2). E per dovere rimaner convinto, che non si possono quelle parole prendere in un diverso senso, altro non è mestieri che fare una picciola attenzione alla intenzion di S. Paolo, la quale si è di mostrare, che egli potea, siccome gli altri Apostoli, vivere dello altare e del Vangelo, senza dover colle proprie mani lavorare. E quest' ultima pruova di S. Girolamo è senza replica: *Certe si γυναῖκας, uxo-*

(1) *S. Hieron. lib. 1. cont. Jovin. tom. 4. part. 2. p. 167.*
(2) *Tertull. de Monog. c. 8.*

uxores accepimus, non mulieres; id quod additur, sorores, tollit uxores; et ostendit eas germanas in spiritu fuisse, non conjuges (1).

Ma non debbo trapassar quest' arguta riflessione di S. Clemente d' Alessandria, che le donne che seguivan gli Apostoli ne' viaggi che essi intraprendevano per annunziare il Vangelo, non solamente contribuivano a' lor temporali bisogni, ma servivano altresì alla istruzion delle persone del loro sesso, cui non sempre conveniva, che andasser gli Apostoli nelle lor case cercando: *Reliqui Apostoli prædicationi attendentes, non ut uxores, sed ut sorores circumducebant mulieres, quæ una ministraturæ essent apud mulieres, quæ domos custodiebant, per quas etiam in gynæceum absque ulla reprehensione, malave suspicione ingredi posset doctrina Christi* (2).

Coloro che furono ordinati dagli Apostoli, vissero senza dubbio, come quelli, nel celibato: ed essendo l' amor della virginità e della continenza uno de' primi frutti del Vangelo, v'ebbe in tutte le Chiese delle persone che ne praticarono i consigli tostochè la dottrina ne abbracciarono. I giovani discepoli di S. Paolo, Tito e Timoteo, furon sicuramente di tal numero: ed e' non era mestieri, che l' interpolator della lettera di S. Ignazio a' Filadelfj facesse una falsità per farci questa verità intendere:

(1) *S. Hieron. sup.*

(2) *S. Clement. Alexandr. lib. 3. Strom. pag. 448.*

re. *Virgines*, egli dice, *sol um Christum in precibus ante oculos habete . . . Utinam fruar vestra sanctimonia, ut Baptistæ Joannis, ut dilecti discipuli, ut Timothei, ut Titi, ut Evodii, ut Clementis, qui in castitate e vita excesserunt* (1).

S. Paolo nel primo capitolo della lettera a Tito, tra le qualità d' un Vescovo e d' un Sacerdote, pon questa, ch' essi sien casti, *sobrium, justum, sanctum, continentem* ἐγκράτη (2); e favellando a Timoteo nel IV. capo, a tutti coloro che han parte al sacerdozio del Figliuolo di Dio, intende favellare: *Exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in castitate* ἐν ἁγνείᾳ (3).

S. Epifanio afferma, che Niccola proselito d' Antiochia che fu uno de' sette Diaconi, serbò dopo la sua ordinazione la continenza, comechè questa virtù gli dovesse più che agli altri costare, a cagion della estrema bellezza della sua moglie: *Nam cum uxorem haberet eleganti specie mulierem, ab ea sibi aliquandiu temperavit, ut eos imitaretur, quos Deo penitus addictos cerneret. Sed non intemperantiam suam perpetuo coercere potuit. Quippe canis instar ad vomitum redire cupiens, et malos quosdam colores excusationesque prætexens, ac ad libidinis suæ patrocinium excogitavit, quæ magis ex usu sibi esse viderentur. Qua spe cum excidisset, tum demum sine*

(1) *S. Ignat. interp. Epist. ad Philadel. n.4. p.* 80.
(2) *Tit. I.* 8.
(3) 1. *Timoth. IV.* 12.

sine ulla tergiversatione cum uxore consuetudinem habere instituit. Verum suae sibi ignaviae conscius, ac ne deprehenderetur veritus, jactare illud ausus est (1).

Ma S. Clemente d' Alessandria narra altrimenti il fatto, e d' una maniera che per Niccola non è svantaggiosa, e donde si può eziandio alcuna cosa in pro del celibato inferire. Perciocchè, secondo questo autore, che da Eusebio (2) è stato seguito, gli Apostoli a quel Diacono rimproverarono, che egli era geloso; e che egli per mostrar, che non lo era, se venir sua moglie, e diede permesso a chiunque il volesse di sposarla. *Objurgantibus Apostolis, et zelotypiam ei objicientibus, productam in medium uxorem, cuique cupienti ducendam permisit* (3). Il rimprovero degli Apostoli, e l' azione di quel Diacono sono un chiaro segno, secondochè mi sembra, che i Diaconi nella continenza viveano.

Niccola troppo ancor s' avvanzò: perciocchè egli non poteva permettere alla sua moglie di dovere un' altra persona, essendo egli vivo, sposare: e gli eretici, che furon poscia appellati Nicolaiti, delle parole e dell' azion di lui abusarono. Ma tal distaccamento non lasciava, secondo S. Clemente d' Alessandria, d' indicar

(1) *S. Epiph. haeres.* 25. *n.* 1. *tom.* 1. *p.* 76.
(2) *Lib.* 3. *c.* 29.
(3) *S. Clem. Alexandr. lib.* 3. *Stromat. p.* 436.

la di lui castità, *indicium erat affectus domiti atque extincti*. E se deesi giudicar della sua continenza da quella de' suoi figliuoli, non potè ella essere vie maggiormente perfetta; da che le sue figliuole sempre la loro virginità conservarono, e il suo figliuolo nel celibato pur visse: *Ex ejus liberis filias quidem usque ad extremam ætatem virgines permansisse; filium vero ipsum quoque veneris expertem vixisse* (1).

Abbiamo già ravvisato, che S. Filippo, uno de' sette Diaconi, quattro figliuole vergini avea: e Policrate ci ha assicurati, che due d' esse aveano fino alla morte tal qualità conservato. Donde dobbiamo intendere, che i Diaconi divenendo i protettori delle vedove e poscia delle vergini, così zelanti per la continenza divennero, che alla lor famiglia ne inspiraron l'amore, ed a' lor figliuoli un ben procacciarono che essi troppo tardi avean conosciuto da non poterlo essi medesimi possedere.

Non si può con alquanta verisimiglianza altro obbiettare, che quelle parole di S. Paolo: *Unius uxoris virum . . . filios habentem subditos, cum omni castitate etc.* (2); e quelle altre nella lettera a Tito: *Unius uxoris vir, filios habens fideles, non in excusatione luxuriæ* (3): le quali parole indicano le condizioni che egli da colo-

(1) *Id. ibid.*
(2) 1. *Timoth. III.*
(3) *Tit. I. 6.*

ro esigeva che doveano essere allo Episcopato promossi. Ma tali medesime condizioni sono un' altra pruova, che i ministri dell' altare doveano essere o vergini o continenti. Nel vero, benchè fosse permesso di sposare una seconda moglie dopo la morte della prima, nondimeno, perche ciò una specie d' incontinenza indicava, l' Apostolo non vuole, che sieno anche al Diaconato promossi coloro che erano stati più d' una volta maritati. E ne' principj quando difficilissima cosa era di trovar persone che matura età ed indole avessero, e che stati non fosser maritati, S. Paolo non usa dispensa se non che riguardo a coloro che avean vivuto nella purità dopo la morte della lor prima moglie, o che viveano nel matrimonio colla libertà e colla santità delle vergini, *Si qui uxorem duxit, sollicitus est quæ sunt mundi*, dice S. Giovanni Grisostomo nella X. Omelia sulla prima lettera a Timoteo; *Episcopum autem hujusmodi sollicitudine tangi minime convenit, quomodo superius dixit, unius uxoris virum. Quidam illum, qui post uxoris obitum constituetur Episcopus, significasse intelligunt; alioqui licet eum, qui uxorem habeat, quasi non habentem esse. Tunc nempe istud rite concessit pro tempore, et pro rei natura quæ tunc inerat* (1).

Adunque la sola virginità, secondo S. Giovanni Grisostomo, poteva all' Episcopato aspira-

(1) *S. Chrysost. Hom. 10. in 1. ad Timoth. tom. 11. p. 599.*

rare. Ella era una indulgenza il promuovervi alcuni uomini che ſtati eran maritati: e la ſola difficoltà di dovere nel naſcimento della Chieſa trovar perſone degne di quel carattere e ſenza niun legame di matrimonio, avea quella diſpenſa neceſſaria renduta. *In eccleſiaſtico ordine conſtituendo*, dice S. Girolamo, *quia rudis ex gentibus conſtituebatur Eccleſia, leviora nuper credentibus dat praecepta; ne territi ferre non poſſint* (1). Queſto ſteſſo Padre in tal guiſa giuſtifica la conſeguenza che noi abbiam tratta da' paſſi di S. Paolo che ci ſi obbiettavano: *Sed et ipſa Epiſcopalis electio mecum facit. Non enim dicit: Eligatur Epiſcopus, qui unam ducat uxorem, et filios faciat; ſed, qui unam habuerit uxorem, et filios in omni ſubditos diſciplina* (2). Appreſſo egli fa queſta rifleſſione: *Vide quanta pudicitia exigatur in Epiſcopo, ut, ſi filii ejus impudici fuerint, ipſe Epiſcopus eſſe non poſſit*. Finalmente per moſtrar la ſtranezza di coloro che le parole dello Spirito Santo con una sì carnale ſpiegazione alla Chieſa oppongono, in tal guiſa egli riſponde: *Si juxta ſententiam Apoſtoli non erunt Epiſcopi niſi mariti, ipſe Apoſtolus Epiſcopus eſse non debuit, qui dixit: Volo autem omnes ſic eſſe ſicut ego ſum. Et Joannes indignus hoc gradu exiſtimabitur, et omnes virgines et continentes, quibus quaſi pulcherrimis gemmis Eccleſiae monile decoratur* (3).

§. II.

(1) *S. Hieron. lib.* 1. *cont. Jovinian. tom.* 4. *part.* 2. *p.* 175.
(2) *Ibid. p.* 176. 177.
(3) *Ibid. p.* 176.

§. II.

Del celibato degli ordini maggiori in rapporto alle Chiese d'Oriente.

A fine d'evitar la confusione, percorrerò le gran diocesi e i ripartimenti di quella parte della Chiesa, ed esaminerò l'uso di ciascuno in particolare.

I. Comincio dall'Egitto. Certa cosa è, che il celibato era a tutti i Cherici maggiori di quella diocesi comandato. S. Girolamo che avea viaggiato nell'Egitto, e che non n'era assai lungi, stando a Bettelemme, valsi di questa pruova contro l'eretico Vigilanzio, il qual proccurava di eguagliare, o anche di preferire il matrimonio alla virginità. *Quid facient Orientis Ecclesiæ?* dice egli scrivendo contro quello eretico. *Quid Ægypti et sedis Apostolicæ, quæ aut virgines clericos accipiunt, aut continentes; aut, si uxores habuerint, mariti esse desistunt* (1)?

Le ragioni di Sinesio, per non esser fatto Vescovo di Tolemaida, sono una indubitabil pruova di tale uso: perciocchè egli avvisò non potere adoperare un più sicuro mezzo per isfuggire sì fatta carica che formidabil sembravagli, se non che quello di protestarsi, ch'egli non sarebbesi separato dalla sua moglie cui egli amava,

(1) *Id. cont. Vigilant. ibid. p. 281.*

va, e di cui non voleva l'adultero divenire. *Mihi*, così a suo fratello egli dice, *et Deus ipse, et lex, et sacra Theophili manus uxorem dedit. Quare hoc omnibus prædico testorque, neque me ab ea prorsus velle separari, neque adulteri more cum ea clanculum consuescere. Alterum enim nequaquam pium est, alterum illicitum* (1). Questa era dunque una cosa alle leggi della Chiesa contraria: e tutti eran persuasi essere un delitto il conservar nello Episcopato la qualità di sposo, essendo sposo della Chiesa divenuto.

S. Attanasio nella sua lettera al monaco Draconzio, favellando della continenza de' monaci, come di quella de' Vescovi, fa vedere, che l'ordinazione di questi era un obbligo così stretto e indispensabile, come la professione di quelli, comecchè forse il rilassamento vi si fosse introdotto: *Sunt quoque ex Episcopis multi qui nunquam nupserint; monachi autem reperiuntur qui filios suscepere: quemadmodum vicissim Episcopos filiorum parentes, et monachos vero nullam posteritatem habuisse cernimus* (2). Dove è chiaro, che egli fa un paralello de'Vescovi e de' monaci: e ciò basta. Nel vero tutti sanno, che i matrimonj de' monaci eran tenuti come alleanze empie ed orribili agli occhi di Dio: testimone S. Giovanni Grisostomo nella seconda esortazione al monaco Teodoro: *Honorabiles nuptiæ, et cubile immaculatum. Sed te jam serva-*

(1) *Synes. Epist.* 105. *p.* 248.
(2) *S. Athan. Epist. ad Dracont. n.* 9. *tom.* 1. *p.* 268.

vare non convenit privilegia nuptiarum. Angelorum enim semel societate junctum, illud relinquere, et uxoris laqueis implicari, adulterii crimen incurrere est. Quamvis millies hoc ipsum nuptias voces, ego tamen et adulterio illud tanto pejus affirmo, quanto major ac melior mortalibus Angelus (1). Tuttavia può ſtare, che S. Attanaſio nel paſſo citato avanti a queſto, non abbia voluto altro dire ſenonchè alcuni Veſcovi e alcuni ſolitarj erano ſtati legati nel ſecolo e nel matrimonio avanti l'Epiſcopato e la profeſſion religioſa.

Ma benchè la diſciplina non aveſſe ricevuto niuno indebolimento, nè niun colpo in Egitto riguardo a' Veſcovi, pur non era ella da' Sacerdoti colla ſteſſa eſattezza oſſervata; ſecondochè lo intendiamo da S. Iſidoro di Damiata nella lettera LXXV. del III. libro, dove egli dice, che quelle parole di S. Paolo, *Exhibete corpora veſtra hoſtiam viventem*, non ſolamente i Sacerdoti riſguardino, ma in general tutti i fedeli, i quali debbono eſſere i ſantificatori della purità, e ne debbono eſſer le oſtie: *Non ad Sacerdotes ſolos ſcribens, ut exiſtimas, hæc mandabat, ſed univerſæ Eccleſiæ. Unumquemque enim ipſorum in hac parte ſacerdotem eſſe juſſit. Quod ſi caſtitas et pudicitia ſubditos ſacerdotes ordinat, libido procul dubio et laſcivia ſacerdotibus dignitatem abrogat. Atque hoc quidem leges et ec-*

 cle-

(1) *S. Chryſoſt. exhort. 2. ad Theodor. tom. 1. p.* 38.

clesiastica instituta sanciunt: verum haud admodum tamen illud fit. Quam autem ob causam, non est meum commemorare (1). Ora niuna conseguenza può trarsi da un disordine, e da un violamento de' Canoni; da una cosa che i soli disubbidienti commettono, e i soli negligenti lasciano impunita; finalmente da un delitto a cui S. Isidoro non attribuisce altro nome che quello di libertinaggio e di dissolutezza, *libido ac lascivia*.

I nemici della virginità e del celibato han notato in Egitto due santi Vescovi, l' uno al tempo della persecuzion di Decio, e l' altro al tempo della persecuzion di Diocleziano, che amendue avean famiglia, e faceano uso del matrimonio. Ma e' giova porre ad esame le loro osservazioni. Il primo di questi due Prelati è l' illustre Cheremone, di cui S. Dionigi d' Alessandria in una lettera da Eusebio citata, narra la fuga e la morte: *Chæremon erat quidam grandævus, Nili urbis Episcopus. Hic una cum conjuge in Arabicum montem fuga delatus, non ulterius reversus est. Et fratres, quamvis accurate omnia perscrutati, nec ipsos posthac, nec ipsorum cadavera reperire potuerunt* (2). Bisogna essere assai abile per dovere in tal narrazione rinvenir delle pruove contro la continenza. Quanto a me, a niun patto io vi scorgo la famiglia di Cheremone, cui altri lusinga-

(1) *S. Isidor. Pelusiota Epist.* 75. *lib.* 3.
(2) *Ap. Euseb. lib.* 6. *Hist. c.* 42.

gavasi di dovervi mostrare. L'altro Prelato è Fileas Vescovo di Tmuis in Egitto, celebre nella storia di Eusebio, il qual sovente favella de' suoi travagli e della sua fermezza ne' supplizj. Si può leggere il IX. e 'l X. capo del libro VIII. Ma ne pur sembra, che questo Santo fosse mai stato maritato. E posciachè egli era accompagnato da molti cristiani, che nello stesso tempo eran posti in tormenti, a' laici, e non già a quel santo Vescovo deesi riferire ciocchè il Magistrato lor disse di dovere aver pietà di se stessi, delle lor mogli e de' loro figliuoli; *Cum Judex ipse eos exhortaretur, ut sui ipsorum misereri, et uxoribus et liberis suis consulere vellent, etc.* (1).

II. Nella Diocesi d' Oriente non ascendevasi agli ordini sacri altro che per via della continenza. Noi già l' abbiamo apparato da S. Girolamo nella II. scrittura contro Vigilanzio; *Quid facient Orientis Ecclesiæ, quæ aut virgines clericos accipiunt, aut continentes?* (2) E posciachè questo Padre era alcuni anni stato nella Siria, e stava in atto nella Palestina, una delle provincie della Diocesi d' Oriente, la sua autorità sopra tal punto è decisiva. *Quod si indigne accipiunt mariti*, così egli dice nella lettera XXX. a Pammachio, *non mihi irascantur, sed Scripturis sanctis, imo Episcopis, et Presbyteris, et Diaconis, et universo choro sacer-*

 do-

(1) *Euseb. lib.* 8. *Hist. c.* 9.

(2) *S. Hieron. cont. Vigilant. tom.* 4. *part.* 2. *p.* 281.

dotali, et levitico, qui se noverunt hostias offerre non posse, si operi serviant conjugali (1). E' non poteva vie più generali termini adoperare: ed avrebbe dovuto egli essere sì ignorante e sì temerario come era illuminato e prudente, per osare di scrivere somiglianti cose in un paese dove averebbe potuto essere per via di mille esempli smentito.

Avanti di lui Eusebio di Cesarea nella stessa provincia e nello stesso ripartimento, aveva assai chiaramente favellato del celibato de' cherici: *Sermo divinus dicit oportere Episcopum unius uxoris virum fuisse*, γεγονέναι: *verumtamen sacratos, et in Dei ministerio occupatos sese deinceps a consuetudine conjugali continere convenit. Qui vero ad tale sacerdotium evecti non sunt, iis divinus sermo indulget, tantum non omnibus diserte inculcans conjugium esse honorabile et thorum immaculatum* (2). E il pensamento di questo autore è d'osservazione ben degno; che i predicatori del Vangelo, essendo padri del tutto spirituali e divini, debbano, della guisa che Gesu' Cristo e la Chiesa, non altrimenti esser fecondi, che per via dello spirito e della parola: *Qui divina et incorporea sobole propaganda occupati tenentur; non unius, neque duorum liberorum, sed acervatim innumerabilis multitudinis educationem sanctamque disciplinam susceperunt* (3).

Il

(1) *Id. Epist.* 20. *p.* 234.
(2) *Euseb. lib.* 1. *dem. Evangel. c.* 9.
(3) *Ibid.*

Il II. Concilio d' Antiochia contro Paolo di Samosata, ci somministra una pruova anche più antica di Eusebio, che i Vescovi d' Oriente dalle lor mogli si separavano, se avanti la loro ordinazione ne avessero avuto. *Qui unam quidem jam dimisit*, così egli dice favellando di Paolo, *duas vero ætate florentes et forma conspicuas secum habet* (1). E'egli vero, che potrebbe ciò intendersi d' una di quelle spirituali sorelle che in Antiochia appellavansi συνεισακται, e αγαπηται, o altrove ἀδέλφαι; ma la pruova che io ne traggo, pur non sarebbe men forte.

S. Grisostomo, il quale era stato Sacerdote della Chiesa d' Antiochia avanti d' essere sul trono di Costantinopoli innalzato, nella II. Omelia sopra l' estrema pazienza di Giobbe, dice, che la condescendenza di S. Paolo, la quale era ne' primi cominciamenti della Chiesa stata necessaria, più sussistente non era; e che essendo il numero delle persone vergini più che bastevole per dover tutte le sedi della Chiesa riempire, facea duopo innalzarvi persone che avessero innanzi ignorato che abbandonato il secolo, e che una castità vie maggiore che quella de' continenti avessero: *Illud nunc minime in Ecclesia servatur; oportet enim perfectissima castitate ornatum esse Sacerdotem* (1).

S. Cirillo di Gerusalemme, che io doveva

F 3 aver

(1) *Conc. Antiochen. 2. Epist. Synod. Conc. tom. 1. p. 899.*

(1) *S. Chrysost. Homil. 2. in Job.*

aver citato avanti S. Giovanni Grisostomo, rende una augusta testimonianza alla purità de' sacrificatori della nuova legge, i quali sono come i padri di Gesu' Cristo ne' santi misteri. E ciò che è maraviglioso, egli pruova la virginità di Maria da quella de' sacerdoti. *Si enim*, dice questo Padre nella XII. istruzione a' Catecumeni, *is qui apud Jesum bene fungitur sacerdotio, abstinet a muliere, ipse Jesus quomodo ex viro et muliere proditurus foret?* (1)

Ma il più esatto, e 'l più forte de' Padri Greci è S. Epifanio, il quale essendo Metropolitano dell' isola di Cipro, non poteva ignorar la disciplina delle Chiese della Contea d' Oriente, la qual comprendeva la stessa isola di Cipro, comecchè quanto al governo ecclesiastico ella pretendesse essere indipendente, dal Vescovo d' Antiochia. Questo Padre adunque nella eresia LIX. che è quella de' Novaziani, dice, che la Chiesa rigetti dall' altare siccome impuri coloro, cui, se laici fossero, ella siccome giusti terrebbe; e che ciocchè sarebbe una virtù in alcun uomo del secolo, sia in un ministro del Vangelo una macchia ed una ignominia: *Eum insuper qui adhuc in matrimonio degit, ac liberis dat operam, sacrosancta Dei Ecclesia tametsi unius sit uxoris vir, nequaquam tamen ad Diaconi, Presbyteri, Episcopi, aut Hypodiaconi ordinem admittit; sed eum duntaxat qui* ab

(1) *S. Cyrill. Hierosol. Catech.* 12. *n.* 25. *p.* 176.

ab unius uxoris consuetudine sese continuerit, aut ea ſit orbatus: quod in illis locis præcipue ſit, ubi eccleſiaſtici Canones accurate servantur (1). Sopra che fa luogo oſſervare 1. che queſto Santo di tutte le criſtiane Chieſe favella; 2. che egli nomina gradatamente tutti gli ordini ſacri, ed anche i Suddiaconi; 3. che egli chiaramente ſpiega come la Chieſa intendeſſe quelle parole di S. Paolo, *unius uxoris virum*; 4. che egli previen l' obbiezione che fare gli ſi potrebbe: obbiezione che egli nel progreſſo più chiaramente proponeſi, ed a cui più eſteſamente riſponde.

Ma, egli dice, in più luoghi i Sacerdoti, i Diaconi e i Suddiaconi abitano colle lor mogli (e' punto non favellà de' Veſcovi): *At enim nonnullis in locis Presbyteri, Diaconi et Hypodiaconi liberos suscipiunt*. A che egli riſponde ciò eſſer l' effetto del rilaſſamento nella diſciplina introdotto. *Respondeo non illud ex Canonis auctoritate fieri, sed propter hominum ignaviam, quæ certis temporibus negligenter agere ac connivere solet*. Poſcia egli proſiegue: *Hoc igitur dico propter subitas functiones atque officia convenire, ut Preſbyter, ac Diaconus, et Episcopus Deo penitus vacet. Nam ſi illis etiam qui ex populo sunt idipsum Apoſtolus præcipit, ut ad tempus vacent orationi, quanto id magis Sacerdoti præscribit? Nimirum nullis ut impe-*

 di-

(1) *S. Epiph. hereſ. 59. n. 4. tom. 5. p. 496.*

dimentis avocetur, quo in spiritalibus secundum Deum negotiis; in ipso usu sacerdotii administrationeque ferietur; (1). Queste ragioni di S. Epifanio sono a tutte le Chiese comuni. E mostrano, che l' obbligazion de' Cherici maggiori alla continenza, era non solamente tenuta come di tradizione apostolica, ma come dalla Scrittura altresì comandata.

Non è egli meno espresso nella eresia XLVIII. che è quella de' Catafrigi o sien Montanisti, dove egli afferma non avere il Figliuolo di Dio onorato col sacerdozio altro che persone vergini o continenti, ed averne gli Apostoli fatto a tutta la Chiesa una legge. *Singulares nuptias commendat, cum sacerdotalia munera et ornamenta cum iis, qui post unas nuptias continentiam servaverint aut in virginitate perstiterint, communicanda esse velut in quodam exemplari monstraverit: id quod Apostoli deinde ecclesiastica sacerdotii regula honeste ac religiose decreverunt* (2).

Niuno ignora ciocchè egli dice eziandio nella Esposizion della dottrina e de' costumi della Chiesa cattolica, e qual credito egli meriti nella testimonianza ch' e' rende alla fede ed alla disciplina di tutte le Chiese del mondo. E' distingue tutti i fedeli in tre ordini, ciò sono de' vergini, de' continenti e de' maritati: ed ecco come del sacerdozio egli ragiona: Ho-

(1) *Ibid.*
(2) *Id. haeres.* 48. *n.* 9. *p.* 410.

Horum omnium velut fastigium, et, ut ita dicam, matris ac genitricis locum, sanctum sibi sacerdotium vindicat, quod ex virginum ordine praecipue constat; aut si minus e virginibus, certe ex monachis; aut nisi ex monachorum ordine ad illam functionem obeundam idonei coaptari possint, ex his creari Sacerdotes solent, qui a suis se uxoribus continent, aut secundum unas nuptias in viduitate versantur (1). E' sarebbe voler lo stesso lume schiarire, lo intraprendere di dovere alcuna cosa alla evidenza di queste parole aggiugnere. Solamente son pago d' osservar, che S. Epifanio non intende in questo luogo ragionare altro che delle regole e delle leggi della Chiesa περὶ θεσμῶν τῆς ἐκκλήσιας, e che il suo disegno si è di favellar di tutte le Chiese che note gli erano.

Questa sola riflessione è sufficiente per dover rispondere a ciò che Socrate afferma, che niuna ecclesiastica legge v' era nell' Occidente, la quale obbligasse i cherici degli ordini superiori al celibato, e che molti Vescovi dopo la lor consecrazione aveano alla qualità di sposi della Chiesa una qualità più umana congiunto: *Aliam consuetudinem in Thessalia esse cognovi. Clericus ibi promotus si post clericatum dormierit cum uxore quam ante clericatum legitimo matrimonio sibi copulaverat, abdicatur: cum in Oriente cuncti sua sponte, etiam Episcopi, ab uxoribus absti-*

(1) *Id. expos. doctr. n. 21. p. 1103.*

stineant, nulla tamen lege aut necessitate constricti id faciant. Multi enim illorum, Episcopatus etiam sui tempore, liberos ex legitimo conjugio susceperunt (1).

Se questo Istorico intende favellar dell'Oriente propriamente detto, egli avvanza una falsità da tutti i Vescovi di quella contrada smentita: e se egli sotto la voce d' Oriente intende tutte le Chiese greche, questo è uno errore vie più grande e vie più manifesto. Aggiungo 1. ch' e' non appare, che la Tessaglia e le vicine provincie abbiano particolari Canoni avuto intorno al celibato de' cherici: 2. che essendo Socrate di Costantinopoli, gli si può prestar fede allorachè egli favella delle Chiese che quivi eran prossime; ma che delle Chiese d'Oriente poco conoscimento egli aveva: 3. che egli vuol farsi beffe di noi in riferendo, come egli fa, l' instituzione e l' origine di tal costume della Tessaglia, della Macedonia e dell' Acaja ad Eliodoro Vescovo di Trica, l' autore, per ciò che egli dice, del Romanzo di Teagene e di Cariclea; avvegnachè nè pur certo sia, che Eliodoro di Trica tale opera abbia composta.

Di quindi si può anche giudicare qual fede meriti il discorso che lo stesso Istorico (2) mette in bocca di S. Pafnuzio, comechè in ciò egli sia da Sozomeno (3) sostenuto. Perciocchè

(1) *Socrat. lib. 5. hist. cap.* 22.
(2) *Socrat. lib.* 1. *c* 11.
(3) *Sozomen. lib.* 1. *c.* 23.

chè egli pretende, che quel Santo abbia determinato i Padri del Concilio di Nicea a non dover fare niun Canone per assoggettire i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi e i Suddiaconi alla continenza riguardo alle mogli che essi aveano avanti la loro ordinazione sposato; rappresentando loro, che *l' antica tradizion della Chiesa* i nuovi matrimonj dopo ricevuti gli ordini solamente vietava, e non già l'uso di quelli che erano preceduti. I testimonj che noi abbiamo d' una contraria tradizione prodotto, eran meglio che Socrate e Sozomeno degli antichi usi della Chiesa informati; laddove essi non sono nè l' un nè l' altro così sicuri ed irreprensibili garanti che debbano essere sulla lor parola creduti.

Ma ecco una difficoltà assai considerevole. Eusebio favella d' una lettera che S. Dionigi Vescovo di Corinto scrisse a' fedeli di Gnosia, una delle città dell' isola di Candia, nella quale egli avverte Pinito Vescovo di quella città di non dovere l' obbligazion della castità a' suoi fratelli imporre: *In eodem volumine continetur etiam Epistola ad Gnossios, in qua Pinytum Ecclesiæ illius Episcopum monet, ne grave onus castitatis fratrum cervicibus tamquam necessarium imponat, sed ejus quæ plerisque hominibus inest infirmitatis rationem habeat* (1).

Rispondo, che essendosi questa lettera con tutte

(1) *Eus. lib. 4. Hist. c. 23.*

te le altre di S. Dionigi perduta, del pari che la rispoſta di Pinito, nulla poſſiam noi ſtabilir di certo ſugli ambigui termini d' Euſebio; che forſe debbano queſti eſſere inteſi in rapporto a' cherici inferiori, e forſe altresì in rapporto a' ſoli laici; e che al più s' intendano de' Sacerdoti e de' Diaconi, cui Pinito voleva obbligare a vivere in continenza colle lor mogli che eſſi avanti la loro ordinazione avean tolto, e per li quali i Concilj d' Ancira, di Neoceſarea e di Gangres ebbero vie maggiore indulgenza.

Nulla parimente può inferirſi di certo da ciò che Sozomeno afferma di S. Spiridione Veſcovo di Tremituſa in Cipro, cioè che moglie e figliuoli egli aveva: *Ruſticus hic fuit, uxorem habens et liberos; sed non ideo in rebus quæ ad Deum ſpectant inferior* (1). Imperocchè ſarebbe d'uopo moſtrar, che quel Santo aveſſe tolto moglie appreſſo l' Epiſcopato, o che aveſſe dopo la ſua conſecrazione vivuto come avea fatto avanti d' eſſere all' Epiſcopato promoſſo. Appare eziandio da Socrate (2) da cui Sozomeno ha tolto in preſto ciocchè dice di quel ſanto Veſcovo, che egli avea la ſua moglie perduto, e che una ſola figliuola gli era rimaſa, per nome Irene, la quale avea cura della ſua caſa, e la quale per via delle eſortazioni e del buono eſempio del ſuo padre, da vergine viſſe e morì.

III.

(1) *Sozomen. lib. 1. c. 11.*
(2) *Socrat. lib. 1. c. 12.*

III. Venghiamo alle Diocesi dell' Asia e del Ponto. Quivi, della guisa che nelle altre Diocesi dell' Oriente, era il celibato agli ordini superiori connesso; avvegnachè i Prelati di quelle due Diocesi, i quali furon presenti al Concilio d' Ancira, deposero i Diaconi i quali essendo stati senza forza e senza violenza ordinati, preferivano i legami del matrimonio alla libertà della continenza: *Si postea ad matrimonium venerint, ii a Diaconatu cessent* (1). Gli stessi Padri nel Concilio di Neocesarea depose parimente i Sacerdoti che lo stesso error commettevano: *Presbyter si uxorem duxerit, ordine suo moveatur* (2). E S. Basilio nella lettera a Paregorio Sacerdote, gli dice, che essendo obbligato a vivere nel celibato, niuna donna egli debba al suo fervigio avere, e che egli debba tal testimonianza della sua purità alla Chiesa, e tal buono esempio a' suoi fratelli: *ἀγαμία δ' ἐν τούτῳ ἔχει τὸ σεμνὸν, ἐν τῷ κεχωρίσθαι τῆς μετὰ γυναικὸς διαγωγῆς* (3).

Vuolsi tuttavia confessare, che nel Ponto non fu la disciplina così esatta come altrove. La dispensa del Concilio d' Ancira e i termini del Concilio di Neocesarea ne sono una pruova. E può anche stare, che alcuni Vescovi avessero tale allargamento col loro esempio autorizzato. Affermasi ciò di S. Gregorio l' antico, padre

(1) *Conc. Ancyr. Can.* 10. *Conc. tom.* 1. *p.* 1459.
(2) *Conc. Neocesar. Can.* 1. *ibid. p.* 1479.
(3) *S. Basil. Ep.* 55. *tom.* 3. *pag.* 149.

dre di S. Gregorio di Nazianzo o sia il Teologo: e difficil cosa è il mostrare, che egli non abbia avuto S. Gregorio, o almeno Cesario suo secondogenito, dopo la sua ordinazione.

S. Gregorio di Nazianzo nel poema della sua vita dice, che Nonna sua madre desiderava d'avere un figliuol maschio, e che per le preghiere di lui l'ottenne.

Cupiebat illa masculum fœtum domi
Spectare magna ut pars cupit mortalium;
Deum ergo supplex orat ut vota expleat ....
Nec vero id ejus irritum votum fuit;
Sed venit ipsi commodum prœludium,
Visio petitæ deferens umbram rei.
Facies aperti nostra nam se illi objicit,
Nomenque. Quodque viderat, res hoc erat (1).

S. Gregorio, di cui favelliamo, era quel figliuolo cotanto desiderato, e per conseguente egli era il primogenito del suo fratello Cesario. Ora ecco come fa egli favellar suo padre in un discorso che nello stesso luogo egli arreca:

O care fili, te pater supplex rogat,
Senex vigentem, dominus et famulum suum ...
Nondum tot anni sunt tui, quot jam in sacris
Mihi sunt peracti victimis etc. (2)

L'autor della vita di questo Santo pone l'ordinazion di Gregorio il padre che per 45. anni fu

(1) *S. Greg. Nazianz. Carm. de vita sua tom. 2. p. 2.*
(2) *Ibid. p. 8.*

fu Vescovo, nel 327., e il nascimento del di lui figliuolo S. Gregorio di Nazianzo alla fine dello stesso anno, o al cominciamento del 328., donde agevol cosa è trarne la conseguenza; la quale è ancor vie più certa riguardo a S. Cesario secondogenito di S. Gregorio di Nazianzo.

Questo stesso Santo nel XL. discorso fa a bastanza vedere, che alcuni Sacerdoti altra castità non aveano che quella che a' conjugati vien comandata: e ciò fa vedere allorachè biasima coloro che non voleano ricevere il battesimo altro che dalla mano del Vescovo o d' un Sacerdote continente: *Ne dicas, baptiset me Episcopus etc. aut si Presbyter, saltem qui cœlebs sit, qui continentiæ laude atque angelica vivendi ratione floreat* (1).

Il Concilio di Gangres in Paflagonia, una delle provincie della Diocesi del Ponto, sembre dire lo stesso, allorachè vieta di far distinzione tra un Sacerdote maritato, ed alcun altro che tal non sia: *Si quis discernit Presbyterum conjugatum, quasi non oporteat eo ministrante ejus oblationi communicare, anathema sit* (2). E' egli vero, che si può, assolutamente favellando, spiegar questo passo, del pari che il precedente, de' Sacerdoti conjugati bensì, ma che abbiano all' azion del matrimonio rinunziato, *πρεσβύτερου γεγαμήκοτος, qui uxorem habuit*, secondochè traduce Dionigi il Piccolo, della stes-

(1) *Id. Orat.* 40. *tom.* 1. *p.* 656.
(2) *Conc. Gangrens. Can.* 4. *Conc. tom.* 2. *p.* 420.

ſteſſa guiſa che nel titolo, *de Presbyteris qui habuere conjugia*. E in effetti gli Euſtaziani, che ſono in quel Concilio condannati, riſguardavano il matrimonio ne' Veſcovi ſiccome un delitto, e ſenza dubbio ne' Sacerdoti come una macchia, benchè più antico della loro ordinazione quel foſſe.

Per dover finalmente compiere ciocchè l'Oriente riſguarda, l' Imperador Giuſtiniano nella CXXIII. delle ſue Novelle al capo I., proibì di eleggere un Veſcovo che foſſe ſtato maritato e che figliuoli aveſſe, per tema che non diſtornaſſe i beni della Chieſa. Ma tal diſpoſizione fu rivocata dallo Imperador Leone il Filoſofo nella II. delle ſue novelle Coſtituzioni; da che altrimenti ſarebbe ſtato d' uopo eleggere un Veſcovo che non aveſſe niun congiunto avuto.

Lo ſteſſo Giuſtiniano vietò a' Sacerdoti, a' Diaconi ed a' Suddiaconi di maritarſi appreſſo alla loro ordinazione: *Si aliquis Presbyter, aut Diaconus aut Subdiaconus poſtea ducat uxorem aut concubinam, palam aut occulte, sacro ſtatim cadat ordine, et deinceps idiota ſit* (1). Nella XXII. Novella al capo XLII. lo ſteſſo egli diſpoſe; e nella CXXIII. derogò al capo X. del Concilio d' Ancira, e volle, che un Veſcovo ordinando un Diacono o un Suddiacono il qual maritato non foſſe, gli faceſſe prometter la

(1) *Juſtinian. Novell. 6. c. 5.*

la continenza, non potendo il Vescovo dispensarnelo: *Non valente eo qui ordinat, in tempore ordinationis permittere Diaconum aut Subdiaconum post ordinationem uxorem accipere: is autem qui permittit Episcopus, expellatur ab Episcopatu* (1).

Il Concilio *in Trullo* nel 707. overo 692. vietò a' Vescovi di dovere colle lor mogli dimorare, ad occasion che aveva apparato, che que' di Libia il facessero (2). E nel Canone XLVIII. comandò, che la moglie di colui che fosse stato all'Episcopato promosso, dovesse essere rinchiusa in un monistero lontano dalla abitazione del Vescovo, dove egli dovessele il suo mantenimento somministrare; e che se ella degna ne fosse, potesse esser fatta Diaconessa.

Il VI. Canone dello stesso Concilio proibisce anche a' Suddiaconi di maritarsi dopo la loro ordinazione, sotto pena d'esser deposti: ma aggiugne questo avviso poco degno d'un Concilio: *Si quis autem eorum qui in clerum accedunt, velit lege matrimonii mulieri conjungi, antequam Hypodiaconus vel Diaconus vel Presbyter ordinetur, hoc faciat* (3).

E nel Canone XIII. osa lo stesso Concilio condannare il costume della Chiesa Romana, di obbligare alla continenza i Sacerdoti, i Diaconi e i Suddiaconi, che erano avanti la loro

 or-

(1) *Id. Novell.* 123. *c.* 14.
(2) Conc. *in Trullo* Can. 12.
(3) *Id. Can.* 6. *Conc. tom.* 6. *p.* 1144.

ordinazion maritati: *Si quis fuerit ausus præter Apostolicos Canones incitatus, aliquem eorum qui sunt in sacris, Presbyterorum, inquimus, vel Diaconorum, vel Hypodiaconorum, conjunctione cum legitima uxore et consuetudine privare, deponatur* (1). E fondasi sul III. Canone del Concilio VIII. di Cartagine cui a niun patto intende.

Un altro costume dipoi s'introdusse, il qual permetteva a' Sacerdoti ne' due primi anni dopo la loro ordinazione, di maritarsi. Ma l' Imperador Leone il Filosofo, che cominciò a regnare negli anni 886., colla sua III. Novella Costituzione lo abolì. *Consuetudo quæ in præsenti obtinet*, egli dice, *iis quibus conjungi matrimonio in animo est, concedit, ut antequam uxorem duxerint, Sacerdotes fieri possint, et deinde ad perficiendam voluntatem jungi matrimonio volenti præstituit . . . Id igitur, quia indecorum esse videmus, jubemus, ut ad vetus Ecclesiæ et antiquitus traditum præceptum, dehinc creationes procedant* (2).

Le cose sono ancora in questo stato in tutto l' Oriente, eccetto forse in alcune isole e in alcuni rimoti luoghi; secondochè il Sig. Lauthier Cavalier di Malta me lo ha d' un Papasso assicurato. E questi stesso mi ha detto, che i Sacerdoti maritati vengon dagli altri distinti per via d' una picciola benda bianca, con che la testa si legano. E ciò da assai viaggiatori vien raffermato.

§. III.

(1) *Id. Can.* 13. *p.* 1148.

(2) *Leo Philosoph.* 3. *nova Constitut.*

§. III.

Del celibato degli ordini maggiori in rapporto alle Chiese d' Occidente.

I. Incomincio dalla Chiesa Romana, a cui Tertulliano afferma, che gli Apostoli S.Pietro e S. Paolo abbiano insieme col loro sangue tutta la lor dottrina e tutto il lor lume comunicato: *Ista quam felix Ecclesia, cui totam doctrinam Apostoli cum sanguine suo profuderunt!* (1)

Il Papa Siricio al cominciamento del suo Pontificato, che è degli anni 385., scrisse ad Imerio di Tarragona, per dover rispondere agli articoli sopra cui avea quel Vescovo il predecessor di lui consultato, e de' quali il più importante era la continenza de' Cherici. *Plurimos enim Sacerdotes Christi atque Levitas*, dice questo Papa, *post longa consecrationis suæ tempora, de conjugibus propriis . . . sobolem didicimus procreasse, et crimen suum hac præscriptione defendere, quia in veteri testamento Sacerdotibus ac Ministris generandi facultas legitur attributa* (2). Ecco il lor primo delitto e 'l lor pretesto. Veggiamo come questo santo Papa l' uno e l' altro combatta: *Dicat mihi nunc, quisquis ille est sectator libidinum præceptorque vi-*

H 2 *tio-*

(1) *Tertull. de præscript. c.* 36.
(2) *Siric. Epist.* 1. *ad Himer. c.* 7. *n.* 8. *p.* 630.

tiorum, si æstimat quod in lege Moysi passim sacris ordinibus a Domino laxata sunt fræna luxuriæ, cur eos, quibus committebantur sancta sanctorum, præmonet dicens: Sancti estote, quia ego sanctus sum Dominus Deus vester? Cur etiam procul a suis domibus, anno vicis suæ, in templo habitare jussi sunt Sacerdotes? Hac videlicet ratione, ne vel cum uxoribus possent carnale exercere commercium, ut conscientiæ integritate fulgentes, acceptabile Deo munus offerrent. Quibus, expleto deservitionis suæ tempore, uxorius usus solius successionis causa fuerat relaxatus; quia non ex alia, nisi ex tribu Levi, quisquam ad Dei ministerium fuerat præceptus admitti (1).

Questa ragione d'una attenzion particolare è degna. Perciocchè il Sacerdozio di Gesu' Cristo è eterno: *Eo quod maneat in æternum, sempiternum habet Sacerdotium* (2). E' non è come quello di Aronne dal sangue e dalla succession dipendente: *Non secundum legem mandati carnalis, sed secundum virtutem vitæ insolubilis* (3). Egli è stato figurato da quello di Melchisedecco: *Sine patre, sine matre, sine genealogia, neque initium dierum, neque finem vitæ habens* (4). Quindi la ragion della condescendenza dell'antica legge per li Sacerdoti e i Leviti, non è più sussistente. E i Sacerdoti della nuova alleanza, do-

(1) *Ibid. n.* 9.
(2) *Hebr. VII.* 24.
(3) *Ibid. vers.* 16.
(4) *Ibid. vers.* 3.

dovendo, a somiglianza di Gesu' Cristo, star sempre negli esercizj del lor Sacerdozio, *semper vivens ad interpellandum pro nobis* (1), debbono in ogni tempo esser casti; perciocchè debbono in ogni tempo sacrificare, e perciocchè le lor funzioni non sono nè ad un sol tempio limitate, nè dal numero de'Sacerdoti, e da quello delle vittime dipendenti.

Parimente il Papa Siricio sostiene, che il Figliuolo di Dio rendendo perfetto il Sacerdozio, abbia la castità de' Sacerdoti renduta perfetta: *Venit implere, non solvere: et ideo Ecclesiæ, cujus sponsus est, formam castitatis voluit splendore radiare; ut in die judicii, cum rursus advenerit, sine macula et ruga eam possit, sicut per Apostolum suum instituit, reperire* (2). Ecco l'origine del precetto e della obbligazion del celibato. Ed e' non accade dimandar qual Concilio abbia stabilito ciocchè è stato osservato avantichè la Chiesa potesse in Concilio assembrarsi. Ella è nata e cresciuta, e si è in tale avviso raffermata: *Quarum sanctionum Sacerdotes omnes atque Levitæ insolubili lege constringimur, ut a die ordinationis nostræ, sobrietati ac pudicitiæ et corda nostra mancipemus et corpora, dummodo per omnia Deo nostro in his, quæ quotidie offerimus, sacrificiis placeamus* (3).

Gli eretici hanno alcuna ragione d'aver tol-

(1) *Ibid. vers.* 25.
(2) *Siric. sup. n.* 10.
(3) *Ibid.*

to la continenza. Essi non hanno altari; non han sacrifizj, non han liturgia. Nè pur le ragioni de' Sacerdoti e de' Leviti della Sinagoga essi hanno. Il lor Sacerdozio è una deputazion tutta plebea e tutta laica. Ma i Cattolici i quali mangiano ed offrono l' agnello senza macchia, e i quali assistono a misteri che sono agli Angeli stessi terribili, potran bensì credere se non esser puri a bastanza; ma non saranno giammai così disavventurati che si persuadano se esser puri ben troppo: o se in tale accecamento essi cadano, sono ben meritevoli d' esser puniti, come fa il Papa Siricio: *Si vero, qui illiciti privilegii excusatione nituntur, ut sibi asserant veteri hoc lege concessum, noverint se ab omni ecclesiastico honore, quo indigne usi sunt, Apostolicæ sedis auctoritate dejectos, nec unquam posse veneranda attrectare mysteria, quibus se ipsi, dum obscænis cupiditatibus inhiant, privaverunt* (1). Ho avuto a grado di arrecare con alquanta estensione i sentimenti di questo Papa; perciocchè gli eretici pretendono, che egli sia il primo autor della legge del celibato nell' Occidente, e che tutti i ragionamenti di lui sien dimostrazioni e pruove convincenti del contrario.

Il Papa Innocenzo I. nella lettera a Vittricio di Rouen le stesse ragioni del Papa Siricio adopera. Appresso aver favellato della purità de' Sacerdoti dell' antica legge, i quali eran

(1) *Ibid. n.* 11.

eran casti per quanto tempo erano alle sacerdotali funzioni impiegati; dopo ciò, dico, queste osservabili parole egli soggiugne: *Quanto magis hi Sacerdotes vel Levitæ* (egli è question di coloro che aveano avanti la loro ordinazion tolto moglie) *pudicitiam ex die ordinationis suæ servare debent, quibus vel sacerdotium, vel ministerium sine successione est, nec præterit dies, qua vel a sacrificiis divinis vel a baptismatis officio vacent* (1).

Ma la conseguenza che egli trae dalle disposizioni che S. Paolo ne' laici esige, solamente per la preghiera e per dover partecipare a' sacramenti, di cui i Sacerdoti sono i dispensatori e i ministri, non è nè men retta nè men concludente. *Si beatus Paulus*, egli dice, *hoc laicis præcepit, multo magis Sacerdotes, quibus et orandi et sacrificandi juge officium est, semper debebunt ab hujusmodi consortio abstinere* (2). Le stesse cose e quasi negli stessi termini egli ripete nella lettera a S. Essuperio di Tolosa.

S. Leone nella lettera a Rustico di Narbona, rispondendo a cotesta questione, la qual non risguarda altro che i Diaconi, o forse anche i Suddiaconi: *De his qui altario ministrant et conjuges habent, utrum eis licito misceantur*; in poche parole c'insegna tutto ciò che si può desiderar di sapere sull' articolo della continenza degli ordini sacri: *Lex continentiæ eadem est mi-*

(1) *Innocent. I. Epist. 2. ad Victric. c. 9. n. 12. p. 753.*
(2) *Ibid.*

nistris altaris, quae Episcopis atque Presbyteris; qui cum essent laici sive Lectores, licito et uxores ducere, et filios procreare potuerunt. Sed cum ad praedictos pervenerunt gradus, coepit eis non licere quod licuit. Unde, ut de carnali fiat spiritale conjugium, oportet eos nec dimittere uxores, et quasi non habeant sic habere, quo et salva sit caritas connubiorum, et cessent opera nuptiarum (1).

La fine di questo passo è assai pregevole. Ma nulla, secondochè mi sembra, fa meglio conoscere la tradizion della Chiesa Romana, che la correzione o sia il cangiamento che ella fece al X. Canone del Concilio d'Ancira, allorachè il pose nel codice di cui ella servivasi, e di cui quello è l'undecimo Canone. Imperocchè in vece che secondo il greco e tutte le versioni, i Diaconi che nel tempo della loro ordinazione protestino, che essi non sien disposti a dover vivere nella continenza, la loro dignità e la libertà del matrimonio conservano, *maneant in ministerio, propterea quod his Episcopus licentiam dederit* (2); la Chiesa Romana a tali parole queste altre sostituì: *Si ad nuptias convenerint, maneant in clero tantum, et a ministerio abjiciantur*. Questa è una riflessione che io debbo al Padre Quesnellio (3).

S. Ambrogio, il qual sotto la sua metropoli

(1) S. Leo Epist. 2. ad Rustic. c. 3. p. 207.
(2) Conc. Ancyr. Can. 10. Conc. tom. 1. p. 1459.
(3) Dissert. 12. c. 4. n. 10.

li una gran parte dell' Italia aveva, ci attesta, che i Diaconi, comechè avanti la loro ordinazion maritati, doveano alla purità del lor ministero per via d' una perfetta continenza corrispondere. *Inoffensum autem exhibendum*, egli dice, *et immaculatum ministerium, nec ullo conjugali coitu violandum cognoscitis, qui integri corpore, incorrupto pudore, alieni etiam ab ipso consortio conjugali, sacri ministerii gratiam recepistis? Quod eo non praeterii, quia in plerisque abditioribus locis, cum ministerium gererent, vel etiam sacerdotium, filios susceperunt, et id tamquam usu veteri defendunt; quando per intervalla dierum sacrificium deferebatur, et tamen castificabatur etiam populus per biduum aut triduum, ut ad sacrificium purus accederet . . . Si in figura tanta observantia, quanta in veritate* (1).

Se noi ne crediamo a' pretesi riformati, senza quelle persone che nascondevansi in cantoni e in luoghi rimoti, la Chiesa cattolica sarebbe fin da quel tempo stata convertita in una assemblea d'eretici e di gente senza coscienza: perciocchè i Prelati allora insegnavano non esser mestieri, che i ministri dell'altare si maritassero, o che del matrimonio usassero. Ma Iddio aveasi riserbato un picciol numero di persone dabbene, le quali a tali ingiuste leggi non obbedivano, e le quali faceano in segreto sussister la Chiesa fino al tempo di tali pretesi rifor-ma-

(1) S. Ambr. lib. 1. de Offic. c. 50. n. 258.

matori. Si arrossisce per essi, sì fatte stravaganze riferendo.

S.Girolamo, secondo essi, dovrebbe essere il più corrotto di tutti, da che egli vie più fortemente che alcun altro, della purità de' ministri della Chiesa favellava. Nelle lettere XIV. e XVI. al Papa Damaso egli dice se essere stato battezzato a Roma, e a quella Chiesa propriamente appartenere: *Christi vestem in Romana urbe suscepi* (1). Ora egli è fuori di dubbio, che ciocchè egli dice di tutte le cristiane Chiese, vie più giustamente della Chiesa Romana lo affermi. *Si laicis imperatur*, egli dice ne' suoi Comentarj sul capo primo della lettera a Tito, *ut propter orationem abstineant se ab uxorum coitu; quid de Episcopo sentiendum est, qui quotidie pro suis populique peccatis illibatas Deo oblaturus est victimas* (2). Se Davide, prosiegue questo Padre, e coloro del seguito di lui non fossero da alcuni dì stati casti, il gran Sacerdote Achimelecco non avrebbe osato lordare i pani che erano a Dio stati nel tempio offerti, benchè essi fossero dalla fame pressati: Ora qual paragon v' ha tra cotali pani e 'l corpo del Figliuolo di Dio? *Tantum interest inter panes propositionis et corpus Christi, quantum inter umbram et corpora.*

Fa d' uopo, aggiugne S. Girolamo, che l' inno-

(1) *S. Hieron. Epist.* 14. *et* 16. *tom.* 4. *part.* 2. *p.* 19. 22.

(2) *Id. in cap.* 1. *Epist. ad Tit. ibid. part.* 1. *p.*418.

nocenza e la purità de' Sacerdoti sieno d'un ordin sacerdotale; val quanto dire che fa d'uopo, che un Sacerdote sia vie maggiormente a Dio dedicato e consecrato, che le stesse Vergini, le quali altro che laiche non sono: *Sic et castitas propria, et, ut ita dixerim, pudicitia sacerdotalis, ut non solum ab opere se immundo abstineat, sed etiam a jactu oculi et cogitationis errore, mens Christi corpus confectura sit libera* (1). E ancora: *Sit Episcopus abstinens, non tantum a libidine et ab uxoris amplexu, sed ab omnibus animi perturbationibus*.

Ho io altrove arrecato ciocchè egli dice sopra questa materia contro l'eretico Vigilanzio, e nella lettera XXX. a Pammachio. Quì son contento di citare ciocchè egli dice nel I. libro contro Gioviniano: *Si laicus et quicumque fidelis orare non potest, nisi careat officio conjugali; sacerdoti, cui semper orandum est, ergo semper carendum matrimonio. Nam et in veteri lege, qui pro populo hostias offerebant, non solum in domibus suis non erant, sed purificabantur ad tempus ab uxoribus separati, et vinum et siceram non bibebant, quæ solent libidinem provocare* (2).

II. Le Chiese d'Africa non solamente erano nella stessa pratica, ma erano altresì forte persuase, che gli Apostoli ne fosser gli autori. Non bisogna di ciò altra pruova che il Canone del II. Concilio di Cartagine tenuto negli an-

(1) *Id. ibid.*
(2) *Id. lib. 1. cont. Jovin. ibid. part. 2. p. 175.*

anni 360. sotto Genetlio antecessor d'Aurelio; secondochè Olstenio (2) lo ha per mezzo di diversi manoscritti mostrato. *Epigonius dixit: Gradus isti tres, qui constrictione quadam castitatis per consecrationes annexi sunt, Episcopus, Presbyter et Diaconus, tractatu pleniore, ut pudicitiam custodiant, doceantur* (3). E' non si tratta, siccome ben si ravvisa, altro che di rinnovare, e di spiegare un antico costume. Il proseguimento d'avvantaggio il rafferma: *Genethlius Episcopus dixit: Decet sacrosanctos antistites et Dei sacerdotes, nec non et Levitas, vel qui sacramentis divinis inserviunt, continentes esse in omnibus . . . ut quod Apostoli docuerunt, et ipsa servavit antiquitas, nos quoque custodiamus. Ab universis Episcopis dictum est: Omnibus placet, ut Episcopi, Presbyteri et Diaconi, vel qui sacramenta contrectant, pudicitiæ custodes, etiam ab uxoribus se abstineant. Ab omnibus dictum est: Placet ut in omnibus pudicitia custodiatur, qui altari deserviunt*. Appresso ciò a chi mai i nostri eretici persuaderanno, che il Papa Siricio, il quale era stato posto sulla cattedra di S. Pietro allora appunto che quel Concilio raunavasi, avesse tal costume in Africa stabilito, e che avesse dato a credere a que' Vescovi esser quivi stato sempre osservato, ed essere stato dagli Apostoli ricevuto, se essi lo

(2) *In Append. tom.* 2.

(3) *Conc. Carthag.* 2. *Can.* 2. *Conc. tom.* 2. *p.* 1160. *et* 1159.

si lo avessero un mese innanzi tenuto siccome una detestabil dottrina, e in sì chiari termini da S. Paolo condannata, che oggidì non v' ha donna Calvinista, la qual non ne sia informata?

Non fa luogo adunque maravigliarsi, che i Vescovi d'Africa nel III. Concilio di Cartagine degli anni 397. abbiano comandato, che i Lettori i quali avesser toccato l'età di pubertà, dovessero esser costretti, o a dichiararsi per lo matrimonio, o ad abbracciar la continenza; per tema che altri non gl' innalzasse ad alcun ordine superiore, senza saper la loro disposizione: *Placuit ut Lectores, cum ad annos pubertatis venerint, cogantur, aut uxores ducere, aut continentiam profiteri* (1).

In conseguenza di tali stabilimenti, essi ne fecero un altro negli anni 398. nel V. Concilio di Cartagine, con cui determinaron la pena della deposizione per li Cherici maggiori che avessero fatto uso del matrimonio: *Cum de quorumdam Clericorum, quamvis erga uxores proprias, incontinentia referretur, placuit Episcopos et Presbyteros et Diaconos, secundum priora statuta etiam ab uxoribus continere: Quod nisi fecerint, ab ecclesiastico removeantur officio* (2). Ecco assai Vescovi dannati, secondo i principj de' nostri riformati, se non siensi avanti la morte pentiti d'aver fatto un tale stabilimento.

S. Agostino stesso è in un somigliante peri-

co-

(1) *Conc. Carthag.* 3. *Can.* 17. *ibid. p.* 1170.
(2) *Conc. Carthag.* 5. *Can.* 3. *ibid. p.* 1216.

colo. Perciocchè favellando contro coloro che avvisavano poterſi maritare dopo aver ripudiato le loro mogli per cagion d'adulterio, avvegnachè (ſiccome eſſi dicevano) niun poteſſe coſtrignerli a dovere a lor mal grado ſerbar la continenza; egli loro oppon l'eſempio d'un gran numero d'Eccleſiaſtici, i quali ſtati ſieno contro lor grado ordinati, e i quali nondimeno non laſcino di ſommetterſi all' obbligazione di caſtamente vivere: *Solemus eis proponere continentiam Clericorum, qui plerumque ad eamdem ſarcinam ſubeundam capiuntur inviti, eamque ſuſceptam uſque ad debitum finem, Domino adjuvante, perducunt. Dicimus ergo eis: Quid ſi et vos ad hoc ſubeundum populorum violentia cogeremini, nonne ſuſceptum caſte cuſtodiretis officium, repente converſi ad impetrandas vires a Domino, de quibus numquam ante cogitaſtis? Sed illos, inquiunt, honor plurimum conſolatur. Reſpondemus: Et vobis timor multo amplius moderetur* (1).

Egli è da queſte parole evidente, che il vivere nella continenza era un' obbligazione a tutti i Cherici maggiori comune; che non n'eran diſpenſati nè pur coloro che eran maritati, e che a nulla meno penſando che al chericato, eran per forza coſtretti a dover nel clero entrare; che lo ſteſſo popolo era perſuaſo, ch'eſſi non potevano eſſerne diſpenſati, e che la neceſ-

ſità

(1) *S. Aug. lib. 2. de Conjug. adult. c. 20. n. 22.*

sità o la violenza una legittima scusa non erano; e che i santi Vescovi di questo esempio valevansi, per mostrare, che Iddio dia la continenza a coloro, cui la sua provvidenza abbia posto nella necessità di serbarla.

Lo stesso Santo facendo parola dell' eretico Gioviniano, dice che egli la castità conjugale alla santa virginità eguagliava, e che alcune Romane vergini da quello impostore sedotte, eransi dopo la loro consecrazion maritate: *Ita ut quædam virgines sacræ, provectæ jam ætatis, in urbe Roma, ubi hæc docebat, eo audito nupsisse dicantur* (1). Ma aggiugne, che egli non potè smuovere la castità d' alcun Vescovo, e che non potè altro che donne sedurre: *Cito tamen ista hæresis oppressa et extincta est, nec usque ad deceptionem aliquorum sacerdotum potuit pervenire*. Adunque lo insegnar, che gli ecclesiastici potesser fare uso del matrimonio era una eresia così discreditata, così grossiera, e da tutti così detestata, che alcune vergini al Signor consecrate si maritarono, senza che alcuno ecclesiastico volesse farlo o l'osasse.

III. L'eretico Vigilanzio miglior successo ebbe nelle Gallie, se si può in tal guisa indicar le devastazioni e i disordini che la sua eresia cagionò. Egli era di Comminges, e trovò tra alcuni Vescovi della sua nazione tal credito che indussegli a dispensar dalla continen-

za i

(1) *Id. Tract. de heres. c.* 52.

za i Diaconi che essi ordinavano. Ma questa scandalosa novità fu subitamente soppressa. S. Girolamo contro coloro che n' eran gli autori col solito suo zelo e colla sua forza ordinaria si scagliò. *Proh nefas!* egli dice. *Episcopos sui sceleris dicitur habere consortes; si tamen Episcopi nominandi sunt qui non ordinant Diaconos, nisi prius uxores duxerint, nulli cælibi credentes pudicitiam; imo ostendentes quam sancte vivant, qui male de omnibus suspicantur; et nisi prægnantes uxores viderint clericorum . . . Christi sacramenta non tribuunt* (1). Questa massima è verissima, che coloro i quali non possono darsi a credere, che gli altri vivano nella purità, se stessi co' loro ingiusti sospetti infamino; e che temerariamente giudicando essi di coloro, di cui non conoscono i pensamenti, danno un giusto motivo a que' che gli odono, di giudicar d'essi e di farlo senza temerità.

Ma comechè ne sia, i santi Vescovi delle Gallie a tal disordine si opposero. Vittricio di Rouen e S.Essuperio di Tolosa esaltarono l'autorità de' decreti del Papa Innocenzo I. e di Siricio predecessor di lui. Anche avanti le lettere d' Innocenzo I., di cui l' una è del 404. e l' altra del 405., il Concilio di Torino avea nel 397. comandato, che se alcuni Diaconi fosser convinti d' aver fatto uso del matrimonio appresso alla loro ordinazione, dovessero dagli or-

(1) *S. Hieron. cont. Vigilant. tom.4. part.2. p.281.*

ordini superiori essere per sempre esclusi : *Qui in ministerio filios genuerunt, ne ad majores gradus ordinum permittantur, Synodi decrevit auctoritas* (1). Il che intendesi de' Diaconi che per ignoranza avean peccato.

Il I. Concilio d' Oranges negli anni 441, nel XXIV. Canone quella decisione seguì: ma per innanzi la pena della deposizione vi aggiunse. *Si quis post acceptam benedictionem Leviticam cum uxore sua incontinens invenitur, ab officio abjiciatur* (2). Ciò porta il Canone XXIII., da cui appare, che il rilassamento di cui Vigilanzio era stato la prima origine, non erasi che a riguardo de' Diaconi introdotto; secondochè si può anche nel Canone XXII. vie più chiaramente osservare : *Ut deinceps non ordinentur Diacones conjugati, nisi qui prius conversionis proposito professi fuerint castitatem* (3). Se tali Diaconi eran maritati, faceasi loro solennemente promettere, che essi viverebbero come se maritati non fossero. Ma per maggior sicurezza il II. Concilio d' Arles nel 442. col suo II. Canone la medesima promessa richiese da tutti coloro che eran maritati, avanti di dovergli a' sacri ordini innalzare : *Assumi aliquem ad sacerdotium non posse in conjugii vinculo constitutum, nisi fuerit promissa conversio* (4).

(1) *Conc. Taurin. Can.* 8. *Conc. tom.* 2. *p.* 1157.
(2) *Conc. Arausic.* 1. *Can.* 23. *Conc. tom.* 3. *p.* 1450.
(3) *Ibid. Can.* 22.
(4) *Conc. Arelat.* 2. *Can.* 2. *Conc. tom.* 4. *p.* 1011.

IV. Diciamo alcuna parola della Spagna : Dal XXXIII. Canone del Concilio d' Elvira , verso la fine del III. secolo , deesi giudicar dello stato di quella Chiesa , e de' sentimenti de' Vescovi che il governo ne aveano : *Placuit in totum prohiberi Episcopis , Presbyteris , et Diaconibus , vel omnibus Clericis in ministerio positis , abstinere se a conjugibus , et non generare filios : quicumque vero fecerit , ab honore clericatus exterminetur* (1) . Questo stabilimento è sì severo, che con una intera deposizione punisce gli Ecclesiastici , i quali essendo avanti la loro ordinazione legittimamente maritati , in una castità perfetta non vivano : è così generale , che anche i Suddiaconi comprende : ed è sì antico , che è a tutti i Canoni della Chiesa greca e della Chiesa latina anteriore . Ciò fa dimostrativamente vedere, nulla esser più falso che la congettura degli eretici , i quali attribuiscono al Papa Siricio lo stabilimento della legge del celibato in Ispagna , a cagion della lettera di lui ad Imerio Vescovo di Tarragona . Nel vero il citato Canone è più antico di 80. anni , che la lettera di quel Papa scritta nel 385. , ed è ancora assai più rigoroso ; avvegnachè quel Papa sia contento di deporre coloro che dogmatizzavano , e che nello esempio de' Sacerdoti Ebrei cercavan de' pretesti per autorizzar la loro incontinenza ; lasciando il proprio grado agli altri

(1) *Conc. Elliberit. Can.* 33. *Conc. tom.* 1. *p.* 972.

altri che aveſſero per ignoranza o per debolezza mancato, a condizione che non doveſſer giammai un più elevato grado avere.

Ma laſciando tutto ciò ſtare, quella lettera del Papa Siricio ad Imerio baſta ella ſola per dover le congetture de' noſtri riformati diſtruggere. Nel vero Imerio avea ſcritto al Papa Damaſo; e la ſua lettera non fu al Papa Siricio renduta, che perchè Damaſo era morto. Il Papa Siricio riſponde agli articoli di queſta lettera, ſenza allontanarſi dalle propoſte, e ſenza toccare altre materie. Eſſendoſi Imerio doluto del diſordine che eraſi tra gli Eccleſiaſtici di Spagna introdotto, quel Papa i rimedj vi appreſtò, dopo avere atteſtato, che egli era ſenſibilmente tocco, che l' antica diſciplina foſſe ſtata in un sì importante punto violata. *Veniamus nunc*, egli dice, *ad ſacratiſſimos ordines Clericorum, quos in venerandæ religionis injuriam, ita per veſtras provincias calcatos atque confuſos, caritate tua inſinuante reperimus, ut Jeremiæ nobis voce dicendum ſit: Quis dabit capiti meo aquam, aut oculis meis fontem lacrymarum? Et flebo populum hunc die ac nocte* (1).

Quali ſon tali diſordini di tante lagrime degni? Sono appunto, che alcuni Sacerdoti e alcuni Diaconi avean creduto poter vivere colle loro legittime mogli, della guiſa che i Leviti dello antico teſtamento. Ora ſi ſtabiliſce mai

(1) *Siric. Epiſt.* 1. *ad Himer.* c. 7. n. 8. p. 629.

così una nuova legge e di sì fatta importanza, affliggendosi d'aver saputo, che quella fosse stata da alcune persone violata?

I Vescovi di Spagna rinnovaron le proibizioni da noi testè arrecate, nel primo Concilio di Toledo negli anni 400., val quanto dire pochi anni appresso alla morte del Papa Siricio. *Si Diacones*, dice il primo Canone di tal Concilio, *ante interdictum incontinenter cum uxoribus suis vixerint, Presbyterii honore non cumulentur* (1). La stessa condescendenza venne usata riguardo a' Sacerdoti, cui si reputò sufficiente escluder dallo Episcopato, ma senza dubbio a tal condizione che essi fossero per l' avvenire nella continenza vivuti: *Si tamen posthac continentes se studuerint exhibere*, siccome dice il Papa Siricio (2); o come favella il Papa Innocenzo I. nella lettera ad Essuperio, *ita ut de cetero penitus incipiant abstinere* (3).

V. Quanto alle provincie dell' Illirico, deesene giudicar dalla esattezza di quelle che eran del ripartimento d' Oriente, e dove era la lingua greca in uso. Nel vero la severità con che le colpe degli Ecclesiastici incontinenti eran quivi punite, è una pruova della disciplina delle altre provincie latine e più occidentali. Ora ecco ciocchè noi ne sappiamo da Socrate, il quale è uno istorico che non viene accusato d'aver

(1) *Conc. Toletan. I. Can.* 1. *Conc. tom.* 2. p. 1223.
(2) *Siric. Epist.* 1. c. 7. n. 11.
(3) *Innocent. I. Epist.* 1. *ad Exsuper.*

ver troppo ſopra cotal materia detto: *Aliam conſuetudinem in Theſſalia eſſe cognovi. Clericus ibi promotus, ſi poſt clericatum dormierit cum uxore quam ante clericatum matrimonio legitimo ſibi copulaverat, abdicatur... Eadem conſuetudo Theſſalonicæ, et in Macedonia atque Achaja obſervatur* (1). E' vero, che egli pretende, che Eliodoro di Trica ſia di tal rigoroſa diſciplina ſtato il primo autore: ma io già ho moſtrato Socrate non eſſer felice a indovinare.

Egli è tempo di riſpondere alle difficultà: il che non ſarà malagevole. Nel vero gli eretici vanno ſollecitamente nell'antichità ricercando eſempj di Veſcovi, o di Sacerdoti o di Diaconi che ſtati ſien maritati; e ne fanno trofeo. Eſſi non veggono, o fan ſembiante di non vedere, che tutto ciò ſia inutile, e che lor ſi potrebbe in due parole riſpondere, che la queſtione non ſia ſe perſone maritate ſieno ſtate agli ordini ſacri promoſſe; da che noi lo affermiamo, e i meno intendenti il ſanno: ma ſe tali perſone abbiano dopo la loro ordinazione avuto altre ſpoſe che la loro Chieſa, ed altri figliuoli che i fedeli: e queſto è ciò che eſſi non pruovan giammai.

Eſſendo così, che giova egli alla queſtione il ſaper, che Tertulliano ſia ſtato maritato e ſacerdote? I ſuoi libri *ad uxorem* della prima coſa ſon pruove; e S. Girolamo nel Catalogo degli

---

(1) *Socrat. lib. 5. c. 22.*

autori ecclesiastici la seconda ci attesta. Ma io sostengo, che egli divenendo sacerdote della Chiesa cattolica, la disciplina e lo spirito ne seguì. Ben si sa, che egli siesi lasciato troppo lungi sopra tal punto trasportare, e che tra tutti gli antichi non ve ne abbia niuno che possa essere meno di lui accusato d'avere avuto attacco alla voluttà. Può anche stare, che egli poco tempo appresso al suo battesimo indirizzasse i suoi libri alla moglie, siccome un segno d'un onesto divorzio.

Ceciliano il quale aveva convertito S. Cipriano dal culto degl'Idoli alla religion Cristiana, era sacerdote, *ætate tunc et honore Presbyter* (1): ed aveva moglie e figliuoli, perciocchè morendo, a S. Cipriano gli raccomandò: *Ut de seculo excedens, accersitione jam proxima, commendaret illi conjugem ac liberos suos.* Credo queste due circostanze, da che il Diacono Ponzio nella vita di S. Cipriano ce ne assicura. Ma non credo ad un ministro che sopra la sua parola mi assicura, che Ceciliano non facesse più di lui scrupolo di usar del matrimonio essendo sacerdote. Noi siamo nel dritto di dir lo stesso del santo sacerdote Numidico, cui S. Cipriano ci attesta aver con una santa gioia guardato la sua moglie che egli amava, consumata dal fuoco per lo nome di Gesù Cristo: *Qui uxorem adhærentem lateri suo concrematam* *si-*

(1) *Pont. in vit. Cyprian. p. CXXXVII. n. 4.*

simul cum caeteris, conservatam magis dixerim, laetus aspexit (1). E lo stesso è da dire di S. Ilario, il quale fu maritato ed ebbe una figliuola per nome Apra, a cui egli scrisse una lettera; e di S. Paolino il quale non lasciò mai la sua moglie Tarasia, nè appresso che fu fatto sacerdote, nè appresso che fu all' Episcopato promosso.

Ma riguardo a quest' ultimo in particolare, Ausonio è testimone che appunto la stessa Tarasia fu, che avanti alla di lui ordinazione il conduste a rinunziare al mondo, e a viver seco siccome con una sua sorella:

Si prodi, Pauline, times, nostraeque vereris
Crimen amicitiae, Tanaquil tua nesciat istud (2).

Quindi si può ad amendue adattare ciocchè S. Paolino stesso scriveva ad Apro, il quale una santa moglie aveva, divenuta sua sorella per la continenza: *Illic et conjux, non dux ad mollitudinem vel avaritiam viro suo, sed ad continentiam et fortitudinem redux in ossa viri sui, magna illa divini cum Ecclesia conjugii aemulatione, mirabilis est: quam in tuam unitatem redactam ac redditam et spiritalibus tibi tanto firmioribus quanto castioribus nexibus caritas Christi copulat; in cujus corpus transistis a vestro. Benedicti vos a Domino . . . qui convertit non solum animas, sed et affectus, temporalia in aeternalia. Manetis ecce iidem conjuges qui fuistis, sed non ita conjuges ut*

 fui-

(1) S. Cypr. Epist. 35. p. 49.
(2) Auson. Epist. 24. vers. 2.

fuistis. Estis ipsi, nec ipsi. Et sicut Christum, ita et vosmetipsos jam secundum carnem non nostis . . . Vere divinum opus et verbum (1).

Ma che si dovrà rispondere all' esempio di Novato, cui S. Cipriano, il quale fa il di lui ritratto nella lettera XLIX. al Papa Cornelio, afferma essere stato sì empio, che lasciasse suo padre morir di fame, e sì brutale, che facesse con un calcio abortir sua moglie? *Pater ejus in vico famæ mortuus, et ab eo in morte postmodum nec sepultus. Uterus uxoris calce percussus, et abortione properante in parricidium partus expressus. Et damnare nunc audet sacrificantium manus* (egli erasi con Novaziano congiunto), *cum sit ipse nocentior pedibus, quibus filius qui nascebatur occisus est* (2).

Rispondo in prima, che vergognosa cosa è per lo partito de' nemici della santa virginità, di non trovare in tutta la Chiesa d' Occidente altro che l' esempio di quello scellerato, a cui i più orribili e i più neri delitti erano ordinarj e famigliari; e il quale aveva potuto, contro il rispetto per la tradizion della Chiesa e per la santità del suo sacerdozio, far uso del matrimonio, siccome aveva potuto, contro le leggi della natura e della umanità, uccidere con un calcio il suo figliuolo e metter la madre in periglio. Secondamente rispondo, che Novato avea forse tali disordini avanti la sua ordinazione

(1) *S. Paolin. Epist.* 44. *p.* 265.
(2) *S. Cypr. Epist.* 49. *p.* 64.

ne commesso, e che non eran quelli stati scoperti se non dopo che essendosi egli contro S. Cipriano rivolto, era quel santo Vescovo stato obbligato a ricercar la sua vita: *Hanc conscientiam criminum jampridem timebat*, dice S. Cipriano. A che vuolsi aggiugnere, che impossibil cosa sia, che abbia la Chiesa autorizzato l'incontinenza di Novato, comechè intanto ciò sia che sarebbe d'uopo dimostrare.

DISSERTAZIONE XLI.

Sopra il XIII. Canone del Concilio d'Ancira, riguardo a' Corivescovi.

Questo Canone non fa un ragionevol senso, traducendolo in tal guisa: *Chorepiscopos non licere Presbyteros vel Diaconos ordinare, sed neque urbis Presbyteros, nisi cum litteris ab Episcopo permissum fuerit, in aliena parochia* (1). Tuttavia cotesta versione è a parola sul greco: χωρεπισκόπους μὴ ἐξεῖναι πρεσβυτέρους ἢ διακόνους χειροτονεῖν, ἀλλὰ μηδὲ πρεσβυτέρους πόλεως, χωρὶς τοῦ ἐπιτραπῆναι ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου μετὰ γραμμάτων ἐν ἑτέρα παροικία. Ma puossi intendere, che questo Canone vieti a' Corivescovi d'ordinar Sacerdoti o Diaconi, ed a' Sacerdoti della città di far che che sia senza la permission del Vescovo in iscritto. Lo schiarimento di questo senso da più

(1) *Conc. Ancyr. Can.* 13.

più queſtioni dipende. Le prime riguardano il nome, l'origine, l'antichità e la durata de' Coriveſcovi: le altre alla lor dignità e al lor potere appartengono. Io verrò tutte cotali queſtioni nello ſteſſo ordine eſaminando.

§. I.

Del nome, dell' origine, dell' antichità e della durata de' Coriveſcovi.

Egli è ben noto eſſere il nome di *Coriveſcovo* da due greche voci compoſto, χώρα e ἐπισκόπος. Ma poſciachè la maggior parte degli antichi autori latini ſpiegano che coſa ſia Coriveſcovo per mezzo di queſte voci, *Vicarii Epiſcoporum*, ſiccome tra gli altri il Diacono Ferrando nel compendio de' Canoni: *Chorepiſcopi, ideſt Vicarii Epiſcoporum* (1); e ſiccome l' autor dell' antica verſione a S. Iſidoro attribuita: *Vicarii Epiſcoporum, quos Græci Chorepiſcopos vocant* (2); egli torna ben d' avvertire, che queſti antichi in tal guiſa eſprimendoſi, ebbero intendimento di ſpiegare il miniſtero e l' impiego de' Coriveſcovi, anzichè il lor nome. Perciocchè queſta voce propriamente ſignifica, *il Veſcovo della contrada*, overo *del territorio*, il qual dipende dalla città ἐν τῇ χώρα *in pago civitati contributa*, *in*

(1) *Ferrand. Synopſ. Canon. cap. 79.*
(2) *Auctor antiq. verſ.*

in regione vel agro urbis . Ecco ciocchè al nome appartiene .

Riguardo all' origine de' Corivescovi , non fa mestieri negli apostolici tempi rintracciarla . Imperciocchè gli Apostoli non predicavano altro che nelle città , ed anche nelle più celebri , affinchè il Vangelo dalle metropoli in tutta la provincia si diffondesse . I lor discepoli in ciò gl'imitarono : e le città dipendenti dalla metropoli dove essi erano stati stabiliti , da lor ricevettero il conoscimento di Gesu' Cristo prima de' borghi , de' castelli e de' villaggi . Ma in appresso i Vescovi di ciascuna città comunicarono quel conoscimento agli abitanti della contrada , la quale era della dipendenza della lor sede , ed era appellata *παροικία* ; e questo fu il ripartimento che ciascun Vescovo ebbe ad illustrare e ad istruire .

Ma essi in questa istruzione alcun ordine serbarono . Cominciaron da' borghi e dalle picciole città che eran le più numerose , dove stabiliron sacerdoti , da cui dipendevano i casali o i villaggi che erano intorno , e che vengono dal Concilio di Calcedonia appellati *ἀγροικικὰς παροικίας, ἢ ἐγχωρίους* , *rurales parœciæ aut regionales* (1) . Nel vero questa voce *parœcia* , ha due significati , di cui l' uno è più esteso che l' altro , avvegnachè alcuna volta significhi la Diocesi intera d' un Vescovo , e alcuna vol-

(1) *Conc. Chalcedon. Can.* 17. *Conc. tom.* 4. *p.* 763.

volta le dipendenze d' una Chiesa parrocchiale posta in campagna, siccome è nel luogo che ora abbiam citato.

Ora i sacerdoti che governavan tali Chiese erano appellati da' Canoni *πρεσβύτεροι ἐπιχώριοι*; come nel XIII. Canone del Concilio di Neocesarea, *Presbyteri ruris*, overo *Vicarii* (1), a cagion che essi stavano *ἐν τοῖς χωρίοις*, val quanto dire ne' borghi. Ed egli non bisogna confonderli co' Corivescovi, come in effetti il Canone di Neocesarea chiarissimamente distinguegli. Non già che i Corivescovi non governasser parrocchie in campagna, avvegnachè essi nel Concilio d' Antiochia sien due volte appellati *τοὺς ἐν ταῖς κώμαις, ἢ χώραις* (2); ma perchè essi aveano la sopraintendenza sopra una intera contrada, e sopra molti sacerdoti della campagna; siccome l' intendiamo da quelle osservabili parole dell' ultimo Canone, che ora abbiam citato: *Sibi subjectas Ecclesias administrent, earumque cura et moderamine contenti sint*: *διοικεῖν τὰς ὑποκειμένας αὐτοῖς ἐκκλησίας, καὶ τῇ τούτων ἀρκεῖσθαι φροντίδι, καὶ κηδεμονίᾳ* (3): donde è chiaro, che essi erano addossati dell' amministrazione e del governo di più Chiese.

Ma appressochè la Religion cristiana fu dalle città alla campagna passata, dove lungo tempo l' idolatria sussistette (il che forse fe dare in

(1) *Conc. Neocaesar. Can.* 13. *Conc. tom.* 1. *p.* 1484.
(2) *Conc. Antioch. Can.* 8. *et* 10. *Conc. tom.* 2. *p.* 565
(3) *Ibid. Can.* 10.

in appresso agl' idolatri il nome di *Pagani*), e dove i grandi affari, che i Vescovi trovarono nelle città, impedirono, che la fede vi fosse subitamente portata: appresso quel tempo, io dico, avvenne, che i Vescovi furon costretti a sgravarsi d' una parte della cura dello esteriore, sopra i Corivescovi, il cui nome e l' impiego erano stati ne' primi secoli della Chiesa ignoti.

Nel vero ella è una chimera ciocchè Blondello siccome una verità certa ha scritto, che gli Apostoli stabiliron de' Vescovi ne' villaggi del pari che nelle più celebri città dello impero, non avendo niun riguardo nè allo splendore, nè alle ricchezze, nè al lusso; e facendo più conto della semplicità e della modestia, che della vanità e dell' ambizione; che in appresso i Vescovi delle città, i quali non erano distinti dagli altri sacerdoti lor confratelli, altro che per via del grado e dell' antichità τῇ προτοκαθέδρια τῇ προτοχει'ροτονια, cominciarono ad opprimere la di lor libertà, e ad innalzarsi al di sopra d' essi; che ad esempio di loro i Vescovi de' principali borghi assoggettirono a se i Vescovi degli altri borghi e de' villaggi, e divennero Corivescovi: e che i Vescovi delle città, da cui quelle contrade dipendevano, avendo maggior credito e maggiori ricchezze che que' piccioli tiranni, fecergli a se soggetti, ed anche de' Canoni nel Concilio d' Ancira e in quello di Neocesarea ne stabilirono. Questo è un sistema che suppone ciocchè è in questione, e di cui tutte le parti non

so-

sono da sostenersi, e il quale non solamente non è fondato sulla Scrittura nè sull' antichità, ma vi è direttamente contrario.

Quanto all' antichità de' Corivescovi, noi non ne troviamo niuna traccia avanti il IV. secolo; e il Concilio d' Ancira è il primo che ne favella. Ma, secondochè mi sembra, dubitar non si può, che nel III. secolo stati ve ne fossero, non solamente perchè i Padri del Concilio d' Ancira e di Neocesarea ne favellano siccome d' una dignità già stabilita, e già in riputazione, e di cui eravi luogo da temerne l'innalzamento e l' accrescimento; ma sopra tutto, perchè tra' Novaziani vi avean de' Corivescovi, e perchè non vi è alcuna verisimiglianza, che la Chiesa cattolica avesse voluto imitargli, se essi avessero dopo lo scisma questa dignità inventato.

Nella prima azione del Concilio di Calcedonia, tra gli eretici Novaziani che soscrissero il falso simbolo, *falsatum symbolum*, cui alcuni Sacerdoti Nestoriani di Costantinopoli avean formato, osservansi due Corivescovi: *Eutychius Chorepiscopus de vico Aulacis, primus Tessarescædecatitarum; Zenon Chorepiscopus Quartodecimanorum* (1). E' egli vero, che tali Corivescovi eran Quartodecimani; ma appresso a due Novaziani essi soscrissero: e tali Novaziani avean dopo altri Quartodecimani soscritto. Nel vero da

(1) *Conc. Chalcedon. Act. 1.*

da Socrate (1) intendiamo, che i Novaziani erano ſul tempo della ſolennità di Paſqua trà lor diviſi; e che la maggior parte di que'd'Aſia, del numero de' quali eran coloro che ſoſcriſſero il falſo ſimbolo, eran Quartodecimani. Nondimeno io confeſſo tal pruova non eſſer deciſiva.

Ma comechè di ciò ſia, certa coſa è, che al tempo del Concilio di Nicea i Coriveſcovi erano già celebratiſſimi, e in aſſai gran numero; da che trà' Prelati che a quel Concilio furon preſenti, vi avean quindici Coriveſcovi, due di Bitinia, cinque d'Iſauria, cinque di Cappadocia, uno di Cilicia, e due di Siria, di cui noi ancora abbiamo i nomi tra le ſoſcrizioni. E di quindi può ravviſarſi, che eſſi erano nell' Oriente e nel Ponto aſſai comuni. S. Attanaſio aſſai ben fa vedere, che ve ne aveano in Egitto; allorachè egli afferma, che nella Mareota non v' era mai ſtato nè Veſcovo, nè Coriveſcovo, e che i Sacerdoti che quivi governavano le parrocchie, erano all' autorità ed alla viſita del Veſcovo d' Aleſſandria immediatamente ſoggetti: *Regio eſt Alexandriæ, in qua nunquam Epiſcopus fuit aut Chorepiſcopus* (2).

Il Concilio di Nicea nel Canone VIII., mette i Coriveſcovi immediatamente appreſſo a' Veſcovi: *Providebit Chorepiſcopi aut Presbyteri locum*: ἐπινοήσει τόπον, ἢ χωρεπισκόπου, ἢ πρεσβυ-

(1) *Socrat. lib. 5. c. 21.*

(2) *S. Athan. Apolog. contr. Arian. n.85. tom.1. p.200.*

βύτερον (1). Il Concilio di Calcedonia, dando loro lo stesso grado, sembra supporre, che questo fosse un ordine dallo Episcopato e dal Sacerdozio distinto, comechè sicurissimamente tal non sia di quel Concilio l'avviso. *Si quis Episcopus*, queste son le parole, *propter pecunias ordinaverit Episcopum, vel Chorepiscopum, vel Presbyteros, vel Diaconum, vel aliquem eorum, qui in Clero annumerantur . . . sui gradus periculum subeat* (2). Questo era il luogo che avea lor dato il Concilio di Neocesarea nel XIII. Canone: perciocchè non era stato contento di mettergli al di sopra di tutti i Sacerdoti della campagna, ma aveva altresì accordato loro l'onor d'offerire il sacrifizio nelle Chiese della città in presenza de' Sacerdoti, e collo apparato e colla pompa che de' coadjutori de' Vescovi era degna: *Regionarii Presbyteri, ἐπιχώριοι πρεσβύτεροι, in Dominico civitatis offerre non possunt, præsente Episcopo vel Presbyteris urbis . . . Chorepiscopi autem, ut comministri offerunt honorati* (3). Nel Concilio d'Efeso Cesario Corivescovo d'Alea nella Cappadocia, soscrisse la condannagion di Nestorio in mezzo a' Vescovi: Καισαρίος χωρεπισκόπος πόλεως Αλῆης ὑπέγραψα (4): e nell'apertura di questa stessa azione, nel numero de' Prelati egli sta posto: ma

(1) Conc. Nican. Can. 8.
(2) Conc. Chalcedon. Can. 2. Conc. tom. 4. p. 756.
(3) Conc. Neocæsar. Can. 13.
(4) Conc. Ephes. Act. 1. Conc. tom. 3. p. 540.

ma non si sa se s'egli stato fatto cotesto onore in qualità di Corivescovo, o in qualità di delegato d'alcun Vescovo. Ecco ciocchè all'Oriente appartiene.

Gli Occidentali la dignità de' Corivescovi più tardi conobbero, e tal conoscimento altro che da' greci Concilj non ebbero. Avanti il Concilio di Riez nel 439. niun vestigio tra' Latini ne appare. Armentario Vescovo d'Embrun essendo stato da quel Concilio deposto, perchè erasi fatto da due soli Vescovi ordinare, i Padri per dovergli lasciare alcun'ombra della sua dignità, gli permisero di conservare il grado di Corivescovo, e di farne le funzioni: ma tante restrizioni, e tante limitazioni vi apposero, che egli non era che l'ombra de' Corivescovi d'Oriente.

Nel vero e' gli vietarono in prima d'esser Corivescovo d'alcun luogo, che avesse alcuna sembianza di città. *Ne quis ei locus decernatur*, così essi dicono, *quem curiæ et civitatis species aut ordo nobilitat* (1). Questo era un nuovo rigore; perciocchè noi abbiamo poco innanzi osservato, che Cesario era Corivescovo in una Città: e nelle Diocesi alquanto estese, erano i Corivescovi ordinariamente posti nelle picciole città, che Episcopali non erano. In secondo luogo e' proibirongli d'offerire il sacrifizio nelle Città in presenza de' Sacerdoti: *Ne um-*

(1) *Conc. Regiense Can.* 3. *ibid. p.* 1287.

unquam in civitatibus, vel sub Episcoporum absentia offerre præsumat (1). Gli tolsero in terzo luogo la potestà d'ordinar chi che sia, anche il menomo cherico; comechè sia certo, che i Corivescovi ordinavan Suddiaconi, e comechè vi abbia alcuna ragion da dubitare se essi anche Sacerdoti non ordinassero: *Nec ordinare vel ultimum clericum, nec in ea quidem Ecclesia, quæ illi cujuscumque misericordia fuerit attributa* (2). Finalmente in quarto luogo vietarongli d'impacciarsi del governo d'alcun' altra Chiesa oltre alla sua; comechè i Corivescovi dovessero sopra molte parrocchie aver l'intendenza: *Non aliter in alia Ecclesia requiem accipiat, quam priori renuntiaverit; nec omnino unquam duarum Ecclesiarum gubernationem obtineat* (3).

Quel Concilio adunque non lasciò ad Armentario altro che il nome di Corivescovo, tranne il privilegio d'essere il primo della sua Chiesa, e la potestà di confermarne i Neofiti: *In qua ei solum Neophytos confirmare, et ante Presbyteros offerre conceditur* (4). Donde inferir si potrebbe, che i Corivescovi non fossero anche allora nell'Occidente ben noti; e che i Padri del Concilio di Riez non avrebbero giammai pensato a dovere Armentario far Corivescovo, se

(1) *Ibid.*
(2) *Ibid.*
(3) *Ibid.*
(4) *Ibid.*

se non avesser veduto nel Canone VIII. del Concilio di Nicea, che i cattolici Vescovi doveano tal condiscendenza usare riguardo a'Vescovi Novaziani, a cui essi non avrebber potuto risolversi di conservare il nome e gli esterni onori dello Episcopato. E ciò in fatto si è quello che essi stessi dicono: *Quod in quibusdam schismaticis magis quam hæreticis recipiendis Nicænum Concilium statuit a singulis per territoria sua, hoc etiam præsens conventus in hoc statuit ab omnibus debere servari* (1). Essi non aveano osservato alcuna specie di Corivescovo fuorchè in questo Canone.

Appresso ciò non si fa più parola de' Corivescovi nell'Occidente fino al secolo VIII., tranne dal Diacono Ferrando nel compendio de' Canoni ecclesiastici, (2) e da S.Isidoro di Siviglia (3). Ma certa cosa è, che il DiaconoFerrando non ne ha per altra ragion favellato, che perchè egli erasi proposto di fare una compilazion di tutti i Canoni della Chiesa, che gli eran noti: da che in Africa niun Corivescovo non v' è mai stato. E quanto a S. Isidoro, avvegnachè sia potuto avvenire, che si fossero i Corivescovi in Ispagna introdotti; tuttavia ciocchè egli ne dice non n' è una pruova. Potrebbesi anche il contrario conchiudere; perciocchè egli è contento di fare un compendio del Canone

(1) *Ibid. pag.* 1286.
(2) *Tit.* 79.
(3) *Offic. lib.* 2. *c.* 6.

d' Ancira, di quello di Neocesarea, e di quello d' Antiochia, senza nulla aggiugnervi della disciplina di Spagna, ed anche senza schiarire l' oscurità del Canone d' Ancira: il che mostrà, che egli altro che per via di questi Canoni i Corivescovi non conosceva.

Diverse Costituzioni si fecero in Francia per dovergli estinguere: e dopo il Concilio di Mets degli anni 888. non se ne fa più parola. Ma posciachè allora ve ne aveano ancor molti, e posciachè essi avean del coraggio, non poterono se non dopo il X. secolo essere universalmente aboliti. Può anche stare, che nell' undecimo secolo essi ancor proccuravano di sostenersi contro i Vescovi; conciossiachè al riferir di Sigiberto, il Papa Damaso II. il qual fu eletto negli anni 1048. fosse stato obbligato di dover la loro insolenza reprimere: *Decrevit ne quid contra Episcopos præsumant Archidiaconi, qui dicuntur Chorepiscopi, idest villarum regionum Episcopi* (1). Donde appariamo, che al cominciamento del XII. secolo, in cui Sigiberto scriveva, i Corivescovi già più noti non erano, e che gli Archidiaconi dagli avanzi dell' autorità di quelli aveano la loro autorità accresciuto.

Essi erano stati aboliti in Oriente alquanto più presto, ma con meno strepito, e con men resistenza. Il Sig. de Marca afferma, che essi nel

(1) *Sigibertus in Chronico*

nel Patriarcato d' Alessandria tuttavia conservaronsi (1). Ed aggiugne altresì, sull' autorità di alcune lettere di Cirillo Lucar (il quale essendo pel favore, e pel danaro degli Olandesi divenuto Patriarca di Costantinopoli, dopo esserlo stato d' Alessandria, fu per gli ordini della Porta esiliato, e messo a morte) non avervi più Vescovi in tutto il Patriarcato d' Alessandria, e da più di dugento anni avere i Corivescovi preso il loro luogo. Ma hassi ragion di temere, che non vi abbia dello equivoco, e che i Corivescovi d' Egitto, nol sien che di nome, essendo in tutto il resto veramente Vescovi.

§. II.

Se i Corivescovi fosser Vescovi.

Ella è una delle più celebri questioni riguardo a' Corivescovi, il sapere se essi fosser Vescovi, se ne avesser l' ordinazione, e se le funzioni n' esercitassero. Quanto a me io reputo essere evidente, che i Corivescovi non fossero a niun patto Vescovi. Ecco le ragioni che me 'l persuadono.

Primamente. Certa cosa è, che i Corivescovi non governavano nè città, nè Diocesi indipendentemente da' Vescovi; val quanto dire, K 2 che

(1). *De concor. sac. et imp. lib. 2. cap. 14.*

che eravi sempre un Vescovo al di sopra di loro. Ciò in espressi termini appare dal X. Canone del Concilio d' Antiochia: *Chorepiscopus fiat ab Episcopo civitatis, cui subjicitur* (1). E alquanto più innanzi: *Presbyterum aut Diaconum ordinare non audeant sine Episcopo civitatis, cui ipse et regio subjicitur*. Ora egli è assai noto qual cura abbiasi preso in tutti i tempi la Chiesa per conservare l' unità dell' Episcopato in ciascuna Diocesi, a fine di dover le disavventure dello scisma prevenire.

Secondamente. Il Concilio di Nicea, stabilendo col Canone VIII. la maniera con che doveano i Vescovi Novaziani essere nella cattolica Chiesa ricevuti, tre convincenti pruove della stessa cosa ne somministra. Perciocchè favellando di coloro tra essi che venissero in alcun luogo dove fossevi un Vescovo o un Sacerdote cattolico, decide il Concilio, che il Vescovo della Chiesa cattolica la Episcopal dignità debba avere, e quegli che presso que' pretesi puri porta il nome di Vescovo, debba avere il grado di Sacerdote; tranne se il Vescovo cattolico abbia caro di fargli parte del nome di Vescovo: e che altrimenti e' gli debba trovare un luogo di Corivescovo o di Sacerdote, affinchè appaja colui essere ancor del Clero, e affinchè nella stessa città non vi abbian due Ve-

(1) *Conc. Antioch. Can. 10. Conc. tom. 2. p. 566.*

Vescovi: *πλὴν εἰ μὴ ἄρα δοκοίη τῷ ἐπισκόπῳ τῆς τιμῆς τοῦ ὀνόματος αὐτὸν μετέχειν* (1).

Di quindi primamente ne siegue, che i Corivescovi eran sì poco eguali a' Vescovi, che il Concilio di Nicea riduſſe i Vescovi Novaziani, allorachè eſſi paſſavano nella Chiesa cattolica, al grado de' Corivescovi, per tema ch' e' non sembraſſe esservi due Vescovi in una ſteſsa Chiesa: e da ciò acquiſta una nuova forza la prima ragione di cui io mi sono servito. Secondamente ſiegue, che i Corivescovi erano dalla dignità e dal carattere de' Vescovi così lontani, che i Prelati cattolici amavan meglio far Coriveſcovi i Veſcovi Novaziani, che laſciar loro il grado e 'l nome di Veſcovi. Terzamente ne ſiegue, che i Coriveſcovi e i Sacerdoti non erano altro che per l' amminiſtrazion differenti; avvegnachè il Concilio ſia contento, che i Novaziani ſien l' uno o l' altro, e avvegnachè la ragione che il Concilio ne arreca ſia la ſteſſa: *Providebit ei aut Chorepiſcopatus aut Presbyterii locum, ut in Clero prorſus eſſe videatur* (2).

Terzamente. Egli è vie maggiormente difficile il riſpondere alla pruova che traeſi dal Concilio di Neoceſarea, il qual paragona i Coriveſcovi a' LXXII. diſcepoli del Figliuolo di Dio: *Chorepiſcopi autem ſunt quidem ad exemplum Septuaginta; ut autem comminiſtri, propter ſtu-*

(1) *Conc. Nicæn. Can. 8. ibid. p.* 33.
(2) *Ibid.*

ſtudium in pauperes, offerunt honorati (1). Nel vero certa coſa è, che gli antichi eran persuaſi, che i Veſcovi erano agli Apoſtoli succeduti, e che i Sacerdoti eran come ſucceduti a' LXXII. diſcepoli; comechè il lor miniſtero non foſſe ſtato perpetuo, e comechè e' foſſero dal Figliuolo di Dio ſtati mandati ne' luoghi dove dovean predicare, ſiccome i Profeti i lor diſcepoli e i lor ſervi mandavano. *Te judicem Dei conſtituis et Chriſti*, dice S. Cipriano nella lettera LXIX. a Florenzio Papinio, *qui dicit ad Apoſtolos, ac per hoc ad omnes Præpoſitos, qui Apoſtolis vicaria ordinatione ſuccedunt: Qui audit vos, me audit* (2).

Avanti S. Cipriano, Tertulliano nel libro delle preſcrizioni lo avea già detto: *Edant origines Eccleſiarum ſuarum. Evolvant ordinem Epiſcoporum ſuorum, ita per ſucceſſiones ab initio decurrentem, ut primus ille Epiſcopus aliquem ex Apoſtolis vel Apoſtolicis viris . . . habuerit auctorem et anteceſſorem* (3). E S. Ireneo prima di Tertulliano, nel IV. libro contro l' ereſie: *Antiquus Eccleſiæ ſtatus in univerſo mundo, et character corporis Chriſti, ſecundum ſucceſſiones Epiſcoporum, quibus Apoſtoli eam, quæ in unoquoque loco eſt, Eccleſiam tradiderunt, quæ pervenit uſque ad nos* (4). Finalmente S. Clemente nel-

(1) *Conc. Neocæſar. Can. 13. Conc. tom. 1. p. 1483.*
(2) *S. Cypr. Epiſt. 69. p. 1.*
(3) *Tertull. de præſcript. c. 32.*
(4) *C. Iren. lib. 4. contra hæreſ. c. 33. n. 8. p. 272.*

nella eccellente lettera che egli scrisse alla Chiesa di Corinto, e cui gli antichi in sì grande stima han tenuto, anche prima di S. Ireneo avealo detto: *Ob eam causam (Apostoli) accepta perfecta praecognitione constituerunt Episcopos, et deinceps futurae successionis regulam tradiderunt* (1). Ecco ciocchè risguarda i Vescovi.

Quanto a' Sacerdoti, S. Girolamo può egli solo bastare per farci intendere, che i LXXII. discepoli eran tenuti come i ministri del second' ordine, e che i Sacerdoti n' erano in alcuna maniera i successori. *Nec dubium*, dice questo Padre nella lettera a Fabiola, *quin de duodecim Apostolis sermo sit, de quorum fontibus derivatae aquae totius mundi siccitatem rigant. Juxta has aquas septuaginta creverunt palmae, quos et ipsos secundi ordinis intelligimus praeceptores; Luca Evangelista testante duodecim fuisse Apostolos, et septuaginta discipulos minoris gradus, quos et binos ante se Dominus praemittebat* (2). Questi maestri del second' ordine; *secundi ordinis praeceptores*, e questi discepoli del secondo grado, *discipuli minoris gradus*, altro che i Sacerdoti non sono, secondo questo detto di S. Ottato: *Quid commemorem Diaconos in tertio, quid Presbyteros in secundo sacerdotio constitutos?* (3) E secondo quest' altro di Facon-

(1) *S. Clem. Epist. 1. ad Corinth. n. 44. p. 171.*
(2) *S. Hieron. Epist. ad Fabiol. tom. 2. p. 590.*
(3) *S. Optat. lib. 1. contra Parmen. p. 13. p. 11.*

condo: *Sacrificare licitum est singulo cuique, etiam secundi ordinis* (1). Zonara e Balsamone dopo di lui, in tal guisa intendono il Concilio di Neocesarea: ma io non vorrei garentir le ragioni di che essi si valgono.

Quartamente. La pruova che può trarsi dal X. Canone d'Antiochia, per mostrare, che i Corivescovi non fossero altro che Sacerdoti, assai forte mi sembra. Nel vero i Padri di quel Concilio dichiarano, che il Corivescovo sia ordinato dal solo Vescovo della città da cui il territorio dipende: *Chorepiscopum vero civitatis Episcopus ordinet, cui ille subjectus est* (2). Così traduce Dionigi il Piccolo: ma i termini dell'originale a niun patto d'ordinazione favellano: χωρεπίσκοπον δὲ γίνεσθαι ὑπὸ τοῦ τῆς πόλεως, ᾗ ὑπόκειται, ἐπισκόπου (3). Appresso vedrem la ragione di tale espressione. Ora non mi arresto che ad una cosa che tutti sanno; cioè che i Vescovi debbano essere almeno da tre Vescovi ordinati, secondo gli antichi Canoni; e che per conseguente sia d'uopo, che i Prelati che al Concilio d'Antiochia furon presenti, fossero assai lungi dal tenere i Corivescovi siccome vestiti della dignità Episcopale, avvegnachè essi abbian dichiarato, che possano i Corivescovi da un sol Vescovo esser promossi: laddove nel XIX. Canone abbiano essi medesimi comandato

(1) *Facundus lib. 12. c. 3.*
(2) *Conf. Antioch. Can. 10. Conc. tom. 2. p. 577.*
(3) *Ibid. pag. 565.*

dato, che i Vescovi dovessero essere nel Sinodo della provincia in presenza del Metropolitano eletti, e consecrati: *Episcopus ne ordinetur absque Synodo, et præsentia Metropolitani provinciæ* (1); ed abbian dichiarate nulle le ordinazioni che si fossero altrimenti fatte: *Sin autem aliter fiat, non valeat ordinatio*.

E' non sarebbe, secondochè mi sembra, un giusto ragionare, l' opporre a ciò alcuni esempj di Vescovi da un solo ordinati, come di Siderio di Palebisca nella lettera LXVII. di Sinesio, e di Evagrio d' Antiochia in Teodoreto (2); non meno che la permissione che l' autor de' Canoni Apostolici concede ad un Vescovo nel tempo d' alcuna violenta persecuzione, di poterne egli solo un altro ordinare (3). Nel vero e' non è questione se possa un Vescovo, assolutamente parlando, essere da un sol Vescovo in una urgente necessità ordinato; ma sì bene se i Padri del Concilio d' Antiochia dichiarando da una parte, che i Corivescovi sieno sempre ordinati dal Vescovo della città, da cui essi dipendono, e d' altra parte vietando, che un Vescovo senza il consentimento del Metropolitano e senza il concorso di tre Vescovi sia ordinato, se, dico, chiara cosa sia, che essi i Corivescovi distinguan da' Vescovi: sopra tutto se allo statuto d' Antiochia aggiungasi

(1) *Ibid. Can.* 19. *p.* 570.
(2) *Theodoret. lib.* 5. *c.* 23.
(3) *Constitut. Apostol. lib.* 8. *c.* 27.

gasi quello di Nicea al Canone IV. , quello del Concilio d'Arles al Canone XX. , quello del Concilio di Laodicea al Canone XII. quello di Sardica al Canone VI. quello del Concilio ecumenico di Costantinopoli nella lettera sinodale, quello del III. Concilio di Cartagine al Canone XXXIX. quello del Concilio di Riez al Canone II., e quello del I. Concilio d'Oranges al Canone XXI.

Ma posciachè ora ho ricordato il Concilio di Riez, non posso trattenermi dal far questa riflessione, che i Vescovi che vi furon presenti, eran sì poco persuasi, che lo avere il nome e la dignità di Corivescovo fosse lo stesso che esser Vescovo, che essi non riduffero Armentario al grado di Corivescovo, se non appresso aver dichiarato lui non esser Vescovo, e non aver potuto tal divenire per via d'un' ordinazione alle leggi della Chiesa contraria, *irritam ordinationis speciem*: così nella prefazione essi la chiamano; e nel II. Canone favellano essi in tal guisa: *Itaque ordinationem quam Canones irritam definiunt, nos quoque evacuandam esse censuimus, in qua . . . prorsus nihil quod Episcopum facere ostensum est* (1). E dopo ciò que' Vescovi nel III. Canone permettono, che Armentario sia fatto Corivescovo d'alcuna parte.

Ed e' non sarebbe una risposta il sofisticare sopra ciò che Armentario in rigore aveva il carat-

(1) *Conc. Regiense Can.* 2. *Conc. tom.* 3. *p.* 1286.

rattere, e che due Vescovi avean potuto validamente ordinarlo: perciocchè tutti questi ragionamenti alla questione a niun patto appartengono. I Vescovi delle Gallie depongono Armentario o validamente, o invalidamente ordinato. Essi dichiarano lui non esser Vescovo, e non doverne giammai fare le funzioni. Appresso ciò è egli difficile il conchiudere, che essi lasciandolo goder de' dritti di Corivescovo, questa dignità risguardavano siccome dall' Episcopato diversa? Se essi d' un Sacerdote avesser detto, che egli Sacerdote non fosse, che la sua ordinazion fosse ingiusta, e che per misericordia le funzioni di Diacono gli lasciassero, vi avrebbe egli luogo a dubitare?

Quintamente. Il Concilio di Laodicea un' altra pruova contro l' Episcopato de' Corivescovi ne somministra. E' vieta d' ordinar Vescovi in campagna, ne' borghi o nelle picciole città: *Quod non oporteat in villulis aut in agris Episcopos constitui*: e nondimeno permette d' ordinarvi de' Corivescovi, *sed visitatores*: ὅτι οὐ δεῖ ἐν ταῖς κώμαις, καὶ ἐν ταῖς χώραις καθίστασθαι ἐπισκόπους, ἀλλὰ περιοδευτάς (1). Adunque i Vescovi dell' Asia i Corivescovi co' Vescovi non confondevano.

Ma, si dirà, cotali visitatori appellati περιοδευταί, non eran lo stesso che i Corivescovi. E' v' ha assai ragione da credere, che essi n' eran di-

(1) *Conc. Laodic. Can.* [illegible]. *Conc. tom.* 1. *p.* 1514.

diversi. Ma avanti di esaminar questo punto, torna bene osservar, che la pruova tutta la sua forza conserva, quando anche cota' visitatori una nuova specie d'intendenti e di ecclesiastici ufficiali si fossero. Nel vero negar non si può, che i Corivescovi non fosser tutti in campagna; ἐν ταῖς κώμαις ἢ χώραις, dice il Concilio d'Antiochia, ed anche il lor nome il porta. Ora i Canoni non permettevano, che quivi si ordinasser Vescovi; e 'l Canone che ho citato del Concilio di Laodicea è espresso: οὐ δεῖ ἐν ταῖς χώραις καθίστασθαι ἐπισκόπους. Il Concilio di Sardica la stessa cosa nel VI. Canone stabilisce: *Licentia danda non est ordinandi Episcopum aut in vico aliquo, aut in modica civitate, cui sufficit unus Presbyter; quia non est necesse ibi Episcopum fieri, ne vilescat nomen Episcopi et auctoritas* (1). Credeasi sufficiente ordinar Sacerdoti ne' borghi, *cui sufficit unus Presbyter*: ed era mestieri, che una città fosse considerevole, per dover essere della residenza d'un Vescovo onorata: *Si qua talis, aut tam populosa est civitas, quae mereatur habere Episcopum*.

Questo è anche ciò che S. Leone raccomandava a' Vescovi della Mauritania, di cui Cesarea era la capitale: *Ut non in quibuslibet locis, neque in quibuscumque castellis, et ubi ante non fuerunt, Episcopi consecrentur; cum ubi minores sunt*

(1) *Conc. Sardic. Can. 6. Conc. tom. 2. p.* 645.

ſunt plebes minoreſque conventus Presbyterorum cura ſufficiat. Epiſcopalia autem gubernacula non niſi majoribus populis et frequentioribus civitatibus oporteat præſidere; ne quod ſanctorum Patrum divinitus inſpirata decreta vetuerunt, viculis et poſſeſſionibus, vel obſcuris et ſolitariis municipiis tribuatur ſacerdotale faſtigium; et honor cui debent excellentiora committi, ipſa ſui numeroſitate vileſcat (1). E allorachè gli Ariani ebber fatto Iſchira Veſcovo del ſuo villaggio, per ricompenſarlo delle calunnie con che egli avea proccurato d' infamar S. Attanaſio, queſto Santo lor rinfacciò d' avere in queſto punto l' antica tradizion della Chieſa violato: *Verum qui Presbyter non eſſet, in hujuſmodi vico Epiſcopum contra antiquam traditionem ſtatuere decreverunt* (2).

Non vi è ſtato al mondo altro che Blondello il quale abbia preteſo aver gli Apoſtoli meſſo de' Veſcovi ne' villaggi, del pari che nelle città: fondandoſi ſopra un paſſo della prima lettera di S. Clemente a' fedeli di Corinto, il qual paſſo ciò in niun modo ſignifica. *Prædicantes igitur* (*Apoſtoli*) *per regiones ac urbes primitias earum, ſpiritu cum probaſſent, in Epiſcopis et Diaconos eorum qui credituri erant conſtituerunt* (3). Nel vero queſto Santo dice ſolamente, che gli Apoſtoli ſparſero la fede nel-

le

(1) *S. Leo Epiſt.* 1. *in notis et obſerv. p.* 405.
(2) *S. Athan. Apolog. contra Arian. n.* 85. *tom.*1.*p.*200.
(3) *S. Clem. Epiſt.* 1. *ad Corinth. n.* 42 *p.* 170.

le città e nelle campagne κατὰ χώρας καὶ πόλεις κηρύσσοντες: e niun motto fa de' Vescovi stabiliti ne' villaggi. Essendo così non può negarsi, che gli antichi non abbian posto tra' Vescovi e i Corivescovi una gran differenza; avvegnachè proibissero, che gli uni fossero in campagna ordinati, e il comandasser per gli altri. E questo ragionamento sussiste, comechè per li visitatori, di cui favella il Concilio di Laodicea, una cosa da' Corivescovi diversa s' intenda.

Ma e' v' ha tutta la verisimiglianza, che tali visitatori, *periodeutæ*, sien lo stesso che i Corivescovi, e che il Concilio di Laodicea per tre ragioni gli abbia così nominati. La prima, per abbassare il loro orgoglio, togliendo loro il nome di Vescovo, da cui il lor nome era composto, e da cui fin d' allora cominciavano essi a trarre delle false conseguenze. La seconda, per insegnare ad essi, che il loro impiego non dava loro nè una nuova dignità nè un nuovo carattere, ma che era un semplice ministero il qual non aggiugneva al Sacerdozio altro che una commissione di visitar le Chiese da'lor confratelli governate. La terza, per evitar l' apparente contraddizione che stata vi sarebbe tra le parti dello stesso Canone, di cui la prima avrebbe vietato d' ordinare ἐν ταῖς χώραις καθίστασθαι ἐπισκόπους, e la seconda avrebbe comandato d' ordinarvi τοὺς χωρεπισκόπους: il che sarebbe sembrato esser lo stesso che καὶ ἐν ταῖς χώραις ἐπισκόπους.

Quanto alle ragioni che si hanno per soste-

ne-

nere, che tali visitatori fossero Corivescovi, elle sono 1. che essi erano siccome i Corivescovi stabiliti in campagna ἐν χώραιν; 2. che essi quivi erano siccome i Corivescovi in luogo de' Vescovi; 3. che essi aveano la stessa superiorità sulle parrocchie della campagna e la stessa cura di visitarle. Il che vien dimostrato da diversi Canoni della raccolta Arabica, e principalmente dal LVIII. secondo la versione di Abramo Ekellense: *Chorepiscopus perlustret et percurrat omnes ecclesias pagorum, et cuncta monasteria*. E nel LIX. *Videat Chorepiscopus cum egreditur ad Ecclesias et monasteria, quæ in sua sunt jurisdictione, visitanda, an pauci in eis sint fratres et sorores* (1). Questi Canoni nella version di Turriano sono il LIV. e il LV.

A queste tre ragioni ne aggiungo una quarta tratta dalla lettera CLXXXI. di S. Basilio a' suoi Corivescovi. Quivi egli dice, ch' e' rinnovella gli antichi Canoni che lor proibivano di fare entrare alcuno nel clero, senza aver preso l' avviso del Vescovo: il che non può intendersi altro che del Canone di Laodicea il qual comanda a tali Sacerdoti visitatori di non dover nulla intraprendere senza il consiglio e l' approvazione del Vescovo: *Præter consilium Episcopi nihil agant*, μηδὲν πράττειν ἄνευ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου (2). E in effetti S. Basilio prende piacer d' imitare i termini di questo Cano-

(1) *Collect. Arab. Can.* 58. *et* 59.

(2) *Conc. Laodic. Can.* 57. *Conc. tom.* 1. *p.* 1506.

ne. *Scitote*, egli dice, *laicum futurum esse, qui sine nostro judicio in ministerium fuerit admissus*, ἄνευ ἡμετέρας γνώμης (1).

Zonara ne' suoi Comentarj sopra questo Canone afferma, che tali visitatori non aveano a niun patto nè cattedra nè fissa residenza; *Periodeutæ vero ex eo dicti, quod nullibi propriam sedem cathedramque habentes, huc illuc fidelibus in officio continendis vagentur*: μὴ ἔχοντες καθέδραν οἰκείαν (2). E Balsamone sopra lo stesso luogo afferma, che tali visitatori erano apparentemente lo stesso che gli Esarchi, o sieno i Prefetti, cui i Vescovi di tal commissione onoravano, per dover sopra il buon ordine delle Chiese della campagna vegliare, e per dovere quivi fare osservar la disciplina; *Sunt autem periodeutæ, qui hodie ab Episcopis promoventur Exarchi. Hi enim circumcursant, et delicta animæ observant, et fideles perficiunt* (3). Da ciò appare, che questi due savj Canonisti aveano ottimamente compreso, che i visitatori un nuovo ordine non facevano, ma che avean solamente un nuovo impiego che ad un certo titolo non gli attaccava; e che non erano, quanto al grado di visitatori, per via d' una vera consecrazione ordinati, ma che eran semplicemente ad una carica e ad un ministero promossi. Donde procede, che Balsamone gli pa-

ra-

(1) *S. Basil. Epist.* 54. *tom.* 3. *p.* 149.
(2) *Zonar. in Can.* 57. *Conc. Laodic. p.* 360.
(3) *Balsam. in eumd. Can. p.* 849.

ragona agli Esarchi, i quali effettivamente altro non erano che deputati pe' Vescovi: προβαλλομένοι παρὰ τῶν ἐπισκόπων ἔξαρχοι.

Ma vuolsi anche osservare, che dopo il Concilio di Laodicea furono i Corivescovi in alcune Chiese appellati col nome di *Periodeutes*. In tal guisa nel Concilio di Calcedonia se ne favella (1). E l' Imperator Giustiniano nella legge XLII. del Codice *de Episcopis et Clericis*, dove egli vieta le simoniachè ordinazioni, distingue secondo i diversi usi i Corivescovi da' visitatori; per tema che altri non si valesse della differenza del nome per dovere il decreto eludere: *Statuimus, quemadmodum sacris definitum est Canonibus, neque Presbyterum, neque Chorepiscopum, neque alium cujuscumque dignitatis clericum pecuniis ordinari* (2).

Sestamente. La ragione che i Padri del Concilio di Neocesarea rendono della precedenza che danno a' Corivescovi, anche al di sopra de' Sacerdoti della città, è somigliantemente una pruova, che essi altro che Sacerdoti non fossero. Questa ragione si è, che i Corivescovi sieno gli ajutanti del Vescovo nella cura che essi hanno de' poveri della campagna: *Chorepiscopi autem sunt quidem ad exemplum Septuaginta*, εἰσὶ μὲν εἰς τύπον τῶν ἑβδομήκοντα; *ut autem comministri, propter studium in pauperes, offerunt honorati*: ὡς δὲ συλλειτουργοὶ διὰ τὴν

 σπου-

(1) *Conc. Chalcedon. Act. 4. et 10.*
(2) *Justin. L. 42. Cod. de Episc. et Cler.*

σπουδὴν εἰς τοὺς προσφέρουσι τιμεόμενοι (1). Chi è che questa opposizione non vegga? Essi non sono che Sacerdoti, e successori de' LXXII. discepoli; ma hanno una particolar cura de' poveri. D'altra parte se stati fosser Vescovi, non avrebber forse potuto offerire nelle Chiese delle città, fuorchè per la ragione che quì si allega, e sarebbesi forse dubitato se essi in presenza de' Sacerdoti fare il potessero?

Io non mi son valuto dell' autorità della lettera V. del Papa Damaso a' Vescovi di Numidia, nè di quella di S. Leone a' Vescovi delle Gallie e dell' Alemagna, perciocchè elle sono amendue supposte. Il Padre Morino ha mostrato la falsità della prima, e il Sig. de Marca la chiama una lettera di paglia: *Non moror stramentitiam Epistolam sub Damasi nomine in collectione Isidori publicatam* (2). Oltre lo stile che è indegno del secolo del Papa Damaso, è che è lontanissimo dalla purità e dalla eleganza d' un uom terso e d' uno eccellente poeta, qual era quel Papa a giudizio di S. Girolamo, l' autore assai cose fa dirgli che di falso il convincono.

Per via d' esempio gli fa dire 1. che i Corivescovi erano stati da' suoi predecessori e da tutti i Vescovi del mondo condannati: *Quia prohibiti tam ab hac sacra sede, quam a totius or-*

(1) *Conc. Neocaesar. Can.* 13.
(2) *Marca lib.* 2. *concord. c.* 14. *n.* 6. *col.* 2.

orbis fuerant Episcopis (1): il che è una cosa ridicola e certamente falsa: 2. che anticamente al principio della Chiesa quelli erano necessarj, ma che nel IV. secolo nol sieno più: *Quia modo necessarii, sicut in primitiva Ecclesia, non sunt*: per contrario egli è certo, che i Corivescovi ne' primi secoli della Chiesa non eran punto necessarj, e che stabiliti non furono se non allorachè molte Chiese in campagna vi ebbero: 3. che alcuni Vescovi gli mantenevano, e lasciavangli usare di tutta la loro autorità per doversi nel loro rilassato ozio addormentare: *Quidam Episcoporum propter suam quietem, eis plebes suas committere non formidant... Et ipsi in sua quiete torpent*. Il che non fu detto che nel secolo VIII. e nel IX. di alcuni Vescovi delle Gallie, secondochè ne' Capitolari di Carlo Magno e di Ludovico le Debonnaire ravvisare si può: 4. ch'egli non sappia d'onde siesi nella Chiesa questa nuova sorta d'uomini contro ogni ragione introdotta: *Unde iste tertius (ordo) processerit, funditus ignoramus: et quod ratione caret, extirpare necesse est*. Come mai l'impostore non sovvenivasi d'aver detto al principio, che i Corivescovi erano stati nel nascimento della Chiesa necessarj?

Vuolsi aggiugnere, che questa lettera a' Vescovi d'Africa è dirizzata, e non poteva peggio l'autor dirizzarla, avvegnachè in quella

 Chie-

(1) *Damas. Epist. 5. ad Episc. Numid. tom. 2. Conc. p. 876.*

Chiesa non v' ebber mai Corivescovi, ben lungi che ella ne sia stata inondata, siccome la lettera il suppone. Niun Concilio d' Africa, niuno autore, niuno istorico ne favella; ed essi sarebbero stati assai inutili. Perciocchè avendo i Donatisti dopo lo scisma proccurato di fortificare il lor partito, e di moltiplicar quanto poteano i Vescovi, ne stabilirono in tutti i villaggi che erano della lor comunione; siccome il Vescovo Alipio nella celebre Conferenza di Cartagine al capo CLXXXI. degli Atti del primo giorno, loro il rinfacciò. *Alypius Episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit: Scriptum sit istos omnes in villis vel in fundis esse Episcopos ordinatos, non in aliquibus civitatibus* (1). Il che obbligò i Vescovi cattolici, per bilanciare il numero degli scismatici, di metterne nelle mediocri Chiese; siccome Petiliano in faccia ad Alipio nel seguente capo il sostenne: *Petilianus Episcopus dixit: Sic etiam tu multos habes per omnes agros dispersos; imo crebros ubi habes, sane et sine populis habes* (2).

Quanto alla lettera di S. Leone a' Vescovi delle Gallie e d' Alemagna, ella è anche certamente supposta. Eccone alcune pruove; e se ne possono assai altre nell' undecima dissertazione del Padre Quesnellio ravvisare. 1. Cotesta lettera è alienissima dall' eleganza e dallo spi-

(1) *Act. coll. Carthag. c.* 181. *Conc. tom.* 2. *p.* 1399.
(2) *Ibid. c.* 182.

spirito delle vere lettere di S. Leone, sopra tutto nel principio, che è la sola cosa che sia della mano dell' impostore. 2. Ella non si rinvie in manoscritti più antichi del tempo in cui la raccolta d' Isidoro comparve: e in tal guisa con ragion si sospetta essa esser del numero di quelle che furono a tanti altri Papi con cotanto ardimento supposte. 3. Ella è a' Vescovi delle Gallie e di Germania unitamente diretta: il che mostra, che tali due nazioni fossero unite: ma ciò non altrimenti che sotto l' impero di Carlo Magno intervenne. 4. Ella altro non è che il VII. Canone del II. Concilio di Seviglia nel 619., ma alquanto sfigurato.

Nel vero 1. l'autore quivi fa come una specie d' esordio, ma d' una più dilicata maniera. 2. Comechè il Canone non condannasse altro che la condotta d' Agapio Vescovo di Cordova il qual sovente delegava de' Sacerdoti per funzioni Episcopali, e comechè non abbia tali funzioni altro che a' Sacerdoti vietato, tuttavia quest' autore vi ha per ogni dove i Corivescovi aggiunto. 3. Egli applica a tutti i Vescovi di Francia e d'Alemagna ciocchè i Vescovi del Concilio di Seviglia del solo Agapio affermano; cioè che maravigliosa cosa non sia, che essendo egli stato ad un tratto dalle secolari dignità all' Episcopato promosso, le regole della Chiesa non sappia: *Non mirum id præcepisse virum ecclesiasticis disciplinis ignarum, et statim a seculari militia in sacerdotale ministerium delega-*

 tum

tum (1). Ed egli è una cosa assai graziosa il vedere attribuir da questo valente uomo, sì fatto elogio d'Agapio a' Vescovi di due grandi nazioni: *Non est mirum id præcepisse viros disciplinæ Ecclesiasticæ ignaros, . . . et statim a seculari militia in sacerdotale ministerium delegatos* (2). Tutto il resto è conforme, fino alle virgole.

Sì fatti artifizj sono grossieri. Ma questo autore ne adopera un altro, che ha dotte persone ingannato, ed anche il Sig. de Marca (3). Tale artifizio si è di corromper lo stesso originale, aggiugnendo in tre luoghi del Canone di Seviglia queste parole, *vel Chorepiscopis*; per dare a credere, che tal Canone avesse a' Corivescovi tutte le funzioni vietato che aveva a'Sacerdoti interdetto; facendo dire a' Padri del Concilio alla fine del Canone, che ciocchè essi a' Corivescovi proibivano, era già da' Papi stato loro vietato: *Quæ omnia eis a sede Apostolica prohibita esse noscuntur* (1): perchè altri credesse, che questo Canone fosse posteriore alla lettera di S. Leone. Ma l'esattezza di Garcia, il quale ha scoperto, che tali aggiunte negli antichi manoscritti non si trovavano, ha renduto cotesta infedeltà chiara ed inutile.

Nel resto, comechè le due lettere di cui fino-

(1) *Conc. Hispal* 2. *Can.* 7. *Conc. tom.* 5. *p.* 1666.

(2) *S. Leo. Epist. olim.* 88. *ad Episc. Gall. et Germ. in Append. p.* 331.

(3) *Contor. lib.* 2. *c.* 13.

(4) *Ibid.*

finora abbiam ragionato, sien false, tuttavia e' non lascia d' esser vero, che i Corivescovi non eran distinti da'Sacerdoti fuorchè per lo lor ministero, o per lo loro ufficio, e che Vescovi a niun patto essi erano. Le difficoltà che si possono opporre, si risolveranno più comodamente, appressochè avrem posto ad esame se questi Corivescovi avessero la potestà d' ordinare.

§. III.

Se i Corivescovi avessero la potestà d' ordinar Sacerdoti.

E' sembra, che tal questione sia già decisa da ciò che ora sulla prossima questione si è detto: e in effetti dovrebbe ella esser decisa. Tuttavia avvegnachè un sì savio uomo come è il Padre Morino, il quale era persuaso, che i Corivescovi non fossero a niun patto Vescovi, siesi ingegnato di mostrare, che essi avesser nondimeno la potestà d'ordinar Sacerdoti; giusta cosa egli è di porre le sue ragioni particolarmente ad esame.

Ma per non dover le cose certe colle dubbiose frammischiare, fa d' uopo affermare, che potevano i Corivescovi ordinar tutti i Cherici degli ordini inferiori: Il Canone X. d' Antiochia sembra espresso: *Constituant autem Lectores et. Subdiaconos, et Exorcistas, quibus promotiones*

nes illæ sufficiant (2). S. Basilio nella sua lettera LIV. a' Corivescovi della sua Diocesi, tal potestà lor conserva, comechè si dolga, che ne abbiano essi abusato. Perciocchè anticamente, egli dice, l'ordine era, che i Sacerdoti e i Diaconi con diligenza esaminassero l'innocenza e le buone qualità di coloro che potevano alla Chiesa servire, e che ne facessero il lor rapporto a' Corivescovi, e che costoro ne dessero avviso al Vescovo, e che colla permission di lui facessero nel Clero entrargli: *Hoc examinabant Presbyteri et Diaconi, . . . referebant autem ad Chorepiscopos, qui cum suffragia testium veracium accepissent, ac Episcopum admonuissent, sic sacratorum numero adscribebant*: οὕτως ἐνηρίθμουν τὸν ὑπηρέτην τῷ τάγματι τῶν ἱερατικῶν (2).

Certa cosa è, che gli antichi per questa voce ὑπηρέτης, i Suddiaconi e gli altri cherici inferiori intendevano. Per doversene render sicuro, non hassi a leggere altro che il XX. Canone di Laodicea: *Quod non oportet Diaconum ante Presbyterum sedere . . . similiter autem Diaconis honorem haberi a Ministris*, ὁμοίως δὲ ἔχειν τιμὴν καὶ τοὺς διακόνους ὑπὸ τῶν ὑπηρετῶν (3); e il Canone XXI.: *Quod non oportet ministros dominica vasa contingere*: οὐ δεῖ ὑπηρέτας ἅπτεσθαι δεσποτικῶν σκευῶν (4); e il XXII. *Quod non*

(1) *Conc. Antioch. Can* 10. *Conc. tom.* 2. *p.* 566.
(2) *S. Basil. Epist.* 54. *tom.* 3. *p.* 148.
(3) *Conc. Laodic. Can.* 20. *Conc. tom.* 1. *p.* 1499.
(4) *Ibid. Can.* 21.

non oportet ministrum orarium ferre, nec ostia relinquere: οὐ δεῖ ὑπηρέτην ὠράριον φόρειν, οὐδὲ τὰς θύρας ἐγκαταλιμπάνειν (1). Vi ha egli alcuno il qual reputi, che tutto ciò risguardi i Diaconi? Si può anche consultare il XXIV. e 'l XLIII. Canone dello stesso Concilio, che non sono men chiari.

Ma, dirà taluno, S.Basilio riconosce, che tali ministri della Chiesa erano ordinati Sacerdoti, o messi al grado de' Sacerdoti da' Corivescovi: οὔ πως ἐνηρίθμουν τὸν ὑπηρέτην τῷ τάγματι τῶν ἱερατικῶν. Questo è in effetti il fondamento sopra cui il Padre Morino (2) ha stabilito, che i Corivescovi consecravan de' Sacerdoti. Ma sicurissimamente egli si è ingannato, ed ha preso i cherici inferiori per Sacerdoti.

Assai ragioni il dimostrano. Nel vero tali cherici eran semplicemente promossi o stabiliti, e non già ordinati, siccome il fa intendere il greco vocabolo ἐνηρίθμουν. 2. I Corivescovi avean lasciato usurpare queste promozioni a' Sacerdoti, i quali le aveano appresso anche a' Diaconi affidate, siccome loro S. Basilio il rimprovera: *Deinde rem negligentes, Presbyteris et Diaconis permisistis, ut quos vellent . . . in Ecclesiam indigne introducerent* ἐπεισάγειν τῇ ἐκκλησίᾳ τοὺς ἀναξίους (3). Ciò appare eziandio da questo stabilimento dello stesso Santo: *Ita sane, si qui*

(1) *Ibid. Can.* 22.
(2) *Exercit.* 4. c. 5. *n.* 1. *part.* 3. *de sac. ord.*
(3) *S. Basil. sup.*

si qui post primam indictionem a Presbyteris introducti, inter laicos rejiciantur, εἴ τινες ὑπὸ πρεσβυτέρων εἰσήχθησαν (1): il che conferma, che si tratti piuttosto d'una promozione o d'uno stabilimento, che d'una vera ordinazione. 3. Tali cherici non servivan punto all'altare: ed una Chiesa poteva averne parecchi, e mancare intanto di Sacerdoti e di Diaconi, avvegnachè alcun d'essi non meritasse alcuna volta d'essere agli ordini sacri innalzato. *Quapropter*, dice S. Basilio, *multi quidem ministri in unoquoque pago numerantur, sed dignus ministerio altarium ne unus quidem, ut vos ipsi testificamini, qui hominum penuria laboratis in electionibus ἐν ψηφοφορίαις* (2): espressione che indica, che i Corivescovi altro non aveano che il dritto d'elezione per gli ordini maggiori. 4. Finalmente l'ordinazion di tali cherici non faceasi a niun patto per via della imposizion delle mani, e tutto era posto nello scrivergli sulla matricola della Chiesa nel grado de' cherici. Perciò S. Basilio comanda a' suoi Corivescovi di mandargli una copia della lor lista o sia matricola, affinchè niuno possa farvisi scrivere senza il suo conoscimento: *Nec cuiquaquam liceat seipsum, cum voluerit inscribere*: ὥστε μηδενὶ ἐξεῖναι ἑαυτὸν ὅτε βούλεται παρεγγράφειν (3). Ed egli aggiugne, per impedir tutti gli abusi nelle ordinazioni, che

(1) *Ibid.* p. 149.
(2) *Ibid.* p. 148.
(3) *Ibid.* p. 149.

che facessero i Corivescovi, che essi non dovessero scrivere niuno al numero de' ministri della Chiesa senza darne a lui parte: *Sed prius non adscribite quam ad nos retuleritis*, μὴ ἀριθμεῖτε δὲ πρὶν εἰς ἡμᾶς ἐπανενεγκεῖν. Non così delle vere ordinazioni favellasi.

Egli è dunque chiaro, che ciocchè S. Basilio chiama τάγμα τῶν ἱερατικῶν, altro non sia che ciò che i Canoni XXIV e XXVII. di Laodicea appellano τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν, e gli altri Concilj τὸν κάνονα; siccome fa in particolare il Concilio di Nicea ne' Canoni XVI., e XVII., e per conseguente, che le ordinazioni fatte da' Corivescovi altro che promozioni non erano, secondo questa divisione degli ordini ecclesiastici, nel Canone LI. di S. Basilio: *Sive in gradu fuerint, sive in ministerio, quod manuum impositione non datur*: εἴτε ἐν βάθμῳ τυγχάνοιεν, οἴτε καὶ ἀχειροθέτῳ ὑπηρεσίᾳ (1). Nel vero dal IV. Concilio di Cartagine intendiamo, che dal Suddiaconato fino al più basso grado del chericato, gli ordini senza imposizion delle mani si davano: *Subdiaconus cum ordinatur, manus impositionem non accipit* (2).

E' sembra, che il VII. Concilio generale non abbia lasciato a' Corivescovi altro che la podestà d' ordinar lettori, e che abbia i Suddiaconi eccettuato. *Similiter*, egli dice, *et ex antiqua consuetudine Chorepiscopos Episcopi permissu oportet* per

(1) *Id. Epist.* 217. *Can.* 51. *p.* 325.
(2) *Conc. Carthag.* 4. *Can.* 5. *Conc. tom.* 2. *p.* 1200.

per institutionem certamque designationem Lectores creare, κατὰ τὸ ἀρχιὸν ἔθος, τοὺς χορεπισκόπους κατ' ἐπιτροπὴν τοῦ ἐπισκόπου δεῖ προχειρίζεσθαι ἀναγνώστας (1). Cotesta congettura sembra cotanto più verisimile, quantochè il Papa Leone III. nello stesso tempo condannò le ordinazioni anche di Suddiaconi fatte da' Corivescovi, siccome temerarie, non reggenti e contrarie a' Canoni. *Dixit enim*, secondochè nel VII. libro de' Capitolari sta riferito, *nullum fore Presbyterum, vel Diaconum aut Subdiaconum ab eis ordinatum* (2).

Ma il senso del XIV. Canone del II. Concilio di Nicea, si è che i Lettori non debbano leggere in pubblico la Scrittura, senza essere stati benedetti e deputati a tal ministero dal Vescovo, o dallo Abate del Monastero, o dal Corivescovo. Questo è ciò che propriamente significa la voce προχειρίζειν: e Zonara sostiene, che della stessa guisa debbasi intendere la voce χειροθὸνειν, nello stesso Canone adoperata. Quanto alla decisione del Papa Leone III., ella è alquanto dura, e gli antichi Canoni vi son contrarj. Nondimeno può stare, che essendo già il Suddiaconato passato dal grado degli ordini inferiori in quello degli ordini sacri, avesse quel Papa, per eccettuarlo, delle ragioni cui gli antichi Concilj non avean potuto avere.

Veg-

(1) *Conc. general. 7. Can. 14.*
(2) *Capitul. lib. 7. c. 187.*

Veggiamo al presente ciocchè abbiano ad opporre coloro i quali sostengono, che anticamente le ordinazioni de' Diaconi e degli stessi Sacerdoti a' Corivescovi eran permesse. In primo luogo e' si fondan sul XIII. Canone d' Ancira, il quale è stato di questa Dissertazione il soggetto. Ma assai ingiustamente essi vi si fondano. Imperocchè questo Canone tal quale sta nel greco, nulla significa; e tal quale debbe egli stare, è direttamente alle lor pretensioni contrario. Ecco i termini greci. Χωρεπισκόπους μὴ ἐξεῖναι πρεσβυτέρους ἢ διακόνους χειροθονεῖν; *Chorepiscopis non licere Presbyteros aut Diaconos ordinare* (1). Fin quì non vi ha niun dubbio; ed è chiara la cosa nel sentimento che io sostengo. Ecco dove comincia l' oscurità; ἀλλὰ μηδὲ πρεσβυτέρους πόλεως; perciocchè può mettersi in dubbio se faccia d' uopo tradurre così, *sed neque Presbyteros civitatis*, overo, *sed neque Presbyteris civitatis*: e il proseguimento accresce la difficoltà: χωρὶς τοῦ ἐπιγραπῆναι ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου μετὰ γραμμάτων ἐν ἑτέρᾳ παροικίᾳ: *nisi eis permittatur ab Episcopo per litteras, in aliena parœcia*.

Queste due maniere di tradurre sono ad inevitabili assurdi soggette. Se si pone la voce *Presbyteros*, il senso sarà, che sia a' Corivescovi vietato d' ordinar Sacerdoti e Diaconi in campa-

(1) *Conc. Ancyr. Can.* 13. *Conc. tom.* 1. *p.* 1462.

pagna, e nè pur Sacerdoti nelle Chieſe della città, ſenza averne in iſcritto la permiſſione del Veſcovo, per un' altra Dioceſi. Ora 1. chi non ſa, che i Sacerdoti della città erano vie maggiormente conſiderati che quelli della campagna, e che a niun patto da'Coriveſcovi dipendevano? Donde vien dunque coteſta ridicola eſpreſſione, *ſed neque*? 2. Che voglion dire queſte parole, *niſi eis permittatur ab Epiſcopo per litteras in aliena parœcia*? Potean forſe i Coriveſcovi ſenza permiſſione ordinar Sacerdoti nel loro ripartimento, o il poteano col permeſſo del loro Veſcovo in una ſtraniera Dioceſi? Che ſe ſi ponga la voce *Presbyteris* in luogo di *Presbyteros*, il ſenſo ſarà, che i Sacerdoti della città aveſſero la poteſtà d'ordinar Sacerdoti e Diaconi, ma che nella ſola loro Dioceſi l'aveſſero; e che per dover fare tali ordinazioni in un'altra Dioceſi, aveſſer meſtieri, che il loro Veſcovo gliene deſſe il permeſſo in iſcritto. Ma chi è mai che la ſtravaganza di sì fatta interpretazione non vegga? Contuttociò fa d'uopo una di queſte due traſcegliere, ſe altri vuole a' termini del Canone attenerſi.

La verità ſi è, che queſto Canone in due maniere è corrotto, e che alcuna coſa gli manca, e che vi è una voce per un' altra. Nel vero in vece d' *ἑτέρᾳ*, *in aliena parœcia*, vi biſogna *ἑκάστῃ*, *in unaquaque parœcia*. La verſione di Dionigi il Piccolo n'è una pruova. Ecco come egli traduce: *Sed nec Presbyteris civitatis, ſine præcepto Epiſcopi vel litteris in unaquaque parochia*. Ma queſta verſione non è completa. E' vi manca-

cano, del pari che nel greco, queste parole, *aliquid agere*: e l' antica version latina, di cui Isidoro nella sua raccolta si valse, è una pruova convincente di tal mancanza: *Vicariis Episcoporum, quos Græci Chorepiscopos vocant, non licere Presbyteros civitatis sine Episcopi præcepto amplius aliquid imperare, vel sine auctoritate litterarum ejus in unaquaque parochia aliquid agere* (1). Nulla v' ha di più chiaro.

La versione di cui la Chiesa Romana anticamente servivasi, e cui il Padre Quesnellio ci ha data, è la stessa, tranne una sola parola che è diversa, cioè *provincia* in luogo di *parœcia*. Quella di cui si è valuto il Diacono Ferrando nel suo compendio de' Canoni, era anche compiuta: perciocchè egli divide il Canone d' Ancira in due parti, siccome in effetti due diversissime quello ne ha; ed arreca la prima nel titolo LXXIX. *Ut Chorepiscopi, idest Vicarii Episcoporum, nec Presbyteros nec Diaconos ordinent nisi tantum Subdiaconos. Concil. Anquirit.tit.XIII. Conc. Antioch. tit. X.* (2); ed arreca la seconda parte, la qual risguarda i Sacerdoti delle Chiese della città, nel titolo XCII. *Ut Presbyteri civitatis sine jussu Episcopi nihil jubeant, nec in unaquaque parochia aliquid agant. Conc. Anquirit. tit XIII.* (3). Così stava nell' ultima edizione: e nelle antiche stava così: *Con-*

 cil.

(1) *Isidor. Coll. Can.*
(2) *Ferrand. Synops. Canon. tit. 79.*
(3) *Ibid. tit. 92.*

cil. Sardic. tit. XIII.; il che è un visibile errore.

Non debbo omettere, che una versione latina data al pubblico sopra un antico manoscritto di Cristoforo Giustello, cui alcuni savj hanno assai debolmente avvisato essere quell' antica versione di cui favella Dionigi il Piccolo nella sua lettera a Stefano di Salona, un altro senso a questo Canone attribuisce: *Chorepiscopis non licere Presbyteros aut Diaconos ordinare, sed neque Presbyteris civitatis sine jussione Episcopi, sed cum eisdem litteris* (dee star senza dubbio *ejusdem*) *eundi ad singulas parocias* (dee star *parochias*) (1). Ma io non reputo, che sia di mestieri a questa versione arrestarsi. Quanto alla maniera con che Balsamone di tal Canone si disbriga, tuttociò che può dirsene si è, che ella è ingegnosa. *Ac de præsenti quidem Canone*, egli dice, *volebamus quædam scribere, sed quoniam Chorepiscoporum gradus omnino exolevit, ὁ τῶν χωρεπισκόπων βαθμὸς παντελῶς ἠπράκτησεν, neque nos inanem frustra laborem suscipere voluimus* (2). Zonara è stato più ardito, overo men riservato; ed ha interpretato lo stesso Canone, come se permettesse a' Corivescovi d'ordinar Sacerdoti col permesso del Vescovo in iscritto; il che è stato assai ribattuto.

L' altra pruova che adducon coloro il cui sentimento da noi si combatte, e la quale essi repu-

ta-

(1) *Tom. Bibl. Jur. Can. op. Voelli et Justelli.*

(2) *Balsam. in Can. 13. Conc. Ancyr. p. 774.*

tano essere assai più chiara che la prima a cui abbiamo ora risposto, si è il X. Canone del Concilio d' Antiochia, il qual permette a' Corivescovi d' ordinar Sacerdoti col consenso o col permesso del Vescovo: *Ordinent Lectores &c. nec Presbyterum vero, nec Diaconum audeant ordinare præter civitatis Episcopum, cui ipse cum possessione subjectus est* : δίχα του ἐν τῇ πόλει ἐπισκόπου (1).

Ma chiara cosa non è, che tali parole significhino, che i Corivescovi del solo permesso del Vescovo abbian mestieri, e che possano in sua assenza ordinar Sacerdoti; ed io non reputo, che sia assolutamente da rigettare la spiegazione che Balsamone vi adatta: *Illud autem sine Episcopo, qui est in urbe, non accipitur pro eo quod est, sine illius ordinatione seu consecratione*; ἀλλὰ εἰς τὸ δίχα τελεσιουργίας ἐκείνου: *etsi enim fuerit Chorepiscopo mandatum, ut Presbyterum ordinet, et hoc fecerit, irrita erit ordinatio*, ἄκυρος ἔσαι ἡ χειροθεσία, *quod non sit a Canonibus data Presbyterum ordinandi potestas* (2).

Tuttavia non è necessario di dovere a questa spiegazione ricorrere. Il Canone è per se stesso assai chiaro; e non fa altro mestieri che arrecarne il principio il quale è stato suppresso, per dissipare l' oscurità con che altri ha voluto intrigarlo: *Qui in vicis vel possessionibus Chorepi-*

(1) *Conc. Antioch. Can.* 10. *Conc. tom.* 2. *p.* 577.
(2) *Balsam. p.* 818.

nista voluto appoggiarsi. Ma egli è assai più maraviglioso, che questo savio Scrittore abbia affermato, che i Corivescovi aveano l'Episcopale consecrazion ricevuto., e che non abbia voluto affermare, che ad essi soli il Concilio accordi l'ordinazion de' Diaconi e de'Sacerdoti col permesso del Vescovo da cui essi dipendano.

Ma perciocchè si potrebbe di tal luogo abusare, e se ne potrebbero trarre delle conseguenze contro a ciò che è stato già dimostrato, cioè che i Corivescovi altro che Sacerdoti non fossero; e' torna bene osservare come alcuna volta accadesse, che essi fossero ancor Vescovi. Il Concilio di Nicea nel Canone VIII. permette a'Vescovi Novaziani di conservar gli onori dello Episcopato, se il Vescovo cattolico vi consenta, overo d'esercitare in campagna le funzioni di Corivescovo: *Inveniat ei locum Chorepiscopi* (1). Ecco adunque parecchi Corivescovi, i quali secondo il Concilio d' Antiochia aveàn ricevuto χειροθεσίαν τῶν ἐπισκόπων.

Il Concilio di Laodicea ci da un'altra apertura, la quale ha forse vie più estensione. Ed invero nel Canone LVII., dove il Concilio vieta d'ordinare in avvenire de' Vescovi ne' borghi, si mostra inteso avervene già alcuni che erano stati ordinati; e lor proibisce di non dover nulla intraprendere senza l'ordine del Vescovo della città: *Quod non oportet in vicis et regionibus*

M 3 *Epi-*

(1) *Conc. Nicæn. Can.* 8. *Conc. tom.* 2. *p.* 34.

Episcopos constitui : eos autem qui antehac constituti fuerunt , nihil agere sine consensu Episcopi civitatis τοὺς μὲν τοι ἤδη προταϛέντας (1) . Ecco anche de' Vescovi ridotti alla condizione e al grado di Corivescovi ; ed altri direbbe questi esser coloro che il Concilio d' Antiochia aveva in mira .

Ma senza uscir da questo Concilio , si scuopre un'altra maniera con che alcuni Vescovi veramente ordinati potevano essere al Corepiscopato ridotti. Percioché nel Canone XVIII . (2) favellasi di alcuni Vescovi vacanti i quali non poteano nelle lor Diocesi far residenza , o a cagion della ostinazione e della rivoluzion del popolo, o per altre legittime ragioni . E benché il Concilio non dica, che essi possano essere dal Vescovo della città adoperati in qualità di Corivescovi, tuttavia non è da dubitare, che ciò alcuna volta non accadesse . Quindi comeché il Corepiscopato fosse più ordinariamente accordato a'Sacerdoti , tuttavia era alcuna volta a Vescovi conferito : e nulla , secondoché mi sembra , è più atto a mostrare, che il Corepiscopato altro che un ministero non fosse , a cui si poteva dal sacerdozio salire , e in cui si poteva dall' Episcopato discendere .

Indarno obbietterebbesi il II. Canone dello stesso Concilio d' Antiochia il qual porta così: *Si quis Episcopus propter pecunias ordinaverit* , χει-

(1) *Conc. Laodic. Can.* 57. *Conc. tom.* 1. *p.*1506.
(2) *Conc. Antioch. Can.* 18. *Conc. tom.* 2. *p.* 570.

χειροτονήσοι, *Episcopum*, *vel aliquem eorum qui qui in Clero annumerantur*, *vel propter pecunias promoverit*, προβάλλοιτο, *œconomum*, *vel defensorem vel mansionarium*, *vel omnino aliquem ex canone* . . . *sui gradus periculum subeat* (1). Nel vero benchè il Corepiscopato non fosse che un ministero, pure ordinariamente col Sacerdozio conferivasi, e però non si lasciava di dire, che i Corivescovi fossero ordinati.

Così vuolsi spiegare ciocchè dice l'Imperador Giustiniano nella XLII. legge del Codice *de Episcopis et Clericis* (2); dove egli proibisce le simoniache ordinazioni, e dove nomina τὸν χωρεπισκόπον, καὶ περιοδεύτην siccome ordinati. Anche in questo senso, siccome io reputo, fa d'uopo spiegare ciocchè vien detto della ordinazion del Corivescovo nella raccolta Arabica al Canone LVIII. della versione d'Abramo Ekellense; perciocchè quivi favellasi delle preghiere e delle benedizioni, *consuetas et ad id præstitutas fundat super illum orationes Episcopus, et benedicat* (3). Ma non appare, che colui sopra cui si dice, che pronunziavansi tali preghiere, e tali benedizioni, fosse già Sacerdote; e in ogni caso anche meno appare, che tali preghiere e tali benedizioni una consecrazione e una nuova ordinazion contenessero. Rabbano nel suo opuscolo de' Corivescovi, posto alla fine

 del

(1) *Ibid. Can. 2.*
(2) *Justinian. l. 42. Cod. de Episc. et Cleric.*
(3) *Collat. Arab. Abr. Ekell. Can. 58.*

del III. tomo de' Concilj, fa più difficolt
perciochè della impofizion delle mani e de
ordinazione chiaramente egli favella. Ma r
vi ha niuna apparenza, che coloro che in
guifa eran fatti Corivefcovi, foffero già Sac
doti.

E' rimane ancora a coloro che attribuifco
le ordinazioni de' Diaconi, e de' Sacerdoti
Corivefcovi, la lettera del Papa Niccola I.
Rodolfo Vefcovo di Bourges: *A Chorepifco
afferis multas effe in regionibus veftris ordinat
nes Presbyterorum et Diaconorum effectas, q
quidam Epifcoporum deponunt, quidam vero de
confecrant. Nos vero dicimus nec innocentes op
tere percelli, nec ullas debere fieri reordinatio
vel iteratas confecrationes. Ad formam enim
ptuaginta Chorepifcopi facti funt, quos quis c
bitet Epifcoporum habuiffe officia? Sed quia fa
Canones vetant, ne omnes omnia fibi vindicent,
per hoc dignitas Epifcoporum ad Chorepifcopos f
videatur transferri, fiatque vilior honor Epifco
decernimus nihil in hoc præter regulas ulterius
ri* (4). Egli è ben chiaro, altri dice, che q
fto Papa proibifca le riordinazioni di coloro
i Corivefcovi avean confecrati Sacerdoti;
egli riconofca in effi le fteffe poteftà che
Vefcovi; e che per fole ragioni di politica
di convenienza egli giudichi a propofito, che
in avvenir le ne aftengano.

(4) *Nicolaus I. Epift. ad Rodolph. Conc. tom. 8. c. 1. p*

Rispondo 1. che la lettera del Papa Niccola non è al mio avviso più chiaramente contraria di ciò che la risposta del Papa Leone III., a cui l' Imperador Carlo Magno mandò Arnone Arcivescovo di Saltzburg per consultarlo sopra tal punto, sia contraria a coloro il cui sentimento io combatto. Nel vero ecco i termini di quel Papa, i quali vengon recati nel VII. libro de' Capitolari: *Dixit nullum fore Presbyterum, vel Diaconum, aut Subdiaconum ab eis ordinatum... sed quidquid ex his ab eis illicite erat præsumtum, omnia a canonice ordinatis Episcopis debere rite peragi, et in meliorem statum reformari; quia quod non ostenditur gestum, ratio non sinit, ut videatur iteratum* (1). Egli andò anche più lungi, perciocchè volle, che fosser deposti e mandati in esiglio tutti i Corivescovi, affinchè non se ne fosse più favellato: *Chorepiscopos omnes præcepit damnari et in exilio detrudi* (2). E benchè i Vescovi Francesi non fosser d' avviso di dover questa rigorosa sentenza seguire, nondimeno nel Concilio di Ratisbona dichiararono i Corivescovi altro non esser che Sacerdoti, *inter Presbyteros statuerunt*; ed esser mestieri reiterar le loro ordinazioni, *quoniam quod non habuit quis eorum dare non potuit*: e proibirono a' Vescovi sotto pena di deposizione, d' ordinarne per l' avvenire; *nec ipsi deinceps a quoquam fierent, quì* gra-

(1) *Capitul. Carol. Magn. lib. 7. c. 187.*
(2) *Ibid.*

gradus sui periculum vitare vellent.

Rispondo 2. che la decision del Papa Nicola I. evidentemente suppone, che i Corivescovi fossero a' Vescovi eguali, e che la consecrazione ne avessero. E l'unica ragione di cui egli si vale per sostenere il suo avviso, n'è una pruova evidente. *Ad formam enim Septuaginta Chorepiscopi facti sunt, quos quis dubitet Episcoporum habuisse officia.* E per conseguente cotesta autorità è inutile al Padre Morino il quale è persuaso, che i Corivescovi altro che Sacerdoti non fossero.

Rispondo 3. che questa decision del Papa Niccola non fu da' Vescovi delle Gallie seguita. Imperocchè nello stesso secolo essi dichiararono, che i Corivescovi erano sempre nell'antichità stati tenuti siccome distintissimi da' Vescovi, e che agevol cosa era mostrar, che semplici Sacerdoti essi fossero. *Vacuum est atque inane*, dicon tali Vescovi nel Concilio di Metz che fu tenuto negli anni 888. e che è l'ultimo Concilio che ne abbia parlato, siccome l'abbiamo già osservato, *quidquid in summi sacerdotii Episcopi egerunt ministerio; et quod ipsi iidem sint qui et Presbyteri, sufficienter invenitur.*

Finalmente rispondo 4. o che tal lettera del Papa Nicola I. a Rodolfo Vescovo di Bourges, sia falsa; il che alquanto difficil sarebbe dover giustificare, avvegnachè tutti gli articoli di questa lettera sieno sì strettamente legati colle circostanze e cogli affari della Chiesa di Bourges e del secolo del Papa Nicola I., che fo-

fospettar non si possa, che sieno stati da alcuno impostore supposti: o che quel Papa avendo assai occupazioni e poco ozio, non abbia avuto il tempo di porre tal questione a disamina, siccome egli stesso al cominciamento della lettera lo afferma: *Quamvis solito nunc angustius ecclesiasticis simus occupati negotiis, cursim respondere non omittimus* (1).

Appresso ciò non reputo, che mi si possa opporre l' esempio di assai Corivescovi che Sacerdoti e Diaconi liberamente ordinavano, e in particolar quello di Rigboldo Corivescovo di Reims, il quale ordinò il monaco Gotescalco: secondochè Incmaro nel II. capo del suo trattato della predestinazione il riferisce: *Honore Presbyterali, quem per Rigboldum Remorum Chorepiscopum, cum esset Suessonicæ parochiæ Monachus, inscio civitatis suæ Episcopo, usurpaverat potius quam acceperat* (2). Lo stesso ancora egli dice nella lettera al Papa Niccola I. (3). Ed io so, che i Corivescovi non solamente questa libertà si davano, ma che erano altresì da assai Vescovi sostenuti, i quali ad essi rimetteansi riguardo a tutta la cura e alla condotta della lor Diocesi; secondochè i Vescovi del Concilio di Meaux negli anni 845. se ne dolgono nel Canone XLIV., e nel VI. libro de' Capitolari al capo CXIX. Ma so eziandio, che i Vescovi i quali l' an-

(1) *Nicolaus I. sup.*
(2) *Hincmar. tract. de prædestinat. c.2. tom.1. p.21.*
(3) *Apud Flod. lib. 3. c. 14.*

l' antichità e la disciplina della Chiesa sapevano, sempre vi si opposero; siccome osservare si può nello stesso libro de' Capitolari al capo CCLXXXIV., e nel VII. libro al capo CCCXXIII. dove dichiarasi, che essi non possano nè pur dare la confermazione, conciossiachè altro che Sacerdoti non sieno; e nel capo CCCXXIV. dove tutte le funzioni Episcopali vengono ad essi del pari che a' Sacerdoti interdette: *Qui ambo unius formae esse videntur*.

Altro adunque non rimane, che l' autorità di Rabbano Arcivescovo di Magonza, il quale la difesa de' Corivescovi impresse, e scrisse per dover loro le ordinazioni col permesso delle città conservare. La sua opera nel tomo VIII. de' Concilj sta posta. Ma questo savio uomo non per altra ragion gli difende che perchè veramente Vescovi li crede; e in tutta la sua opera e' si sforza di dimostrarlo, e sicuramente con assai spirito e con assai erudizione. Si può giudicar del suo sentimento da queste parole: *Vanum est enim quemquam consecrationem Episcopalem habere, si ministerium Episcopi ei non liceat agere* (1). Coloro adunque che hanno i Corivescovi sostenuto, e coloro che hanno le loro intraprese condannato, sono tutti al Padre Morino opposti: perciochè coloro che gli han sostenuti, non per altra ragione lo han fatto, che perchè veramente Vescovi gli credevano, e co-

(1) *Rabanus Conc. tom. 8: pag. 1854.*

e coloro che gli han condannati, non altrimenti lo han fatto che perchè eran persuasi quelli a niun patto esser Vescovi.

E in effetti egli è un maraviglioso paradosso il sostener, che i Corivescovi altro che Sacerdoti non fossero, e che nondimeno potessero altri ordinarne; contro quella indubitabil massima di tutti gli antichi, e riconosciuta dagli stessi Padri che hanno più innalzato il sacerdozio, che l'ordinazion de' Sacerdoti sia dal carattere Episcopale inseparabile. *Quid facit, excepta ordinatione, Episcopus*, dice S. Girolamo nella lettera CI. ad Evangelo, *quod Presbyter non faciat* (1)? E S. Giovanni Grisostomo nell' undecima Omelia sopra la prima lettera a Timoteo: *Sola enim ordinatione Presbyteros Episcopi videntur superare et antecedere* (2).

Difficilissima cosa è anche di trattenersi dal trarre cotesta conseguenza; che se i Corivescovi avean la potestà d'ordinar Sacerdoti, non essendo essi medesimi altro che Sacerdoti, e non essendo distinti che per via di privilegj d' ecclesiastica instituzione, debbono i Sacerdoti la stessa potestà parimenti avere; e che se essi non la esercitano, ciò non avvenga che per una nuova riserva e sopra l'uso unicamente fondata. Nel vero il rispondere, che i Corivescovi tenean come il mezzo tra' Vescovi e i Sacerdoti, non è un rispondere; avvegnachè, per con-

(1) *S. Hieronym. Epist.* 101. *tom.* 4. *part.* 2. *p.* 803.
(2) *S. Chrysost. Hom.* 11. *in* 1. *ad Timoth.*

confessione del Padre Morino (1), i Corivescovi non fossero nè della istituzione di Gesu' Cristo nè di quella degli Apostoli: donde siegue, che essi non faceano un ordine gerarchico, dal primo e dal secondo distinto; e che bisogna, che la potestà d'ordinare, se mai l'hanno essi avuta, lor convenisse o in qualità di Vescovi, o in qualità di Sacerdoti.

E' egli vero, che il Padre Morino (2) afferma se esser contento di assicurare ciò che egli sa, e di sospendere il suo giudizio sopra ciò che non sa; che attribuendo gli antichi Canoni a' Corivescovi la potestà d'ordinare, e nello stesso tempo dichiarando, che essi non eran Vescovi, egli non può negare queste due verità; ma che non essendosi i Canoni spiegati riguardo a' Sacerdoti, egli reputa non potersi senza temerità fino ad essi estendere ciocchè quelli de' soli Corivescovi han detto. Ma comechè questa moderazione sia degna d'un uomo umile egualmente e savio, ed un grande esempio sia questo per coloro che sì arditamente di tutte le cose decidono; gli si può replicare, che a niun patto si scorge, che gli antichi Canoni attribuiscano le ordinazioni de' Sacerdoti a' Corivescovi, anche posto il difetto del carattere Episcopale; che la cosa è almeno assai dubbiosa; e che le pericolose conseguenze che da sì fatta ipotesi naturalmente discendono, avrebber dovuto

(1) *Capit. 6. n. 6.*
(2) *Cap. 4. n. 2. 3.*

to nel dubbio determinarlo a dovere il più sicuro sentimento abbracciare. Egli avrebbe in ciò seguito l' esempio di S. Basilio, il quale nella lettera CXL. alla Chiesa d' Antiochia dice che egli sì fattamente in somiglianti casi usava: *Neque ipsi mentis nostræ fœtus tradere audemus, ne humana faciamus pietatis verba; sed quæ a sanctis Patribus edocti sumus, ea iis qui nos interrogant annuntiamus* (1).; ed avrebbe messo in pratica questa così savia massima di S. Agostino: *Nobis tutum est in ea non progredi aliqua temeritate sententiæ, quæ nullo in catholico regionali Concilio cœpta, nullo plenario Concilio terminata sunt* (2).

DIS-

(1) S. *Basil. Epist.* 140. n. 2. tom. 3. p. 233.
(2) S. *Aug. lib.* 7. *de bapt. cont. Donatist.* c.53. n.102.

DISSERTAZIONE XLII.

SOPRA IL XIV. CANONE DEL CONCILIO D'ANCIRA. SI DEDUCONO LE RAGIONI DELLA PROIBIZION DAGLI APOSTOLI FATTA DI MANGIAR SANGUE E CARNI SUFFOCATE: E SI ESAMINA, SE LO ASTENERSI DA ALCUNI CIBI POSSA ESSERE UN MERITO ED UN DOVERE.

QUesto Canone è contro la ſuperſtizion degli eretici, i quali dalla carne ſiccome da men buona coſa aſtenevanſi. E' comanda, che i Sacerdoti o i Diaconi, i quali voleſſero per altre ragioni aſtenerſene, doveſſero eſſere almeno obbligati di guſtarne per allontanare ogni ſoſpetto, e di non rifiutar l'erbe cotte col graſcio, ſotto pena d'eſſer depoſti: *Hi, qui in Clero sunt Presbyteri, vel Diaconi, et a carnibus abſtinent, placuit eas quidem attingere, et ſic, ſi voluerint, ab eis abſtinere. Si autem noluerint olera, quæ cum carnibus coquuntur, comedere, et Canoni non cedant, ab ordine ceſſare* (1).

Appreſſo anche il Concilio di Gangres col ſuo II. Canone, la ſteſſa ſuperſtiziosa aſtinenza

(1) *Conc. Ancyran. Can.* 14. *Conc. tom.* 1. *pag.* 1462.

za della carne vietò, proibendo di condannar coloro che ne mangiassero: ma nello stesso tempo confermò l' astinenza del sangue e della carne degli animali suffocati, la quale fin dal Concilio di Gerusalemme ancora osservavasi, e l' astinenza eziandio delle vivande immolate agl' idoli: *Si quis carnem edentem, præter sanguinem, et idolis immolatum, et suffocatum cum religione et fide condemnat, velut spem propter hujusmodi perceptionem non habentem, anathema sit* (1). Questi due Canoni, che hanno sì gran relazione, ci danno occasione di trattar due questioni. La prima, quali ragioni abbiano gli Apostoli avuto di proibir nel Concilio di Gerusalemme di mangiar del sangue e delle carni suffocate. La seconda, se possa avervi merito ed essere un dovere nello astenersi da certe vivande.

§. I.

Quali ragioni abbian gli Apostoli avuto di proibir nel Concilio di Gerusalemme di mangiar del sangue e delle carni suffocate.

Quasi niun dubita, che gli Apostoli, limitando la libertà che nel Concilio di Gerusalemme a' fedeli accordarono col comandamento di doversi dal sangue e dalle suffocate

(1) Conc. Gangren. Can. 2. Conc. tom. 2. pag. 421.

carni astenere, *ut abstineatis vos ab immolatis, et sanguine, et suffocato* (1); quasi niun dubita, io dico, che que' primi predicatori della nuova legge, non abbiano in ciò avuto nell' animo di dover prendere tra due estremi un mezzo: cioè di dover sommettere i Gentili ad una parte dell' antica legge, comecchè essi niuna inclinazione per quella avessero, e di dovergli scaricar di tutte le altre cerimonie, di cui avrebbero i Giudei desiderato, che quelli fossero così zelanti osservatori, come essi medesimi erano.

Ma a dover considerar le cose da più vicino: io reputo esser d'uopo giudicarne altrimenti. Imperocchè se ciò non fosse avvenuto altro che per una condotta di sapienza e di politica, che gli Apostoli avesser fatto tal proibizione a' Cristiani convertiti dal Paganesimo, 1. essi non si sarebbero alla testa della lor lettera sinodale di queste parole valuti: *Visum est Spiritui Sancto, et nobis, nihil ultra imponere vobis oneris, quam hæc necessaria, ut abstineatis vos ab immolatis simulacrorum, et sanguine, et suffocato, et fornicatione* (2). 2. Non avrebbero posto l' uso del sangue e delle carni suffocate tra i due più gran delitti, ciò sono l' idolatria da una parte, e la fornicazione dall' altra: perciocchè il disegno, che essi aveano di dare a' Gentili orror di que' due capi-

(1) *Act. XV.* 29.
(2) *Ibid. vers.* 28.

pitali peccati, sarebbe ſtato roveſciato dal meſcolamento d'un precetto di cerimonia dell' antica legge, il quale non era che di convenienza, ed a cui non erano essi obbligati, che per riguardo alla delicatezza ed alla imperfezion de' Giudei convertiti.

D'altra parte, ſecondo il ragionamento di S. Paolo nella lettera a' Galati (1), i Gentili dopo il Vangelo e la fede in Gesu' Cristo, non potevano ſenza una ſpecie d' apoſtaſia renderſi della legge oſſervatori. Imperocchè ciò era rendere inutile la morte del Salvatore: ciò era ſperar la propria giuſtificazione piuttoſto da alcun altro principio, che da lui: ciò era riſuſcitare una legge, la qual non faceva altro che ſchiavi ſoggetti alla maledizione, cui egli tolſe, rendendoſi egli ſteſſo maledizione per via del ſuo ſupplizio e della ſua morte: ciò era riedificare ciocchè egli avea diſtrutto: ciò era, dopo eſſer giunto alla perfetta età di Gesu' Cristo, voler dall'infanzia ricominciare: ciò era farſi indietro, in vece di avanzarſi nel cammino della giuſtizia e della gloria: ciò era in fine condannarſi da ſe medeſimo, d'eſſerſi a Gesu' Cristo indirizzato: e ſecondo un penſiere anche più forte dello ſteſſo Apoſtolo nella ſteſſa lettera (2), ciò era accuſar di peccato lo ſteſſo autor della noſtra innocenza. Imperciocchè ſe egli è colui che dalla legge ci ha

(1) *Galat. III. IV. V.*
(2) *Ibid. II. 17.*

ha liberati, e se noi per uno scrupolo di coscienza non osiamo trascurarne le osservanze, se avvisiamo avervi del male a non obbedirgli, se crediamo avervi ancora alcuna necessità di dovervisi sommettere, dunque a Gesu' Cristo stesso ne appartiene la colpa: e deesi di lui dire, che egli non è venuto altro che per far sediziosi, disubbidienti e colpevoli: *Quod si quærentes justificari in Christo, inventi sumus et ipsi peccatores, numquid Christus peccati minister est?*

E' poco importava, che una sola parte della legge, o che tutta intera si osservasse. Coloro che S. Paolo combatteva, altro che la circoncisione a' Gentili non dimandavano, ed essi stessi questa sola cerimonia osservavano. *Neque enim*, egli dice, *qui circumciduntur, legem custodiunt, sed volunt vos circumcidi, ut in carne vestra glorientur* (1). E questo grande Apostolo assai bene osserva, che sì fatta moderazione sia una illusione; che chiunque per un sentimento di coscienza abbraccia alcuna cerimonia della legge, debba tutta intera osservarla; e che ella o in tutto sia morta, o in tutto sia viva: *Testificor omni homini circumcidenti se, quoniam debitor est universæ legis faciendæ* (2). Appresso ciò non posso io credere, che S.Paolo, il quale avea cotanto interesse di conservare a' Gentili una perfetta libertà, e il quale sì ben

(1) *Ibid. VI.* 13.
(2) *Ibid. V.* 3.

ben conoſceva le conſeguenze che poteva avere un' accomodazion di tal fatta, vi abbia potuto dare il permeſſo.

E' v' ha dunque aſſai più veriſimiglianza, che gli Apoſtoli non abbiano al comandamento della legge avuto alcun riguardo, facendo a' Gentili convertiti quel comandamento di cui ragioniamo, e che ne abbian preſo la ragion da più lungi. In effetti Iddio lo aveva anticamente dato a Noè appreſſo al diluvio, permettendogli di mangiar della carne degli animali, di cui eraſi quegli fino a quel tempo ſervito, per dovere co' ſacrifizj rendere a Dio atteſtati della ſua religione e della ſua ſperanza in Gesu' Cristo. *Omne quod movetur et vivit*, dice Iddio nella Geneſi, *erit vobis in cibum. Quaſi olera virentia tradidi vobis omnia; excepto quod carnem cum ſanguine non comedetis* (1). E queſta è la congettura di Tertulliano, che a me ſembra in ciò ragionevole: cioè, che gli Apoſtoli abbian voluto moſtrare, che dopo Gesu' Cristo più ſervitù e cattività non vi foſſe; che l' uomo nell' uſo della ſua libertà, e di tutte le creature rientraſſe; che Iddio aveſſe tolto l' interdetto delle vivande; e che Gesu' Cristo ci aveſſe alla ſemplicità della religion de' primi tempi ricondotto. *In Chriſto*, egli dice, *omnia revocantur ad initium, ut et fides reverſa ſit a circumciſione ad integritatem*

(1) Geneſ. IX. 3.

tem carnis illius, ſicut ab initio fuit; et libertas ciborum, et ſanguinis ſolius abſtinentia, ſicut ab initio fuit (2). Adunque ben lungi che gli Apoſtoli abbian fatto il decreto del Concilio di Geruſalemme a fine di dover nello ſpirito de' Gentili conſervar riſpetto e venerazion per la legge; ciò per contrario avvenne, ſecondo l' avviſo di quello antico Autore, a fine di doverne far perdere la memoria.

S. Agoſtino, il qual di maggiore cognizione ed eſattezza che Tertulliano era fornito, entra nel ſuo ſentimento, e ſopra queſta nuova ragione lo appoggia: cioè, che ſiccome l'Arca, la qual ſalvò Noè e la di lui famiglia dal diluvio, ſignificava la Chieſa; e quel picciol numero di perſone, cui Dio in mezzo a' pericoli ed alla morte governava, nel tempo che tutto il reſto degli uomini era ſommerſo, ſignificavan gli eletti; così l' union del popolo Giudaico e del popolo Gentile dal meſcolamento degli animali puri ed immondi, ſelvaggi e domeſtici, crudeli e timidi, in una ſteſſa abitazione, veniva rappreſentato: e che per fare i Giudei e i Gentili di queſta union ricordare, altro non era d' uopo chiedere da queſti ultimi, che ciocchè Dio ſteſſo aveva da Noè richieſto, il quale era ſtato dalla ſua provvidenza particolarmente traſcelto per dover nella ſua perſona, nella ſua famiglia, nel ſuo vaſcel-

(1) *Tertull. de monog. cap. 5.*

ſcello e negli animali che quivi entro e' ricevette, ſignificar l' unità della Chieſa: *Ut admonerentur in ipsa arca Noe, quando Deus hoc juſſit, Eccleſiam omnium Gentium fuiſſe figuratam: cujus facti prophetia jam gentibus ad fidem accedentibus incipiebat impleri* (1).

E' egli vero, che queſto Padre nello ſteſso luogo che ora ho citato, rende un' altra ragione del divieto dagli Appoſtoli fatto a' Gentili; e che egli confeſsa, che in que' primi tempi eſsendo i Gentili ed i Giudei due popoli differenti, difficil coſa era, che ben ſi uniſsero, ſe l' uno nell' altro non entraſsero, della guiſa che ſcorgeſi nelle muraglie, dove ſi laſcian delle pietre in fuori, per doverſi inſieme incaſtrare e legare; e che a tal fine furono i Gentili aſſoggettiti ad una coſa che era da' Giudei oſſervata: *Elegiſſe mihi videntur rem facilem, et nequaquam obſervantibus oneroſam, in qua cum Israelitis etiam Gentes propter angularem illum lapidem duos in se condentem, aliquid communiter observarent* (2). Ma i Giudei ſeguivano in ciò il comandamento di Mosè, ed i Gentili quello di Dio ſteſſo ſeguivano. Eſſi nell' uſo eran d' accordo, ma non già nelle ragioni di tale uſo. Gli uni vi ſi ſottomettevano per riſpetto della legge: e gli altri per riſpetto dell' antica Chieſa, dove ſenza la legge la ſalute ottenevaſi, e per via della ubbidienza alla Chieſa

 cri-

(1) *S. Aug. lib. 32. cont. Fauſt. cap. 13.*
(2) *Id. ibid.*

cristiana, la quale non era più alla legge soggetta.

Può stare altresì, che gli Apostoli abbian voluto togliere a' Gentili l'aversione che aveano per li Giudei, cui risguardavano siccome gli uccisori del Figliuolo di Dio; e che abbian voluto prevenirgli contro gli errori degli eretici che sorsero appresso nella Chiesa, e che tutte le cerimonie dell'antica legge siccome malvagie ed ingiuste condannarono. Nel vero agevol cosa era il passar sopra tal punto dalla verità alla menzogna: e le precauzioni che sì sovente prende S. Paolo, di tal materia favellando, per impedir, che altri non tenesse la legge siccome malvagia, *Quid ergo dicemus? Lex peccatum est? Absit*, una buona pruova ne sono. Gli Appostoli adunque riguardo a' Gentili si condussero, della guisa che fecer poscia i santi Vescovi riguardo ad alcuni, che da tutti i cibi ch' erano stati animati, astenevansi. Essi lor comandarono, secondochè si scorge dal XIV. Canone del Concilio d'Ancira, cui abbiamo arrecato, non già di dover l' esercizio della lor penitenza abbandonare, ma solamente di dovere gustar de' legumi che fossero stati cotti colle carni di cui eran coloro avvezzi di non mangiare. Perciocchè egli giova osservare, la Sinagoga è la Chiesa esser sorelle, e non avervi tra esse altro che questa differenza, che Gesu' Cristo sia il figliuolo dell' una, e lo sposo dell' altra. *Duæ sorores*, dice Origene sul Cantico de' Cantici, *Ecclesia, et Sy-*

Synagoga. Salvator ergo filius Synagogæ sororis, vir Ecclesiæ (1).

Ma dopo aver posto ad esame le ragioni che ebber gli Apostoli d' imporre a' Gentili convertiti il comandamento che vietava l' uso del sangue e delle carni suffocate, inutile non sarà esaminar le ragioni di tal comandamento in se stesso. La prima viene indicata nel IX. capo della Genesi. *Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius* (2): il che ci da ad intendere, che Dio con tal comandamento voleva allontanare il suo popolo dall' omicidio, dalla vendetta e dalla crudeltà, inspirandogli orror del sangue. E così in effetti lo ha inteso Tertulliano in tutto il libro della Monogamia, ed in quello della Purità; dove egli sostiene, che il divieto degli Appostoli rinchiuda la proibizion de' tre principali peccati: e particolarmente nell' opera della Purità, dove per via d' un ragionamento il più strano che altri immaginare si possa, e di cui nondimeno quell' opera è tutta piena, egli pretende, che essendo i tre peccati canonici indicati da quelle parole *ab immolatis, sanguine, et fornicatione* (da che bisogna osservare, che assai degli antichi delle carni suffocate a niun patto favellano), non ci abbian gli Appostoli dalla osservazion della legge di Mosè altro che a questa condizion disonerato; e che per conseguen-

(1) *Origen. Hom. 2. in Cant. Cantic.*
(2) *Genes. IX. 6.*

guente o non si debban mai tali peccati commettere, o commessi sieno irremisibili: altrimenti, egli dice, romperebbesi in uno essenzial punto l'accordo: *Compensatione res acta est, lucrati sumus multa, ut aliqua præstemus. Compensatio autem revocabilis non est... Tota enim jam lex sumetur, si veniæ conditio solvetur* (1).

A questa prima ragione Iddio ne aggiugne un' altra assai misteriosa e profonda: *Anima carnis in sanguine est, et ego dedi illum vobis, ut super altare in eo expietis pro animabus vestris, et sanguis pro animæ piaculo sit* (2). Io non vi proibisco assolutamente il sangue, dice Iddio con queste parole, ma non voglio, che quello di nudrimento vi serva. Il corpo degli animali servirà pel vostro corpo, ma la loro anima per l'anima nostra servirà. Voi viverete della lor carne, e col loro sangue i vostri peccati espierete. Il mio altare il riceverà, non già voi: quello è a me dovuto, ed è a voi necessario per dovermi placare, e fino a tanto che non mi avrete appagato con una vittima di me degna, io sempre lo esigerò, e voi mai il berete. A tal segno voi conoscerete, che i vostri peccati son ritenuti, finchè dureranno i sacrifizj, in cui il sangue mi sarà riserbato. Ma allorachè il grande e l'unico sacrifizio avrà gli altri abolito, voi berete con frutto il sangue che i vostri delitti avranno sparso. Io più

(1) Tertull. de pudicit. cap. 12.
(2) Levitic. XVII. 11.

più non lo esigerò, da che più non sarò contro di voi irritato: ma voi il riceverete siccome la fonte di una novella vita; e la vita dello Agnello immortale, che accompagnerà il suo sangue, con lui e per lui passerà ne' vostri cuori, e facendovi giusti, eterni vi renderà.

Cotal proibizione sembra eziandio avere avuto per fine di dare a' Gentili un più grande allontanamento da' sacrifizj de' Pagani, in cui il sangue delle vittime era a' demonj offerto. Tale è, secondochè sembrami, il senso di queste parole d'Origene: *Ad suffocata, quod attinet, cum sanguis ex eis non expressus fuerit, et sanguinem ferant alimentum esse dæmonum, qui partibus ex illo exhalantibus nutriuntur, illis interdicit nobis Scriptura, ut ne nos dæmonum cibo nutriamur* (1). Lo spirito della menzogna aveva a' Gentili inspirato la falsa idea, di cui qui Origene favella, per dovergli nell'idolatria ritenere; secondochè lo ha S. Agostino ottimamente osservato: *Non enim revera, ut ait Porphyrius et nonnulli putant, cadaverinis nidoribus, sed divinis honoribus gaudent . . . Non cujuslibet corporis fumo, sed supplicantis animo delectantur* (2).

Si può anche aggiugnere, che tal divieto servisse altresì a far gli uomini rammentare della liberalità di Dio e de' suoi doni, ed a tenergli nella dipendenza da lui. Così al principio aveva Iddio vietato all'uomo l'albero della scien-

23

(1) *Origen. lib.8. cont. Celsum tom.1. pag.763. n.30.*
(2) *S. August. lib. 10. de Civit. Dei cap. 19.*

za del bene e del male, e avanti il diluvio aveva gli animali eccettuato; secondochè appare dalla permissione ch' egli ne diede a Noè: *Omne quod movetur et vivit, erit vobis in cibum: quasi olera virentia tradidi vobis omnia* (1). Imperocchè tal permission sembra nuova: e vie maggiormente se ella si paragoni con ciocchè aveva Iddio detto al primo uomo, che gli lasciava la libertà di dover di tutti i frutti mangiare: *Ecce dedi vobis omnem herbam et omnia ligna, et sint vobis in escam* (2), senza favellar degli animali. Per via di tal condotta sempre Iddio riteneva alcuna specie d' omaggio nelle cose che all' uomo accordava. E ciò per lo stesso bene dell' uomo, a cui estremamente appartiene di non dover giammai nè la bontà nè la suprema potestà del suo Signore obbliare.

Nel resto l' astinenza del sangue e delle carni suffocate comandata dal Concilio di Gerusalemme lungo tempo nella Chiesa durò. Se ne rinvengon delle pruove nel LXIII. Canone degli Appostoli, nella lettera de' Martiri delle Chiese di Lione e di Vienna, nel V. libro della storia di Eusebio al capo primo, in tutti gli Apologisti, e particolarmente in Tertulliano al capitolo IX. dell' Apologetico, in Origene nel libro VIII. contro Celso, nel II. Canone del Concilio di Gangres, che noi abbiamo arrecato, nella Novella LVIII. dell' Impe-

(1) *Gen. IX. 3.*
(2) *Ibid. I. 29.*

perador Leone, nel XX. Canone del II. Concilio d' Orleans, nel Canone LXVII. del Concilio *in Trullo*, il qual rinnova quello di Gangres, in una lettera del Papa Adriano I. a S. Bonifacio. Apostolo d' Alemagna; nel LXV. Capitolo del Concilio di Worms tenuto sotto l' Imperador Ludovico le Debonnaire, ed in parecchi Penitenziali. I Greci anche oggidì religiosamente l' osservano: e Balsamone sul Canone LXIII. degli Apostoli, fa un gran processo a' Latini dello aver da sì fatta osservanza cessato.

Contuttociò fin dal tempo di S. Agostino il comun de' Cristiani almeno in Africa niun riguardo più aveva al divieto del Concilio di Gerusalemme; siccome appare da queste parole di quel Santo contro Fausto: *Quis jam hoc christianus observat, ut turdos, vel minutiores aviculas non attingat, nisi quarum sanguis effusus est? aut leporem non edat, si manu a cervice percussus nullo cruento vulnere occisus est? Et qui forte adhuc pauci tangere ista formidant, a ceteris irridentur* (1).

§. II.

(1) *S. August. lib. 32. contra Faust. cap. 13.*

§. II.

Se lo astenersi da certi cibi possa essere di merito, ed alcuna volta anche un dovere.

Gioviniano, cui S. Girolamo giustamente appella *Epicurum Christianorum*, tra gli altri errori insegnava tal merito avervi nel mangiare i più deliziosi cibi con azion di grazie, qual nello astenersene in ispirito di penitenza. *Tertium proponit*, dice S. Girolamo, *inter abstinentiam ciborum, et cum gratiarum actione perceptionem eorum, nullam esse distantiam* (1). Ma questo Santo subitamente aggiugne: *Hæc sunt sibila serpentis antiqui. His consiliis draco de paradiso hominem expulit*. S. Agostino condanna anche d' errore ciocchè Gioviniano diceva della indifferenza dell' astinenza de' cibi: *Nec aliquid prodesse jejunia, vel a cibis aliquibus abstinentiam* (2). E Gennadio nel trattato degli ecclesiastici dogmi afferma esser mestieri aver rinunziato alla religion cristiana, per osar con Gioviniano togliere all' astinenza de' cibi la ricompensa ed il merito. *Pro amore castigandi corporis, abstinentibus a vino vel carnibus nihil credere meriti accrescere, non hoc christiani, sed Joviniani est* (3).

Di

(1) *S. Hieron. lib. 1. contr. Jovinian. t. 4. part. 2. pag.* 146.
(2) *S. Aug. de hæres. cap.* 82.
(3) *Gennad. Tract. de dogm. eccles. cap.* 35.

Di fatto lo esterior culto che Iddio volle dall' uomo innocente esigere, e l' unica azion di religione che a lui impose, fu l' astinenza; secondochè S. Girolamo lo ha osservato: *Adam in paradiso accepit præceptum, ut cætera poma comedens, ab una arbore jejunaret. Beatitudo paradisi absque abstinentia cibi non potuit dedicari. Quandiu jejunavit, in paradiso fuit. Comedit, et ejectus est* (1). Questa è una imitazione di ciocchè disse Tertulliano: *Manducavit, et periit; salvus alioquin, si uni arbusculæ jejunare maluisset* (2). Ed ebbe questo autore una gran ragione d' aggiugnere, che quando anche niuna legge vi avesse, che i Cristiani all' astinenza obbligasse, pur la Scrittura ben troppo ne dica, mostrando loro donde il peccato e la morte sieno nel mondo entrati: *Ostendens unde sit occisus Adam, mihi reliquerat intelligenda remedia offensæ, qui offensam demonstrarat* (3).

Posciachè fu Adamo dal terrestre paradiso scacciato, pur non servissi che d' un nudrimento che assai rapporto aveva a quello di quel luogo di delizie; e non avendo ancora la libertà di toccar la carne degli animali, fu contento, dice S. Girolamo, di viver d' erbe e di frutta: *Non protinus accepit licentiam carnium vescendarum; sed tantum poma arborum, et fruges segetum, et herbarum olera ei traduntur in cibum; ut*

(1) *S. Hieron. lib. 2. contr. Jovinian. p.* 207.
(2) *Tertull. de jejun. cap.* 3.
(3) *Ibid.*

ut exul quoque paradisi, non carnibus, quæ in paradiso non erant, sed similitudine frugum paradisi vesceretur (1).

Tutti gli antichi son dello stesso avviso, e reputano, che la permissione di mangiar della carne degli animali non sia stata agli uomini accordata, se non che dopo il diluvio. *In primordio*, dice Tertulliano, *herbidum solummodo et arboreum homini pabulum addixerat* (2). L'Autor del trattato della division de' cibi de' Giudei, impresso alla fin delle opere di Tertulliano, e che S. Girolamo nella sua Apologia contro Rufino ci fa sapere, essere del celebre Novaziano, sopra ciò anche più precisamente si spiega. *Cibus primis hominibus*, egli dice, *solus arborum fuit fœtus et fructus. Nam a pomis usum postea ad fruges contulit culpa . . . postea etiam usus carnis accessit, divina gratia humanis necessitatibus competentia ciborum genera prorsus opportunis temporibus porrigente* (3). E S. Basilio (4) nel primo ragionamento sul digiuno richiama i Cristiani a quella primiera immagine dell'astinenza dell'uomo innocente nel paradiso, e dell'uomo penitente nel suo esilio; allorachè il digiuno i solidi e nutritivi cibi togliendoci, altro che l'uso dell'erbe e de' legumi non ci rimane.

So

(1) S. Hieronym. supra.
(2) Tertull. de jejun. cap. 4.
(3) Apud Tertull. in fine oper. cap. 2.
(4) S. Basil. Serm. 1. de jejun. n. 3. tom. 2. p. 3.

So bene, che havvi delle persone le quali non credono, che sieno stati gli uomini per tanti anni sì timidi e sì scrupulosi. Ma l'uso del vino, che non fu noto se non che dopo il diluvio, potrebbe forse valere a rendere vie più credibile ciocchè della carne degli animali dicon gli antichi. *Non erat*, dice S. Basilio, nel discorso che ora ho citato, *in paradiso vinum, non erat pecudum mactatio, non carnium esus. Post diluvium cœpit vinum. Post diluvium: Comedite omnia, sicut olera pabuli* (1). S.Girolamo dice lo stesso: *Sciat quomodo repudium... ab initio non dabatur ..., sic et esum carnium usque ad diluvium ignotum fuisse. Post diluvium vero, quasi in eremo murmuranti populo coturnices, ita dentibus nostris nervos et virulentias carnis ingestas. ... Et vinum enim cum carnibus post diluvium dedicatum est* (2).

Finalmente allorachè Iddio volle stabilire un corpo di religione e separare il suo popolo da tutti gli altri, per via d'un'astinenza di quarant'anni il provò. Coloro che desiderano la carne e che mormorano, siccome dice Tertulliano (3), contro le serofagie del pane secco di che Iddio nudrivagli, *illis xerophagiæ panes angelici displicebant*, furono nel deserto con una presta morte puniti: ed una parte delle leggi che Iddio diede a quel carnal popolo, al-

 tro

(1) *Ibid. n. 5. p. 4.*
(2) *S. Hieron. lib. 1. cont. Jovin. p. 162.*
(3) *Tertull. de jejun. c. 5.*

tro che l' aſtinenza de' cibi non riſguardava, a fin d' iſtruirci per via di tali figure, e di dovere con sì fatti limiti l' intemperanza di quel popolo ritenere. *Tunc leges*, ſiccome lo ſteſſo autore favella, *diſciplinæque omnes impoſitæ, ademtis quibusdam veluti immundis, quo facilius aliquando jejunia toleraret homo, perpetua in quibusdam abſtinentia uſus* (1). E S.Girolamo ſullo ſteſſo ſuggetto favellando, dice: *Ex parte jejunium dedicatum eſt, docens abſtinentiam omnium in quorumdam reciſione* (2).

Io confeſſo, che tali leggi della Sinagoga non poſſono i Criſtiani obbligare, e che la diſtinzione degli animali dopo l' union de' due popoli è ceſſata; ma la grazia che ci mette in libertà, dee farci diſprezzare ciocchè ella ne ha renduto. *Oſtenſum eſt quid juris eſſet*, dice Novaziano, *non quo in gurgitem cupiditatis iretur, ſed quo legis ratio redderetur. Cæterum nihil ita temperantiam coercuit quam Evangelium, nec ita conſtrictas gulæ leges quam Chriſtus* (3).

S. Agoſtino in effetti tre ragioni arreca per cui debbanſi i Criſtiani da alcuni cibi aſtenere. *His finis*, egli dice, *eſt triplex, ad comprimendam delectationem, ad tuendam infirmitatem, et quod maxime commendandum eſt propter caritatem* (4). Ma nel libro de' coſtumi della Chieſa

(1) *Ibid.*

(2) *S. Hieron. lib. 2. cont. Jovin. p. 207.*

(3) *Novat. tract. de cib. Judaic. c. 6. apud Tertull.*

(4) *S. Aug. de mor. Manich. lib. 2. c. 14. n. 35.*

ſa cattolica e' riduce queſte ragioni a due, perciocchè la ſeconda tratta dal timor di mangiare, ſenza ſaperlo, della carne che foſſe ſtata immolata, più non ſuſſiſte: *Continent ſe ii qui poſſunt, qui tamen ſunt innumerabiles, et a carnibus et a vino duas ob cauſas; vel propter fratrum imbecillitatem, vel propter ſuam libertatem* (1).

Coteſta libertà, cui le perſone dabbene ſi ſtudiano di procacciarſi, non ſolamente è poſta nello ſcioglierſi da' legami della cupidigia, ſiccome dice S. Agoſtino; *non rejiciendis generibus ciborum, ſed concupiſcentiæ perdomandæ . . . invigilat omnis induſtria* (2); ma principalmente conſiſte nella pace e nella tranquillità dello ſpirito, ſenza penſare al dimani, ſenza inquietarſi pel nudrimento, ſenza turbarſi e ſenza agitarſi per un paſto che nè cura nè apparecchio richiede: *Sed quod viliore victu vivere placet, minimeque ſumtuoſo corporis ſuſtentaculo ætatem tranquilliſſimam ducere* (3). E queſto Padre, nel libro de' coſtumi de' Manichei, ta' due coſe inſieme congiugne: *Parſimoniæ gratia et coercendæ libidinis* (4).

S. Girolamo faceva infinita ſtima di queſto ripoſo e di queſta libertà, cui procaccia allo ſpirito l' aſtinenza de' cibi che aſſai cura richieg-

O 2 go-

(1) *Id. de mor. eccleſ. lib. 1. c. 33. n. 73.*
(2) *Ibid. n. 71.*
(3) *Ibid. n. 72.*
(4) *Id. de mor. Manich. lib. 2. c. 13. n. 28.*

gono, e che col distacco e colla povertà non si accomodano. *Olerum*, egli dice, *pomorum ac leguminum et facilior apparatus est, et arte impendiisque cocorum non indiget, et sine cura sustentat humanum corpus, moderateque sumtus leviori digestione concoquitur* (1). Ed e' con meraviglia osserva, che l'uomo il più dichiarato per la voluttà, avea sì ben compreso, che le delizie del gusto quelle dello spirito interrompevano, che tutta la sua filosofia non era che d' erbe e di frutti ripiena: *Quodque mirandum sit, Epicurus voluptatis assertor, omnes libros suos replevit oleribus et pomis, et vilibus cibis dicit esse vivendum, quia carnes et exquisitae epulae ingenti cura ac miseria praeparentur* (2).

Ma questo Padre ha in altra guisa l'altra ragion dell'astinenza esaltato; la quale si è di non dover dare assai forza ad un corpo ribelle, e di non dover contro di noi sollevare un nemico che non può giammai esser vinto nè disarmato. *Apostolus macerat corpus suum*, così egli dice nella lettera alla vedova Furia, *et animae subjicit imperio; ne quod aliis praecipit, ipse non servet* (3). *Et adolescentula, fervente cibis corpora, de castitate secura est? Neque vero haec dicens condemno cibos, . . . sed juvenibus et puellis incentiva aufero voluptatum. Non aetnaei ignes, non vulcania tellus, non Vesevus et Olympus*

(1) S. Hieron. lib. 2. cont. Jovin. p.204.
(2) Ibid.
(3) Ibid.

pus tantis ardoribus æstuant, ut juveniles medullæ vino plenæ et dapibus inflammatæ (1).

Altrove egli dice, che i legami che l'anima alle passioni ed a' movimenti del corpo assoggettiscono, da un abbondante nudrimento e pien di sugo vengon renduti più stretti o più forti, e che la forza dell'anima dalla debolezza del corpo dipende: *Multo melius est stomachum te dolere, quam mentem; imperare corpori, quam servire; gressu vacillare, quam pudicitia* (2). Così nella lettera LXXXV. a Salvina questo Padre favella. Ma niun degli antichi, secondochè mi sembra, ha dato una sì bella ragione dell'astinenza di molti cibi, come è quella che egli nel II. libro contro Gioviniano ne rende. Per dover gagliardamente rispondere a questa obbiezione, che essendo i cibi stati creati per nudrir l'uomo, se ne debba senza alcun discernimento far uso, e' dimostra, che se tal ragionamento agli spettacoli, agli odori, ed agli aggradevoli sensi si applicasse, verrebbesi de' Cristiani a formare uomini voluttuosi e ne' piaceri immersi: *Si circensibus quispiam delectetur, si athletarum certamine, si mobilitate histrionum, si formis mulierum . . . per oculorum fenestras animæ capta libertas est* (3). Ecco ciocchè appartiene agli spettacoli, e a tutto ciò che può gli occhi allettare.

(1) *Id. Epist.* 47. *ib. p.* 557.
(2) *Id. Epist.* 85. *p.* 658.
(3) *Id. lib.* 2. *cont. Jovin. p.* 202.

Parimente de' suoni interviene, che affievoliscon l'anima colla lor dolcezza ed armonia, e che troppo dipendente da' sensi la rendono: *Quidquid per aures introiens virilitatem mentis effeminat* (1). Ed e' fa d' uopo formar lo stesso giudizio degli odori e de' profumi, perciocchè è chiaro, che i soli uomini nel piacere sommersi gli amano e gli richieggono: *Quod dissolutis et amatoribus conveniat, nemo nisi dissolutus negat* (2). Perchè dunque permettere all' avidità ed alla dilicatezza del gusto, per cui il peccato è entrato nel mondo, piaceri cotanto più pericolosi quanto più funeste hanno le conseguenze? *Ubi erat libertas, ubi fortitudo animæ, ubi de Deo cogitatio?* Il che è assai conforme a ciò che dice S. Agostino nella lettera VII., che solamente coloro i quali non conoscono la loro corruzione e la lor debolezza, accordano senza resistenza a' sensi ciocchè ad essi avvedutamente torrebbero, se la loro infermità conoscessero, e se volesser guarire: *Nullo modo restituitur corporis sensibus, quæ nobis sacratissima disciplina est, si per eos inflictis plagis vulneribusque blandimur* (3).

Ma per dover questa ragione render più forte, fa d' uopo anche quest' altra aggiugnervi; che le creature sono state fatte per l' uomo innocente, allorachè forza e sanità egli aveva, ed

(1) *Ibid.*
(2) *Ibid.*
(3) *S. Aug. Epist. 7. n. 7.*

ed era in istato di bene usarne; che le cose sono al presente cangiate, e che dobbiamo usar delle creature ad esempio del nuovo uomo, come se punto non ne usassimo. *Non ci debemur*, dice ancor S. Girolamo, *cui nascimur, sed cui renascimur; cui repugnantem carnem, et ad libidinum incentiva rapientem, inedia subjugamus* (1). Ed in vero nello stato di debolezza in cui siamo, ogni cosa tentandoci, e tutto ciò che ci tenta in pericol mettendoci, egli è della prudenza e della pietà di torsi tutto ciò che può contribuire a nudrir la cupidigia; conciossiachè debbano anche i più santi temere, che ella nella più grande frugalità non si conservi. *Coercente unoquoque*, dice S. Agostino, *concupiscentiam, ne se profundat vel in ea ipsa quæ præsto sunt parca et vilissima* (2).

Passiamo ora dal merito dell' astinenza al particolar precetto che alcuna volta prescrivela. Maravigliosa cosa è, che S. Girolamo, il quale cotante occasioni ha avuto di favellarne, e il quale era altresì obbligato a farlo a fin d' opporre a Gioviniano l' autorità delle leggi della Chiesa, pur non ne abbia in niun luogo assai chiaramente favellato. Il più espresso luogo delle sue opere sopra tal punto, sta posto ne' suoi Comentarj sopra Daniele. *Hoc docemur exemplo*, così egli dice parlando dell' astinenza di quel santo Profeta e de' due compagni di lui, *tem-*

O 4 po-

(1) *S. Hieron. lib. 2. cont. Jovin. p. 202.*
(2) *S. Aug. de mor. Manich.*

pore jejunii a cibis delicatioribus abstinere, nec carnem comedere, nec vinum bibere (1). Ma non vi ha luogo da dubitare, che al tempo di S. Girolamo, l'astinenza della carne e del vino non accompagnasse il digiuno.

Egli è più difficile il rispondere a ciò che Tertulliano afferma nel capo primo del libro de' digiuni, dove egli spiega in che le serofagie de' Montanisti eran poste. *Arguunt nos*, egli dice, *quod . . . xerophagias observemus, siccantes cibos ab omni carne et omni jurulentia, et uvidioribus quibusque pomis, ne quid vinositatis vel edamus vel potemus; lavacri quoque abstinentiam congruentem arido victui* (2). Nel vero e' sembra, che i Cattolici non solamente le condannavano come nuove e senza niuna legittima autorità stabilite, della stessa guisa che i loro straordinarj digiuni; ma eziandio siccome superstiziose e dalla Scrittura condannate. *Xerophagias vero novum affectati officii nomen*, dice Tertulliano arrecando il sentimento de' Cattolici, *et proximum ethnicæ superstitioni, quales castimoniæ Apim, Isidem, et Magnam Matrem certorum eduliorum exceptione purificant; cum fides libera in Christo, ne Judaicæ quidem legi abstinentiam quorumdam ciborum debeat, semel in totum macellum ab Apostolo admissa, detestatore eorum, qui, sicut nubere prohibeant, ita jubeant cibis abstinere a Deo conditis; et ideo nos esse jam tunc*

(1) S. Hieron. in c. 10. Daniel. tom. 3. p. 1118.
(2) Tertull. de jejun. c. 1.

tunc prænotatos in noviſſimis temporibus abſcedentes a fide (1). A che queſto Autore riſponde, ſiccome noi facciamo agli eretici de' noſtri giorni, che l' Apoſtolo non condanna ſenonchè coloro che ſi aſtengono dalla carne per principj ſomiglianti a quelli degli Encratiti e de' Marcioniti: *Incuſans qui ex faſtidio, non qui ex officio abſtinerent; probare vero qui in honorem, non qui in convitium creatoris* (2).

E' egli vero, che nel XIII. capo dello ſteſſo libro Tertulliano a' Cattolici in tal guiſa favella: *Ecce convenio vos . . . interdum pane et aqua victitantes, ut cuique viſum eſt* (3). Ma egli fa lor riſpondere, che eſſi in tal guiſa ſenza neceſſità ne uſavano: *Reſpondetis hæc ex arbitrio gerenda, non ex imperio*. E tal riſpoſta un convincente argomento ſarebbe contro il precetto dell'aſtinenza, ſe quella veramente de' Cattolici foſſe; il che ſoſtener non ſi può. Imperocchè egli è certo da S. Agoſtino (4), che i Cattolici per lo ſpazio della Quareſima dalla carne e del vino aſtenevanſi: Queſt' uſo era sì coſtante, che Fauſto egli ſteſſo atteſta, che nella Chieſa come di divina inſtituzione oſſervavaſi. Ecco le parole di lui: *Si Quadrageſima ſine vino et carnibus non ſuperſtitioſe a vobis, ſed divina lege ſervatur* (5). Si poſſono a queſte pruo-

(1) *Ibid. c.* 2.
(2) *Ibid.*
(3) *Ibid. c.* 13.
(4) *S. Aug. lib.* 30. *cont. Fauſt. c.* 5.
(5) *Ibid. c.* 4.

pruove aggiugner quelle che vengono somministrate dal sermone IV. di S. Leone sulla Quaresima, dal Canone XXVII. del I. Concilio d'Orleans nel 511., dal Canone X. del IV. Concilio di Toledo nel 633., e dal Canone IX. del Concilio VIII. della stessa città nel 653. Ecco ciocchè a' Latini appartiene.

I Padri greci sono più espressi e in più gran numero. Si possono osservare S. Epifanio nell' eresia degli Aeriani, in quella degli Audiani, e nella esposizion della fede, a' capi XXII. e XXIII., l'Autor delle Costituzioni apostoliche nel libro V. al capo XII. e XVII., S. Basilio nel suo primo discorso sopra il digiuno, S. Cirillo di Gerusalemme nella sua IV. istruzione, Teofilo d'Alessandria nella sua III. lettera Pasquale, Filostorgio nel X. libro della sua storia al capo XII., S. Giovanni Grisostomo nella VI. Omelia al popolo d'Antiochia, S. Gregorio di Nissa nel discorso sul cominciamento del digiuno, e il Concilio di Laodicea nel suo L. Canone. Molti dotti hanno i lor passi raccolto; e quasi tutti rinvengonsi in una dissertazione del Sig. de Launoi dedicata al Sig. Bignon nel 1644., e nel Trattato de' digiuni del Padre Tomassino.

Posciachè io ho caro d'abbreviare, e posciachè non ho nuove congetture sopra ciò che Sozomeno (1) afferma di S. Spiridione Vescovo di Tre-

(1) *Sozomen. lib.* 1. *c.* 11.

Tremitusa nell' isola di Cipro, il quale fè mangiar carne ad uno de' suoi ospiti in un giorno di digiuno, non avendo altro che dargli, nè pur pane: e sopra ciò che dice Socrate (1), che vi aveano alcuni che rompevano il digiuno nella Quaresima all'ora di Nona, ed ogni sorta di cibi indifferentemente mangiavano; son contento di rimettere i leggitori a ciò stesso che ne ha scritto l' ultimo de' due dotti autori che ho testè nominato. Parimenti non farei parola di di ciò che sotto l' Imperador Giustiniano intervenne, se ciò un particolare schiarimento non richiedesse. Ecco il fatto della maniera onde Niceforo lo arreca: *Cum fames Bizantii increbuisset, rerum necessariarum inopia, Imperator secunda statim jejunii hebdomade carnes in foro venales proponendas promulgavit; et hoc quidem sic per vim actum: Populus autem, qui pietatem sibi consecrandam statuisset, neque eas emebat neque edebat, mortem sibi potius obeundam esse censens, quam ut quidquam de patriis moribus et traditionibus mutaret* (2).

Baronio e Bellarmino riferiscono questa istoria sulla fede di Niceforo; e Dalleo nel suo trattato de' digiuni la suppon vera, e proccura per via del seguente ragionamento di trarne alcun vantaggio. O allora la necessità era estrema, o tal non era. Nel primo caso, egli era una ingiusta ostinazione ed un furore l' obbliga-

(1) *Socrat. lib. 5. c. 22.*
(2) *Nicephor. lib. 17. Hist. c. 32.*

gare il popolo a mangiar carne: e nel secondo egli era una pruova, che tra' Vescovi e i savj tenevasi l' uso della carne come indifferente, anche in Quaresima. Quanto al Sig. de Launoi, comecchè egli nella Dissertazione di cui ho fatto parola, faccia risalir questa istoria fino a Teofane ed agli autori della storia appellata *Miscella*, i quali avanti di Niceforo l' han raccontata, e comechè alcuna differenza tra essi egli osservi; nondimeno egli suppone, che nel fondo essi convengano; e poichè tal racconto verisimile non gli sembra, il sospetta di falsità. *Quin etiam*, egli dice, *tota illa Theophanis, Miscellæ et Nicephori narratio mihi suspecta est*. Ma certa cosa è, che non avrebbe egli avuto cotal pensamento, se avesse fatto riflessione, che Niceforo non ha punto capito Teofane, e che ha preso tutt' altrimenti la cosa.

Ecco i termini di Teofane. *Hoc anno* (secondo il Miscella questo era l' anno XIX.) *frumenti et vini penuria contigit, et hyems valde difficilis, magnusque terræ motus Bizantii factus est, et perturbato Paschatis tempore populi mense Februario carnisprivium*, ἀποκρεώσιμον, *celebrarunt. Imperator autem sequenti hebdomada carnes vendi jussit, laniique omnes, interfectis animalibus, carnes eorum venales exposuerunt. Sed nemo emebat, nemo manducabat; et Pascha, uti voluit Imperator, factum.. Et compertum est populum hebdomade non necessaria jejunasse* (1). Lo stesso viene ar-

(1) Theophan. Chronog. p. 190.

arrecato parola per parola nel XVI. libro dell' opera intitolata, *Miscella*; ed eccone lo snodamento.

Negli anni di nostro Signore 546. sulla fine del XIX. anno di Giustiniano, indizione IX. la luna piena del mese Pasquale accadeva nel primo di Aprile, che era una Domenica: il che facea credere ad assai persone, che la Pasqua di quell' anno sarebbe nel primo di Aprile, in vece che avrebbe dovuto essere otto giorni appresso. Quindi poichè l' astinenza de' cibi cominciava in Costantinopoli otto settimane avanti Pasqua, il popolo cominciò ad astenersi a' 4. di Febbrajo. Giustiniano avendo questo error del popolo conosciuto, e non avendo potuto nella prima settimana porvi rimedio, comandò, che la seconda settimana si vendesse carne: talchè, se il popolo avesse seguito quest' ordine, dopo aver mangiato di magro una settimana da' 4. di Febbraio fino agli 11. dello stesso mese, avrebbe mangiato di grascio nella settimana seguente, ed avrebbe ripigliato il magro da' 18. di Febbraio fino agli 8. di Aprile: il che avrebbe fatto sette settimane di seguito, ed otto contandovi anche la prima. Ma non avendo il popolo voluto interrompere l' astinenza, e non essendosi la Pasqua celebrata al primo di Aprile, ma sì bene agli 8., secondo l' ordine dell' Imperadore che era conforme alle regole della Chiesa, intervenne, che il popolo aveà digiunato una settimana di più del solito; val quanto dire nove settimane in vece di otto.

Non vi è dunque in ciò nulla di quello che si è im-

è immaginato Niceforo, cui due cose hanno ingannato. La prima si è, che egli reputò, che la settimana, di cui si favella in Teofane sopra quell' anno, fosse stata cagione della disposizion di Giustiniano; laddove queste sono due cose separate, e che non hanno niun rapporto. La seconda cosa che lo ha ingannato, si è che egli non ha compreso ciocchè quello Istorico volea dir con queste parole: *καὶ ἐγενέτο σεισμὸς μέγας ἐν Βυζαντίῳ καὶ διαστροφὴ περὶ τοῦ ἁγίου Πάσχα*; e che si è immaginato, che Giustiniano avesse fatto uso di violenza verso il tempo di Pasqua, volendo obbligare il popolo a mangiar carne: laddove le prime parole arrecate significano veramente un tremuoto, siccome dice il Miscella, *factus est terrae motus Constantinopoli*; e le ultime parole, cui fa d' uopo separar dalle altre, indicano la disputa che avvenne riguardo al giorno in cui bisognava far Pasqua.

DIS-

DISSERTAZIONE XLIII.

Sopra il XV. canone del Concilio d' Ancira, intorno a' beni posseduti dalla Chiesa.

Questo Canone due parti contiene. La prima rivoca le alienazioni fatte da' Sacerdoti durante la vacanza della sede Episcopale. La seconda rende il Vescovo giudice, se coloro che han comperato fondi della Chiesa, debbano essere rimborsati, o se le rendite che essi ne han tratto, gli abbiano ricompensati di ciò che pagato essi aveano: *De his quae pertinent ad Ecclesiam, quaecumque, cum non esset Episcopus, Presbyteri vendiderunt, placuit, rescisso contractu, ad jura ecclesiastica revocari. In judicio autem erit Episcopi, si debeat recipi, necne; quia plerumque rerum distractarum reditus ampliorem summam pro pretio dato reddiderit* (1).

Principalmente allorachè alcuna Chiesa non aveva Vescovo, i Sacerdoti che ne governavan la rendita, potevano più agevolmente alienarne le ricchezze, se non erano dal timor di Dio ritenuti, e se la lor fedeltà non era provata. Tutti sanno, che una delle cagioni del deplorabile scisma de' Donatisti, fu l' avarizia e la

(1) *Conc. Ancyr. Can. 15. Conc. tom. 1. p. 1468.*

e la mala fede de' Sacerdoti, a cui Mensurio predecessor di Ceciliano, essendo obbligato di andarsi a giustificare alla Corte del Principe, avea gli ornamenti della Chiesa e i sacri vasi raccomandato. *Erant enim*, dice S. Ottato, *Ecclesiæ ex auro et argento quamplurima ornamenta, quæ nec defodere terræ nec secum portare poterat. Quæ quasi fidelibus senioribus commendavit* (1). Mensurio in viaggio morì. Ceciliano in luogo di lui fu eletto. Ma coloro che aveano i tesori della Chiesa in deposito, non vollero nè rendergli, nè confessare, che essi stati ne fossero addossati. *Brevis auri et argenti sedenti Cæciliano*, dice S. Ottato nello stesso libro, *sicut delegatum a Mensurio fuerat, traditur adhibitis testibus. Convocantur supra memorati seniores, qui faucibus avaritiæ commendatam ebiberant prædam. Cum reddere cogerentur, subduxerunt communioni pedem* (2).

S. Gregorio di Nazianzo trovò nella Chiesa di Costantinopoli un disordin gravissimo; da che di tante ricchezze onde quella era stata colmata, nè pur la memoria ne rimaneva. Ma questa stessa ragione fu quella che impedì di far rendere uno esatto conto a coloro che ne aveano avuto il maneggio. Perciocchè non trovandosi nè carte nè memorie, fu d'uopo adoperar la potestà secolare per costrignere gli Ec-

cle-

(1) S. Optat. lib. 1. n. 17. p. 15.
(2) Ibid. n. 18.

clesiastici colpevoli di tal dissipazione, a dover restituire ciocchè avean rubato.

Quid de tot opibus, queis nihil celebrius,
Dicam, universæ maximi terræ viri,
Quas ævo ab omni struxerant templis sacris?
De totque vasis, totque item proventibus;
Quorum ipse cum nec calculum nanciscerer,
In pristinorum Præsulum usquam litteris,
Nec rursus illum noscere ex quæstoribus
Possem, acquievi? Nec, licet multi viri
Aliter monerent, exterum in mysterii
Probrum, vocandum censui hos ad calculos...
Addictis opibus quisquis est, hæc improbat;
Probabit at qui liber est horum siti (1).

Questa moderazion di S. Gregorio di Nazianzo è conforme a ciò che scrisse S. Leone all' Imperador Marciano, per impedir, che tali sorte d' affari fossero a' laici tribunali condotte, e per ordinar, che elle fossero da' Vescovi giudicate: *Ut œconomos Constantinopolitanæ Ecclesiæ novo exemplo et præcipue pietatis vestræ temporibus, a publicis judicibus non sinatis audiri, ... sed rationes Ecclesiæ, secundum traditum morem, sacerdotali examine jubeatis inquiri* (2).

S. Giovanni Grisostomo, secondo Palladio, cominciò la riforma della sua Chiesa da quella delle inutili spese, e dalle profusioni degli amministratori che le rendite di quella consumavano.: *Post hæc dispensatoris ecclesiastici scri-*

(1) *S. Greg. Nazianz. Carm. de vita sua. tom. 2. p.23.*
(2) *S. Leo Epist. 108. c. 2. p. 328.*

pta relegens, inutilesque Ecclesiæ sumtus deprehendens, amputari hos protinus jubet (1). E non deesi dubitare, che i Vescovi al lor dovere intenti, non cominciasser del pari l'esercizio della lor carica dal fare render conto a coloro che aveano avuto il governo e il maneggio de' beni della Chiesa, nel tempo che la sede era stata vacante, secondo quelle parole del Concilio di Calcedonia nella lettera che fu da esso scritta al Clero d'Alessandria, appresso la deposizion di Dioscoro: *Custodite res ecclesiasticas universas, tanquam qui reddituri estis rationem ei qui . . . ordinandus est Episcopus* (2).

Ciò principalmente si è quello che i Vescovi d'Ancira comandano col Canone che ho impreso a spiegare. E vi si possono osservar due cose: la prima, che la Chiesa in quel tempo possedeva de' fondi: la seconda, che quelli erano inalienabili. Amendue queste cose meritano d'essere profondamente discusse. Noi separatamente il faremo, a fin di farlo con vie maggior chiarezza ed esattezza.

§. I

(1) *Pallad. Dial. de vita S. Chrysost. c.5. tom.13. p.19*
(2) *Conc. Chalcedon. Epist. ad Cler. Alex. Conc. tom. 4. p. 462.*

§. I.

Le oblazioni de' fedeli furono lungo tempo le sole ricchezze della Chiesa: ella non cominciò che assai tardi a posseder fondi; e i Santi di tal cangiamento ebber dolore.

La Scrittura c' insegna, che i primi Cristiani, i quali aveano eredità, vendevanle e ne portavano il prezzo agli Apostoli; affinchè non vi fossero stati tra essi nè ricchi nè poveri, ed affinchè niuno essendo in bisogno, niun parimente fosse nell' abbondanza: *Neque quisquam egens erat inter illos. Quotquot enim possessores agrorum aut domorum erant, vendentes offerebant pretia eorum quæ vendebant, et ponebant ante pedes Apostolorum: dividebatur autem singulis prout cuique opus erat* (1). Questa era una cosa interamente libera e puramente volontaria; siccome appare da ciocchè dice S. Pietro ad Anania: *Nonne manens tibi manebat, et venundatum in tua erat potestate* (2). Nondimeno niuno se n' esentava: *Quotquot possessores agrorum erant vendentes offerebant pretia*. Così S. Barnaba avendo una terra, la vendè, e il prezzo a' piedi degli Apostoli ne arrecò: *Cum haberet agrum, vendidit eum*

P 2

(1) *Act. IV. 34.*
(2) *Ibid. V. 4.*

eum, et attulit pretium, et posuit ante pedes Apostolorum (1).

Ma nè gli Apostoli nè i fedeli pensavano a dare i lor fondi alla Chiesa, sovvenendosi, che il Figliuolo di Dio aveva proibito l' inquietitudine per l' avvenire: *Nolite solliciti esse in crastinum, crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi* (2); e sovvenendosi, che egli aveva comandato ad un giovane (il qual dimandavagli, che cosa dovesse fare per acquistar la vita eterna) di vendere il suo avere, e di doverne il prezzo distribuire a' poveri: *Adhuc unum tibi deest. Omnia quaecumque habes vende, et da pauperibus, et veni et sequere me* (3); e che favellando del Vangelo, e paragonandolo ora ad un tesoro, ed ora ad una perla di gran pregio, aveva aggiunto che colui che avealo trovato, vendeva tutti i suoi beni per acquistarlo: *Vadit et vendit universa quae habet* (4). Finalmente essi avean compreso, che l' olio della vedova, il qual tanto era scorso, quanti vasi vuoti v' erano stati, e il quale erasi arrestato allorachè quelli eransi tutti ripieni, *cumque plena fuissent vasa, stetit oleum* (5); che tale olio, dico, era una figura della liberalità de' fedeli, la qual sarebbesi sparsa sopra i ministri dell' altare intantochè essi stati fosser po-

(1) *Ibid. IV.* 37.
(2) *Matth. VI.* 34.
(3) *Luc. XVIII.* 18. *et* 22.
(4) *Matth. XIII.* 14.
(5) 4. *Reg. IV.* 6.

poveri, e la qual farebbesi diseccata da che essi fosser divenuti ricchi.

I fedeli convertiti dal paganesimo imitarono i fedeli di Gerusalemme. E' posero tra le mani di S. Paolo le loro oblazioni, affinchè egli a' poveri le distribuisse; siccome appare dal capo XI. degli Atti, e dal XV. della lettera a' Romani. Questo Apostolo c' insegna, che tali contribuzioni con una intera libertà si facevano, e che ciò la Domenica ordinariamente avveniva: *Per unam Sabbati unusquisque vestrum apud se seponat, recondens quod ei placuerit*, così egli dice nella prima lettera a' Corintj al capo XVI. (1). Nella seconda lettera agli stessi fedeli, e' favella della liberalità de' fedeli della Macedonia, comechè poverissimi, con parole che possono farci di quella degli altri giudicare. *Altissima paupertas eorum*, egli dice, *abundavit in divitias simplicitatis eorum; quia secundum virtutem .... et supra virtutem voluntarii fuerunt* (2).

Appresso alla morte degli Apostoli, i fedeli continuarono a far limosine nelle Domeniche e ne' dì d' assemblea: e ta' limosine erano i fondi della Chiesa per li suoi ministri e per li poveri. *Die qui solis dicitur*, dice S. Giustino martire nella II. Apologia della religione, *omnes qui in oppidis vel agris morantur, unum in locum conveniunt, quibus divitiae suppetunt ii, si vo-*

(1) 1. Cor. XVI. 2.
(2) 2. Cor. VIII. 2. 3.

volunt, unusquisque arbitratu suo largitur quod vult; quodque colligitur, apud eum qui præest, reponitur. Ipse pupillis et viduis, aliisque quos morbus aliave causa inopes fecit, captivis, et hospitibus, cæterisque omnibus qui inopia premuntur, distribuit (1). In queste poche parole si scorge in che consistesse il tesoro della Chiesa, chi fossene il dispensatore, e qual ne fosse l'impiego.

Tertulliano, in un'opera tutta simile a quella di S. Giustino, scuopre a' Pagani per via delle stesse ragioni, qual fosse l'origine della rendita della Chiesa, e qual fossene l'uso. *Præsident probati quique seniores*, così egli dice nell'Apologia in pro de'Cristiani, *honorem istum non pretio, sed testimonio adepti; neque enim pretio ulla res Dei constat. Etiamsi quod arcæ genus est, non de oneraria summa, quasi redemtæ religionis congregat. Modicam unusquisque stipem menstrua die, vel cum velit, et si modo velit, et si modo possit, apponit; nam nemo compellitur, sed sponte confert. Hæc quasi deposita pietatis sunt. Nam inde non epulis, nec potaculis, nec ingratis vorатrinis dispensatur; sed egenis alendis humandisque, et pueris ac puellis re ac parentibus destitutis, ætateque domitis senibus, itemque naufragis, et si qui in metallis, et si qui in insulis, vel in custodiis, duntaxat ex causa Dei sectæ, alumni confessionis suæ fiunt* (2).

Ecco

(1) *S. Justin. Apol.* 2.
(2) *Tertull. Apologet. c.* 39.

Ecco ciocchè facea la Chiesa quando era povera, e quando non avea mantenimento che per un solo giorno. Oggidì ella e nelle ricchezze e nell' abbondanza, e i poveri sono nel bisogno. Ma ciocchè debbe esser sensibile a coloro che prendon parte a' beni ed a' mali di lei, si è che quando ella non aveva altri fondi che la divina bontà e le oblazioni de' fedeli, tutti i sagramenti e tutte le cose sante gratuitamente si davano. Il disinteresse de' ministri dell' altare era così perfetto, che verso la fine del III. secolo col Canone XLVIII. del Concilio d'Elvira proibiron le oblazioni anche volontarie per lo battesimo, a cagion delle conseguenze che nascere ne potevano: *Emendari placuit, ut hi qui baptisantur, ut fieri solebat, nummos in concham non mittant* (1). Oggidì che la Chiesa è nell' opulenza, i menomi e più comuni uffici di carità vengon tassati; e non si può quasi più vivere nè morir da cristiano, se non si abbian ricchezze. Tuttavia non vuolsi attribuir questa condotta alla Chiesa. Ella ne geme, e nelle persone dabbene sospirane. Le si è tolta la disposizione de' proprj suoi averi. E come se ella fosse anticamente stata assai prodiga verso i poveri, è stata messa in tutela, e ciascun particolare dispone della sua rendita senza nè pur consultarla.

S. Cipriano nello eccellente Trattato delle ope-

(1) *Conc. Eliberit. Can. 48. Conc. tom. 1. p.976.*

re di carità e della limosina, già alle persone ricche rimproverava, che elle avean più sostanze e men virtù che i poveri, e che meno esattamente di quelli adempivano al comun dovere di mantener la Chiesa colle loro oblazioni: *Locuples et dives es*, egli dice, *et Dominicum celebrare te credis, quæ corbam omnino non respicis, quæ in Dominicum sine sacrificio venis, quæ partem de sacrificio quod pauper obtulit sumis* (1). Sopra che il Padre Ugo Menardo nelle note che ha aggiunte al Sacramentario di S. Gregorio (2), ha ottimamente osservato, che S. Cipriano di due sorte d' oblazioni favella, cui il Sig. dell' Albaspina (3) ha confuso: cioè di quele che all' altar si faceano e che erano al sacrifizio adoperate; e di quelle che nel tesoro della Chiesa rendevansi.

Il Canone XXXVII. del Codice Africano queste due sorte d' oblazioni chiarissimamente spiega: *Ut in sacramentis corporis et sanguinis Domini, nihil amplius offeratur quam quod ipse Dominus tradidit, hoc est panis et vinum aqua mistum. Primitiæ vero, seu mel et lac, et quod uno die solemnissimo in infantum mysterio solet offerri, quamvis in altari offerantur, suam tamen habeant propriam benedictionem, ut a sacramento Dominici corporis et sanguinis distinguantur; nec amplius in primitiis offeratur, quam de uvis et fru-*

(1) *S. Cypr. de oper. et eleem. p.* 242.
(2) *Pag.* 372.
(3) *Lib.* 1. *Observ.* 9.

frumentis (1). Tal benedizione, della quale non fa parola il XXIV. Canone del III. Concilio di Cartagine, a cui quello che ora abbiam citato si riferisce, era una preghiera fatta sopra coteste oblazioni, diversa da quella che sul pane e sul vino facevasi, e che il lor futuro uso indicava.

I Canoni degli Apostoli fanno la stessa distinzione. *Exceptis tempore opportuno*, dice il II. Canone, *novis granis sive spicis frumenti, sive uvis, non sit licitum offerri aliquid ad altare, nisi oleum ad sanctam lucernam, et thymiama tempore divinae oblationis* (2). Ecco ciocchè la prima specie d' oblazione risguarda. L' altra era posta in frutti e in grani, che venivano altrove portati: *Alius vero omnis fructus ad domum mittatur, primitiae Episcopo ac Presbyteris; non autem ad altare* (3). Il Canone XLIII. del IV. Concilio di Cartagine è anche più espresso: *Oblationes diffidentium fratrum, neque in sacrario, neque in gazophylacio recipiantur* (4). Ed appunto delle oblazioni della seconda specie favella S. Cipriano nel Trattato delle buone opere e della limosina: *Pudeat divites sterilitatis atque infidelitatis suae. Vidua, et vidua inops, rebus dives in opere invenitur. Cumque universa quae dantur, pupillis et viduis con-*

fe-

(1) *Cod. Afric. Can.* 37. *Conc. tom.* 2. *p.* 1068.

(2) *Can. Apostol.* 2. *p.* 437.

(3) *Ibid.*

(4) *Conc. Carthag.* 4. *Can.* 49. *Conc. tom.* 2. *p.* 1207.

ferantur, dat illa quam oportebat accipere; ut sciamus quæ pœna divitem sterilem maneat, quando hoc ipso documento operari etiam pauperes debeant (1). Tutti dovean dare, perciocchè la Chiesa non aveva altri fondi per sovvenire i poveri, di cui i suoi ministri erano i primi.

Certa cosa è, che al tempo del Papa Cornelio, sussistevano i ministri anche nella prima Chiesa del mondo, per mezzo delle ordinarie oblazioni de' fedeli. Nel vero ecco come quel Papa favella del Clero e de' poveri di Roma nella lettera a Fabio d' Antiochia. *Sciebat*, egli dice, parlando di Novaziano, *in Ecclesia catholica Presbyteros quidem esse quatuor et quadraginta, septem autem Diaconos, totidemque Subdiaconos; Acolythos duos et quadraginta, Exorcistas et Lectores cum Ostiariis quinquaginta duos, viduas denique cum infirmis et egentibus plusquam mille et quingenta, quibus universis gratia et benignitas Dei alimenta suppeditabat* (2). Tutto questo gran numero di persone nulla di certo possedeva; ma la provvidenza una tal cura prendevane, che a niun mancava il necessario. E non bisogna tralasciare d'osservar di passaggio, che i Ministri dell'altare al grado de' poveri eran posti, ἐν τῷ κάνονι, siccome i Greci favellano.

S. Grisostomo nell' Omelia LXVI. sopra S. Matteo c' insegna lo stesso: *Cogita tecum quot vi-*

(1) *S. Cypr. supr.*
(2) *Apud Euf. lib. 6. Hist. c. 43.*

viduis, quot virginibus quotidie succurrat Ecclesia: jam enim numerus earum in catalogo præscriptus ad tria millia pervenit. Et præterea multis qui carceres habitant auxiliatur. Multis in xenodochio laborantibus, multis advenis, multis leprosis, omnibus qui altari assistunt, cibaria et indumenta præbet (1). A quest'uso senza dubbio alludeva S. Agostino, allorachè degli Ecclesiastici in tal guisa parlava: *Si pauperum compauperes sumus, et nostra sunt illorum. Si autem privatim quæ nobis sufficiant possidemus, non sunt illa nostra, sed pauperum* (2).

I rimproveri che il Tiranno fa a S. Lorenzo in un inno di Prudenzio, che è il secondo *de Coronis*, sono anche una pruova, che la Chiesa in evidenza non avea fondi; e che coloro che voleano darle i lor beni, prima vendevangli, e poscia gliene rendevano il prezzo:

Summa cura est fratribus,
Ut sermo testatur loquax,
Offerre fundis venditis
Sestierciorum millia.
Addicta avorum prædia
Fœdis sub auctionibus
Successor exhæres gemit,
Sanctis egens parentibus.
Hæc occuluntur abditis
Ecclesiarum in angulis,
Et summa pietas creditur,

Nu-

(1) S. Chrys. Hom. 66. in Matth. tom. 7. pag. 658. n. 3.
(2) S. Aug. Epist. 185. c. 9. n. 35.

Nudare dulces liberos (1).

A questa testimonianza d'un pagano, vuolsi aggiugnere quella d'un altro pagano che una gran cognizione aveva di ciò che tra' Cristiani facevasi. Questi è Ammiano Marcellino, il quale non attribuisce alla Chiesa Romana altre rendite, che le ricche ed abbondanti oblazioni de' fedeli, e sopra tutto delle matrone di qualità. *Neque ego abnuo*, così egli dice, favellando delle controversie tra il Papa Damaso ed Ursicino, *ostentationem rerum considerans urbanarum, hujus rei cupidos, ob impetrandum quod appetunt, omni contentione laterum jurgari debere, cum id adepti, futuri sint ita securi, ut ditentur oblationibus matronarum, procedantque vehiculis insidentes, circumspecte vestiti, epulas curantes profusas; adeo ut eorum convivia regales superent mensas. Qui esse poterant beati revera, si magnitudine urbis despecta, quam vitiis opponunt, ad imitationem quorumdam Antistitum provincialium viverent: quos tenuitas edendi potandique parcissime, vilitas etiam indumentorum, et supercilia humum spectantia, perpetuo numini, verisque ejus cultoribus, ut puros commendant et verecundos* (2). Da queste riflessioni d'un infedele si scorge, che nelle grandi città eran le oblazioni vie più abbondanti e magnifiche: e che nelle città meno considerevoli, elle appena al necessario eran sufficienti. Ma si scorge del pari, che la me-

(1) *Prudent. Hymn.* 3. *pass. S. Laurent. p.* 77.
(2) *Ammian. Marcell. lib.* 27. *c.* 3. *p.* 481.

modestia e l' umiltà della povertà stia molto bene alla religion cristiana, e che le ricchezze della Chiesa non abbiano niun convertito.

S. Girolamo nella lettera XXXVIII. a Pammachio contro Giovanni di Gerusalemme, favella altresì delle ricchezze di quel Prelato, ma non le fa consistere altro che nelle oblazioni di coloro che andavano a visitare i luoghi santi: *Tu qui sumtibus abundas, et totius orbis religio lucrum tuum est* (2). Il seminario dove S. Agostino viveva insieme co' suoi cherici in una grandissima frugalità, non avea parimente altra rendita che le volontarie oblazioni del suo popolo, siccome S. Agostino stesso nel sermone CCCLVI. in una piacevol maniera lo afferma: *Si aliquid vultis clericis dare, ... omnibus offerte quod vultis ... Gazophylacium attendite, et omnes habebimus. Valde me delectat, si ipsum fuerit præsepe nostrum, ut nos simus jumenta Dei, vos ager Dei* (1).

Ed appunto perchè i Vescovi e il Clero in luogo di fondi sì fatte oblazioni avevano, gli stessi monaci non si credevano esenti dal contribuirvi, siccome l' intendiamo dalla V. lettera di S. Girolamo ad Eliodoro. *Alia monachorum est causa*, e' gli dice, *alia clericorum. Clerici pascunt oves, ego pascor. Illi de altario vivunt; mihi quasi infructuosæ arbori securis ponitur ad radicem, si munus ad altare non defero*.

Nec

(1) S. Hieron. Epist. 38. tom. 4. part. 2. p. 314.
(2) S. Aug. Serm. 356. n. 13.

Nec possum obtendere paupertatem, cum in Evangelio anum viduam duo, quæ sola supererant, æra mittentem laudaverit Dominus (1).

Quanto più disinteresse e generosità aveano i Vescovi, tanto più la carità de' fedeli era ardente e liberale; ed attendendo i Pastori a spargere senza riempir se stessi, i fedeli il loro sen riempivano senza giammai esaurirsi. Donde avveniva, che la Chiesa nulla possedendo, pur tutti i poveri arricchiva; secondo quello ammirevol detto del grande Apostolo, *sicut egentes, multos autem locupletantes* (2). Quindi si osserva che, benchè i poveri non sien mai stati in più gran numero, che nel tempo che le ricchezze della Chiesa nelle oblazioni de' fedeli unicamente eran poste, avvegnachè gli averi fossero per la maggior parte stati allor confiscati, essendo altri mandati in esilio, altri in prigione, altri alle miniere, ed avendo un gran numero di persone abbandonato ogni cosa per fuggir la persecuzione; tuttavia mai furono i poveri meglio soccorsi che allora.

Essi si andavan cercando fino nelle solitudini e fino agli estremi del mondo, siccome ne siam certi da una lettera di S. Dionigi Vescovo di Corinto al Papa Sotero: *Hæc vobis consuetudo est, jam inde ab ipso religionis exordio, ut fratres omnes vario beneficiorum genere afficiatis, et Ecclesiis quamplurimis, quæ in singulis urbibus con-*

(1) S. Hieron. Epist. 5. p. 10.
(2) 2. Cor. VI. 10.

constitutæ sunt, *necessaria vitæ subsidia transmittatis. Et hac ratione tum egentium inopiam sublevatis; tum fratribus, qui in metallis opus faciunt, necessaria suppeditatis* (1).

S. Dionigi d' Alessandria commenda il Papa Stefano per la stessa pratica, e dice, che la sua carità sino alle Chiese della Siria e dell' Arabia si estendeva. *Syriarum provinciæ omnes*, così egli dice in una lettera arrecata da Eusebio, *cum Arabia, quibus identidem necessaria suppeditatis* (2).

S. Cipriano della stessa guisa sovvenne molti Vescovi e molti Confessori condannati alle miniere, de' quali abbiamo le lettere di ringraziamento infra quelle di lui; e queste sono le LXXVIII. LXXIX. e LXXX. Lo stesso Santo mandò a' Vescovi di Numidia una considerevolissima somma, per doverne redimer cattivi. *Misimus sestertia centum millia nummorum*, così egli dice nella lettera LX. che loro egli scrisse, *quæ isthic in Ecclesia, cui de Domini indulgentia præsumus, Cleri et plebis apud nos consistentis collatione collecta sunt* (3). E tal carità con queste eccellenti parole accompagnò: *Maximas vobis gratias agimus, quod nos vestræ sollicitudinis, et tam bonæ ac necessariæ operationis participes esse voluistis; ut offerretis nobis agros uberes, in quibus spei nostræ semina mitte-* re-

(1) *Ap. Euseb. lib. 4. c. 23.*
(2) *Ap. eumd. lib. 7. c. 5.*
(3) *S. Cypr. Epist. 60. p. 100.*

remus. Ed aggiunse, che egli pregava nostro Signore di dovergli in avvenire da una somigliante calamità liberare; ma che se la provvidenza la giudicava necessaria a provar la lor fede e la lor carità, egli e i suoi eran presti a contribuire al lor soccorso colla stessa sollicitudine e colla stessa gioia: *Si tamen ad explorandam nostri animi caritatem, et examinandam nostri pectoris fidem, tale aliquid acciderit, nolite cunctari, nuntiate hæc nobis litteris vestris, pro certo habentes Ecclesiam nostram et fraternitatem istic universam, ne hæc ultra fiant precibus orare; si facta fuerint, libenter et largiter subsidia præstare* (1). S. Essuperio si spogliò di tutto, e spogliò la sua propria greggia, per soccorrere i fedeli di Gerusalemme, siccome lo intendiamo da S. Girolamo nella prefazion de' suoi Comentarj sopra Zaccaria; ed a ciò egli alludeva, allorachè nella lettera XCV. a Rustico, di questo santo Pastore diceva: *Esuriens pascit alios, et ore pallente jejuniis, fame torquetur aliena* (2).

I Vescovi instruiti nella Scrittura, doveano colle loro esortazioni cultivar tali fondi della Chiesa stabiliti sulla pietà e sulla carità de' fedeli. Essi dovean farne anche la distribuzione, dal punto che ne avean ricevuto le rendite; per modo che fossero sempre in istato di sovvenire a' bisogni, e intanto non mettessero mai nulla in

(1) *Ibid.*
(2) S. *Hieron. Epist.* 95. *p.* 778.

in riserva. Ciò si era quello che S.Grisostomo trovava di più importante e di più difficile nella condotta d'un Vescovo. *Magna provisione opus est*, egli dice, *ut Ecclesiæ facultates neque redundent, neque rursus desint; sed quæ Ecclesiæ erogantur, continuo indigentibus sunt dispertienda. Cæterum in subditorum animis ac benevolentia Ecclesiæ thesauri sunt collocandi* (1). S. Girolamo siccome una gran colpa teneva, se un Vescovo differisse di dispensare ciocchè avea ricevuto, e la menoma riserva usasse. *Aut divide statim quod acceperis*, egli dice a Nepoziano, *aut si timidus dispensator es, dimitte largitorem, ut sua ipse distribuat. Nolo sub occasione mea sacculus tuus plenus sit. Nemo me melius servare potest. Optimus dispensator est, qui sibi nihil reservat* (2).

Per tal ragione intervenne, che per lo spazio di molti secoli, i ricchi vendevano i lor fondi, invece di dargli alla Chiesa. E' temevano ciocchè al tempo di S. Girolamo cominciava a stabilirsi, e di che quel Padre in questi termini duolsi: *Sub occasione pauperum paucæ ditantur domus . . . marsupium nostrum universa pauperum turba suspirat*. E' temevano, che mettendosi in libertà colla rinunzia a' lor proprj averi, non mettessero nella servitù i ministri dell'altare, caricandogli di ciò che essi lasciavano, e che facendo passar le ricchezze nella

(1) S. Chrysost. lib. 3. de Sacerd. c. 16. tom. 1. p. 397.
(2) S. Hieron. Epist. 34. p. 265.

Chiesa, non vi facessero passar la maledizione che n' è inseparabile.

S. Cipriano vendè tutto il suo avere fin da che fu cristiano: *Christianus factus, omnem substantiam pauperibus erogavit*, dice l' autor della sua vita (1). Il santo Sacerdote Nepoziano fece lo stesso, al riferir di S. Girolamo: *Habitu mutato, quidquid castrensis peculii fuit, in pauperes erogavit* (2). S. Agostino egli medesimo ci fa sapere, che la stessa cosa e' fece: *Tenuem paupertatulam meam vendidi, et pauperibus erogavi* (3). S. Paolino il più ricco de'Senatori Cristiani, vendette e diè tutto a' poveri. S. Agostino e i più grandi uomini del suo secolo, un sì universale e sì pronto spoglio ammirarono. Ma ecco come egli stesso al suo amico Severo ne parla: *Temporalium quæ in hoc seculo habentur bonorum relictio sive detractio, non decursus stadii, sed ingressus; nec ut meta, sed janua est. Non enim athleta tum vincit cum exuitur* (4). Teodoreto fece lo stesso, e le calunnie de' suoi nemici l' obbligarono a scoprire al Papa S. Leone questa circostanza della sua vita: *Ea quæ a parentibus ad nos pervenerant post illorum mortem, statim distribui, ut sciunt omnes qui habitant in Oriente* (5). Questo era il consiglio

(1) *Auctor vitæ S. Cypr.*
(2) *S. Hieron. Epist.* 35. *p.* 270.
(3) *S. Aug. Serm.* 355. *n.* 2.
(4) *S. Paulin. Epist.* 24. *p.* 155. *n.* 7.
(5) *Theodoret. Epist.* 4.

ſiglio che S. Girolamo dava a Ruſtico: *Si habes ſubſtantiam, vende et da pauperibus* (1).

Io ſarei aſſai lungo, ſe arrecaſſi i nomi di tutti coloro che tal conſiglio han ſeguito. Solamente oſſervo, che nel tempo delle perſecuzioni e' ſarebbe ſtato un arricchire i nemici e i perſecutori della Chieſa, il laſciare a lei de' fondi e delle eredità, che le ſarebbero ſtate nella prima tempeſta ritolte: ed e' ſarebbe ſtato un tentar la religione e la fede de' Veſcovi, il mettere lor tra le mani grandi ſoſtanze di cui eſſi aveſſer temuto la perdita, e le quali ſi foſſero forse conservate colla perdita della lor ſalute, secondo queſto eccellente detto di S. Cipriano: *Decepit multos patrimonii ſui amor cæcus; nec ad recedendum parati aut expediti eſſe potuerunt, quos facultates ſuæ, velut compedes, ligaverunt. Illa fuerunt remanentibus vincula, illæ catenæ etc.* (2).

Finalmente tutte le pruove che per lo ſpazio di più di tre ſecoli ſi hanno degli ſtabili, e de' fondi della Chieſa, ad alcuni terreni riduconſi, ſopra cui eran coſtituite le Chieſe e le fabbriche che ne dipendevano. Lampridio nella vita d' Aleſſandro Severo favella d' un luogo pubblico e comune che veniva a' Criſtiani conteſo: *Cum Chriſtiani quemdam locum, qui publicus fuerat, occupaſſent, contra popinarii dicerent ſibi eum deberi; reſcripſit melius eſſe ut quomodocum-*

Q 2 que

(1) S. Hieron. Epiſt. 95. p. 778.
(2) S. Cypr. de Lapſis p. 184.

que illic Deus colatur , quam popinariis dedatur (1). Eravi in Antiochia una caſa anneſſa al Veſcovo, avvegnachè non volendo Paolo di Samoſata uſcirne, furono i Criſtiani coſtretti di ricorrere all' Imperadore Aureliano. *Cum Paulus e domo Eccleſiæ nullatenus excedere vellet, interpellatus Imperator Aurelianus rectiſſime hoc negotium dijudicavit*, dice Euſebio (2). Eranvi altresì delle Chieſe in quaſi tutte le città dell' impero, avanti la perſecuzione di Diocleziano, ſecondo lo ſteſſo Iſtorico: *Factum eſt ut priſcis ædificiis jam non contenti, ſpatioſas ab ipſis fundamentis extruerent Eccleſias* (3). Ma non è ciò di che ſi fa queſtione.

La pruova che potrebbe trarſi da una lettera di Coſtantino in forma di editto, arrecata da Euſebio nella vita di quel Principe, ſarebbe più forte; perciocchè egli comanda di reſtituir tutti i beni della Chieſa che ſtati erano confiſcati. *Sive domus ac poſſeſſio ſit*, egli dice, *ſive agri, ſive horti, ſeu quæcumque alia . . . reſtitui jubemus* (4). Ma da queſta legge niuna evidente conſeguenza trarre ſi può, perciocchè ella niente di certo ſtabiliſce.

Poſciachè adunque ebbe quel Principe data a tutti la libertà di teſtare in favor della Chieſa, con una legge che è la quarta nel Codice Teo-

(1) *Lamprid. vita Alex. Sever.*
(2) *Ap. Euſeb. lib. 7. Hiſt. c. 30.*
(3) *Id. lib. 8. c. 1.*
(4) *Id. vita Conſtant. lib. 2. c. 39.*

Teodosiano sotto il titolo *de Episcopis et Clericis*, cominciò la Chiesa ad acquistar fondi e stabili. *Habeat unusquisque licentiam*, dice Costantino in tal legge, *sanctissimo Catholicæ venerabilique Concilio, decedens, bonorum quod optavit relinquere* (1). Ed Eusebio (2) ne arreca un' altra per far rendere alla Chiesa i beni che erano stati confiscati a' martiri; se essi non avessero eredi. In tal guisa la Chiesa da povera ed umiliata divenne opulenta e ricca. E i Santi i quali giudicavan delle cose secondo lo spirito di Gesu' Cristo, e secondo il suo Vangelo, si afflissero d' un cangiamento che la gioia degli altri faceva.

S.Agostino ne attestava sovente il suo dolore al popolo di Bona, secondo Possidio: *Dum forte, ut assolet, de possessionibus ipsis invidia clericis fieret, alloquebatur plebem Dei, malle se ex collationibus plebis Dei vivere, quam illarum possessionum curam vel gubernationem pati; et paratum se esse illis cedere, ut eo modo omnes Dei servi et ministri viverent, quo in vetere testamento leguntur altari deservientes de eodem comparticipari. Sed nunquam id laici suscipere voluerunt* (3).

Dopo il tumulto accaduto in Bona riguardo a Piniano, cui il popolo si sforzò di ritener primamente col sacerdozio, e poscia col giuramento, la madre di lui ed alcune persone di

 qua-

(1) *Cod. Theod. leg. 4. tit. de Episc. et Cleric.*
(2) *Euseb. in vita Constant. lib. 2. cap. 21.*
(3) *Possidius in vita S. Aug. c. 23.*

qualità fecer sospetto sopra quel Santo d' aver contribuito a tal cospirazione, e di averlo fatto nella speranza di dovere arricchir la sua Chiesa co' grandi averi di Piniano. Ma egli scrisse a quella matrona una lettera, in cui le protestò, che non solamente egli era stato da sì fatta intenzion lontanissimo, ma che era anche afflitto di vedersi carico delle possessioni della sua Chiesa: *Nos rebus Ecclesiae dominari existimamur, nos opibus frui? ... Quid ergo faciemus? ... Res haec animi est, intus est, procul ab oculis secreta mortalium; Deo tantummodo nota est. Quid ergo restat, nisi Deum testari, cui nota est? ... Deus testis est istam omnem rerum ecclesiasticarum procurationem, quarum credimur amare dominatum, propter servitutem quam debeo caritati fratrum, et timori Dei, tolerare me, non amare; ita ut ea, si salvo officio possim, carere desiderem* (1).

Cotal desiderio erasi bene avanzato nel cuor di S. Grisostomo, il quale in più d' un luogo si dolse delle inquietudini inseparabili dalle ricchezze della Chiesa, e del cangiamento che erasi fatto delle giornaliere oblazioni in perpetui fondi. *Ecclesia*, egli dice, *propter vestram parcitatem necesse habet habere quae nunc habet. Nam si omnia agerentur congruenter legibus Apostolicis, ejus proventum oporteret esse vestrum animum, quod tutum esset promtuarium, et thesaurus qui non posset consumi* (2). Ma principalmente nell' Ome-

(1) S. *Aug. Epist.* 126. *n.* 8. 9.
(2) S. *Chrysost. Hom.* 21. *in* 1. *ad Cor. tom.* 10. *p.* 190. *n.* 7.

Omelia LXXXV. sopra S. Matteo, egli scuopre le deplorabili cagioni di tal cangiamento di disciplina, in se stessa assai legittima, ma poco conforme agli uomini nello stato dove gli ha il peccato ridotti: *Nunc agros, domos, locationes ædificiorum, vehicula, equos, mulos, multaque alia hujusmodi propter vos et vestram crudelitatem Ecclesia possidet. Oportebat enim hunc Ecclesiæ thesaurum vos retinere . . . Modo autem duo quædam mala committuntur; nam vos quasi nihil dare debeatis, nihil confertis; et Dei Sacerdotes a sacerdotio aliena pertractant* (1).

In effetti qual sarà il mezzo d' indurre i laici a donare alla Chiesa, le cui ricchezze gelosia lor danno? E qual sarà il mezzo d' impedir, che gli Ecclesiastici non si attacchino a'beni temporali, di che sono stati colmati? *An non poterant*, prosiegue S. Grisostomo, *etiam tempore Apostolorum domus et agri ab Ecclesia possideri? Cujus igitur rei gratia vendentes, pecuniam offerebant? Quia id multo melius erat profecto* (2). Voi avete, dice egli altresì, siccome degradato i Vescovi e i ministri del Signore, facendo loro abbandonar la preghiera e il ministero della parola, per dovergli impiegare ad intendenze e ad occupazioni puramente temporali: *Modo in procuratores, dispensatores, caupones, redacti Episcopi sunt, ob istarum rerum curam et sollicitu-*

 di-

(1) *Id. Hom.* 85. *in Matth. tom.* 7. *p.* 808. *n.* 3.
(2) *Ibid. p.* 809.

dinem (1). Dopo ciò chi volete voi che appaghi la collera divina per via de' sacrifizj, posciachè i Sacerdoti hanno lo stesso bisogno che i laici, che altri preghin per essi? *Cum enim et nos eadem qua vos sollicitudine teneamur, qui propitium faciet Deum? Propterea os aperire non possumus, quia non melius ecclesiastica quam secularia gubernantur* (2).

Che avrebbe adunque detto questo Santo, se avesse veduto gli Ecclesiastici de'nostri tempi, senza compassion per li poveri, occupati ad accumular benefizj sopra benefizj; usando delle lor rendite con men probità e moderazione che le persone del mondo delle loro eredità non usano; trasportando in una lontana provincia tutto il sugo e tutto il nudrimento di quelle che essi hanno esaurite; amando que' soli benefizj che non sien caricati d'alcuna servitù innanzi agli occhi degli uomini; cercando ogni dì nuovi pretesti per dispensarsi dalle più essenziali e più indispensabili obbligazioni; non tenendo in istima altra cosa della Chiesa che lo esterior lustro e le ricchezze; niuna briga dandosi della sua morale e della sua dottrina, fuorchè per dover le regole e le verità indebolire; insensibili a' beni ed a' mali di lei, e non essendo altrimenti a lei attaccati, che come son gli avoltoj alla lor preda?

E' egli vero, che v'ha degli uomini spirituali,

(1) *Ibid. n.* 4.
(2) *Ibid.*

li, e che ve ne avrà mai sempre, di cui si potrà dir, che tollerano, ma che non amano i beni di cui altro che dispensatori non sono; secondo l' espressione di Giuliano Pomerio: *Christiani temporis Sacerdotes magis sustinent quam curant possessiones Ecclesiae* (1). Ma veggendo gli avidi e i solleciti brillar da lungi l' oggetto della lor cupidigia, ed essendo presti a far tutto per raggiugnerlo, la folla degl' ingiusti sempre sarà vie maggiore che il numero de' santi dispensatori de' beni della Chiesa.

§. II.

I fondi della Chiesa sono sempre stati tenuti come inalienabili, ed a guisa di vasi sagri dedicati per sempre al mantenimento de' ministri dell' altare e de' poveri.

Noi non ripeteremo ciocchè dice sopra questa materia il XV. Canone del Concilio d' Ancira, cui abbiamo al principio di questa dissertazione arrecato, e che l' è d' occasione servito, egli è sufficiente risovvenirsi, che questo Canone dichiarando, che la Chiesa debba rientrar ne' beni venduti nel tempo della vacanza della sede Episcopale, suppone, che tali beni sieno di lor natura inalienabili. E' vero, che lo stesso Canone lascia al nuovo Vescovo il giudicare, se sia alla

(1) *Julian. Pomer. lib. 2. de vit. cont. c. 16.*

alla Chiesa più vantaggioso di ricevere il prezzo o i fondi alienati; ma il Vescovo medesimo non doveva in tutto ciò far nulla senza il consenso del suo clero. Il IV. Concilio di Cartagine nel 398. col suo XXXII. Canone decide, che le vendite, o le commutazioni, o le donazioni che facciano i Vescovi senza un tal consenso sieno nulle e senza effetto: *Irrita erit donatio Episcoporum, vel venditio, vel commutatio rei ecclesiasticae, absque conniventia et subscriptione clericorum* (1).

Cotal disciplina era anche più antica; siccome ne siam certi dal Concilio d'Antiochia degli anni 341. il qual vuole, che i Sacerdoti e i Diaconi attendano alla maniera con che i Vescovi i beni della Chiesa governano, e il quale gli obbliga a denunziargli al Concilio della provincia, se essi dissipino ra' beni e ne abusino. *Quod si contentus istis (Episcopus) minime fuerit*, dicono i Padri di quel Concilio, *convertat autem res Ecclesiae in suos usus domesticos, et ejus commoda, vel agrorum fructus, non Presbyterorum conscientia Diaconorumque pertractet; sed horum potestatem domesticis suis, aut propinquis, aut fratribus, filiisque committat, ut per hujusmodi personas occulte laedantur res Ecclesiae, Synodo provinciae poenas iste persolvat* (2).

Questo stesso Concilio avea già nel precedente Canone comandato, che i Sacerdoti e i Diaconi

(1) *Conc. Carthag.* 4. *Can.* 32. *Conc. tom.* 2. *p.* 1203.
(2) *Conc. Antioch. ibid. p.* 380.

coni fossero instruiti di tutto ciò che alla Chiesa apparteneva; a fin d' impedire, che i beni del Vescovo dopo la di lui morte con que' de' poveri non venisser confusi, o che i suoi eredi l' eredità di Gesu' Cristo non usurpassero, e non perdesser quella che potean giustamente pretendere: *Manifesta vero sint quae pertinere videntur ad Ecclesiam; cum notitia Presbyterorum et Diaconorum qui circa ipsum sunt; ita ut agnoscant, nec ignorent quae sunt Ecclesiae propria, nec eos aliquid lateat; ut si contigerit Episcopum migrare de seculo, certis existentibus rebus quae sunt Ecclesiae, nec ipsae collapsae depereant*: μήτε αὐτὰ διαπίπτειν καὶ ἀπόλλυσθαι; *nec quae propria probantur Episcopi, sub occasione rerum pervadantur Ecclesiae* (1).

La pretesa violazion di tali Canoni fu il pretesto di cui i nemici di S. Giovanni Grisostomo si valsero per doverlo deporre nel tristo Concilio della Quercia: *Quartum crimen, quod marmora sanctae Anastasiae, quae Nectarius illi Ecclesiae marmoribus ornandae reliquerat, ipse vendidisset . . . Decimum sextum, quod hereditatem a Thecla relictam, per Theodulum vendiderit. Decimum septimum, quod Ecclesiae redditus nemo noverit quo obeant*: ὅτι τὰ προσόδια τῆς ἐκκλησίας, οὐδεὶς οἶδε, ποῦ ἀπῆλθεν (2).

Ma gli Ecclesiastici d' Edessa, che accusarono Iba lor Vescovo nel Concilio di Berito, i cui

(1) *Ibid. Can.* 24.

(2) *Syn. ad Querc. ibid. p.* 1325.

i cui Atti nella X. Azione del Concilio di Calcedonia furon letti, forse nè calunniatori nè prevenuti non erano. Ed egli è questo un osservabile esempio di ciò che abbiam ravvisato nel Concilio d'Antiochia; che gli Ecclesiastici aveano la potestà ed erano nell'obbligo di denunziare il lor Vescovo al Concilio, quando egli dissipava i beni della Chiesa, ed ingiuste alienazioni facevane. Nel vero quegli Ecclesiastici nella lor supplicazione accusarono Iba, tra le altre cose, d'avere alienato un calice di gran pregio: *Calicem gemmatum magni pretii oblatum nostræ Ecclesiæ, inter vasa sanctæ Ecclesiæ non reposuit, et nescimus quid factum sit de eo*. Questo è il secondo capo d'accusa. Ecco il settimo: *Quia omnes ecclesiasticos redditus multos existentes, et in infinitam tendentes quantitatem, confert suo fratri vel consobrinis*. L'ottavo è anche vie più considerevole: *Quia hereditates et munera, et quæ undecumque offeruntur, dirigit fratri suo*.

Daniele nepote d'Iba, che l'avea fatto Vescovo, era anche un più infedel dispensatore de' beni della Chiesa, cui egli impoveriva per arricchire una femmina che di tutta la Città era lo scandalo; ed Iba veniva accusato di tollerare e d'autorizzar le rapine di lui. Ma senza esaminare se queste eran calunnie overo accuse ben fondate, io son contento d'osservare, che nel Concilio di Tiro dove l'affare d'Iba era stato condotto, e il cui giudizio fu letto nella IX. Azione del Concilio di Calcedonia, promise quel Vescovo di non più governar da se

se solo i beni della Chiesa d' Edessa, ma di valersi d' alcuni Ecclesiastici che fosser suoi testimoni e suoi accusatori: *De ecclesiastico vero reddito, et ex quacumque causa acquisitis sanctissimae Ecclesiae, motis aliquibus, placuit eidem Episcopo Ibae ex propria voluntate promittere, quod de caetero secundum formam Anthiochenae Ecclesiae gubernarentur res per oeconomos ex clero ordinatos ab ejus religiositate.*

Forse questa fu la ragione, o almeno l' occasione che indusse i Padri del Concilio di Calcedonia a stabilire, che tutti i Vescovi dovessero per innanzi aver degl' intendenti e de' dispensatori de' beni della Chiesa; affinchè l' infedeltà di alcuni fosse da uomini interi scoperta, e che la probità di altri fosse fuor di attacco alla calunnia. *Ut Ecclesiae administratio*, questa è la ragione che nel XXVI. Canone essi ne rendono, *sine testimonio non sit, et ex hoc res ejusdem Ecclesiae dissipentur*, ὥστε μὴ ἀμάρτυρον εἶναι τὴν οἰκονομίαν τῆς ἐκκλησίας, καὶ ἐκτούτου σκορπίζεσθαι τὰ τῆς ἐκκλησίας πράγματα; *et probrum ac dedecus sacerdotio inuratur* (1).

Nondimeno egli poteva mal grado di tali precauzioni avvenire, che alcun Vescovo si accordasse con coloro che doveano essere i giudici e i testimoni della sua fedeltà, e che complici delle sue rapine e delle sue ingiustizie gli rendesse. Il Concilio d' Antiochia avea proccurato di

(1) *Conc. Chalcedon. Can.* 26. *Conc. tom.* 4. *p.* 768.

di prevenir questo male, minacciando il Vescovo e i suoi Ecclesiastici del giudizio del Concilio della provincia: *Si autem accusetur Episcopus, aut Presbyteri qui cum ipso sunt, quod ea quæ pertinent ad Ecclesiam, vel ex agris, vel ex alia qualibet ecclesiastica facultate sibimet usurpent, ita ut ex hoc affligantur quidem pauperes; criminationi vero et blasphemiis tam sermo prædicationis, quam hi qui dispensant, taliter exponantur; et hos oportet corrigi, sancta Synodo id quod decet approbante* (1). Ma le doglianze che Isidoro di Pelusio fa contro il Vescovo di quella Città e contro il Sacerdote Martiniano, *quod pauperum ipsis nulla cura fuerit, verum Ecclesiæ opes diripuerint, atque in suas ambitiones insumserint* (2), sono una pruova, che i malvagi Vescovi trovavano agevolmente de' complici e degli approvatori nel clero, e che il timor del Concilio non era bastevolmente forte per tenergli a dovere.

Gli ostacoli che il V. Concilio di Cartagine oppose all'avidità de' Vescovi che dissipavano i beni della Chiesa, furon più forti. Perciocchè quel Concilio non fu pago di togliere al Vescovo la potestà d'alienare alcun fondo della Chiesa senza il consenso del clero, siccome avea fatto il IV. Concilio della stessa Città tenuto alcuni mesi innanzi: ma richiese di più, che fos-

(1) *Conc. Antioch. Can.* 25. *Conc. tom.* 2. *p.* 581.
(2) *Isidor. Pelus. lib.* 2. *Epist.* 127. *ad Cyrill. Alex. Bibl. Patr. tom.* 7. *p.* 602.

fosse consultato il Primate, e che questi insieme co' Vescovi della provincia esaminasse se l' alienazion fosse utile o necessaria. *Placuit etiam, ut rem Ecclesiae nemo vendat*, dicono i Padri nel IV. Canone. *Quod si . . . aliqua necessitas cogit, hanc insinuandam esse Primati provinciae ipsius, ut cum statuto numero Episcoporum utrum faciendum sit arbitretur. Quod si tanta urget necessitas Ecclesiae, ut non possit ante consulere, saltem vicinos testes convocet Episcopos, curans ad Concilium omnes referre suae Ecclesiae necessitates. Quod si non fecerit, reus Deo et Concilio venditor, honore amisso, teneatur*. In tal guisa vien questo Canone arrecato nel Codice della Chiesa d' Africa, dove è il XXVI. (1), e dove sta più chiaro che nel IV. Canone di Cartagine, dove è alquanto intrigato.

Il Papa Ilario nel 470. rinnovò lo stesso stabilimento nella sua lettera VIII. a' Vescovi delle Gallie: *Ne praedia, quae neque deserta neque damnosa sunt, et ad Ecclesiam pertinent, ex quibus plurimorum consuevit necessitatibus subveniri, aliquo jure in alterum transferantur, nisi prius apud Concilium alienationis ipsius causa doceatur, ut quid fieri debeat communi omnium deliberatione tractetur* (2). Ma il IV. Concilio tenuto in Roma al tempo del Papa Simmaco nel 502., condannò con uno estraordinario rigore sì fatte alie-

(1) *Cod. Afric. Can.* 26. *Conc. tom.* 2. *p.* 1061.

(2) *Hilar. Papa. Epist.* 8. *ad Episc. Gall. c.* 5. *Conc. tom.* 4. *p.* 1043.

alienazioni, ficcome il verrem ravvifando; comechè egli giudicaffe a propofito di annullar l'editto d'Odoacro pubblicato dal Prefetto del Pretorio Bafilio, in cui tutti i Papi e tutti gli Ecclefiaftici della Chiefa Romana, che alienaffero o le terre o gli ornamenti di quella Chiefa, coll'anatema eran puniti. *Si quis vero*, così portava quello editto che fu letto in quel Concilio dal Diacono Ormifda, e che quivi al capo II. vien rapportato, *aliquid eorum alienare voluerit, inefficax atque irritum judicetur, fitque facienti, vel confentienti, accipientique anathema* (1).

In effetti ridicola cofa era, che un laico intraprendeffe a fcomunicare il fuo paftore. Ma, quefte parole dello editto non lafciano d'effer fantiffime e veriffime: *Iniquum eft enim et facrilegii inftar, ut quæ vel pro falute vel pro requie animarum fuarum unufquifque venerabili Ecclefiæ pauperum caufa contulerit, aut certe reliquerit, ab his quos hæc maxime fervare convenerat, in alienationem transferantur*. Quindi il Concilio quefte fante verità rifpettò; ed aggiugnendovi l'autorità della Chiefa, ne fe de'Canoni, il cui primo che viene arrecato nel IV. capo, in quefti termini è concepito: *Sancimus*, quefti è il Papa Simmaco che pronunzia, *ut nulli Apoftolicæ fedis Præfuli... liceat prædium ruflicum quantæcumque fuerit magnitudinis vel exigui-*

(1) *Conc. Rom. 4. c. 2. ibid. p.* 1335.

guitatis, sub perpetua alienatione vel communicatione ad cujuslibet jura transferre (1). Si può osservare il proseguimento nello stesso Concilio.

I Vescovi di Francia aveano più libertà; perciocchè potevano, secondo il Concilio d'Agde nel 506., alienare i fondi che eran poco considerevoli o troppo lontani, senza essere obbligati a consultare il Metropolitano e i Vescovi della provincia. *Terrulas, aut vineolas exiguas*, dice il Canone XLV. di quel Concilio, *et Ecclesiæ minus utiles, aut longe positas parvas, Episcopus sine Concilio fratrum, si necessitas fuerit, distrahendi habeat potestatem* (2).

Nondimeno il Concilio d'Epaona nel 517. esige il consenso del Metropolitano per vendere tali sorte di fondi, comechè per commutazioni visibilmente e certamente utili non lo esiga. *Nullus Episcopus*, queste son le parole del suo XII. Canone, *de rebus Ecclesiæ suæ sine conscientia Metropolitani sui, vendendi aliquid habeat potestatem, utili tamen omnibus commutatione permissa* (3).

Ma tutti questi Canoni debbonsi del comune ordine intendere. Essi suppongon tutti, che in una urgente necessità possano i Vescovi vendere fino i vasi sacri per sovvenire i poveri; e che la Chiesa, la qual secondo S. Ambrogio, non ha inalienabili beni fuorchè la religione e la

(1) *Ibid. c. 4. p.* 1337.
(2) *Conc. Agath. Can.* 45. *ibid. p.* 1390.
(3) *Conc. Epaon. Can.* 12. *ibid. p.* 1577.

fede, *nihil Ecclesia sibi nisi fidem possidet* (1), non sia che la depositaria degli altri beni, e non gli abbia nel tempo dell' abbondanza per altra ragion conservati, che per doversene nel tempo della necessità dispogliare: *Hos redditus præbet, hos fructus. Possessio Ecclesiæ, sumtus est egenorum.*

Niuno ignora, che questo gran Vescovo impiegò fino i vasi che a' santi misteri avean servito, per doverne riscattar cattivi: e niuno ignora di qual maniera e' giustificò tale eccesso di carità, quando seppe, che gli Ariani gliene facevano un delitto. *Qui sine auro misit Apostolos*, egli dice, *Ecclesiam sine auro congregavit. Aurum Ecclesia habet, non ut servet, sed ut eroget et subveniat in necessitatibus* (2). Che avrei potuto io rispondere a Gesu' Cristo, così egli soggiugne, se avessi lasciato i suoi fratelli ne' ferri, per non dover le Chiese de' loro ornamenti spogliare? *Quid enim diceres? Timui ne templo Dei ornatus deesset? Responderet: Aurum sacramenta non quærunt, neque aura placent quæ auro non emuntur. Ornatus sacramentorum redemtio captivorum est. Vere illa sunt vasa pretiosa, quæ redimunt animas a morte. Ille verus thesaurus est Domini, qui operatur quod sanguis ejus operatus est. Tunc vas dominici sanguinis agnoscitur, cum in utroque viderit et redemtionem; ut calix ab hoste redimat, quos sanguis a peccato redi-*

(1) *S. Ambr. Epist.* 18. *ad Imperat. Valent. n.* 16.
(2) *Id. lib.* 2. *de Offic. c.* 28. *n.* 137.

dimit (1). Egli amplifica ancor più questo pensiere e queste espressioni che sono sì belle, per via di queste altre che seguono: *Agnosco infusum auro sanguinem Christi, non solum irrutilasse, verum etiam divinæ operationis impressisse virtutem redemtionis munere* (2); e come aveva egli detto innanzi: *Ecce aurum utile, ecce aurum Christi quod a morte liberat; ecce aurum quo redimitur pudicitia, servatur castitas* (3).

S. Agostino, il quale in tante cose aveva imitato S. Ambrogio, anche in questo amor per li poveri e in questa santa dissipazion de' tesori della Chiesa lo imitò; siccome ne siam certi da Possidio nella vita di lui. *De vasis dominicis*, egli dice, *propter captivos et quamplurimos indigentes frangi et conflari jubebat, et indigentibus dispensari. Quod non commemorassem*, aggiugne questo autore, *nisi contra carnalem sensum quorumdam fieri perviderem. Et hoc ipsum etiam venerabilis memoriæ Ambrosius in talibus necessitatibus indubitanter esse faciendum et dixit et scripsit* (4).

I soli carnali erano da una pietà così spirituale e da una così perfetta carità scandalezzati. I Santi con ammirazione la risguardavano. S. Girolamo nella lettera XCV. a Rustico, con gran lodi, di cui già abbiamo alcune parole

(1) *Ibid. n.* 138.
(2) *Ibid. n.* 139.
(3) *Ibid. n.* 138.
(4) *Possid. vit. S. Aug. c.* 24.

role arrecato, esalta S. Essuperio di Tolosa il quale erasi fatto povero, e tale avea renduto anche Gesu' Cristo, per doverlo nelle sue membra soccorrere: *Sanctus Exuperius Tolosæ Episcopus viduæ Sareptensis imitator, exuriens pascit alios, et ore pallente jejuniis, fame torquetur aliena; omnemque substantiam Christi visceribus erogavit. Nihil illo ditius, qui corpus Domini canistro vimineo, sanguinem portat vitro* (1). Per esser ridotto a una sì sorprendente povertà, bisognava aver tutto venduto.

S. Ilario d'Arles, al riferir di S. Onorato Vescovo di Marsiglia, fece lo stesso che S. Essuperio, e per gli stessi motivi. *Tractavit*, dice l'Istorico della sua vita, *secum deliberavit, effecit ut sacra ministeria captivis potius solatia, quam præstarent Ecclesiis ornamenta . . . Quidquid argenti omnes Basilicæ habuerunt, captivorum redemtioni protinus deputavit. Num quidnam poterit æstimari quantum visceribus ejus insederit pietas, qui usque eo credidit omnia distrahenda, quousque ad patenas vel calices vitreos veniretur* (2).

Socrate riferisce, che sotto il regno di Teodosio il giovine, ebbevi un santo Vescovo d'Amida nella Mesopotamia, per nome Acacio, il quale per riscattare alcuni prigioni, che i Romani sopra i Persiani avean fatto, fece fondere i vasi d'oro e d'argento che erano nel tesoro della sua Chiesa: *Vasa sacra conflari jussit*,

(1) *S. Hieron. p. 95. Epist. 777.*
(2) *Auctor. vit. S. Hilar. Arelat. c. 8.*

sit. Deinde pro singulis captivis pretio militibus persoluto, aliquamdiu eos aluit; tandemque viatico instructos ad Regem Persarum remisit (1). Io non mi maraviglio, che dopo un' azion sì eroica, il Re di Persia volesse vederlo, siccome un uomo straordinario; ma mi maraviglio bensì, che quel santo Vescovo avesse inspirato a' suoi Ecclesiastici una carità sì poco comune, e che gli avesse persuasi con queste parole che lor dirizzò dopo avergli insieme raunati: *Deus noster nec lancibus indiget nec poculis. Nam neque comedit, neque bibit, quippe qui nulla re opus habeat. Cum igitur multa vasa, partim aurea, partim argentea possideat Ecclesia ex benevolentia ac liberalitate eorum qui in ipsam adscripti sunt, consentaneum est ut illorum pretio captivos a militibus redimamus* (2).

Questo era presso che il ragionamento di S. Ambrogio: *Nemo potest dicere, cur pauper vivit? Nemo potest queri, quia captivi redemti sunt* (3). Ed io ho molto caro, che siesi trovato un Vescovo così caritatevole, che abbia soccorso anche infedeli, ed infedeli nemici della Religione e dello Stato, affinchè la Chiesa avesse coral vantaggio sopra i Sacerdoti de' Pagani, i quali non hanno giammai sovvenuto nè pure i lor proprj fratelli, colle oblazioni e colle rendite del loro tempio; secondo questa ri-

R 3 fles-

(1) *Socrat. lib. 7. c. 21.*
(2) *Ibid.*
(3) *S. Ambr. lib. 2. de Offic. c. 28. n. 142.*

flessione di S. Ambrogio : *Numerent quos redemerint templa captivos, quæ contulerint alimenta pauperibus, quibus exulibus vivendi subsidia ministraverint* (1).

Ma per dover tornare al mio soggetto, aggiugnerò, che Sozomeno riferisce, che S. Cirillo di Gerusalemme, per soccorrere i poveri in una gran fame, vendè tutti i preziosi mobili e tutti gli ornamenti della Chiesa : *Cum pecuniæ deessent, quibus subveniri posset egentibus, Cyrillus thesauros Ecclesiæ et sacra vela divendidit* (2). Quest' azione gli valse l' onore d' esser deposto dall' eretico Acacio di Cesarea suo nemico. Imperocchè avendo un uomo osservato, che una commediante era vestita d' una preziosa roba che egli avea donata alla Chiesa, ed avendo saputo, che il mercatante che aveala a colei venduta, l' avea comperata dal Vescovo, molte sue doglianze ne fece. Acacio prese cotal pretesto per deporre S. Cirillo in un Concilio, e mettere Eutichio in luogo di lui (3).

Il pretesto era sicuramente ingiusto. Ma ciò dee farci accuratamente osservare ciocchè dice S. Ambrogio, che non si vendevano i vasi sacri tali che essi erano, ma dopo avergli spezzati, per tema che non dovessero ad usi o profani od empj servire. *Opus est*, egli dice, *ut de Ecclesia mystici poculi forma non exeat; ne ad usus*

(1) *Id. Epist.* 18. *ad Valent. n.* 16.
(2) *Sozomen. lib.* 4. *c.* 2.
(3) *Socrat. lib.* 2. *c.* 40. 45.

usus nefarios sacri calicis ministerium transferatur. Ideo intra Ecclesiam primum quæsita sunt vasa, quæ initiata non essent, deinde comminuta, postremo conflata (1).

Donde intendiamo altresì, che non adoperavansi i vasi che per li santi misteri stati erano consecrati, fuorchè all' estremo, e quando altri non se ne aveano, *si desunt nova, et quæ nequaquam initiata videantur* (2); ma che finalmente nè pur questi risparmiavansi quando trattavasi o di sovvenire i poveri, o di fabbricare alcuna necessaria Chiesa, o di comperare alcun luogo per lo cimitero de' fedeli: *In his tribus generibus vasa Ecclesiæ etiam initiata confringere, conflare, vendere licet.*

R 4 DIS-

(1) *S. Ambr. lib. 2. de Offic. c. 28. n. 143.*
(2) *Ibid.*

DISSERTAZIONE XLIV.

Sopra il XX. Canone del Concilio d' Ancira. Si dimostra non esser mai stata nella Chiesa ne' legge ne' costumanza che obbligasse i penitenti a doversi de' segreti peccati pubblicamente accusare.

Viene con questo Canone stabilito, che debbasi accordar la riconciliazione alle donne colpevoli di adulterio, appressochè abbiano elle per lo spazio di sette anni percorso i gradi o le differenti stazioni della penitenza, che a tal grazia preparano: *Si alicujus uxor adulterium commiserit, vel ipse adulterium commiserit; septennis oportet eum perfectionem assequi, secundum gradus qui eo deducunt: κατὰ τοὺς βαθμοὺς τοὺς προάγοντας* (1). Questo Concilio in molti altri de' suoi Canoni, come nel IV. V. VI. VII. VIII. IX. XVI. XXII. e XXIV. favella di tali gradi o sieno stazioni, e nomina quella degli ascoltanti, quella de' prostesi, e quella de' consistenti, senza far niuna menzione di quella de' piagnenti, d'altronde già nota. Erano adunque le donne adultere obbligate a passare almeno per le tre prime stazioni che ora abbiamo osser-

(1) *Conc. Ancyr. Can.* 20. *Conc. tom.* 1. *p.* 1464.

servate, a fine di dover la comunione ottenere.

Or maravigliosa cosa è, che le femmine, di cui riſparmiavaſi la riputazione e la vita, ſieno dal XX. Canone del Concilio d'Ancira aſtrette a far penitenza delle infedeltà commeſſe contro la ſantità del matrimonio, in gradi diverſi da quello della conſiſtenza; eſſendoſi S. Baſilio contentato di quivi lasciarle, per importanti ragioni, cui aveva, ſiccome egli ſteſſo afferma, dagli antichi apparate. *Mulieres adulterio pollutas*, egli dice, *et ob pietatem confitentes, aut quoquo modo convictas, publicari patres noſtri noluerunt, ne convictis mortis cauſam præbeamus: Conſiſtere autem illas sine communione juſſerunt*. Ἵστασθαι δὲ αὐτὰς ἄνευ κοινωνίας προσέταξαν, *donec impleatur tempus pœnitentiæ* (1).

Può ſtare, che il Canone d'Ancira, che più duro a noi ſembra, veniſſe dal coſtume ſpiegato, o che la seconda parte i soli uomini colpevoli di adulterio risguardaſſe, e che non foſser le donne soggette a tal diſtinzione di gradi o di ſtazioni della penitenza, comechè la lor penitenza dovesse anche esser lunga. Ma egli è a propoſito, ad occaſion delle conſiderazioni che per quelle ſi aveano, di porre ad esame se ſieno elle alcuna volta ſtate obbligate alla pubblica confeſſione, o se ne ſieno ſtate eſentate, comechè la confeſſion pubblica facesse per gli altri peccatori una parte della pubblica pe-

(1) *S. Baſil. Epiſt.* 199. *Can.* 34. *tom.* 3. *p.* 295.

penitenza. Nel vero questa è, come sembra, la conseguenza che deesi trarre da quelle parole di S. Basilio: *Mulieres* μοιχευθείσας, *publicari patres nostri noluerunt*, δημοσιεύειν ἐκέλευσαν, *ne causam mortis præbeamus convictis.* ἐλεγχθείσαις: il che da ad intendere, che non bisogna obbligar tali donne colpevoli a dovere innanzi a tutti rivelare i lor delitti; per tema che altri della lor confessione non valgasi per convincerle d'infedeltà e farle morire.

In effetti assai valenti persone vi sono state, le quali han creduto, che ne'secoli in cui la Chiesa era vie più severa, e la sua disciplina vie più esatta, fossero i penitenti obbligati a dover pubblicamente i lor peccati scoprire: ma ciò han fatto con una gran diversità di sentimenti, cui non imprendo a riferire. Osserverò solamente, che il Cardinal Perrone (1), nella sua risposta al Re d'Inghilterra novera tra le cose penose e mortificanti che a' pubblici penitenti venivano imposte, la necessità di dover davanti a' fedeli dichiarar certi peccati, che essi aveano innanzi confessati ad alcun Sacerdote in privato, e cui tal Sacerdote avea giudicati proprj ad edificar la Chiesa ed a confondere il penitente. Il Padre Petavio d'altra parte nelle sue note sopra S. Epifanio, per lo contrario sentimento dichiarasi; e sostiene non avervi giammai avuta nè legge nè costume nella Chie-

(1) *Pag.* 645. 647.

Chiesa; che obbligasse i pubblici penitenti a dovere innanzi a tutti dichiarare i lor peccati, sia ch' e' fosser segreti, sia ch' e' fosser pubblici: *Alii publica duntaxat crimina vulgoque cognita publicæ ibi professioni subjiciunt. Alii denique etc. A quibus omnibus vehementer ego dissentio* (1). E il Padre Morino sostiene tale essere il costume che i penitenti confessasser pubblicamente i lor peccati, secondo la determinazione e l'avviso del Vescovo o del Sacerdote, comechè tali peccati fosser segreti; e sostiene altresì essere tal costume stato più in vigore ne' tre primi secoli della Chiesa, ma dopo la conversion di Costantino esser cominciato a indebolirsi. *Hæc consuetudo*, egli dice, *sub ipsis Ecclesiæ initiis frequentissima fuit; paulatim tamen temperata, potissimum regnantibus Christianis Imperatoribus* (2).

Io confesso, che il sentimento del Padre Petavio mi sembra il più ben sostenuto, tranne una sola cosa egli mi sembra andar troppo oltre. Ed io reputo, che questo savio uomo, allorachè disse ciocchè ho di sopra arrecato, non ricordavasi d' aver letto tra' Canoni di S. Basilio il LVI. il quale stabilisce la penitenza che deesi imporre ad alcun uomo colpevole di volontario omicidio: *Annis quatuor flere debet; stans extra fores domus orationis, et ingredientes fideles rogans ut pro ipso precentur,* *suam-*

(1) *Petav. not. in S. Epiph. p.* 245.
(2) *Morin. lib.* 2. *de pœnit. c.* 10. *n.* 1.

suamque iniquitatem confitens; ἐξαγορεύων τὴν ἰδίαν παρανομίαν (1) : dove è certo, che la voce greca significa lo stesso che quest' altra ἐξομολογουμένος.

Egli è anche da osservarsi, che nella Scrittura dell' antico Testamento, la voce ἐξομολόγεισθαι, significa la lode e l' azion di grazie, e la voce ἐξαγορεύειν significa la confession del peccato; avendo i LXX. per via di queste due voci tolto l' equivoco della lingua originale, il qual nel latino sussiste. Tra molti luoghi, osservo questi. Nel Salmo XXXI. *Confitebor adversum me injustitiam meam* ἐξαγορεύσω κατ' ἐμοῦ τὴν ἀνομίαν μοῦ (2). Nel capo XVIII. del Levitico: *Posita utraque manu super caput ejus, confiteatur omnes iniquitates filiorum Israel*: καὶ ἐξαγορεύσει (3). E nel IX. capo di Daniele: *Cum confiterer peccata mea*, καὶ ἐξαγορεύοντος τὰς ἁμαρτίας μου (4).

Adunque dubitar non si può, che la pubblica confessione de' peccati pubblici e scandalosi non sia stata nella Chiesa in uso, e che non sievi anche oggidì, colle convenevoli precauzioni. Ma io non credo, che v'abbia mai stata nella Chiesa nè legge nè costume che obbligasse i penitenti a doversi de' segreti peccati pubblicamente accusare. Questo è ciò che io spero poter mostra-

(1) *S. Basil. Epist.* 217. *Can.* 56. *tom.* 3. *p.* 326.
(2) *Psalm.* 31.
(3) *Levitic. XVIII.*
(4) *Daniel. IX. Vid. Levitic. XXVI.* 40. *Num. V.* 7.

ſtrare con un gran numero di pruove. Appreſſo a che porrò ad eſame gli eſempj che il Padre Morino vi oppone.

§. I.

Non v' è mai ſtata nella Chieſa nè legge nè coſtume che obbligaſſe i penitenti a doverſi de' ſegreti peccati pubblicamente accuſare.

Quando io non aveſſi di queſta propoſizione altra pruova che ciocchè dice il Concilio di Trento, pur crederei con aſſai fondamento eſporla. *Etſi Chriſtus non vetuerit*, dice quel ſanto Concilio; *quin aliquis in vindictam ſuorum ſcelerum, et ſui humiliationem, cum ob aliorum exemplum, tum ob Eccleſiæ offenſæ ædificationem, delicta ſua publice confiteri poſſit; non eſt tamen hoc divino præcepto mandatum; nec ſatis conſulte humana aliqua lege præciperetur, ut delicta præſertim ſecreta publica eſſent confeſſione aperienda* (1). Il ſentimento e la pratica dell' antica Chieſa, poſſono forſe eſſer meglio inteſi o meglio ſpiegati che dalla Chieſa cattolica, in un Concilio univerſal raunata? Ma ecco di che fortificarci nel pregiudizio che queſto ſanto Concilio dee nello ſpirito di tutti far naſcere.

S. Leone nella lettera CXXXVI. a' Veſcovi del-

(1) *Conc. Trident. Seſſ.* 14. *c.* 5. *Conc. tom.* 14. *pag.* 819.

della Campagna e della Marca d' Ancona, espressamente afferma, che il render pubblica la confession de' pubblici penitenti sia una cosa contraria alla pratica della Chiesa ed alla tradizion dagli Apostoli derivata: *Illam etiam contra Apostolicam regulam præsumtionem, quam nuper agnovi a quibusdam illicita usurpatione committi, modis omnibus constituo submoveri; ne videlicet de singulorum peccatorum genere, libello scripta professio publicetur; cum reatus conscientiarum sufficiat solis Sacerdotibus indicari confessione secreta. Quamvis enim plenitudo fidei videatur esse laudabilis, quæ propter Dei timorem apud homines erubescere non veretur; tamen quia non omnium hujusmodi sunt peccata, ut ea qui pœnitentiam poscunt non timeant publicare, removeatur tam improbabilis consuetudo; ne multi a pœnitentiæ remediis arceantur, dum aut erubescunt, aut metuunt inimicis suis sua facta reserari, quibus possint legum constitutione percelli* (1).

Nulla si può alla evidenza ed alla forza di tali espressioni aggiugnere. Si può osservare 1. che l'abuso della pubblica confessione per li peccati segreti, condannato da S. Leone, era nuovo, *nuper agnovi*; 2. che tale abuso altro che in poche Chiese non si era introdotto, *a quibusdam illicita usurpatione committi*; 3. che nè i Canoni nè il costume stando a favor di coloro che avevano osato introdurlo, non potevansi

(1) S. Leo Epist. 136. p. 356.

vansi obbligare i penitenti a dichiarar pubblicamente le loro colpe, fuorchè per via d' esortazione e di consiglio; e che nondimeno S. Leone non può tal pratica sofferire: 4. che i penitenti forse non se ne dolevano, e che forse anche alcuni offerivansi a ricevere sì fatta confusione, per via d' un' ardenza e d' una fede straordinaria, *plenitudine fidei*; ma che questo Papa non vuole, che non si accordi tal suddisfazione all' umiltà di alcuni, per tema di non dover gli altri disgustare; 5. finalmente che S. Leone in in tal guisa cotesta questione finisce: *Sufficit illa confessio, quæ primum Deo offertur, tum etiam Sacerdoti, qui pro delictis pœnitentium precator accedit. Tunc enim demum plures ad pœnitentiam poterunt provocari, si populi auribus non publicetur conscientia confitentis* (1). Dopo un' autorità sì considerevole per lo suo peso e per la sua chiarezza, a coloro che sono d' un altro avviso apparterrebbe a provare. Noi siamo in possesso. Fa d' uopo, che essi ci strappino dalle mani la tradizione Apostolica, di cui S. Leone è nello stesso tempo e il testimone e il difensore.

Ma posciacchè il comun degli uomini sì discreto non è che d' una tal pruova sia pago, e' fa d' uopo aggiugnervi delle altre. S. Gregorio di Nissa nel discorso che fa sulla penitenza, e che porta questo titolo: *In eos qui alios acerbe ju-*

(1) *Ibid.*

judicant, chiaramente afferma, che i Vescovi e i Pastori erano i soli a cui i segreti peccati de' penitenti eran noti, e che essi vie maggior cura aveano della riputazion de' penitenti, di ciò che coloro stessi non ne potevano avere. *Ostende mihi*, così egli dice un peccator confortando, *amaras atque uberes lacrymas tuas, ut meas ego quoque commisceam. Afflictionis participem et socium sume Sacerdotem, ut patrem .... Audacter ostende illi quae sunt recondita. Animi arcana, tanquam occulta vulnera medico retege. Ipse et honoris et valetudinis tuae rationem habebit. Filiorum dedecore magis moventur parentes quam ipsi filii* (1). Da queste parole si scorge, non solamente, che i peccati segreti a' soli Vescovi ed a' Pastori eran noti, ma che S. Gregorio confortava i peccatori alla penitenza, lor promettendo il segreto.

S. Basilio fratello di lui, in due luoghi delle sue regole abbreviate, chiaramente dice, che niun doveva i suoi peccati scoprire fuorchè a coloro che potevan rimettergli, e che inutil cosa era dichiararli davanti a coloro che non aveano tal potestà ricevuto. *Iis peccata aperiri debent, quibus concredita est dispensatio mysteriorum Dei*, così egli dice nella sua risposta CCLXXXVIII. (2). E per doverne meglio comprendere il senso, vuolsi arrecar la dimanda da cui quella risposta dipende: *Qui peccata* con-

(1) S. *Greg. Nyss. tom.* 2. *p.* 137.
(2) S. *Basil. Reg. brev. resp.* 288. *tom.* 2. *p.* 516.

confiteri vult, debetne confiteri omnibus et quibuslibet, aut quibus: ὁ θέλων ἐξομολογήσασθαι τὰς ἁμαρτίας ἑαυτοῦ εἰ πᾶσιν ἐξομολογεῖσθαι ὀφείλει, καὶ τοῖς τυχοῦσιν. La risposta alla dimanda CCXXIX la quale è quasi la stessa, è anche vie più precisa: *Servanda est ratio eadem in peccatorum confessione, quæ in detegendis corporis morbis adhibetur. Quemadmodum igitur corporis morbos non omnibus patefaciunt homines, neque quibusvis, sed iis qui horum curandorum periti sunt; ita fieri quoque debet peccatorum confessio, coram iis qui curare hæc possint:* οὕτω καὶ ἡ ἐξαγόρευσις τῶν ἁμαρτημάτων γίνεσθαι ὀφείλει, ἐπὶ τῶν δυναμένων θεραπεύειν (1).

S. Giovanni Grisostomo non solamente è convincente, ma sembra altresì dare in uno opposto eccesso. Ecco ciocchè a' peccatori egli dice per dovergli indurre a convertirsi, e a confessare i lor peccati: *Non te in theatrum conservorum tuorum duco, non hominibus peccata tua detegere cogo. Repete coram Deo conscientiam tuam et explica. Ostende Deo medico præstantissimo vulnera, et pete ab eo medicamentum. Ostende ei qui nihil opprobret, sed humanissime curet.* (2) Lo stesso egli ripete quasi negli stessi termini nel sermone LVIII. *de diversis novi Testamenti locis.*

Sicuramente questo santo Dottore non pretendeva, che potessero i delitti senza il ministero

(1) *Ibid. resp.* 229. *p.* 492.
(2) *S. Chrys. Hom.* 5. *de incomp. Dei nat. tom.* 1. *p.* 490. *n.* 7.

della Chiesa esser rimessi; ma solamente voleva egli dire, che era la confession sì segreta e sì nascosa, che lo scoprire i proprj peccati ad un Sacerdote che teneva il luogo di Dio, e che della di lui autorità era vestito, era lo stesso che scoprirgli al solo Dio, secondo questo ammirevol detto di S. Paciano nella prima lettera a Simproniano: *Quod per Sacerdotes suos facit, ipsius potestas est* (1). E nella III. lettera: *Quare sive baptisamus, sive ad pœnitentiam cogimus, seu veniam pœnitentibus relaxamus, Christo id auctore tractamus* (2).

Ma, dirà forse taluno, non era ella la pubblica confessione dal predecessor di S. Grisostomo, nella Chiesa di Costantinopoli stata abolita? Questa è una questione: ed io son persuasissimo, che ciocchè Nettario abolì, non era la pubblica confessione. Nel vero senza entrare nella discussion di tal punto sì contrastato e sì oscuro, solamente osserverò, che Sozomeno il quale lo arreca, prendendo la cosa dalla sua origine, dice che essendo gli uomini sì deboli che non possano viver senza peccato, ed essendo Iddio sì misericordioso, che non gli lasci senza rimedj, è stata dopo il battesimo necessaria la penitenza; ma che la penitenza suppone necessariamente la confessione; e che per diminuirne la vergogna, i primi Padri della Chiesa

(1) *S. Pacian. Epist. 1. ad Sympron. tom. 4. Bibl. Pat. p. 306.*

(2) *Ibid. p. 310.*

ſa aveano giudicato a propoſito, che quella non ſi faceſſe in pubblico, ma ſolamente in ſegreto: *Cumque in petenda venia peccatum neceſſario confiteri oporteat, grave ac moleſtum ab initio jure merito viſum eſt Sacerdotibus, tamquam in theatro, circumſtante totius Eccleſiæ multitudine, crimina ſua evulgare:* φορτικὸν ὡς εἰκὸς ἐξ ἀρχῆς τοῖς ἱερεῦσιν ἔδοξεν, ὡς ἐν θεάτρῳ, ὑπὸ μάρτυρι τῷ πλήθει τῆς ἐκκλησίας, τὰς ἁμαρτίας ἐξαγγέλλειν (1). Queſte parole, φορτικὸν, ἐξ ἀρχῆς τοῖς ἱερεῦσι, ſono oſſervabili.

Ma qual dunque, ſecondo Sozomeno, è il rimedio che Iddio agli uomini peccatori ha laſciato? Eccolo, ſecondo lo ſteſſo autore: *Itaque ex Presbyteris aliquem, qui vitæ integritate ſpectatiſſimus eſſet, et taciturnitate ac prudentia polleret, huic officio præfecerunt:* πρεσβύτερον . . . ἐχέμυθόν τε καὶ ἔμφρονα, ἐπὶ τοῦτο τετάχασιν, *ad quem accedentes ii qui deliquerant, actus ſuos confitebantur* (2). Ora tal Sacerdote obbligava egli i penitenti che a lui s' indirizzavano a dovere in pubblico o tutti i lor peccati o una porzion confeſſare? No certamente, ſiccome appare da ciò che Sozomeno aggiugne: *Ille vero pro cujusque delicto, quid aut facere ſingulos, aut luere oporteret, pœnæ loco indicens, abſolvebat confitentes* (3). Ecco dove andava il miniſtero di lui a finire: il che toglie ogni diffi-

(1) *Sozomen. lib. 7. c. 16.*
(2) *Ibid.*
(3) *Ibid.*

coltà, almeno riguardo al punto che trattiamo.

Avanti di lasciar la Chiesa greca, debbo osservar, che Origene nella II. Omelia sopra il Levitico, in chiari termini afferma, che i pubblici penitenti in pubblico soddisfacciano, ma che a' soli Sacerdoti si confessino, secondo il comandamento della Scrittura. *Est adhuc et septima*, egli dice, *licet dura et laboriosa, per pœnitentiam remissio peccatorum, cum lavat peccator in lacrymis stratum suum, et fiunt ei lacrymæ suæ panes die ac nocte, et cum non erubescit Sacerdoti Domini indicare peccatum suum, et quærere medicinam .... In quo impletur et illud quod Jacobus Apostolus dicit: Si quis infirmatur, vocet Presbyteros Ecclesiæ* (1). Questo passo è una pruova, che nella confession de' peccati segreti non vi fosse altra vergogna nè altra confusione a temere, che quella di scoprire i proprj disordini ad un Sacerdote.

Ma vi si può eziandio osservare una chiarissima pruova della necessità della confessione, e di ciò che altrove ho mostrato, che gli antichi altra penitenza per li delitti che la pubblica non riconoscevano.

S. Ambrogio nel II. libro della penitenza, osserva, come a me sembra, d'una maniera assai intelligibile e chiara, che i Vescovi o i Sacerdoti per forza del loro ordine erano i soli

(1) *Origen. Hom. 2. in Levitic. tom. 2. p. 191. n. 4.*

li davanti a cui i penitenti manifestavano i lor peccati; perciocchè, essendo egli per la sua carica obbligato a sapere i peccati de' suoi fratelli, dimanda a Dio la grazia d'esserne tocco come da' suoi proprj: *Ne quem perditum vocasti ad sacerdotium, eum Sacerdotem perire patiaris. Ac primum da ut condolere norim peccantibus affectu intimo . . . quotiescumque peccatum alicujus lapsi exponitur, compatiar, nec superbe increpem; sed lugeam et defleam, dicens: Iustificata est magis Thamar, quam ego. Fortasse adolescentula lapsa sit . . . . peccamus et seniores .. Ibi de ætate suppetit excusatio, mihi jam nulla. Illa enim debet discere, nos docere . . . Si commoti fuerimus in quemquam graviter, leviorem causam laicus habet quam Episcopus* (1). Chi è che non iscorga, che tal morale e tali riflessioni risguardino tutti coloro che odon la confessione d'un peccator che si accusa? Tuttavia S. Ambrogio non favella che a se stesso ed a' Vescovi come a se; perciocchè in effetti altro che i Vescovi e i Sacerdoti non v'erano a cui i peccatori le loro infermità discoprissero.

Lo stesso Padre nel seguente capitolo chiarissimamente distingue le supplicazioni e le lagrime, con cui doveano i penitenti scongiurare i fedeli a dover per essi pregare, e a doversi alla loro riconciliazione interessare; tutto ciò, dico, distingue dalla narrazione de' lor

 pec-

(1) *S. Ambr. lib. 2. de pœnit. c. 8. n. 73. 74. 76.*

peccati e dalla lor confessione: *Plerique futuri supplicii metu, peccatorum suorum conscii pœnitentiam petunt; et cum acceperint, publicæ supplicationis revocantur pudore* (1). Ecco ciò che era quella vergogna contro cui i Padri favellano. E' si trattava di fare in pubblico mille umilianti cose, le quali, essendo salutari pene del peccato, n'erano altresì testimonianze e pruove. E i peccatori, che avean confessato in segreto i lor peccati al Vescovo, non erano in verità più obbligati a confessarli; ma una estrema ripugnanza aveano a doversi mettere al grado de' peccatori, e a dovere per via del loro stato pubblicare i peccati che essi non dicevano:

Però S. Ambrogio nel capo X. a'peccator in tal guisa favella: *An quisquam ferat, ut... pudeat te Deo supplicare quem non lates, cum te non pudeat peccata tua homini quem lateas confiteri* (2). Voi avete fatto il più difficile: voi vi siete confessati ad una persona che le vostre colpe non conosceva: e non si tratta più che di placar la collera di Dio per via delle pubbliche preghiere, e per via del soccorso delle buone opere e delle lagrime de' vostri fratelli. E voi temete, che tali doveri di penitenza e d' umiltà vi disonorino? *An testes precationis et conscios refugis, cum si homini satisfaciendum sit, multos* [illegible] *ne-*
[illegible]

(1) *Id. ibid. c. 9. n. 86.*
(2) *Ibid. c. 10. n. 91.*

necesse est ambias, obsecres, ut dignentur intervenire? . . . Hoc ergo in Ecclesia facere fastidis, ut Deo supplices, ut patrocinium tibi ad obsecrandum sanctæ plebis requiras, ubi nihil est quod pudori esse debeat, nisi non fateri, cum omnes simus peccatores . . . Fleat pro te amter Ecclesia etc. (1).

S. Agostino nel sermone CCCLI. parmi così contrario alla pubblica confession de' peccati segreti, come alle altre favorevol mi sembra. Egli fa il novero de' peccati di cui S. Paolo dice: *Quoniam qui talia agunt, regnum Dei non possidebunt*: ed immediatamente appresso aggiugne: *Judicet ergo seipsum homo in istis voluntate, dum potest . . . et cum in se protulerit severissimæ medicinæ sententiam, veniat ad Antistites, per quos illi in Ecclesia claves ministrantur . . . A præpositis sacramentorum accipiat satisfactionis suæ modum, ut in offerendo sacrificio cordis contribulati devotus et supplex, id tamen agat quod non solum illi prosit ad recipiendam salutem, sed etiam cæteris ad exemplum. Ut si peccatum ejus non solum in gravi ejus malo, sed etiam in tanto scandalo aliorum est, atque hoc expedire utilitati Ecclesiæ videtur Antistiti, in notitia multorum vel etiam totius plebis agere pœnitentiam non recuset, non resistat, non lethali et mortiferæ plagæ per pudorem addat tumorem ... Quid enim est infelicius, quid perversius, quam de*

(1) *Ibid.*

de ipso vulnere, quod latere non potest, non erubescere, et de ligatura ejus erubescere? (1) Egli è quì senza dubbio question d'un peccato scandaloso e a tutti noto; ed e' sarebbe un beffarsi di chi che sia, il pretendere, che S. Agostino de' soli segreti peccati favelli. Ora egli è chiaro, che questo Santo niun'altra occasion riconosce, in cui il costume della Chiesa fosse di dovere i peccatori alla pubblica confessiona confortare.

Ma S. Agostino in questo passo nè pur della pubblica confessione favella. E' parla solamente d'una penitenza vie più pubblica che l' ordinaria, e la qual nella Chiesa era in uso; siccome io l'ho altrove giustificato per via del Canone XXXII. del III. Concilio di Cartagine, a cui fu S. Agostino presente: *Cujuscumque pœnitentis publicum et vulgatissimum crimen est, quod universa Ecclesia noverit, ante absidem manus ei imponantur* (2). Ed io reputo, che quì sia il luogo d'arrecare il passo d'Origene, che è la principal pruova del sentimento contrario a quello che noi sostenghiamo: perciocchè tal passo ha una gran conformità con quello di S. Agostino.

Origene nella II. Omelia sopra il salmo XXXVII. paragona i peccatori ad uomini che sono in pericolo d'essere suffocati da un'abbondanza di umori, e dice, che la confession gli sgra-

(1) *S. Aug. Hom.* 351. *n.* 9.
(2) *Conc. Carthag.* 3. *Can.* 32. *Con. tom.* 2. *p.* 1171.

sgrava e gli guarisce; ma aggiugne, che vuolsi scegliere un medico che sia abile, e che quando siesi trovato, vuolsi senza resistenza seguir gli avvisi di lui: *Tantummodo circumspice diligentius cui debeas confiteri peccatum tuum. Proba prius medicum cui debeas causam languoris exponere, qui sciat infirmari cum infirmante, flere cum flente, qui condolendi et compatiendi noverit disciplinam, ut ita demum si quid ille dixerit, qui se prius et eruditum medicum ostenderit et misericordem, si quid consilii dederit, facias et sequaris; si intellexerit et praeviderit talem esse languorem tuum, qui in conventu totius Ecclesiae exponi debeat et curari: ex quo fortassis et caeteri aedificari poterunt, et tu ipse facile sanari, multa hoc deliberatione et satis perito medici illius consilio procurandum est* (1).

Ecco ora le riflessioni che queste parole presentano. 1. I peccati de' quali quel prudente Direttore, di cui Origene favella, giudica essere a proposito di dover fare una pubblica confessione, erano scandalosi; perciocchè non potevano senza riparazion dello scandalo esser rimessi: *Si intellexerit talem esse languorem tuum, qui in conventu totius Ecclesiae exponi debeat et curari*. 2. Cotesta riparazione sembra doversi intendere della sola pubblica penitenza: e forse Origene non vuol dire altro che ciocchè dice S. Agostino, allorachè favellando de' carat-

(1) *Origen. Hom. 2. in psalm. 37. tom. 2. p. 688. n. 6.*

ratteri de' peccati veniali e de' mortali e della cura che debbe uno illuminato uomo avere per ben distinguergli, sì fattamente soggiugne: *Quibus bene tractatis probabiliter judicari potest, qui non sint cogendi ad pœnitentiam luctuosam et lamentabilem, quamvis peccata fateantur, et quibus nulla omnino speranda sit salus, nisi sacrificium obtulerint Deo spiritum contribulatum per pœnitentiam* (1). 3. Cota' peccati, se eran segreti, e se in vece di scandalezzar la Chiesa, eran propri ad edificar la pietà, non doveano essere niun de' tre celebri peccati; perciocchè questi fanno orrore, e deesene dire ciocchè l' Apostolo dice d' un d' essi, *nec nominetur in vobis*; tuttavia essi doveano, secondo Origene, alla pubblica penitenza esser soggetti. Come adunque potrà il Padre Morino ciò col suo sistema accordare?

S. Cipriano in niun luogo favella dell' uso della necessità della pubblica confessione; tuttavia mille occasioni di favellarne egli ebbe. Noi abbiamo già arrecato ciocchè egli dice nel trattato *de Lapsis*, di coloro che aveano avuto il pensiere di prender biglietti da' magistrati, o di farsi scrivere nel numero di coloro che erano della religion degl' Imperadori. Ma util cosa è quì ricordarlo: *Quanto et fide majores et timore meliores sunt qui, quamvis nullo sacrificii aut libelli facinore constricti, quoniam tamen de* hoc

(1) *S. Aug. de quæst. 83. quæst. 26.*

hoc vel cogitaverunt, hoc ipsum apud Sacerdotes Dei dolenter et simpliciter confitentes, exomologesim conscientiæ faciunt, animi sui pondus exponunt, salutarem medelam parvis licet et modicis vulneribus exquirunt (1). Se alcun peccato era atto ad edificar la Chiesa, tal ſicuramente era quello di cotali perſone; e S. Cipriano in effetti ſe ne vale per dover gli altri peccatori confondere. Tuttavia ta' perſone ſtavan naſcoſe; e i Sacerdoti a cui ſoli elle ſi diſcoprivano, *apud Sacerdotes Dei dolenter et ſimpliciter confitentes*, non le obbligavan punto ad una pubblica confeſſione.

Lo ſteſſo Padre nel medeſimo luogo, confortando i peccatori alla confeſſione delle lor colpe, non fa parola ſe non di quella che al Veſcovo o a' Sacerdoti facevaſi: *Confiteantur ſinguli, quæſo vos, delictum ſuum, dum adhuc qui deliquit in ſeculo eſt, dum admitti confeſſio ejus poteſt, dum satisfactio et remiſſio facta per Sacerdotes apud Dominum grata eſt* (2). E favellando de' terribili caſtighi di coloro che aveano oſato approſſimarſi alla ſanta tavola, ſenza confeſſarſi, di ciò ſolamente ſi duole che avean voluto naſcondere a' Sacerdoti i lor delitti, e che gli avean voluti ingannare.

Finalmente in tutto S. Cipriano sì poche veſtigia della pubblica confeſſione vi ſono, che il Padre Morino non ha potuto citare altro che un

(1) S. Cypr. de Lapſ. p. 190.
(2) Id. ibid.

un luogo della lettera LXII. al Vescovo Pomponio, il quale avea consultato quel Santo sopra certe vergini; del qual luogo noi altresì ne abbiamo altrove arrecato ciocchè siegue: *Detectæ sunt postea in eodem lecto pariter mansisse cum masculis, ex quibus unum Diaconum esse dicis* (1). Tali vergini sostenevano, che elle erano ancor pure, e che eran preste ad esporsi all'esame delle più intendenti matrone. A che S. Cipriano risponde se esser di sentimento, che debbansi esaminar tali vergini, benchè sì fatta pruova sia assai dubbiosa; e che quelle che sieno scoperte ree, debbano far l'ordinaria penitenza, che è la pubblica. *Si autem de eis aliqua corrupta fuerit deprehensa, agat pœnitentiam plenam; quia quæ hoc crimen admisit, non mariti, sed Christi adultera est; et ideo æstimato justo tempore, postea, exomologesi facta, ad Ecclesiam redeat* (2).

Ma il Padre Morino da tutto ciò niun vantaggio può trarre. Imperocchè 1. chi è che non iscorga che lo scandalo, che tali imprudenti vergini avean cagionato, era eccessivo? Elle sono in quel malvagio commercio sorprese, *detectæ sunt*. Il loro Vescovo vuol metterle in penitenza, siccome le adultere; e ciò a mal grado di loro. Elle gli resistono, e sostengono esser mestieri farle innanzi esaminare da persone del loro sesso. Si consulta sopra ciò S. Ci-

(1) *Id. Epist. 62. p. 10*[illegible].
(2) *Ibid. p. 103.*

Cipriano, il quale esamina la cosa con quattro Vescovi e con tutti i Sacerdoti della sua Chiesa, siccome dal titolo della sua lettera appare. Finalmente S. Cipriano d'esse afferma: *Si ex fide se Christo dicaverunt, pudicæ et castæ sine ulla fabula perseverent*. E più sotto aggiugne, che varrebbe meglio se elle si maritassero, che cagionare uno scandalo somigliante. Adunque il caso è ben differente da quello di cui si fa questione. 2. L'esomologesi di cui S. Cipriano nel citato passo favella, era una circostanza inseparabile dalla pubblica penitenza; e per conseguente ciò non era la pubblica confessione: Perciocchè questa non veniva da niuna legge comandata, e non risguardava tutti i peccati che colla pubblica penitenza espiavansi. 3. Dove sarebbe mai stata l'edificazione, di cui dovea la confessione pubblica essere l'unico motivo, in ciò che alcune vergini davanti a tutto il popolo facesser confessioni, che non potevano altro che assai scandalezzarlo?

Tertulliano è in apparenza vie più difficile: ma anch'egli in verità poco stabilisce l'uso o la necessità dalla pubblica confessione. *Plerosque*, egli dice, *hoc opus ut publicationem sui, aut suffugere, aut de die in diem differre præsumo, pudoris magis memores, quam salutis; velut illi qui in partibus verecundioribus corporis contracta vexatione, conscientiam medentium vitant, et ita cum erubescentia sua pereunt*; Ed alcuni versi appresso: *Quid consortes casuum tuorum, ut plausores fugis? Non potest corpus de unius membri vexatione lætum agere: condoleat universum, et ad re-*

remedium conlaboret necesse est . . . . Cum te ad fratrum genua protendis, Christum contrectas, Christum exoras. Æque illi cum super te lacrymas agunt, Christus patitur, Christus Patrem deprecatur . . . . Grande emolumentum verecundiæ occultatio delicti pollicetur. Videlicet si quid humanæ notitiæ subduxerimus, proinde et Deum celabimus? . . . . An melius est damnatum latere, quam palam absolvi. (1) Ecco ciocchè di più forte in questo autore rinviensi. Ponghiamne il vero senso ad esame. Certa cosa è, che i peccati di coloro di cui egli favella, eran segreti: io il confesso: e questa è una dimostrazione che anche i peccati segreti venivano colla pubblica penitenza espiati. Ma io sostengo, che in niun modo della pubblica confessione si tratti, e che Tertulliano in questo luogo contro coloro ragioni, cui la cura della propria riputazione e l'avversione che essi aveano dalle umilianti pratiche della penitenza, impedivano di doversi a quella sottomettere. Per esserne persuaso, non fa altro mestieri che prender la cosa nel suo principio. . .

Tertulliano nel capo IX. dello stesso libro della penitenza dice, che ella non consiste ne' soli interiori movimenti dello spirito e del cuore, che ella debba comparire al di fuori per via di esterne azioni, e che tali azioni sien ciò che appellasi esomologesi. *Is actus . . . exomo-*

(1) *Tertull. de pænit. c. 10.*

mologesis est, qua delictum Domino nostrum confitemur, non quidem ut ignaro, sed quatenus satisfactio confessione disponitur, confessione pœnitentia nascitur, pœnitentia Deus mitigatur (1). Ecco la confessiòn che precede la penitenza. L'una a Dio solo si fa: l'altra si fa avanti a tutti i fedeli. *Itaque*, prosiegue Tertulliano, *exomologesis prosternendi et humilificandi hominis disciplina est, conservationem injungens misericordiæ illicem. De ipso quoque habitu atque victu mandat, sacco et cineri incubare, ... Presbyteris advolvi, et caris Dei adgeniculari, omnibus fratribus legationes deprecationis suæ injungere. Hæc omnia exomologesis*. Nel divisamento di tutti questi doveri non si fa un sol motto nè del costume, nè del precetto di confessare i proprj peccati dinanzi al popolo. E dopo ciò Tertulliano aggiugne: *Plerosque tamen hoc opus, ut publicationem sui, aut suffugere, aut de die in diem differre præsumo*.

Egli è dunque chiaro, che la pubblica penitenza, non già la confession pubblica, era a tali dilicati e timidi peccatori un ostacolo; e che tutta la lor pena era di protestarsi come colpevoli a' piedi di tutti. *Caris Dei adgeniculari, omnibus fratribus legationes deprecationis suæ injungere*: di comparir vestiti di sacco, e ricoperti di cenere, *sacco et cineri incubare*; e di pubblicare per via del loro stato, per via di

(1) *Id. ibid. n. 9.*

di tutto il loro esteriore, per via del loro luogo alla porta della Chiesa, e per via delle loro prostrazioni, che essi avean l'innocenza e la giustizia perduto. Nel vero senza che essi confessassero minutamente i lor peccati, abbastanza lo stato lor favellava. Ben tutti sapevano, ed essi stessi n'eran pur troppo persuasi, che tra' penitenti non eran regelati altro che rei. E tal vergogna appunto era ciò che gli riteneva, siccome ne riterrebbe anche oggidì uno infinito numero, se la pubblica penitenza ancor sussistesse. In questa supposizione potrebbesi dire a tali deboli penitenti tutto ciò che Tertulliano diceva a que' del suo tempo, benchè non si avesse alcuno intendimento d'indurgli alla pubblica confessione, ma solamente alla penitenza, la quale non può esser pubblica senza esser vergognosa e insopportabile all'orgoglio dell'uomo, secondo quel detto di S. Ambrogio: *Plerique . . . peccatorum suorum conscii, pœnitentiam petunt, et cum acceperint, publicæ supplicationis revocantur pudore* (1).

Obbiettasi ancora S. Paciano. E questo Padre, il quale aveva assai letto Tertulliano, e il quale in più d'un luogo le espressioni ne imitò, favella, come a me sembra, vie più chiaramente di lui della pubblica confessione. Ciò egli fa nella esortazione alla penitenza. Ecco ciocchè quivi egli dice contra coloro che avean ver-

(1) S. Ambr. lib. 2. de pœnit. c. 9. n. 86.

vergogna di confeſſare i lor peccati: *Quid facies tu, qui decipis ſacerdotem? Qui aut ignorantem fallis, aut non ad plenum ſcientem, probandi difficultate confundis? Rogo ergo vos, fratres, etiam pro periculo meo, per illum Dominum quem occulta non fallunt, deſinite vulneratam tegere conſcientiam. Prudentes ægri medicos non verentur, ne in occultis quidem corporum etiam ſecaturos... Peccator timebit? Peccator erubeſcet perpetuam vitam præſenti pudore mercari? Et offerenti manus Domino vulnera male tecta ſubducet.* (1) Io quì mi arreſto; e ben lungi dal trovarvi difficoltà, vi trovo per contrario una eccellente pruova, che la confeſsion de' peccati in iſpecie ed in particolare non ſi faceſſe in pubblico, ma ſolamente a' Sacerdoti.

Ma vuolſi proſeguire più oltre, dirà taluno; da che la difficoltà alla fine ſta poſta. Io il so; ma ho avuto caro d'arreſtarmi dove finiva il ſenſo, per ſeparar ciò che è certo da ciò che è dubbioſo. Perciocchè io ſoſtengo, che S. Paciano venga a favellar d'un'altra coſa diverſa da quella di cui fin quì ho fatto parola. *Quod ſi fratrum oculos erubeſcitis*, così egli proſiegue, *conſortes caſuum veſtrorum nolite timere. Nullum corpus membrorum ſuorum vexatione lætatur. Pariter dolet, et ad remedium conlaborat. In uno et altero Eccleſia eſt: in Eccleſia vero Chriſtus: atque ideo qui fratribus peccata ſua non* ta-

(1) *S. Pacian. exhort. ad pænit. Bibl. Pat. tom. 4. p. 316.*

tacet, *Ecclesiæ lacrymis adjutus*, *Christi precibus absolvitur* (1). Ecco dove è la difficoltà.

Or senza ricorrere ad altre risposte, sostengo, che questa confession de' peccati davanti al popolo, non sia che una general confession in generali termini concepita, quali son quelle che lo stesso Padre mette nella bocca de' penitenti, cui vogliano i loro amici trascinar nelle delizie: *Si quis ad balneum vocet*, *recusare delicias*; *si quis ad convivium roget*, *dicere*: *Ista felicibus*; *ego deliqui in Dominum*, *et periclitor in æternum perire*. *Quo mihi epulas*, *qui Dominum læsi*? (2) O più tosto e' vi ha tutta la verisimiglianza, che tal confessione non fosse altro che quella che i penitenti non potevano impedirsi di fare, abbracciando le ginocchia de' Sacerdoti e de' fedeli, scongiurandogli di pregar per essi, d'affrettare colle proprie lagrime e colle buone opere la lor conciliazione, e di ottener da Dio il perdono de' lor delitti. Nel vero S. Paciano nel divisamento che nella stessa opera egli fa degli esercizj de' penitenti, solamente di sì fatte supplicazioni favella, e niuna parola aggiugne della confession d'alcuni particolari peccati: *Flere in conspectu Ecclesiæ*, *perditam vitam sordida veste lugere*, *jejunare*, *orare*, *provolvi* . . . *tenere præterea pauperum manus*, *viduas obsecrare*, *Presbyteris advolvi*, *exo-*
ra-

(1) *Ibid.*
(2) *Ibid. p.* 317.

ratricem Ecclesiam deprecari (1).

Ma io reputo, che nello stesso S.Paciano sievi una dimostrazione, che la confesſion de' peccati in particolare altro che al Vescovo od a' Sacerdoti non si facesse. Nel vero questo Padre nel suo discorso quattro cose proponesi; 1. di mostrar quali sieno i peccati alla pubblica penitenza soggetti; 2. di confortar coloro che venivan dal rossore impediti, a dover confessare i lor peccati; 3. di riprender coloro che non essendo più trattenuti dalla vergogna, tuttavia non si dien briga di soddisfare a Dio; 4. di scuotere gl' impenitenti col timor de' giudizj di Dio. Ed ecco come riguardo alla terza parte egli si esprime: *Tertio de his erit sermo, qui confessis bene apertisque criminibus, remedia pœnitentiæ actusque ipsos exomologesis administrandæ aut nesciunt aut recusant* (2). Da queste parole è chiaro, che coloro di cui quì si tratta, si confessavano quante volte altri il voleva, senza esserne dal rossore distolti, ma che non volean punto far penitenza, nè seguire gli avvisi che lor si davano. Adunque la pubblica confessione non facea parte della pubblica penitenza. Adunque tal confessione non veniva a' penitenti comandata: avvegnachè altri potesse aver detto tutti i suoi peccati, ed avergli detti come la Chiesa il comandava, e non aver fatto ancor penitenza.

T 2 Ciò

(1) *Ibid.*
(2) *Ibid. p.* 315.

Ciò è anche più chiaro da quello che S. Paciano afferma trattando questa terza parte del suo discorso: *Nunc ad eos sermo sit, qui bene et sapienter vulnera sua pœnitentiæ nomine confitentes, nec quid sit pœnitentia, nec quæ vulnerum medicina, noverunt, similesque sunt illis qui plagas quidem aperiunt ac tumores, medicisque etiam assidentibus confitentur, sed admoniti quæ imponenda sunt, negligunt, et quæ bibenda, fastidiunt* (1). Dubitar non si può, che la Chiesa non fosse contenta della confession di coloro di cui si tratta: e non bisogna altro che un poco di riflessione per ravvisar, che tali uomini nemici della penitenza, non avrebbero potuto risolversi a dichiarare innanzi a tutti le segrete lor colpe; o che, se essi avessero avuto assai risoluzione per ciò, ne avrebbero senza dubbio avuto anche assai per sottometterfi alle altre pratiche che meno umilianti erano, e men contrarie alle inclinazioni dell' uomo.

Finalmente egli è necessario osservare, che nè Tertulliano, nè S. Paciano sien favorevoli al Padre Morino, quando anche essi fossero sulla pubblica confessione espressi. Nel vero 1. essi a niun patto distinguono i peccati proprj ad edificar la Chiesa: questa distinzione non viene in niun luogo delle loro opere indicata: e certa cosa è, che se essi esigono la pubblica confessione, per tutti i peccati la esigono. 2. Essi non

(1) *Ibid. p.* 316.

non fanno ſolamente un conſiglio della confeſſione di cui favellano; e non ne fanno in niun modo dipender la pratica dalla volontà e dalla prudenza del direttore: per contrario aſſicurano eſſere una neceſſità di confeſſare i proprj peccati. *Grande emolumentum verecundiæ*, dice Tertulliano, *occultatio delicti pollicetur. . . An melius eſt damnatum latere, quam palam abſolvi?* E S. Paciano: *Peccator timebit? Peccator erubeſcet, æternam vitam præſenti pudore mercari?* Eſſendo così non può il Padre Morino conſiderar ciò che dicono Tertulliano e S. Paciano, ſe non che come coſe che il ſuo ſiſtema diſtruggono, e che ſono alle due principali ſue ipoteſi direttamente contrarie.

§. II.

Eſame degli eſempj che il Padre Morino oppone al ſentimento che ora ſi è ſtabilito.

I. Il primo degli eſempj che allega il Padre Morino per pruova del ſuo ſiſtema ſulla pubblica confeſſione, è quello della moglie d'un Diacono, la quale eſſendo ſtata ſedotta dallo eretico Marco, uno de' capi de' Gnoſtici, forte appaſſionata per lui divenne e per lo ſpazio d'un conſiderevol tempo il ſeguì; ma eſſendo poi ſtata convertita, pubblicamente il ſuo error con-

(1) *Tertull. de pænit. c. 10.*

confeſsò. *Cum eſſet uxor (Diaconi) ſpecioſa* , dice S. Ireneo, *et ſententia et corpore corrupta eſſet a mago iſto, et ſecuta eum eſſet multo tempore*, πολλῷ τῷ χρόνῳ, *poſt deinde cum magno labore fratres eam convertiſſent, omne tempus in exomologeſi conſummavit, plangens et lamentans ob hanc, quam paſſa eſt ab hoc mago, corruptelam:* αὐτὴ τὸν ἅπαντα χρόνον ἐξομολογουμένη διετέλεσε πενθοῦσα καὶ θρηνοῦσα ἐφ' ᾗ ἔπαθεν ὑπὸ τοῦ μάγου διαφθορᾷ (1).

Ma queſto eſempio d'una femmina da un eretico doppiamente corrotta, e ſedotta dagli allettamenti di lui, la quale gli tien dietro nelle ſue ſcorrerie per molti anni, la quale non ſi converte, che con una eſtrema pena, e la quale è per mille ragioni obbligata a ſcoprire alla Chieſa i diſordini degli eretici e la corruzion della loro morale, queſto eſempio, io dico, potrà mai riputarſi proprio a ſtabilir l'uſo ed il coſtume della pubblica confeſsione per ſegretiſsimi peccati, e la cui rivelazione foſſe indipendente dalla cauſa della Chieſa, e dagl'intereſsi della verità?

II. L'eſempio d'uno de' calunniatori del ſanto Veſcovo Narciſſo, che il Padre Morino a quel primo aggiugne, non è più atto di quello a dover giuſtificare il ſuo avviſo. Euſebio riferiſce, che tre ſcellerati accuſarono quel ſanto Veſcovo di Geruſalemme, d'un delitto cui rendeva incredibile

(1) *S. Iren. lib. 1. c. 13. n. 5. p. 63. Vid. Epiphan. hæ.*

bile la cognizione che il popolo avea della di lui virtude; e che i giuramenti che due di que' calunniatori avean fatto per assicurar la cosa, furon puniti coll' effetto delle imprecazioni con che essi aveangli accompagnati; e che l' ultimo ne fu sì fattamente spaventato, che confessò pubblicamente la sua calunnia e il suo spergiuro, e versò tante lagrime che ne perdè gli occhi, secondo la stessa imprecazione che contro di se avea fatta. *Tertius priorum casum contuitus, omniumque inspectoris Dei inevitabilem veritus vindictam; concinnatæ ab ipsis ex composito calumniæ ordinem est confessus*: ὡμολόγει μὲν τοῖς πᾶσι τὰ κοινῇ σφίσιν αὐτοῖς ἐσκαιωρημένα ( ).

Ho detto, che questo esempio non poteva giustificare il punto di disciplina che il Padre Morino sostiene essere stato nè primi secoli in uso. Nel vero chi de' ministri della Chiesa, anche ne secoli i più rimoti, avrebbe voluto un tal uomo assolvere, se egli non fosse stato disposto a palesare, che egli era un calunniatore? Vi han forse regole nella moral cristiana, le quali permettano calunniare un gran Vescovo, di spergiurare per infamar la riputazione di lui, di far tutti gli sforzi per farlo deporre; overo le quali dispensino il calunniatore di soddisfar pubblicamente alla verità, alla giustizia ed alla Chiesa?

III. Il Padre Morino non può trarre maggior

(1) *Eusеb. lib. 6. Hist. c. 9.*

vantaggio da ciò che dice il Papa Cornelio nella lettera a Fabio d' Antiochia, da Eusebio arrecata: cioè che i Confessori che non avean seguito il partito di Novaziano, aveano abbandonato quello scismatico per dover nella Chiesa rientrare, che aveano davanti a tutti confessato il lor traviamento, e che avean fatto il racconto degli artifizj e delle nere disposizioni che aveano in quello ambizioso uomo osservate: *Hi omnes cum illum tandem cognovissent, et fraudem ejus ac versutiam, perjuria quoque atque mendacia, . . . ad sanctam Ecclesiam reversi sunt; cunctasque illius præstigias ac nequitiam quam jampridem intra se occultans, sese interim submittebat, præsentibus aliquot Episcopis ac Presbyteris et laicis compluribus evulgarunt* (1).

Chi può negare essere stato d' una assoluta necessità, che que' Confessori, i quali colla lor propensione per Novaziano avean bilanciato la giustizia del partito di Cornelio, e cui era stato d' uopo, che S. Cipriano colle sue esortazioni e colle sue savie lettere riconducesse all'unità della Chiesa; che tali Confessori, dico, pubblicamente riparassero il male che avean fatto, e che il segreto e nascoso veleno di Novaziano a tutti scoprissero; per tema che egli non ne ingannase alcuno col suo buono esteriore e colla sua dissimulazione, siccome avea loro stessi ingannato? Queste massime sono invariabili, e di tutti i secoli della Chiesa.

IV.

(1) *Ibid. c.* 43.

IV. La penitenza e la confessìon pubblica d' uno de' Vescovi che aveano ordinato quello scismatico, pruova ancor meno. *Nec multo post unus ex illis Episcopis ad Ecclesiam rediit, delictum suum cum lamentis ac fletibus confitens*, dice lo stesso Papa nella citata lettera (1).

Potea forse quel Vescovo da una sì fatta confessìon dispensarsi? Non era forse il suo delitto scandaloso e pubblico? E non era forse d' una estrema conseguenza per l'unità della Chiesa e per dovervi riconfermare i fedeli, che egli pubblicamente il suo error confessasse?

V. La maniera onde S. Dionigi d' Alessandria riceveva i fedeli cui gli eretici avean sedotto, nè pur può valere d' appoggio allo avviso del Padre Morino. Ecco le parole di quel santo Vescovo, in Eusebio: *Hanc ego regulam et formam à beatissimo Papa nostro Heracla accepi. Eos qui ab hæreticis veniebant, tametsi defecissent, seu potius defecissent illi quidem, sed in speciem cum fratribus communicantes, clam perversæ doctrinæ magistros adire delati essent, ab Ecclesia ejectos, post multas tandem preces, non prius admisit, quam quæcumque ab adversariis audierant palam exposuissent*: ἕως δημοσίᾳ πάντα ὅσα ἀκηκόασι ἐξεφράσαν (2).

Non comprendesi agevolmente come un sì savio uomo quale è colui a cui mi sforzo di rispondere, abbia potuto in tale esempio rinve-

in-

(1) *Ibid.*
(2) *Apud Euseb. lib. 7. Hist. c. 7.*

nire alcuna cosa che favorevol gli fosse. Nel vero in primo luogo, le persone di cui favella S. Dionigi d'Alessandria, erano di due sorte, o separate di comunione, o separate solamente di credenza; e per conseguente il peccato delle une e delle altre era pubblico. Eracla, e dopo lui S. Dionigi, obbligavan tali persone a dovere in pubblico scoprir tutto ciò che era stato lor detto in segreto; e ciò per molte ragioni: 1. perchè quelli eran punti di dottrina, e non già di peccati: 2. per far vedere a' fedeli la falsità delle lor massime, ribattendo i loro errori, a proporzion che i fedeli gli di scoprivano: 3. per guarirgli da tutti i pregiudizj che essi potevano avere in favor degli eretici, obbligandogli a non dover nulla nascondere di ciò che avean da loro inteso; perciocchè il gran rimedio di tali pregiudizj e di questa specie di lievito si è la chiarezza e la pubblicità: 4. affinchè essi non potessero per innanzi dogmatizzare in privato, e che ciascun fosse dalla lor propria bocca avvertito, che i tali punti non venivano altro che dagli eretici insegnati. Quale uso adunque può fare il Padre Morino d'un sì fatto esempio.

VI. Una sola cosa rimane a schiarire. Questa è ciò che dice Socrate: *Presbyter mulieri mandatum dat, ut jejuniis et continuis precibus se dederet, quo una cum peccatorum confessione opus dignum pœnitentiæ ostenderet. Mulier longius in confitendo progressa, alterius culpæ seipsam insimulat: docet Diaconum Ecclesiæ cum ipsa dormisse: ob quod facinus hoc modo patefa-*

ctum

ctum, Diaconus ab Ecclesia ejectus est etc. (1). Se niuna aggiunta nella versione vi fosse, forse io mi troverei alquanto imbarazzato. Ma Cristoforsono ha aggiunto queste due parole, *in confitendo*, le quali nel greco non sono: ἡ δὲ προβαίνουτα καὶ ἄλλο πταῖσμα ἑαυτῆς κατηγόρει; il che il Sig. Valesio in tal guisa traduce. *Progressu temporis, mulier aliud facinus confessa est; Ecclesiæ videlicet Diaconum cum ipsa stupri consuetudinem habuisse. Id cum dixisset, Diaconus quidem Ecclesia ejectus est*, τοῦτο λεχθὲν, διάκονον τῆς ἐκκλησίας ἐκπεσεῖν παρεσκεύασε. Questa femmina adunque cadde in quel peccato durante il corso della sua penitenza. Ella non potè nasconderlo nè a' suoi parenti, nè ad alcune persone del suo sesso. La cosa fu pubblicata. Fu il Diacono denunziato al Vescovo, e fu deposto. Ma avendo la sua deposizione renduto pubblico l' affare, perciocchè avea confermato il sospetto che già molti fatto ne aveano, fece un grande strepito, ed un grave scandalo cagionò: il che diede occasione a Nettario d' abolir le denunzíe e le accuse, allorachè il delitto non era pubblico, e forse altresì di togliere la pubblica penitenza per li peccati segreti.

Ma senza entrare in quest' ultimo punto, il qual richiede una dissertazione a parte, son pago di arrecar le parole di Sozomeno, il quale evidentemente rafferma la spiegazione che alle pa-

(1) *Socrat. lib. 5. Hist. c. 19.*

parole di Socrate testè ho data: *Matrona quædam nobilis, ob peccata quæ confessa fuerat, jussa ab hoc Presbytero jejunare, ac Deum suppliciter orare; dum hujus rei causa in Ecclesia moraretur, a Diacono se stupratam esse prodidit.* τούτου χάριν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ διατρίβουσα ἐκπεπορνεῦσθαι παρ' ἀνδρὸς διακόνου κατεμήνυσεν. *Quo cognito, plebs omnis vehementer succensuit, eo quod contumelia illata esset Ecclesiæ* (1). A ciò vuolsi aggiugnere quello che Sozomeno dice del segreto della confessione, e delle due qualità che doveva avere il Penitenziere, ciò sono il silenzio e la prudenza, ἐχεμύθοντε καὶ ἔμφονα. Essendo così, non si può nulla da questo tratto d'istoria inferire contro il sentimento che io sostengo.

Avanti di finir questa materia, confesserò imprima, che in certi trasporti di penitenza e di contrizione v'hanno avuto alcuni penitenti che han pubblicato i lor peccati, comechè rarissimi ne sien gli esempj. Ma non fa mestieri avvertir coloro che han discernimento, che da ciò niuna conseguenza trarre si possa.

Confesserò eziandio, che allorachè erano alcuni fedeli denunziati siccome colpevoli di certi delitti che essi non aveano avuto assai cura di dover nascondere, dovean confessargli, ed erano a ciò anche costretti, se pur si poteva. Ma ciò non avveniva fuorchè innanzi al Vesco-

(1) *Sozom. lib. 7. c. 16.*

ſcovo ed agli altri giudici eccleſiaſtici. Diverſi eſempj ſe ne poſſon trovare: ma quello d' Apiario nella lettera de' Veſcovi d'Africa al Papa Celeſtino, è oſſervabile: *Repente in confeſſionem cunctorum objectorum flagitiorum dolosus negator erupit. Et tandem de omnibus incredibilibus opprobriis ultroneus ſeipſe convicit* (1).

Terzamente confeſſerò, che la confeſſion pubblica era ne' monaſteri in uſo; ma pur non lo era che per li peccati veniali, e per le colpe contro certe oſſervanze della regola poco in ſe ſteſſe conſiderevoli. Se ne poſſono ravviſar teſtimonianze eſpreſſe nella Concordia delle regole pubblicata dal ſavio Ugo Menardo, e nelle ſue note. Quivi alla pagina 290. ſta detto: *Ex regula cujusdam, Abbas vel Præpoſitus, vel quilibet ſeniorum fratrum, cui ab Abbate commiſſum fuerit ut confeſſiones recipiat, crimina majora vel minora nullatenus manifeſtet, niſi ſoli juſto judici, qui omnium confitentium crimina lavat* (2). Ed alla pagina 562. *In hac ſententia illa debet eſſe diſcretio, ut quotidiana leviaque peccata alterutrum coæqualibus confiteamur. Porro gravioris lepræ immunditiam juxta legem ſacerdoti pandamus* (3). Il Padre Menardo ſopra queſto luogo tratto dal Comentario di Beda ſul capo V. della lettera di S. Giacomo, cita quel paſſo di Raoul, autore

(1) *Epiſt. Epiſc. Afric. ad Cæleſt. Pap. Conc. tom. 2. p. 1675.*

(2) *Concordia regular. p. 290.*

(3) *Ibid. p. 562.*

tore assai antico: *Cui debet fieri confessio? Confessio criminalium debet fieri sacerdoti; confessio vero venialium alterutrum et cuilibet*. E nel capo XV. al §. 2. e 4. egli arreca altresì ciocchè dice S. Basilio ne' capitoli CCLXXXVIII., e CCLXXXIX. delle sue regole abbreviate. Ma il capo XLVI. della Regola di S. Benedetto sembrami ancor più espresso: *Si peccati causa latens fuerit, tantum Abbati aut spiritalibus senioribus patefaciat, qui sciant curare sua, et aliena vulnera non detegere aut publicare* (1).

Confesserò ultimamente, che in S. Giovanni Climaco al IV. grado dell'obbedienza si legge, che un Abate fece fare una pubblica confessione ad un ladro penitente, e che le due seguenti ragioni ne rendette: *Primo quidem, ut confitentem per præsentem temporalemque confusionem æterna confusione liberarem; quod et factum. Secundo sane quia habeo nonnullos qui peccata quidem needum confessi sunt: quocirca jam et illos ad confessionem hoc exemplo provoco, qua sine nullus remissione potietur* (2). Ma egli è chiaro qui essere un caso particolare, e non già una regola ed una ragion generale per tutti i peccatori.

Fine del Tomo Settimo.

IN-

(1) *Regul. S. Bened. c. 46.*
(2) *S. Joan. Climac. 4. grad. de obed. p. 47.*

INDICE

Delle Differtazioni.

DISSERTAZIONE XXXIX.

DISSERTAZIONE XL.

DISSERTAZIONE XLI.

DISSERTAZIONE XLII.

DISSERTAZIONE XLIII.

DISSERTAZIONE XLIV.

F I N E.